

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 16 aprile 1994 all'articolo 74 fissa che: «...nella scuola secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto»;

la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante le disposizioni sul nuovo esame di Stato, all'articolo 1, comma 3, precisa che: «il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, regolamento che disciplina gli esami di Stato, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1998, cioè ad anno scolastico iniziato;

l'esame di Stato, secondo le norme citate, entra in vigore con l'anno scolastico 1999-2000;

diversamente da quanto prescritto, l'esame di Stato riformato si sostiene a conclusione dell'anno in corso 1998-1999;

a seguito dell'anticipazione dei tempi sono stati predisposti numerosi stanziamenti (legge n. 448 del 1998, articolo 26, comma 13, lire 15 miliardi, legge n. 32 del 1999, lire 120 miliardi) —:

se ritenga legittima l'indizione degli esami di Stato per il corrente anno scolastico;

se ritenga opportuni gli ulteriori stanziamenti concessi (135 miliardi + 33 miliardi previsti dalla legge n. 425 del 1997, totali 168 miliardi);

se ritenga legittimi i decreti ministeriali 356, 357, 358, 359 denominati «regolamento» emanati senza specifica previsione normativa;

se non ritenga di dover sospendere gli esami preliminari dei candidati esterni perché saranno oggetto di numerosissimi ricorsi ai Tar;

se non ritenga di dover sospendere per quest'anno scolastico tutte le disposizioni relative al nuovo esame di Stato e applicare le norme dal nuovo anno scolastico (1999-2000). (4-24627)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che lo svolgimento del nuovo esame di Stato nel corrente anno è pienamente conforme alle norme contenute nell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425 secondo la quale il regolamento «entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione».*

Si chiarisce al riguardo che non avendo la legge parlato di anno scolastico ma semplicemente di anno, la medesima legge intendeva riferirsi all'anno solare.

Ed invero il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323) è stato pubblicato in data 9 settembre del 1998 ed è entrata in vigore agli inizi dell'anno 1999, gli esami di stato dell'anno 1999 non potevano, pertanto, che svolgersi secondo il nuovo ordinamento.

Per quanto riguarda poi i regolamenti di cui ai decreti ministeriali n. 356, 357, 358, 359 del 18 settembre 1998, previsti peraltro dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 323/98), che dettano istruzioni sullo svolgimento delle prove d'esame, sulle modalità di correzione delle prove scritte e di svolgimento del colloquio e sulle modalità di nomina e di disposizione dei componenti delle commissioni d'esame, esse riguardano materia che è demandata dalla vigente normativa a questo Ministero e pertanto i medesimi sono stati emanati con le modalità previste dall'articolo 17.3 della legge 400/88, previo parere del Consiglio di Stato e previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. I medesimi decreti sono anche stati regolarmente registrati dalla Corte dei Conti.

Con riguardo, infine, alle risorse finanziarie destinate al ristoro delle spese per indennità e compensi al personale impiegato nelle commissioni giudicatrici degli esami in parola e connessi oneri riflessi, gli ulteriori stanziamenti sono stati concessi con provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento: 15 miliardi dall'articolo 26 comma 13 della legge 448/98 e 120 miliardi dalla legge 32/99.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI, SOSPIRI e COLOSIMO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere:

quali ragioni abbiano condotto alla recente nomina in seno al Consiglio direttivo del Parco nazionale del Pollino di due esponenti locali di partito in luogo dell'uscente professor Luigi Gallo, valente figura di ambientalista, distintosi negli ultimi anni di oculata e corretta gestione del Parco;

quali motivi abbiano potuto determinare — di certo illegittimamente — la violazione delle leggi n. 394 del 1991 e n. 426 del 1998, che prescrivono per l'accesso a questa carica i requisiti di amministratore locale o di esperto in conservazione della natura;

se sia ancora possibile, nella cosiddetta seconda Repubblica, che le logiche della lottizzazione politica prevarichino così fortemente le esigenze di professionalità e di rappresentatività imprescindibili per legge nella gestione della cosa pubblica e, soprattutto, dei beni naturali più importanti e vulnerabili. (4-24167)

RISPOSTA. — Il prof. Gallo è stato nominato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino con decreto ministeriale del 10.12.1994, su designazione delle Associazioni ambientali.

I criteri che hanno portato alla nomina del Prof. Gallo sono stati quelli previsti dalla Legge.

L'art. 12 della L. 394/91 stabilisce che gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni ed i membri possono essere riconfermati una sola volta. Essendo venuto a scadere il quinquennio del Consiglio direttivo il 30.11.98, il Ministro dell'Ambiente ha richiesto alle Associazioni Ambientali con nota SCN 98/3D/10109 le nuove designazioni che una volta acquisite, sono state sottoposte al parere delle Regioni Basilicata e Calabria con nota 1.3.199 prot. SCN 3D/99/3578 così come prevede il comma 4 dell'articolo 9 della L. 394/91.

A seguito del parere favorevole delle Regioni (nota 3455 del 30.3.99 della Regione Calabria, e con nota 2598/C dell'1.4.99 della Regione Basilicata), in data 14.4.99 veniva emesso il decreto di nomina, ammesso al visto degli organi di controllo il 16.4.99.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

AMORUSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

da circa due anni nel tratto di mare compreso tra i comuni di Molfetta e Giovinazzo (entrambi della provincia di Bari), militari del reparto Sdai (sminamento e difesa anti mezzi insidiosi) della Marina e specialisti del Comsubin (Comando Subacqueo Incursori) stanno provvedendo alla

bonifica del litorale da ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale;

tale operazione prevede l'esplosione in mare degli ordigni ritrovati;

la prova della presenza di bombe all'iprite viene dalla presenza, nella zona d'intervento, di un opificio che in tempo di guerra produceva quel tipo di ordigni che furono scaricati in mare durante il tristemente famoso bombardamento del porto di Bari;

numerose cartelle cliniche di pescatori colpiti dal vescicante confermano la tesi suesposta;

i militari pare non abbiano rilevato in mare tali tipi di ordigni;

segreto militare a parte, il sistema utilizzato non risolverebbe il problema dell'iprite. Il professor Gagliano Candela, docente di armi chimiche all'istituto di medicina legale dell'Università di Bari, sostiene, infatti, che la bonifica dell'iprite può avvenire solo per incenerimento o per azione chimica, di certo non facendo esplodere gli ordigni in mare. Con l'esplosione, l'iprite non si degrada e rimane all'infinito nel mare contaminando gravemente la fauna e la flora marina e, quindi, di conseguenza, chiunque ne venga a contatto;

al di là della presenza di iprite, i 90 brillamenti effettuati in quella zona hanno irrimediabilmente distrutto l'ecosistema marino causando un vero e proprio disastro biologico;

gli Americani, per la bonifica di residuati bellici in altre zone dell'oceano, hanno utilizzato speciali navi che rastrellavano e riportavano nelle stive gli ordigni bellici giacenti sul fondale, senza farli esplodere;

il trattato internazionale di bonifica delle armi chimiche prevede una serie di accorgimenti per lo smaltimento di tali rifiuti;

con la legge n. 374 del 1997 e con il successivo decreto ministeriale del 2 otto-

bre 1998 il ministero della difesa ha previsto per la distruzione delle mine antiuomo che le ditte appaltatrici siano in possesso della certificazione a norma Nato Aqap-110 e che siano in grado di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale -:

quali misure intenda intraprendere il Governo per porre fine alla scellerata distruzione della fauna e della flora marina del tratto di mare indicato in premessa;

se non si ritenga opportuno intraprendere le azioni di competenza al fine di accertare le eventuali responsabilità del danno perpetrato all'ecosistema della zona suddetta;

quali azioni si intendano intraprendere al fine di tutelare la salute di quanti, soprattutto i pescatori della zona, venissero in contatto con l'iprite. (4-22057)

RISPOSTA. — Le operazioni di bonifica nel tratto di mare antistante Torre Gavetone tra i Comuni di Molfetta e Giovinazzo, cui si riferisce l'interrogante, sono iniziate il 2 settembre 1996 con l'ausilio di militari del reparto SDAI (Sminamento e Difesa Anti mezzi Insidiosi) di Ancona e Taranto e del II Gruppo Operativo Subacquei di La Spezia e, ad oggi, hanno portato allo sgombero dagli ordigni bellici di una zona di mare pari a circa il 60 per cento dell'area prevista.

Gli ordigni esplosivi rinvenuti durante le attività di recupero sono riepilogati, per comodità espositiva, nell'elenco che si allega alla presente risposta (allegato in visione presso il Servizio Stenografia).

Detti manufatti esplosivi hanno subito un diverso trattamento a seconda della tipologia:

prelevati dal fondale per la trattazione in stabilimento militare, quelli a carica speciale a base di fosforo;

fatti brillare a mezz'acqua, a 10-15 metri di profondità, in una zona situata a 3 Km a Nord di Torre Gavetone, caratterizzata da un fondale fangoso e priva di vegetazione e fauna, quelli ad esplosivo ordi-

nario. Ciò per evitarne l'esplosione accidentale durante gli spostamenti a terra.

Come si può notare dal citato elenco, non sono stati ritrovati, allo stato, proiettili o contenitori caricati a iprite. Sono stati rinvenuti, invece, ordigni a carica speciale contenenti fosforo che, in conformità alla vigente normativa, sono stati sistemati in appositi contenitori e consegnati ai preposti organi militari per la successiva « trattazione » negli idonei stabilimenti dell'Amministrazione.

In conclusione, si ritiene che le azioni svolte siano state condotte con la massima attenzione alle condizioni di sicurezza per la componente umana ed alla salvaguardia dell'ecosistema marino della zona.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ANGELICI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere - premesso che:

il signor Cavallo Francesco di Taranto, presentatosi al concorso per l'arruolamento volontario del Genio ferrovieri 1998, dopo aver superato le prove scritte, il 3 dicembre 1997 presso il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato in Roma, via Pigafetta, 3, è stato sottoposto a visita medica;

a tale visita sanitaria è risultato idoneo, anche se la notizia è stata fornita solo verbalmente;

successivamente, il 6 febbraio 1998 presso il centro selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, è stato convocato, per procedere agli « adempimenti » conclusivi attinenti l'arruolamento volontario e le prove di accertamento culturale orale, ove si è regolarmente presentato;

a tale adempimento vengono chiamati solo coloro che hanno superato la visita medica;

improvvisamente il 25 febbraio 1998 il signor Cavallo riceveva una notifica di esclusione dall'arruolamento in quanto « non idoneo » alla visita medica -:

se non ritenga essere tutto ciò in palese contraddizione con gli atti della procedura e se, in presenza di così palesi anomalie, non ritenga di promuovere una inchiesta per accertare se non si siano determinate scorrettezze che hanno ingiustamente penalizzato il signor Cavallo; ciò anche al fine di ripristinare il diritto del signor Cavallo ad essere arruolato nel Genio ferrovieri. (4-16273)

RISPOSTA. — In merito alla vicenda del sig. Cavallo non è stato possibile individuare la comunicazione datata 25 febbraio 1998, con la quale il giovane sarebbe stato informato della sua « esclusione dall'arruolamento in quanto non idoneo alla visita medica » benché avesse sostenuto le successive prove presso il Centro di selezione di Foligno.

I dati forniti non sono stati, infatti, sufficienti ad individuare la nota di cui si è accennato, né la sussistenza di una esclusione non tempestiva dal concorso al quale il giovane stava partecipando

Per contro, dagli approfondimenti esperiti, si è avuta conferma dell'avvenuta notifica, inoltrata dal Distretto Militare di Lecce in data 12 marzo 1998, relativa all'esclusione del Cavallo dall'arruolamento volontario nella specialità Genio Ferrovieri dell'Esercito per l'anno 1998, in quanto giudicato non idoneo agli accertamenti culturali finali effettuati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

APOLLONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:

un'incredibile richiesta di archiviazione si è verificata nel Tribunale di Vicenza, a seguito di un esposto presentato in data 13 febbraio 1998 dai Signori Furio Pennestre ed Eligio Ramon, entrambi residenti a Mason Vic.no (Vicenza);

il motivo di tale esposto è scaturito dai seguenti fatti:

in data 4 novembre 1997 si teneva il consiglio comunale in Mason Vic.no per deliberare in merito all'oggetto: Lodo arbitrale « Palestra »;

in tale contesto al consiglio veniva riferito circa il lodo arbitrale relativo alla vertenza con la ditta costruttrice della palestra comunale, lodo nel quale vi era la condanna a carico del comune medesimo al pagamento di ingenti somme di denaro (oltre 330 milioni di lire tra spese di lodo e risarcimento danni a favore della Ditta Costa), riconoscendosi la colpevolezza del committente per l'illegittima sospensione dei lavori e l'insussistenza di ogni ragione di credito in capo allo stesso;

in sede di discussione nel merito dell'oggetto della riunione del Consiglio comunale, i consiglieri Furio Pennestre ed Eligio Ramon ebbero modo di porre varie richieste di chiarimento;

nella medesima sede anche un secondo consigliere rappresentante dell'opposizione, signor Giuseppe Scanagatta, risolve varie domande al sindaco sempre relativamente all'operato dell'amministrazione comunale nella vicenda « Palestra »;

a fronte delle istanze di cui sopra, il sindaco non fornì alcuna spiegazione o delucidazione, riservandosi di dare risposta in un tempo successivo;

nulla ricevendo da parte del Sindaco nei venti giorni successivi, il signor Pennestre ed il signor Ramon recapitarono in data 25 novembre 1997 al comune Vicino una formale richiesta di chiarimenti;

il consigliere Scanagatta, da parte sua, aveva proposto a sua volta in data 21 novembre 1997 formale richiesta di delucidazioni;

al consigliere Scanagatta veniva risposto in data 10 dicembre 1997 che le informazioni richieste sarebbero state inviate in seguito, adducendo una motiva-

zione assolutamente risibile a fronte della gravità delle richieste;

al signor Pennestre è pervenuta risposta ancora più inaccettabile, nella quale, contrariamente, si davano già esaudite in sede di consiglio le istanze ribadite nella richiesta scritta, quando lo stesso sindaco si era espressamente riservato di dare maggiori delucidazioni successivamente al consiglio medesimo;

in data 16 gennaio 1998 il signor Pennestre si recava nella sede comunale di Mason Vic.no, uffici amministrativi, per richiedere nuovamente le informazioni già inutilmente sollecitate, ottenendo in risposta un diniego;

in particolare, la dottoressa Teresa Cecchetto, segretario comunale, e la signora Romana Vaccari, impiegata presso il comune di Mason Vic.no, dichiararono che per espressa disposizione del sindaco non potevano rispondere ad alcuna richiesta circa la questione « Palestra »;

i consiglieri Pennestre e Ramon contestavano, in particolare, all'amministrazione comunale l'aver ignorato i gravi errori operati nella gestione di tutta la questione relativa alla costruzione della palestra, e conseguentemente di nulla aver fatto per tutelare il comune di Mason Vic.no per i danni subiti;

si richiamava all'attenzione, a tal proposito, sugli enormi esborsi di denaro (circa 2,2 miliardi di lire sino ad oggi) per una costruzione, la palestra appunto, non ancora perfettamente agibile ed il ricorso ad un arbitrato con la ditta costruttrice risoltosi con una condanna avverso l'amministrazione comunale per mancanze gravi e palesi della medesima con costi, tra spese processuali e risarcimento danni alla Ditta Costa, superiori a 332 milioni di lire;

infine, veniva allegata, al fine di prevenire ogni accusa di pretestuosità, una voluminosa documentazione a supporto di quanto sopra riportato;

la parte conclusiva dell'esposto conteneva una denuncia nei confronti del

sindaco, perché lo stesso, testualmente, « pare ignorare le più elementari norme di comportamento democratico, in spregio alla previsione normativa circa l'obbligo di dare compiuta risposta alle istanze proposte dai consiglieri »;

il tutto aggravato dallo strano silenzio da parte del sindaco, nonostante fossero direttamente interessati fatti e circostanze di estrema rilevanza per i cittadini, in particolare quelli di Mason Vic.no, riguardanti ingenti investimenti di denaro pubblico per la realizzazione di opere;

le denunce medesime, inoltre, fanno riferimento e denunciano comportamenti e decisioni in modo circostanziato, e sono tale da dover far ritenere la necessità di approfondimenti;

non solo, quindi, il sindaco rifiuta di dare risposta alle richieste dei consiglieri comunali, ma così facendo rende palese la volontà di non accertare l'esistenza di comportamenti ed interessi non limpidi nella gestione della questione sopra richiamata;

i consiglieri chiedevano dunque al tribunale di « fare ampia luce al fine di accertare eventuali irregolarità, ovvero abusi da parte del Sindaco e degli amministratori del comune di Mason Vic.no;

tuttavia, a fronte dell'esposto sopra richiamato, il pubblico ministero Giorgio Falcone ha richiesto l'archiviazione in data 19 febbraio, sei giorni dopo il deposito compresi un sabato ed una domenica, rilevando che « la denuncia pare infondata, non ravvisandosi fattispecie di violazione penale » -:

se il Ministro interrogato intenda accertare, attivando i propri poteri ispettivi se nel comportamento del pubblico ministero Giorgio Falcone non possa ravvisarsi una responsabilità disciplinare. (4-16933)

RISPOSTA. — *Per rispondere all'interrogazione citata è stato interessato, per il tramite della competente articolazione ministeriale il Presidente del Tribunale di Vicenza dalla cui relazione risulta quanto segue.*

In data 13 febbraio 1998 pervenne alla locale Procura della Repubblica un esposto a firma di due consiglieri comunali di Mason Vicentino (VI), nel quale, in sintesi, si lamentavano « enormi esborsi di denaro (circa 2,2 miliardi) per una costruzione, la palestra, non ancora perfettamente agibile ed il ricorso ad un arbitrato con la ditta costruttrice risoltosi con una condanna avverso l'amministrazione comunale... pari a lire 332.100.449 ». Si lamentava altresì che il sindaco in carica non avesse fornito adeguate risposte alle ripetute istanze presentate ufficialmente dai medesimi consiglieri e da altri.

Nell'esposto si concludeva con la richiesta di « fare ampia luce al fine di accertare eventuali irregolarità ovvero abusi da parte del sindaco e degli amministratori di Mason Vicentino », e si allegavano copia della delibera del consiglio comunale in ordine all'approvazione del lodo arbitrale sulla controversia tra l'amministrazione e la ditta costruttrice della palestra, delle note del legale dell'amministrazione che recavano pareri favorevoli all'approvazione, dell'interrogazione scritta rivolta al sindaco in ordine al predetto lodo e di altra analoga richiesta di chiarimenti, in parte attinente alla medesima questione, di una risposta interlocutoria del sindaco e di altra risposta nella quale si invitano gli istanti a prendere visione degli atti della procedura ed a trarne le risposte ai quesiti proposti, del più volte citato lodo arbitrale, e della delibera della giunta che disponeva la recessione del contratto con la ditta costruttrice (di cui l'arbitrato successivo).

Alla ricezione dell'esposto, avvenuto come detto il 13 febbraio 1998, seguiva da parte del P.M. nella persona del sostituto, dott. G. Falcone, la richiesta di archiviazione in data 19 febbraio, poiché « la denuncia appare infondata, non ravvisandosi fattispecie di rilevanza penale ». Alla richiesta seguiva in data 30 aprile 1998 il decreto del GIP presso il tribunale che disponeva l'archiviazione.

Da tale relazione non emergono elementi di abnormità o altre macroscopiche negli-

genze per cui non si ravvisano gli estremi per una iniziativa di significato disciplinare.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

confermando l'interpretazione ufficiale al decreto legislativo n. 490 del 1998, il ministero delle finanze ha chiarito con una circolare del 16 aprile 1999, che i centri di assistenza fiscale (Caf) non possono chiedere alcun compenso ai contribuenti che presentino il modello 730/99 debitamente compilato e documentato;

alla base di tale documento, l'incremento del compenso che lo Stato eroga ai Caf, ossia 25mila lire a dichiarazione rispetto alle 20mila spettanti ai sostituti d'imposta, è finalizzato ad evitare proprio oneri aggiuntivi per i contribuenti che consegnano ai centri di assistenza fiscale una dichiarazione già compilata;

nonostante ciò, pare invece che i Caf richiedano comunque al contribuente un contributo per il servizio prestato —:

quali siano i principali centri di assistenza fiscale che chiedono un compenso a fronte ad un modello 730/99 debitamente compilato e documentato;

a quanto ammonti il compenso illegale richiesto dai centri di assistenza fiscale;

se il ministro interrogato abbia già effettuato i doverosi controlli e ritenga opportuno riaprire i termini della presentazione della comunicazione da inviare al centro di servizio per i lavori effettuati o avviati prima dell'entrata in vigore della legge in esame;

quali provvedimenti abbia intrapreso il ministero interrogato al fine di consentire il rispetto del decreto legislativo n. 490 del 1998, nonché della circolare di cui sopra.

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere i modi e tempi per garantire l'effettiva gratuità della presentazione al Centro di assistenza fiscale — CAF — della dichiarazione dei redditi già compilata.

Per quanto riguarda l'apposizione da parte dei CAF « dell'indispensabile visto di conformità » per i modelli 730/99 relativi all'anno d'imposta 1998, come è noto, rispetto alla previgente disciplina (articolo 78 della legge n. 413 del 1991, il decreto legislativo n. 490 del 1998 prevede la facoltà, anziché l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta di prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti ed obbliga i CAF ad effettuare ulteriori controlli relativamente ai modelli 730 elaborati.

Riguardo poi all'attività di riscontro effettuata dai CAF prima dell'invio della dichiarazione, si osserva che i CAF devono riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Ovviamente il controllo dei CAF, analogamente ai corrispondenti controlli formali di competenza dei Centri di Servizio non riguarda la correttezza o meno dell'ammontare dei redditi dichiarati dal contribuente né la veridicità o meno dei documenti esibiti o delle situazioni soggettive dichiarate (familiari a carico, numero dei figli ecc.). È di tutta evidenza, infatti, che qualora dai successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria dovesse emergere una infedele dichiarazione dei redditi o una situazione diversa da quella risultante dalla documentazione esibita, ogni responsabilità sarà direttamente imputata al contribuente. Se invece dovessero risultare errati i dati convalidati dal CAF, le relative sanzioni tributarie saranno irrogate alla persona che ha commesso o concorso a commettere la violazione (secondo i principi generali previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997). La maggiore imposta dovuta sarà invece richiesta al contribuente, il quale, qualora ne sussistano i presupposti, potrà promuovere

azione di risarcimento dei danni subiti contro il CAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

I CAF, come qualsiasi altro soggetto che svolge attività di assistenza per la compilazione delle dichiarazioni, sono attualmente legittimati a chiedere un compenso per le prestazioni rese. L'importo è determinato dai vari Centri autorizzati, ai quali i contribuenti possono rivolgersi senza alcun vincolo valutandone la convenienza, sulla base, quindi, di un rapporto di natura strettamente privatistica.

Si rileva in proposito che ai Centri di assistenza fiscale è riconosciuto (articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997) un compenso di lire 25.000, a carico del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso.

Come precisato nella circolare del Dipartimento delle Entrate del 16 aprile 1999 (n. 87/E), l'aumento del compenso riconosciuto ai Centri è correlato agli ulteriori adempimenti posti a loro carico dalle nuove disposizioni. La medesima circolare ha ribadito che, come per il passato, nessun corrispettivo è dovuto al Centro dal contribuente che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata.

Per quel che concerne le notizie riferite nel testo dell'interrogazione circa la richiesta di compensi da parte dei Caf per le dichiarazioni precompilate, il Dipartimento delle Entrate ha comunicato che dalle notizie disponibili non risultano riscontri in tal senso.

Le segnalazioni dei contribuenti pervenute al riguardo presso il predetto Dipartimento, successivamente alle precisazioni fornite con la circolare n. 87/E del 16 aprile 1999, sono state inviate alle competenti Direzioni regionali per i controlli del caso. Tuttavia, non risultano constatate violazioni alle disposizioni che disciplinano l'attività dei centri di assistenza fiscale.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha rilevato che non è possibile specificare né i Caf che abbiano comunque richiesto al contribuente un contributo per il servizio prestato, né l'ammontare del compenso illegale eventualmente richiesto.

Pertanto, il Dipartimento delle Entrate non ravvisa ragioni di opportunità per la riapertura dei termini di presentazione « della comunicazione da inviare al centro di servizio » per i lavori effettuati o avviati prima del l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 490 del 1998.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ARMAROLI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

è stato disposto lo scioglimento del 26° Reggimento di fanteria « Bergamo » di stanza presso la caserma « Cap. Art. Bruno Camandone » in Diano Castello (Imperia);

tale ente rappresenta l'unico presidio militare della provincia di Imperia, zona storicamente caratterizzata dall'occorrere di gravissime calamità naturali (in particolare alluvioni devastanti quali quella del 30 settembre 1998);

la provincia di Imperia non ha mezzi sufficienti per far fronte in tempi adeguati ad emergenze di cui sopra;

l'impervia orografia della provincia, la sua dislocazione periferica rispetto al resto del territorio nazionale, l'assenza in loco di una struttura aeroportuale, l'insufficienza della rete viaria e soprattutto ferroviaria non permetterebbero in caso di necessità il sopraggiungere, in tempi brevi, di colonne di soccorso provenienti da altre province;

pur nell'ambito della necessaria riorganizzazione e razionalizzazione del modello di difesa, il presidio militare di Diano Castello potrebbe configurarsi come sede di un'esperienza « pilota » per l'esercito italiano con la creazione di un reparto militare plurispecialistico dedicato alla protezione civile; reparto che, data anche la vicinanza al confine di Stato con la Francia, ben si potrebbe inquadrare in un'ottica operativa europea;

in caso di abbandono totale, le strutture della caserma « Camandone », che si

estendono su un'area di oltre 12 mila metri quadrati situata nel pieno contesto urbano, diverrebbero un ricettacolo per la micro-criminalità e le attività illecite legate alla tossicodipendenza con il conseguente tracollo della già provata economia turistica locale e la conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro in un territorio che vanta il triste primato di uno dei più alti tassi di disoccupazione del nord Italia —:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente al fine di mantenere presso la caserma « Camandone » di Diano Castello l'unico presidio militare della provincia di Imperia a tutela della pubblica incolumità ed evitando al tempo stesso alla già martoriata gente del ponente ligure le gravissime conseguenze economiche che deriverebbero dal lasciare incustodita alla microcriminalità l'area su cui insiste tale caserma. (4-21222)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'Interno.

La soppressione del 26° Reggimento « Bergamo » in Diano Castello deriva, come già ebbe modo di riferire in Commissione Difesa il Sottosegretario Abbate l'11 febbraio scorso, da due ordini di motivi: il primo di carattere operativo, il secondo di ordine economico.

L'ipotesi di dislocare nella citata sede un reparto operativo significherebbe inserire un ente in un contesto decentrato rispetto agli organismi di comando e logistici siti nella Regione, rendendo evidentemente molto difficile ogni attività di coordinamento e gestione.

Né è percorribile l'ipotesi di ridestinare un reparto addestramento poiché il progetto di riordino dei Reggimenti e dei Battaglioni per l'addestramento reclute, ridefinito in chiave riduttiva per effetto della progressiva contrazione dei contingenti di leva e della riduzione a 10 mesi del servizio militare, ha comportato l'indispensabile riduzione di alcune strutture.

Dal punto di vista economico, inoltre, il mantenimento dell'infrastruttura sarebbe assolutamente in contrasto con la necessità di contenere e ottimizzare le spese del Di-

castero, in quanto le condizioni d'uso dell'immobile sono tali da comportare consistenti e onerosi interventi.

A queste considerazioni va aggiunto il fatto che la città ligure in questione non dispone di ricettività abitativa utile a fronteggiare le esigenze alloggiative per un adeguato numero di Ufficiali e Sottufficiali.

Le eventuali preoccupazioni in merito alle esigenze di protezione civile, tuttavia, non hanno motivo di sussistere in quanto nella Regione Liguria rimangono ancora numerosi reparti dell'Esercito: il 72° Reggimento Addestramento Reclute (RAR) « Puglie » in Albenga, la Scuola Telecomunicazioni (TLC) Forze Armate in Chiavari (GE), l'Ufficio di Sorveglianza Tecnica in Spezia, la Base Logistica di Sanremo (IM), nonché il Comando Militare Regionale « Liguria », il Distretto Militare e il Centro di Medicina Legale in Genova.

Si ritiene pertanto di poter affermare che la presenza militare dell'Esercito senza far menzione anche delle unità appartenenti alle altre Forze Armate, ha una consistenza di uomini e mezzi tale da consentire il necessario apporto in caso di pubbliche calamità, nonché la eventuale gestione dei soccorsi, ove la Forza Armata fosse delegata dagli organi competenti.

Per quanto concerne la destinazione della Caserma « Comandone » di Diano Castello, già sede del citato Reggimento, il 21 luglio u.s. presso il Gabinetto del Ministro della Difesa si è svolto un incontro con i Sindaci di Diano Castello e di Diano Marina, anche in rappresentanza dei Sindaci di Diano Aretino, Diano S. Pietro, Cervo, S. Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi, i quali hanno consegnato un Ordine del Giorno in cui viene manifestato l'interesse dei suddetti Comuni, fra loro consorziati, di acquisire la caserma di cui trattasi. Al riguardo, è stata data loro assicurazione che la Difesa inserirà la infrastruttura nel prossimo programma di dismissione dei beni immobili in uso alla stessa, previsto dall'articolo 44 della legge 448/98 ed avvierà, quindi, gli atti per la redazione di uno specifico Accordo di Programma.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ARMOSINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la stampa specializzata ha evidenziato che da quest'anno la semplice consegna ad un centro di assistenza fiscale del modello 730 già compilato a cura del contribuente potrebbe non essere più gratuita (si veda *Il Sole 24 Ore* di venerdì 5 marzo 1999 - pagina 26);

le istruzioni alla dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (modello 730/99) non contengono più la precisazione in base alla quale veniva chiarito che la presentazione al Caaf di un modello già compilato, si configura come un servizio « completamente gratuito »;

a Milano il Caaf della Cisl (ma segnalazioni in tal senso giungono da molte parti d'Italia) sta ordinatamente fissando appuntamenti individuali con i soggetti interessati precisando che: « In base alle nuove disposizioni ministeriali, anche i modelli 730 precompilati dovranno essere accompagnati da tutta la documentazione di supporto, in quanto il Caaf è tenuto a effettuare il controllo formale di tutte le dichiarazioni e pertanto agli utenti verrà richiesto il pagamento di una quota »;

con la riforma dei Caaf (decreto legislativo n. 490 del 1998) il compenso pubblico ai Caaf è già stato elevato, a causa delle nuove incombenze indicate al punto precedente, a lire 25 mila per ciascuna dichiarazione inviata all'amministrazione finanziaria;

nella relazione del Ministero delle finanze al decreto legislativo n. 490 del 1998 è precisato che il compenso ai centri viene elevato a 25 mila lire proprio in considerazione dei nuovi adempimenti previsti per i Caaf stessi e la relazione medesima prosegue affermando che il maggior compenso deve anche « evitare ulteriori oneri a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione già compilata e che non richieda particolari difficoltà di controllo »;

l'ambigua affermazione « particolari difficoltà di controllo » non mancherà di

suscitare aspre polemiche tra Caaf e contribuenti;

diventa concreto il rischio che a tutti i contribuenti sia richiesto il pagamento di una somma di denaro anche per la sola semplice presentazione del modello;

in ogni caso, così operando, si è aperta la porta ad una surrettizia forma di finanziamento dei Caaf, che già vengono remunerati con denaro pubblico per l'attività di assistenza fiscale prestata —

che cosa debba esattamente intendersi per « dichiarazioni che non richiedono particolari difficoltà di controllo »;

quali siano per contro le dichiarazioni che presentano particolari difficoltà di controllo;

se intenda confermare o disconoscere pubblicamente quanto emerge dalle comunicazioni che i Caaf stanno effettuando ai propri assistiti in merito alla problematica sollevata;

se intenda esercitare una qualche forma di controllo sulle modalità di determinazione e di applicazione delle tariffe ad opera dei Caaf per le ipotesi contemplate nella presente interrogazione, considerato che le prestazioni offerte agli assistiti sono già remunerate con denaro pubblico. (4-22776)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede l'adozione di idonee garanzie per confermare la gratuità della presentazione al Centro di assistenza fiscale — CAF — della dichiarazione dei redditi già compilata.*

Per quanto riguarda l'apposizione da parte dei CAF « dell'indispensabile visto di conformità » per i modelli 730/99 relativi all'anno d'imposta 1998, come è noto, rispetto alla previgente disciplina (articolo 78 della legge n. 413 del 1991), il decreto legislativo n. 490 del 1998 prevede la facoltà anziché l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta di prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti ed obbliga i CAF ad effettuare ulteriori controlli relativamente ai modelli 730 elaborati.

Riguardo poi all'attività di riscontro effettuata dai CAF prima del rinvio della dichiarazione si osserva che i CAF devono riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, nonché lo scomputo delle ritenute d'acconto. Ovviamente il controllo dei CAF, analogamente ai corrispondenti controlli formali di competenza dei Centri di Servizio non riguarda la correttezza o meno dell'ammontare dei redditi dichiarati dal contribuente né la veridicità o meno dei documenti esibiti o delle situazioni soggettive dichiarate (familiari a carico, numero dei figli ecc.). È di tutta evidenza, infatti, che qualora dai successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria dovesse emergere una infedele dichiarazione dei redditi o una situazione diversa da quella risultante dalla documentazione esibita, ogni responsabilità sarà direttamente imputata al contribuente. Se invece dovessero risultare errati i dati convalidati dal CAF, le relative sanzioni tributarie saranno irrogate alla persona che ha commesso o concorso a commettere la violazione (secondo i principi generali previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997). La maggiore imposta dovuta sarà invece richiesta al contribuente, il quale, qualora ne sussistano i presupposti, potrà promuovere azione di risarcimento dei danni subiti contro il CAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

I CAF, come qualsiasi altro soggetto che svolge attività di assistenza per la compilazione delle dichiarazioni, sono attualmente legittimati a chiedere un compenso per le prestazioni rese. L'importo è determinato dai vari Centri autorizzati, ai quali i contribuenti possono rivolgersi senza alcun vincolo valutandone la convenienza, sulla base, quindi, di un rapporto di natura strettamente privatistica.

Si rileva in proposito che ai Centri di assistenza fiscale è riconosciuto (articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997) un compenso di lire 25.000, a carico del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso.

Come precisato nella circolare del Dipartimento delle Entrate del 16 aprile 1999 (n. 87/E), l'aumento del compenso riconosciuto ai Centri è correlato agli ulteriori adempimenti posti a loro carico dalle nuove disposizioni. La medesima circolare ha ribadito che, come per il passato, nessun corrispettivo è dovuto al Centro dal contribuente che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ASCIERTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli appartenenti alle forze dell'ordine sono chiamati molto spesso a presentarsi nelle aule del tribunale per testimoniare in merito alle operazioni di servizio e a tutte le attività connesse al loro lavoro;

molto spesso i processi riguardano indagini molto delicate e collegate a personaggi malavitosi di primo piano della criminalità organizzata e quindi di grande pericolosità (processi di mafia, camorra, ndrangheta, omicidi, sequestri di persona, eccetera);

in tale circostanza, gli stessi, dopo aver letto la fase di rito « ... giuro di dire la verità, tutta la verità, consapevole eccetera ... » sono chiamati a dichiarare pubblicamente oltre al proprio reparto d'appartenenza anche le proprie generalità complete, come ad esempio il luogo di nascita e il luogo di residenza soprattutto se in congedo;

il giorno 15 ottobre 1998, infatti, nell'aula bunker di Bari nel corso del processo a carico dei boss della città vecchia, Capriati ed altri, accusati di gravissimi reati tra i quali quelli di omicidio e associazione mafiosa, un appartenente all'Arma dei carabinieri in congedo, ha dovuto rendere note oltre alle proprie generalità, il luogo di nascita e quello della propria residenza, notizie, queste, che certo non hanno apportato nessun giovamento al processo

stesso ma che al contrario potrebbero comportare gravi rischi per l'incolumità non solo dell'operatore di sicurezza ma anche del proprio nucleo familiare —:

quali provvedimenti intendano prendere al fine di meglio tutelare la sicurezza personale degli operatori di giustizia e dei propri familiari, già quotidianamente sottoposti ad alti rischi e grande stress psicologico connessi alla specificità del loro lavoro. (4-20665)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si rappresenta che allo stato non sono allo studio progetti o disegni di legge riguardanti la tutela della sicurezza personale degli operatori di giustizia e dei propri familiari.*

Al riguardo si segnala che se è vero che la disciplina di documentazione degli atti nell'ambito del processo penale prevede la necessità che le persone intervenute o partecipanti al processo medesimo forniscano le proprie generalità (articolo 136 e 142 c.p.p.), per tali dovendosi intendere, oltre al nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nonché quello di residenza, d'altra parte, di regola, si tratta di dati già contenuti, per ovvi motivi, agli atti, sebbene non si escluda, prasseologicamente, la possibilità che anche i testi eleggano domicilio piuttosto che dichiarare la propria residenza.

Il regime di tutela dei testi esposti a pericolo è invece già previsto da altre disposizioni che spaziano tra la possibilità di procedere a porte chiuse (articolo 472 comma 3 c.p.p.), alla previsione dell'audizione a distanza (articolo 147 bis att. c.p.p.), fino all'adozione di vere e proprie misure di protezione (d.l. 8/91 conv. in L. 82/91).

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ASCIERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di una recente visita presso l'Istituto carcerario di Vicenza si è constatata la drammatica carenza di organico del

personale della polizia penitenziaria impiegato all'interno della struttura;

il rapporto tra agenti penitenziari e detenuti infatti è di 1 a 100;

in ragione degli organici ridotti i turni di servizio sono incessanti e molti agenti di polizia penitenziaria non possono effettuare i riposi settimanali e sono costretti a recuperarli con estrema difficoltà e talvolta neanche ci riescono;

le ore di lavoro straordinario in tutto il nord-est non vengono pagate da circa quattro mesi mentre gli agenti hanno dovuto pagarne in questo periodo, le ritenute poiché lo statino mensile, oltre alla voce stipendio, recava quella dello straordinario:

le missioni effettuate dagli agenti della polizia penitenziaria in forza al carcere di Vicenza sono considerate dall'Amministrazione « di sola andata » nel senso che, ad esempio, per operare una traduzione da Vicenza a Reggio Calabria, viene corrisposta agli agenti solamente la missione relativa all'andata, mentre per il ritorno gli agenti sono costretti ad arrangiarsi;

se ciò non bastasse, gli agenti sono costretti, per mancanza di risorse finanziarie, ad anticipare di tasca propria le spese della missione (viaggio, pasto e pernottamento);

l'anticipo delle spese di missioni, tra l'altro abbastanza frequenti, comporta la decurtazione di circa la metà dello stipendio di ogni agente che già notoriamente incontra non poche difficoltà a vivere con l'intero salario;

è capitato che alcuni agenti non avendo disponibilità di denaro hanno incontrato difficoltà di ogni genere nel ritornare dalla missione ed alcuni sono stati contravvenzionati sui treni perché non avevano il biglietto ferroviario;

nei confronti di questi ultimi l'amministrazione penitenziaria ha provveduto alla messa in mora comminando una san-

zione doppia dell'importo della contravvenzione avuta —:

se sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga di ampliare l'organico della polizia penitenziaria in forza al carcere di Vicenza;

se non ritenga opportuno disporre affinché agli agenti impiegati nei servizi di traduzione venga corrisposta, anticipatamente, l'intera missione nonché gli straordinari maturati. (4-23045)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria opportunamente interessato ha preliminarmente rappresentato che per alleviare la situazione relativa alla carenza di organico, più volte segnalata, sono state recentemente assegnate alla casa circondariale di Vicenza n. 5 unità uscenti dagli ultimi corsi di formazione (142° e 144°) per agenti di polizia penitenziaria.*

In ordine alle altre questioni segnalate dall'interrogante si comunica che il mancato pagamento dello straordinario, così come riferito dal Direttore del predetto istituto, non ha comportato alcuna riduzione della paga base, non essendo state effettuate, in anticipo, trattenute assistenziali ed erariali su competenze non percepite.

Riguardo invece alla questione relativa al servizio di traduzione dei detenuti, che quando considerato di « sola andata » comporterebbe, come lamenta l'interrogante, l'insorgere di eccessivi disagi al personale costretto ad « arrangiarsi » per il rientro in sede, si precisa che quando le traduzioni sono effettuate con l'uso dei mezzi dell'Amministrazione, va da sé che gli stessi sono utilizzati dal personale anche per il viaggio di ritorno.

Nel caso di traduzione mediante mezzi pubblici, così come segnalato dalla Direzione della C.C. di Vicenza, vengono acquistati direttamente i biglietti attraverso un'agenzia di viaggi convenzionata. Qualora i biglietti non fossero immediatamente disponibili, viene consegnato un cedolino agli interessati mediante il quale è possibile ottenere il biglietto

di viaggio (andata e ritorno) senza alcuna spesa a carico del personale.

Pertanto la mancanza del biglietto ferroviario, che sembra essersi verificato una sola volta, non sembra potersi ascrivere a negligenza o disinteresse della suddetta Direzione la quale ha provveduto nel caso specifico a mettere in mora il dipendente ai fini del procedimento di accertamento della sussistenza di un danno erariale. Messa in mora, si ricorda, che è un atto dovuto da parte della Pubblica Amministrazione, e che si riferisce, nel caso di specie, esclusivamente al maggior prezzo sborsato per l'acquisto del biglietto sul treno.

Si sottolinea, inoltre, come sia cura del Direttore, nel caso di traduzioni presso sedi lontane, provvedere a contattare le Case consorelle per assicurare, presso di queste, vitto e alloggio al personale. Qualora non vi sia disponibilità, il personale è autorizzato ad avvalersi di esercizi pubblici, fermo restando che l'Amministrazione rimborsa le spese nell'immediatezza non appena disponibili i fondi sul relativo capitolo.

Per completezza si precisa infine che al personale impiegato nei servizi di scorta passiva, una volta lasciati i detenuti presso i luoghi di destinazione, compete il solo trattamento di missione, e non anche il compenso per il lavoro straordinario: il tempo infatti necessario per l'eventuale rientro in sede del dipendente, se svincolato dal rapporto di custodia del detenuto, non viene considerato come attività lavorativa. Tuttavia, con l'entrata in vigore del nuovo contratto delle forze di polizia ad ordinamento civile, al personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero, l'indennità oraria di missione sarà maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, limitatamente alla durata del viaggio: maggiorazione peraltro non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

Naturalmente tale principio non si applica all'autista del mezzo dell'Amministrazione impiegato nella traduzione al quale viene riconosciuto come lavoro straordinario il tempo, eccedente le h. 6.10, necessario per il rientro nella ordinaria sede di servizio.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

la Croce rossa italiana, per l'espletamento dei suoi servizi in tempo di guerra e di pace dispone di un corpo militare che, a termini di legge ed in osservanza delle convenzioni internazionali, è ausiliario delle Forze armate dello Stato, così come riconfermato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 13 luglio 1980 relativo al riordinamento della Cri;

gli iscritti nei ruoli del corpo militare della Croce rossa italiana, quando vengono chiamati in servizio, ricoprono lo *status* di militari a tutti gli effetti, tanto che sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina ed alle disposizioni del codice penale militare;

un valido riconoscimento è venuto al corpo militare della Croce rossa nel 1985 quando, con la legge n. 342 del 25 giugno è stata infatti disposta la concessione della bandiera nazionale (che deve essere difesa anche a costo della vita ed alla quale vanno tributati i massimi onori militari) che per ogni militare, qualunque sia il grado rivestito, rappresenta il simbolo della Patria, il simbolo dell'onore militare;

il personale del corpo militare della Croce rossa, come gli altri militari, veste una divisa attraverso la quale è riconoscibile agli occhi delle popolazioni di tutto il mondo;

il corpo militare della Croce rossa italiana, nel corso della sua storia, si è distinto in Italia ed in tutto il mondo per efficienza e professionalità;

con ordine di servizio n. 9/183 Del datato 17 aprile 1999 il presidente generale della Croce rossa italiana, Mariapia Garavaglia, ha disposto che il personale della Croce rossa impegnato in Albania nelle operazioni umanitarie in favore delle popolazioni kosovare per non meglio precisati « motivi di sicurezza » non indossi divise militari o paramilitari, bensì sia dotato solo della tessera di riconoscimento della Cri —:

se sia a conoscenza della vicenda;

se sia a conoscenza dell'esistenza di particolari condizioni di pericolo per il personale della Croce rossa;

se non ritenga che, essendo il personale della Croce rossa personale militare a tutti gli effetti, professionalmente preparato al pari degli altri militari italiani impegnati in Albania, sia doveroso consentirgli di vestire la divisa con « le stellette »;

se non ritenga che, con tale provvedimento, si siano lesi l'onore, il prestigio e la professionalità del corpo militare della Croce rossa. (4-23652)

RISPOSTA. — *L'ordine di servizio della Croce Rossa italiana, dal quale trae spunto l'interrogazione, si è reso necessario a causa del delicato contesto nel quale ha avuto luogo l'intervento che l'Organizzazione ha svolto in Albania a favore delle popolazioni profughe dal Kosovo.*

In tale situazione si è ritenuto opportuno prescrivere che il personale non indossasse l'uniforme anche per accogliere le richieste rivolte in tal senso dagli Organismi Internazionali di Croce Rossa (Federazione delle Società Nazionali di Croce e Mezzaluna Rossa e Comitato Internazionale di Croce Rossa).

Il provvedimento in questione non deve considerarsi in alcun modo lesivo della professionalità del Corpo Militare CRI: indossare o meno la divisa, infatti, non ha influito sullo svolgimento dei gravosi, delicati ed importanti compiti, nel corso di una drammatica emergenza sanitaria e socio-assistenziale nella quale il personale della Croce Rossa Italiana ha dato ampia dimostrazione di professionalità e capacità organizzative, riscuotendo l'unanime apprezzamento degli osservatori internazionali.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BALLAMAN. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 6, comma 17, legge 15 maggio 1997 n. 127 gli enti locali hanno

dovuto entro il 30 settembre 1998 prevedere l'annullamento degli inquadramenti del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 ed a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento stesso;

tale disposizione risulta non opportuna poiché, ponendo un limite nel livello di studio anche a chi da anni comunque esercitava le funzioni, di fatto si è impedito di sanare molte posizioni;

il declassamento del personale che già da anni svolgeva le funzioni attribuitegli, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, di fatto comporta disagio per una situazione che ormai era consolidata ed equilibrata comporta inoltre gravi rischi di ripercussioni sul servizio reso ai cittadini e possibili ripercussioni sindacali a tutela dei lavoratori che per anni hanno svolto funzioni compatibili con il livello che era stato loro attribuito e spesso, soprattutto nei piccoli comuni, con responsabilità legate allo svolgimento delle funzioni esercitate;

in molti casi il declassamento comporta, per la copertura del posto, anche una nuova assunzione, con incremento dei costi degli enti locali -:

dal momento che in Italia si può essere comunque Presidente del Consiglio dei ministri o ministro senza essere in possesso di una laurea, se non si ritenga opportuno almeno riaprire i termini e contestualmente, al fine di sanare i numerosi casi in essere, permettere la partecipazione a concorsi interni indipendentemente dal titolo di studio posseduto, purché già in precedenza abbiano svolto le funzioni effettivamente corrispondenti al livello ricoperto. (4-20951)

RISPOSTA. - *In riferimento alle osservazioni formulate nell'atto richiamato in oggetto si fa presente che il comma 17 dell'articolo 6 della legge n. 127/97, ai fini della regolarizzazione degli inquadramenti annullati per il personale degli enti locali,*

prevede il requisito del titolo di studio immediatamente inferiore per il profilo nel quale il dipendente deve essere ricollocato.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

BAMPO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

è apparso sulla stampa specializzata un articolo riguardante la gestione privata nelle mense dell'esercito;

la forma di gara è la licitazione privata, ma si tratta di un eufemismo, in quanto da un punto di vista sostanziale siamo in presenza di un'asta, a cui può partecipare chiunque;

se si dovesse procedere secondo logica, gli appalti dovrebbero essere vinti da aziende di solidissima esperienza nella ristorazione di collettività, con una valida struttura amministrativa tecnica e gestionale, una dimensione economica all'altezza del compito indicato e un potenziale tale da essere in grado di estendere in tutto il Paese il servizio;

al contrario nell'aggiudicazione degli appalti si è seguita esclusivamente la logica della « politica dei ribassi », senza tenere in alcun conto i parametri qualitativi dell'erogazione del servizio;

la conseguenza della suddetta politica ha portato alla gestione delle mense militari imprese sconosciute che poco hanno a che fare con l'attività di ristorazione;

nelle gare di appalto per l'aggiudicazione della gestione delle mense dell'Arma dei carabinieri si adoperano metodologie di valutazione basate più sulla qualità che sul prezzo -:

se non si ritenga opportuno riconsiderare i criteri di valutazione per l'aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione delle mense dell'esercito, puntando più sulla qualità che sul prezzo;

se, altresì, non si ritenga opportuno garantire una maggiore trasparenza nelle gare di appalto, che da un lato garantirebbe un servizio migliore ai militari e dall'altro scoraggerebbe la partecipazione alle gare di appalto di imprese improvvisate nel campo della ristorazione;

infine, per quali motivi si adottino criteri differenziati nell'aggiudicazione degli appalti delle gestioni delle mense tra i diversi corpi militari. (4-19806)

RISPOSTA. — *Nel caso di specie, la forma di gara prescelta dall'Amministrazione Difesa rientra nel modulo negoziale della licitazione privata, la quale prevede una procedura ristretta limitata alla partecipazione delle sole imprese invitate dall'ente appaltante come previsto dal Decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157.*

Ciò premesso, per la gara a cui fa riferimento l'interrogante si deve sottolineare che la stessa ha interessato quattro enti del comprensorio militare della Cecchignola e ha avuto ad oggetto la prestazione di un servizio per assicurare il vettovagliamento di 3.300 persone circa. La ricerca del contraente, pertanto è stata coerentemente rivolta ad imprese aventi potenzialità tecnico-economiche tali da soddisfare le anzidette esigenze attraverso una selezione subordinata alla dimostrazione, da parte delle ditte concorrenti, di una serie di requisiti tecnici ed economici, finalizzata alla ricerca di aziende di « catering » con esperienza specifica nel settore di almeno tre anni.

In apposita commissione, sulla base della documentazione fornita dalle ditte, ha selezionato un gruppo di 28 imprese ritenute idonee alla prestazione del servizio, su un totale di 47 aziende e di 11 raggruppamenti d'impresa partecipanti.

Per garantire la qualità del servizio sono state poste, inoltre, a base della licitazione, una serie di prescrizioni tecniche che le ditte invitate erano tenute ad osservare, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la rescissione del contratto.

Per quanto attiene ai profili di competenza dell'Amministrazione finalizzati ad una corretta esecuzione contrattuale, un'ap-

posita commissione, nominata in sede di gara per verificare le offerte « anormalmente basse », ha escluso tutte le offerte marginali.

Un'altra commissione di controllo nominata dal Comandante dell'Ente, ha provveduto successivamente al collaudo sistematico delle derrate in introduzione ed al prelevamento mensile di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, la consistenza economica delle commesse da appaltare ha consentito di scegliere tra aziende di elevata professionalità, esperienza e potenzialità, pur perseguendo l'obiettivo del prezzo più basso.

Tale procedura, in una doverosa ottica di contenimento della spesa ha fatto ricadere la scelta sul sistema di aggiudicazione basato sul prezzo più basso, che è apparso il più idoneo anche perché, nel caso in esame, sono stati debitamente valutati altri elementi quali, ad esempio, il merito tecnico della ditta appaltatrice, la qualità e le caratteristiche organolettiche dei prodotti, l'assistenza tecnica ed il corretto svolgimento del servizio.

Per tali motivi, tenuto conto del fatto che l'attività preliminare di accertamento e di verifica delle potenzialità tecniche delle ditte è stata correttamente svolta dall'Amministrazione appaltante in occasione dell'ammissione a gara e che vi è stata anche un'attenta analisi delle offerte anomale, si può senz'altro escludere l'affidamento a imprese « sconosciute » o scarsamente professionali.

In considerazione di quanto sopra, si può affermare che il caso in esame conferma criteri gestionali assolutamente corretti e generalmente idonei ad assicurare le migliori condizioni per la fornitura dei servizi in parola.

Circa la « maggiore trasparenza nelle gare di appalto » richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, si deve ricordare che le procedure poste in essere nelle gare non consentono alcuna discrezionalità nella scelta del contraente. Così, nel caso citato, l'Amministrazione sulla base dei riferimenti legislativi sopra ricordati, ha aggiudicato la gara a quella ditta che, offrendo il prezzo più basso, è stata disponibile a rinunciare a

quote maggiori di redditività nel rispetto degli standards di professionalità e di esperienza.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BARRAL. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il comune di Frabosa Soprana, come molti altri comuni, ha potuto avvalersi in questi ultimi anni, per norme speciali emanate a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e del 1996, dell'opera preziosa di diversi militari di leva, migliorando così sensibilmente i servizi offerti alla popolazione, in particolare agli abitanti delle zone più svantaggiate;

la situazione delle zone di montagna è di fatto di continua emergenza, per la fragilità del tessuto economico e sociale e per le oggettive difficoltà di avviare un rilancio delle attività produttive tipiche, quali agricoltura e turismo;

un supporto continuativo da parte di militari di leva può contribuire in modo notevole a dare efficacia ed efficienza all'azione dei comuni di montagna, che sono spesso l'unico possibile soggetto in grado di avviare un'inversione di tendenza rispetto al declino delle valli —:

se non ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, emanando un provvedimento che preveda un impiego permanente dei militari di leva presso i comuni di montagna considerati ad elevato rischio di crisi ambientale. (4-18429)

RISPOSTA. — L'ipotesi prospettata nell'interrogazione di poter utilizzare i militari di leva residenti per le iniziative di ripristino e intervento nelle zone del nostro Paese colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionati del 1994 oltre il termine temporale del 31 dicembre 1998 previsto dalla legge 24 novembre 1994, n. 646, sebbene comprensibile, non è accoglibile stante la difficile situazione dell'ar-

ruolamento del personale di leva per soddisfare le esigenze operative delle Forze armate.

Infatti, la legge 3 agosto 1998, n. 267 ha previsto per i giovani residenti nei comuni campani recentemente alluvionati la possibilità di differire la propria chiamata alle armi o la prestazione del servizio civile fino al 31 dicembre 2000, di essere impiegati presso strutture dello Stato in attività connesse agli interventi di ricostruzione e ripristino o in enti militari prossimi alla sede di residenza, nonché di essere dispensati nel caso di ordinanze di sgombero emanate per le proprie abitazioni. Il disposto ha contestualmente esteso anche per il 1998 i benefici, analoghi a quelli sopra indicati, già concessi per il 1996 e 1997 ai giovani residenti nelle province interessate dagli eventi calamitosi del giugno 1996 (Lucca, Massa Carrara, Udine, Pordenone).

Dette disposizioni normative hanno contribuito al depauperamento del contingente di leva per il 1998 di circa 14.000 giovani e hanno determinato — congiuntamente all'incremento del fenomeno dell'obiezione di coscienza, al decremento demografico ed alle note difficoltà di assegnazione del personale entro i 100 km dalla località di residenza — l'impossibilità in alcuni momenti di soddisfare le esigenze quantitative programmate e in generale la necessità di incorporare personale parzialmente adeguato sotto il profilo qualitativo e comunque meno idoneo di quello arruolato nel 1997.

Inoltre, si osserva che per la chiamata alle armi nel 1999 sono disponibili oltre 13.000 cittadini in meno rispetto a quelli dell'anno precedente e che l'approvazione della nuova legge sull'obiezione di coscienza (L. 230/1998) nonché la priorità data all'arruolamento di giovani di leva nelle Forze di Polizia, hanno prodotto e produrranno sempre maggiori diminuzioni delle risorse disponibili per le Forze Armate.

A ciò si aggiunga che altre contrazioni delle disponibilità di giovani militari stanno derivando dall'entrata in vigore, il 31 dicembre scorso, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 504 che ha rivisitato tutta la materia dei

ritardi, rinvii e dispense al servizio di leva e sostanzialmente ha lasciato al cittadino la scelta del momento per sottoporsi alla visita di leva.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge l'impossibilità di poter soddisfare quanto auspicato nell'interrogazione, derivante da un insieme di fattori di carattere oggettivo, imposti dalle recenti normative in materia di leva, e non da una discrezionalità della Difesa.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BATTAGLIA. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nel nostro Paese, in particolare nei centri urbani, va intensificandosi l'installazione di reti per telecomunicazioni;

tali installazioni per opera di Telecom, Omnitel ed altre aziende si sommano alle reti radio, televisive, satellitari, nonché agli impianti per l'alta tensione;

la diffusione incontrollata ed al di fuori di ogni regola di tali impianti può comportare la creazione di campi magnetici di notevole intensità, fonti di gravi rischi per la salute dei cittadini, in particolare per l'infanzia —:

se non ritengano opportuno promuovere una normativa che ponga rimedio all'attuale deregulation; se non ritengano urgente assumere iniziative tese a limitare, in attesa della normativa, l'estensione di tali reti, soprattutto nelle zone densamente popolate. (4-06693)

RISPOSTA. — *Le Stazioni Radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz=1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto ($\sim 10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste

antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione

dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro(=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine) nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati - per numero, qualità, consistenza, potenza stati-

stica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto

riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (= « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ...a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di ra-

diocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con l'indizione dei prossimi concorsi ordinari si compiono gravi sperequazioni e differenziazioni tra diplomati e diplomandi e tra laureati e laureandi di prossima scadenza;

le date ipotizzate entro cui presentare le domande di partecipazione, 14 maggio 1999 per le scuole secondarie di 1° e 2° grado, 20 maggio 1999 per le scuole elementari e 27 maggio 1999 per le materne, non consentiranno, appunto, ai diplomandi maestri di luglio 1999 di partecipare al concorso, né lo consentiranno ai laureandi di giugno-luglio 1999;

per i maestri il danno è gravissimo in quanto non potranno mai più accedere ad un concorso per insegnante elementare, dato che per il futuro è prevista la laurea anche per accedere a questo grado di insegnamento;

in analoga situazione si troveranno i laureati a giugno e luglio prossimi che, per pochi giorni, si vedranno preclusa la possibilità di accesso ad un concorso di cui l'ultimo risale al 1989;

le prove scritte non si faranno prima del dicembre 1999, in quanto il concorso ordinario sarà preceduto da quello riservato ai precari;

sussistono i tempi tecnici perché la scadenza per la presentazione delle domande siano rinviate al 31 luglio 1999 o, in via subordinata, perché si consenta la presentazione a quella data per coloro che conseguiranno il titolo dopo le scadenze del 14-20-27 maggio 1999 —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali iniziative urgenti intenda porre in essere al fine di salvaguardare le esigenze ed i diritti dei futuri diplomati e laureati del 1999. (4-23109)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che questo Ministero, nonostante ogni migliore determinazione, non può aderire alla richiesta, rivolta dall'interrogante, di proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli banditi nell'aprile 1999 per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e per l'accesso ai ruoli.*

L'indizione dei concorsi, infatti, è avvenuta secondo una precisa programmazione che tiene conto delle numerose e complesse operazioni che debbono essere portate a compimento prima di giungere allo svolgimento delle prove concorsuali.

La tempistica seguita ha lo scopo di far svolgere le prove orali nella primavera estate del 2000 e di giungere all'approvazione delle graduatorie concorsuali entro la data del 30 agosto 2000 termine ultimo per l'utilizzo delle stesse con decorrenza dall'anno scolastico 2000/2001.

L'eventuale differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e la conseguente revisione del programma preordinato provocherebbe gravi danni agli interessati che hanno presentato domanda nei termini e susciterebbe peraltro ulteriori aspettative in coloro che dovessero conseguire il titolo immediatamente dopo l'eventuale nuova scadenza.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che coloro che hanno conseguito nel luglio 1999 il diploma, a conclusione dei corsi di studi dell'istituto magistrale, possono partecipare ai futuri concorsi per titoli ed esami

a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare atteso che i titoli di studio conseguiti a conclusione dei corsi di studio iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nelle scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

in data 26 ottobre 1994 i lavoratori del centro documentazione del *Corriere della Sera*, Cristiano Abbadessa e Andrea Montella, sono stati licenziati dalla direzione del personale della « Rcs Quotidiani », con l'accusa di presunto reato informatico tramite l'alterazione di propri somari redatti per l'archivio elettronico;

i due lavoratori hanno sempre proclamato la loro innocenza;

il pretore del lavoro di Milano, Renata Peragallo, ha confermato con sentenza del 27 gennaio 1995 la legittimità del licenziamento, fondando le sue motivazioni quasi esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti fornita dal dirigente Rcs Rosario Di Finizio, sentito come testimone (sentenza confermata in appello dal tribunale di Milano);

Abbadessa e Montella hanno denunciato alla procura della Repubblica il Di Finizio per il reato di falsa testimonianza in ordine a quattro punti della sua deposizione (data di scoperta delle alterazioni, modalità di ritrovamento dei documenti alterati, funzionamento del sistema informatico, presunto danno d'immagine e materiale causato alla Rcs) e hanno chiesto di indagare sui reali autori delle alterazioni;

il pubblico ministero, Marco Maria Alma, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di falsa testimonianza in ordine alla data di scoperta delle alterazioni e l'archiviazione per quanto riguarda le false affermazioni sul funzionamento del sistema

informativo: il pubblico ministero non si è pronunciato sugli altri due punti relativi all'accusa di falsa testimonianza;

la denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano chiedeva, inoltre, che venissero individuati gli autori delle alterazioni e di cui per obbligo di legge è prevista la perseguibilità d'ufficio;

non risulta all'interrogante che siano state svolte indagini e ciò in sostanza lascia cadere la presunta responsabilità del reato su Abbadessa e Montella, che peraltro non sono stati denunciati penalmente per il reato;

viste le inadempienze del pubblico ministero, Marco Maria Alma, e del gip, Guido Salvini, i quali hanno preso in considerazione solo due dei cinque capi d'accusa proposti nella denuncia, Abbadessa e Montella hanno presentato istanza di avocazione al procuratore generale, del tribunale di Milano. Nella sua risposta il sostituto procuratore dottor Pietro De Petris, omette di pronunciarsi sugli aspetti già trascurati dal pubblico ministero e dal gip e respinge la richiesta di avocazione sostenendo che sui fatti è già stata disposta archiviazione;

da un mese prima del licenziamento Montella, a causa della sua attività politica e alle sue inchieste (su comportamenti illegali interni ed esterni all'ambito lavorativo), ha iniziato a ricevere minacce di morte, regolarmente denunciate alle autorità competenti (l'ultima risale al 18 novembre 1998);

constatato che, come all'interrogante appare evidente, si tende a occultare questa vicenda e a impedire che si svolga il dibattimento, Abbadessa e Montella hanno provveduto a inviare per competenza denuncia alla procura di Brescia, in data 30 ottobre 1998 —:

se non ritengano indispensabile attivare un'ispezione ministeriale che verifichi eventuali omissioni e che accerti se si sono verificate irregolarità o inadempienze di magistrati che si sono occupati della vi-

cenda suscettibili di costituire presupposto per un'azione disciplinare. (4-21220)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisite le necessarie informazioni tramite le competenti articolazioni ministeriali, si comunica quanto segue.*

A seguito della denuncia sporta dai Sig.ri Abbadessa Cristiano e Montella Andrea, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha operato iscrizione in data 30.11.1998 al n. 4138/98 Mod. 21, a carico del Dott. Mannaccio Giorgio, Giudice del Tribunale di Milano, del Dott. Gargiulo Leonardo, Giudice del Tribunale di Milano, della Dott.ssa Ruiz Angela, Giudice del Tribunale di Milano, del Dott. Guido Salvini, Giudice del Tribunale di Milano e del Dott. Alma Marco Maria, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 361 C.P. e 328 C.p.

Il procedimento penale n. 4138/98 Mod. 21 sopra indicato è stato definito con decreto di archiviazione pronunciato dal G.I.P. del locale Tribunale in data 18.3.1999, su conforme richiesta della predetta Procura in data 17.2.1999.

Nella ampiamente motivata richiesta di archiviazione il P.M. ha evidenziato che non si è individuato alcun elemento per ritenere sussistenti le ipotesi di reato contestate, se non una volontà punitiva e di rivalsa dei denunciati nei confronti dei magistrati oggetto dell'indagine.

Ed invero appare quanto meno singolare l'interpretazione in chiave di omessa attività di denuncia da parte dei giudici del Lavoro di Milano di prima e seconda istanza per l'individuazione dei responsabili delle alterazioni informatiche, rilevanti ai sensi dell'articolo 640 ter c.p. e causa del licenziamento dell'Abbadessa e del Montella da parte della R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A.

A prescindere dal merito delle decisioni prese dai giudici del Lavoro, non può certo sfuggire la circostanza che tanto il Pretore (dott.ssa Peragallo) quanto i giudici del Tri-

bunale (dott. Mannaccio, dott. Gargiulo e dott.ssa Ruiz) nel respingere il ricorso che impugnava il predetto licenziamento, avevano ritenuto responsabili delle alterazioni in oggetto proprio l'Abbadessa e il Montella, escludendo nel modo più categorico che a carico degli stessi fosse stato organizzato all'interno dell'azienda un complotto.

Quanto poi al versante penale della vicenda, (indagato per il reato di falsa testimonianza era Di Finizio Rosario, dipendente R.C.S. Ed. Quotidiani e responsabile dei servizi tecnici redazionali) non si vede quale omissione in atti d'ufficio possa essere contestata al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano (dott. Alma), il quale, dopo aver espletato indagini a vasto raggio, consistite nell'audizione di numerosi dipendenti della R.C.S. ed aver espletato una consulenza tecnica sui sistemi di protezione dei programmi informatici utilizzati dall'azienda, si è determinato nelle sue richieste nei confronti dell'indagato Di Finizio, siccome previsto dal codice di procedura vigente.

In particolare quanto al fatto lamentato dall'interrogante secondo il quale « il Pubblico Ministero non si è pronunciato sugli altri due punti dell'accusa di falsa testimonianza » (diverso da quello relativo alla data di scoperta delle alterazioni, per il quale è stata invece esercitata l'azione penale) tale circostanza appare pacificamente contraddetta dal contenuto della richiesta di rinvio a giudizio e di parziale archiviazione all'uopo formulata in data 24 aprile 1996.

Né si può ritenere sussistente alcuna omissione da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (dott. Salvini) per aver accolto da un lato la predetta richiesta di parziale archiviazione con decreto del 17.3.1998, facendo proprie le esaustive argomentazioni del pubblico ministero e per avere, dall'altro, pronunciato in data 9.2.1998 sentenza di non doversi procedere nei confronti del Di Finizio in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, richiamandosi alle sentenze dei giudici del Lavoro in ordine alla insussistenza del complotto e alle responsabilità dell'Abbadessa e del Montella.

Alla luce delle summenzionate decisioni dell'autorità giudiziaria, che risultano peraltro ampiamente motivate, si rappresenta che non emergono profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati che ebbero ad occuparsi in sede civile e in sede penale della vicenda in questione né, ancor meno, si giustifica la disposizione di attività ispettiva, così come richiesto dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BIELLI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

da oltre cinque mesi il distretto militare di Bologna non versa i corrispettivi dovuti alle associazioni e agli enti convenzionati che utilizzano obiettori di coscienza anticipandone gli emolumenti;

la situazione si ripete eguale in moltissimi altri distretti militari del territorio nazionale, procurando pesanti difficoltà economiche alle stesse associazioni ed agli enti, causando spesso l'impossibilità di pagare regolarmente coloro che svolgono il servizio civile —:

se e quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a ritardi così consistenti da parte del distretto militare di Bologna in particolare e degli altri verso cui sono indirizzate medesime lamentele;

se non intenda accertare la congruità e la disponibilità del finanziamento statale destinato al servizio nazionale civile. (4-24760)

RISPOSTA. — *Le ragioni del ritardo nei pagamenti delle competenze da parte del Distretto Militare di Bologna agli enti convenzionati sono addebitabili ad una serie di circostanze che derivano dal regime transitorio di fatto venutosi a creare con la costituzione formale dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al momento, detto Ufficio non è ancora in grado di assicurare la piena gestione e il totale svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, in quanto*

il decreto legislativo di attuazione discendente dalla legge 230/98 è tuttora in corso di emanazione.

Ciò ha comportato un fisiologico periodo di assestamento che, in concomitanza ad altri fattori tecnici quali, la temporanea indisponibilità di fondi e l'attuazione della nuova procedura del « funzionario delegato », con la conseguente mutata operatività ed interconnessione tra Tesoreria, Capo Servizio Amministrativo ed ente convenzionato/obiettore, ha rallentato la predisposizione degli atti finalizzati al rimborso, determinando lo sfasamento temporale evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo.

Solo dal mese di marzo scorso, è stata autorizzata l'emissione a favore dei Capi servizi amministrativi dei distretti militari, quali « funzionari delegati », di ordini di accreditamento sul capitolo 1180 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire il pagamento delle spettanze relative al primo semestre 1999.

In un quadro di particolare attenzione alla problematica e di significativo impegno a che i pagamenti delle competenze siano effettuati con tutta la possibile celerità, va, comunque, precisato che la Difesa non ha più competenza e responsabilità sui finanziamenti destinati al servizio nazionale in quanto, come già detto, tale competenza è stata trasferita per legge da quest'anno, all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

per il 26 e 27 settembre 1998 è stato indetto dal sindacato Fisast uno sciopero nel settore navigazione delle ferrovie dello Stato;

il sindacato lamenta il degrado gestionale del settore e la latitanza della dirigenza delle ferrovie dello Stato;

quale sia la politica delle ferrovie dello Stato nel settore —:

se non intenda intervenire presso le ferrovie dello Stato al fine di ottenere un corretto rapporto azienda e sindacati.

(4-19825)

RISPOSTA. — *Lo sciopero di 48 ore proclamato dalla Fisast/Cisas per i giorni 26 e 27 settembre 1998 concerneva il personale di camera, mensa e coperta appartenente alla Società Cooperativa Garibaldi ed imbarcato sulle navi traghetto F.S. operanti sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci-Civitavecchia.*

Si tratta pertanto di personale appartenente ad una Società terza rispetto ad F.S. S.p.A. che si è trovata, comunque, a subire le conseguenze di tali azioni di protesta.

Nelle F.S. i rapporti con l'Organizzazione sindacale Fisast/Cisas discendono da un accordo pattizio siglato nel luglio 1998 che prevede il diritto di consultazione e non di contrattazione, e in tale ottica si collocano le relazioni che la Società intrattiene con l'Organizzazione sindacale Fisast/Cisas.

La Società F.S. ha, pertanto, chiarito di non essere in grado di rispondere delle relazioni esistenti tra la stessa Fisast/Cisas e la Cooperativa Garibaldi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premezzo che:

alla Siae, la Società italiana degli autori ed editori, l'ente fondato da Giuseppe Verdi oltre 116 anni fa, il 5 aprile 1998 è stato nominato direttore generale Francesco Chirichigno, ex presidente Finsiel, ex amministratore delegato della Telecom;

Francesco Chirichigno è stato assunto dalla Siae con uno stipendio di 650 milioni annui come consulente nel ruolo di direttore generale in modo da permettergli di continuare a percepire la pensione Telecom di 466 milioni annui;

il nuovo direttore generale sta seminando nell'ambiente della società angoscia e smarrimento per l'applicazione di metodi e provvedimenti di natura privatistica « innovativi » ma completamente avventati ed inadeguati per un ente pubblico;

la Siae dal 1° giugno 1998 ha perso gli introiti finanziari derivanti dall'incasso dell'imposta sulle scommesse e dal 1° gennaio 2000 perderà anche l'imposta spettacoli;

Francesco Chirichigno ha cercato di risolvere il problema delle minori entrate attuando un « giro di walzer » tra i dipendenti che vengono dequalificati e riqualificati arbitrariamente tanto da cambiare il loro posto in media ogni quindici giorni;

il nuovo direttore generale ha assunto tre dirigenti per la riorganizzazione della società;

tale riorganizzazione consisterebbe nel suo smembramento in tre società più o meno private in modo da rendere più facile trovare la motivazione per licenziare parecchi dipendenti pubblici per poi procedere ad assunzioni con meno garanzie —:

se il Governo non intenda intervenire, per quanto nelle sue competenze, per salvare una società che consente agli autori ed editori italiani di far vivere la cultura in Italia e diffonderla in tutto il mondo.

(4-24164)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, nella quale si chiedono chiarimenti relativi alla situazione della SIAE ed alla posizione del Dott. Chirichigno direttore generale della medesima società, si fa presente quanto segue.*

Il Governo, preso atto delle difficoltà gestionali e funzionali della SIAE ad espletare il proprio mandato è intervenuto, di recente, direttamente con due provvedimenti: il primo volto a procedere al risanamento finanziario dell'Ente con il Commissariamento, il secondo avviando il processo legislativo che dovrà portare ad un'effettiva riforma della Società.

Per quanto attiene la posizione del Dott. Francesco Chirichigno, si precisa che è stato nominato Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione della SIAE con decorrenza dal 2 aprile 1998 ed ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto e dell'articolo 5 del Regolamento del Personale.

Gli emolumenti stipendiali contrattualmente attribuiti al Dr. Chirichigno ammontano a 510 milioni lordi annui, importo identico a quello percepito fin dal 1993 dal precedente Direttore Generale.

Il contratto col Dr. Chirichigno, che ha durata triennale, non è stato redatto con la finalità di consentirgli di continuare a beneficiare del suo pregresso trattamento previdenziale, in quanto l'interessato, a norma delle disposizioni di legge allora vigenti, è stato collocato in quiescenza presso la Telecom con la possibilità di « cumulare » integralmente il proprio trattamento pensionistico con qualunque altro reddito da lavoro autonomo o subordinato.

Il Governo ribadisce il massimo impegno a far sì che la Società, attraverso la gestione Commissariale, raggiunga al più presto l'auspicato equilibrio economico e avvii altresì quella necessaria riforma della propria struttura che la renda più efficiente e, al tempo stesso, più trasparente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Marco Minniti.

BUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa ha conferito l'incarico di alienare alcuni beni patrimoniali alla Consap, società che dalla vendita di parecchi immobili ed aree intende ricavare almeno mille miliardi;

il dottor Luigi Scimia, amministratore delegato della Consap, avrebbe dichiarato alla stampa « Noi diamo ai potenziali acquirenti quarantacinque giorni di tempo per andare a vedere l'immobile che interessa ». « Abbiamo già venduto un terreno del valore di poco più di quattro miliardi al comune di Bologna »;

i beni posti in vendita saranno alienati entro due anni —:

quali previsioni faccia circa beni ed aree militari dismesse esistenti sul territorio della provincia di Como e se tali beni risultino destinati, prima o poi alla vendita;

in caso di risposta negativa quale sia la spiegazione;

se esista nella politica di alienazione intrapresa la possibilità di agevolare economicamente enti locali interessati all'acquisto. (4-20402)

RISPOSTA. — *All'atto della emanazione, del D.P.C.M. 11 agosto 1997 nessuno dei beni del demanio militare presenti nella provincia di Como era dismissibile in quanto considerati tutti di interesse per la Difesa.*

Attualmente, nel quadro della ristrutturazione delle Forze Armate, si sta esaminando la possibilità di dismettere cinque poligoni di tiro (quelli di Menaggio, Menate, Oggiono, Orlezza e Porlezza), che potrebbero essere inseriti in un prossimo D.P.C.M. in quanto non più rispondenti alle esigenze addestrative.

Le agevolazioni economiche riferite agli Enti locali ai fini dell'acquisto degli immobili dismissibili in argomento sono già previste dalla legge 28 luglio 1999, n. 266 riguardante: « Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia nonché disposizioni ... per il personale militare del Ministero della Difesa... ».

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BUTTI, FOTI e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'85 per cento dei reati, secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione, restano impuniti;

nei primi 9 mesi del 1998 sono state presentate 1 milione 831 mila denunce, quasi tutte relative a ignoti;

secondo il Viminale, tra il 1997 e il 1998 le rapine sono aumentate del 13,7 per cento e i furti del 4,2 per cento;

almeno un quarto dei delitti minori non viene nemmeno segnalato dalle vittime alle autorità di polizia —:

quale sia l'opinione del Ministro interessato in relazione alla sfiducia dei cittadini che, molto spesso, evitano addirittura di sporgere denunce;

quali iniziative — anche di tipo normativo — intenda assumere perché sia garantito che almeno le denunce effettuate abbiano un seguito investigativo e giudiziario. (4-21788)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si segnala che i problemi connessi ai fenomeni di cosiddetta micro-criminalità evidenziati dall'interrogante, sono stati affrontati con l'ultima iniziativa legislativa del Governo (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini - disegno di legge n. 5925/C, presentato alla Camera il 20 aprile 1999), che si muove nell'ottica di garantire da un lato l'effettività delle sanzioni e dall'altro di offrire una più rapida ed efficace tutela in sede di intervento di polizia e di processo penale, nonché anche nell'ottica di rafforzare gli indici di incriminazione anche per quei delitti ricompresi nella categoria della « criminalità da strada ».

Sono anche stati rafforzati gli strumenti di intervento di polizia nella lotta al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, attraverso l'uso degli istituti delle operazioni simulate e ritardo degli atti, al fine di combattere con maggiore incisività, analogamente a quanto avviene per altre categorie di reati quali quelli di traffico di stupefacenti, anche i delitti connessi al fenomeno del traffico di emigranti.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CALZAVARA e RODEGHIERO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in molte scuole medie dell'Italia settentrionale si continua a studiare quale lingua straniera il francese;

la relativa disciplina sembra essere contenuta in un contratto internazionale stipulato tra Italia e Francia, in vigore da più di vent'anni;

spesso accade che gli alunni inizino a studiare alle elementari l'inglese per poi passare alle medie al francese ed, infine, ritornare alle scuole superiori alla lingua inglese;

nelle suddette zone del nord sarebbe sicuramente più utile prevedere l'insegnamento dell'inglese ed anche del tedesco, essendo tra l'altro quest'ultima lingua frequentemente utilizzata soprattutto nei territori di confine;

tutto ciò comporta un inevitabile onere economico aggiuntivo per le famiglie degli alunni che si vedono costrette a sostenere le spese necessarie per consentire ai propri figli l'apprendimento delle lingue in questione ricorrendo all'insegnamento privato —:

se non ritenga opportuno intervenire, al fine di risolvere la disfunzione derivante dalla situazione illustrata in premessa, che comporta inevitabili ripercussioni sulla formazione culturale degli studenti.

(4-22346)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si fa presente che le problematiche connesse alla conoscenza delle lingue straniere, esigenza questa sentita da gran parte dell'utenza scolastica, possono trovare soluzione con l'introduzione nella scuola media di una seconda lingua comunitaria.

Al riguardo si precisa che la legge 18.12.1997, n. 440, che ha istituito, nello stato di previsione di questo Ministero, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, un fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ha previsto che dette risorse siano finalizzate anche alla realizzazione di tali iniziative.

Già con la direttiva 252 del 29.5.1998 che ha sostituito la direttiva 238 del 19.5.1998, emessa in attuazione della legge citata, è stato quantificato in lire 33 miliardi, per il 1998, lo stanziamento destinato a tali interventi, considerati prioritari dalle medesime direttive.

Con la C.M. n. 304 del 10.7.1998, questo Dicastero ha provveduto a fornire puntuali istruzioni alle istituzioni scolastiche al fine di consentire alle stesse, nel quadro dell'autonomia didattica ed organizzativa e della loro progettualità complessiva, di poter accedere alla fruizione della risorsa finanziaria in parola per attivare, nel l'anno scolastico 1998/99, l'insegnamento in argomento.

Con decreto ministeriale 6.10.1998, poi, è stata ripartita a tutti gli uffici scolastici periferici — ai quali, tenuto conto delle esigenze del territorio, spetta la definizione del piano complessivo dei corsi — la somma stanziata per cui, nell'anno scolastico 1998/99, ogni scuola che avesse liberamente scelto di attivare tale insegnamento, previa richiesta al competente Provveditorato agli Studi, ha potuto ottenere i fondi necessari senza alcun aggravio per le famiglie degli alunni frequentanti.

L'accoglienza favorevole di tali primi interventi da parte degli operatori scolastici, degli esperti di settore e dell'opinione pubblica ha formato il convincimento di procedere sulla strada del maggior impegno delle risorse umane, professionali e finanziarie per consentire alla scuola di poter formare, come risposta alle attuali esigenze di comunicazione espresse da tutti i governi comunitari, il cittadino europeo che può aprirsi alla completa comprensione dei popoli solo attraverso la conoscenza della lingua e quindi della cultura degli stessi.

Il raggiungimento di questo obiettivo, di comune intendimento con la Commissione europea, ha condotto al progetto «Lingue 2000» promosso dall'Amministrazione e presentato nel «Seminario di studio sull'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere» che ha avuto luogo a Roma l'8 giugno u.s. con la partecipazione di tutte le componenti di categoria, dai docenti e dirigenti scolastici, agli ispettori tecnici e rap-

presentanti delle Associazioni professionali degli insegnanti di lingue straniere, degli enti culturali europei e degli enti certificatori, nonché delle organizzazioni sindacali.

L'attuazione graduale del citato Progetto, che si può collocare nel programma nazionale di sperimentazione autorizzato con il decreto ministeriale 251/98, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 179 del 19.7.1999, prevede, nel quadro degli orientamenti dell'Unione europea e delle ricerche condotte dal Consiglio d'Europa, lo sviluppo in continuità dell'insegnamento-apprendimento di una lingua comunitaria ed un'offerta aggiuntiva di una seconda lingua, anche in fase non curricolare, a partire dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, inteso a coprire tutto l'arco della scolarità, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Tra gli assi portanti del progetto medesimo, l'innovazione più significativa è rappresentata dall'acquisizione da parte dell'allievo di una certificazione attestante le conoscenze già raggiunte e riconosciute dai competenti enti certificatori, spendibile non solo nel corso di tutto il ciclo scolastico, ma anche come iniziale bagaglio culturale, per una più approfondita conoscenza delle lingue stesse che costituisce per l'allievo medesimo un portfolio personale delle competenze linguistiche.

Per le attività progettuali di «Lingue 2000», le cui procedure sono state definite dalla C.M. 197 del 6 agosto 1999 e che inizieranno con l'anno scolastico 1999/2000, è stato destinato, con la direttiva n. 180 del 19 luglio u.s. per l'anno finanziario 1999, un finanziamento di lire 120 miliardi comprensivo del piano di formazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche comunitarie. — Per sapere — premesso che:

con un accordo di programma del 12 ottobre 1994 a firma del sindaco del comune di Comiso e del presidente della

provincia di Ragusa, recepito dalle rispettive giunte con deliberazioni n. 152 del 17 ottobre 1994 e n. 2502 del 7 novembre 1994 le due amministrazioni, assieme alla camera di commercio di Ragusa, si sono impegnate ad elaborare una proposta-progetto da presentare all'Unione europea tramite la regione siciliana e il Governo centrale, per la riconversione ad usi civili dell'ex base Nato di Comiso;

il progetto contiene una descrizione del sito da riconvertire, l'esposizione i dati sul territorio, l'elaborazione di una proposta costituita dalla creazione di un centro polifunzionale di servizi per la piccola e media impresa, ed è accompagnata da un protocollo d'intenti sulla costituzione di un patto territoriale per l'individuazione dei soggetti, delle risorse e delle realtà da valorizzare;

con decisione del 12 novembre 1996, l'Unione europea ha ammesso a contributo il progetto « Konver » al fine di predisporre gli atti per la costituzione dell'organismo attuatore dello stesso e di quant'altro si dovesse rendere necessario come previsto dalle norme comunitarie;

la comunicazione dell'assessorato regionale all'industria del 13 gennaio 1997, con la quale è stata portata a conoscenza la decisione della Commissione europea del 12 novembre 1996, descrive la misura 12 con la scheda di intervento e precisa che soggetto responsabile è la regione Sicilia mentre il soggetto attuatore e beneficiario è individuato in un consorzio in via di costituzione fra provincia di Ragusa e comune di Comiso;

solo tre giorni dopo la decisione della commissione del 12 novembre 1996, e precisamente il 15 novembre 1996, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra il presidente della regione Sicilia ed il presidente della provincia di Ragusa con il quale la provincia si è impegnata a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere finanziamenti statali, comunitari e regionali per favorire lo sviluppo economico dell'area iblea. Lo stesso protocollo prevede che dopo il parere favorevole al

finanziamento, i due enti si impegnano a studiare le forme più celeri ed opportune per addivenire alla fase della progettazione e della realizzazione degli interventi nei termini fissati dagli atti di finanziamento;

una successiva convenzione del 13 dicembre 1996 fra comune di Comiso e provincia di Ragusa stabilisce la costituzione di un comitato tecnico scientifico composto dai legali rappresentanti dei due enti e da 4 componenti di cui due indicati dalla provincia e due dal comune ai quali affidare il compito di predisporre lo statuto di un consorzio aperto alle adesioni della regione, di altri comuni e di privati nonché ogni altro adempimento necessario al caso;

nello spazio di circa dieci mesi non solo non è stato costituito il comitato ma sono state nominate due commissioni consiliari, una da parte del consiglio provinciale e una da parte del consiglio comunale, con il compito di redigere lo statuto del costituendo consorzio;

il lavoro prodotto dalle due commissioni in diverse riunioni disgiunte non si è concluso con l'elaborazione di uno statuto unitario a causa delle diverse valutazioni politiche emerse durante i dibattiti;

il ritardo accumulato dai due enti promotori e la preoccupazione di non essere in linea con i tempi fissati nel documento dell'intervento comunitario hanno costituito motivo per regione Sicilia per l'affidamento dell'attuazione del finanziamento al presidente della provincia di Ragusa formalizzato nel protocollo del 21 ottobre 1997;

a nulla è valso il protocollo d'intesa firmato il 3 novembre 1997 fra il sindaco del comune di Comiso ed il presidente della provincia di Ragusa con il quale si è inteso porre rimedio a legittime istanze e prerogative dell'amministrazione comunale attraverso integrazioni al protocollo di intesa fra regione e provincia peraltro disattese;

con tale atto vengono vanificati tutti gli accordi precedenti e successivi fra co-

mune e provincia, viene esautorata quasi del tutto l'amministrazione di Comiso, viene abbandonata la costituzione di un consorzio (individuato dalla comunità come ente attuatore e beneficiario) mentre si costituisce in capo ad un solo organo un potere discrezionale soggetto solo ad un controllo eventuale;

il protocollo del 21 ottobre 1997 a firma del presidente della regione Sicilia e di quello della provincia di Ragusa, relativo all'affidamento dell'attuazione del progetto «Konver», assume a fondamento della motivazione un altro protocollo stipulato il 15 novembre 1996 fra i due soggetti del quale si è già fatto un richiamo in precedenza;

a ben valutare l'aspetto tecnico-giuridico dell'operazione conclusa fra i presidenti dei due Enti, si nutrono forti dubbi sulla regolarità del procedimento e sul soggetto che dovrebbe beneficiare del finanziamento, in quanto la Commissione europea quando decise il finanziamento era a conoscenza che i suoi interlocutori erano sia la regione che la provincia;

la correttezza dei procedimenti doveva mantenere saldi i punti-cardine della proposta originaria con il coinvolgimento delle due volontà espressione del progetto «Konver», quella del comune e quella della provincia —:

a partire da tali considerazioni ed a difesa delle sue prerogative il comune di Comiso con nota del 16 febbraio 1999 ha chiesto al presidente della regione siciliana la nomina di un commissario *ad acta*;

se, pur nella salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni coinvolte, il Governo non ritenga opportuno un intervento sulla vicenda del progetto «Konver» in riferimento all'ex base NATO di Comiso al fine di salvaguardare i diritti della comunità comisana su una questione che ha una grande rilevanza economica e sociale ma anche simbolica perché attiene alla trasformazione di un luogo di morte e di guerra in un luogo di vita e sviluppo.

(4-22656)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) KONVER approvato con decisione della Commissione europea del 12 novembre 1996 n. C(96) 3024.*

Al riguardo, si fa presente che tale programma nella formulazione originaria prevedeva la misura 12 — Regione Sicilia — finalizzata alla realizzazione di un modulo articolato in due interventi funzionalmente integrati e contenente:

L'Azione 1 riguardante « lo studio di fattibilità ed analisi per la riconversione dell'ex base Nato di Comiso », il cui il soggetto attuatore e beneficiario finale era un « Consorzio in via di costituzione fra la Provincia di Ragusa ed il Comune di Comiso »;

L'Azione 2 riguardante « l'assistenza tecnica alle PMI locali, tramite azioni di cooperazione fra imprese e centri di ricerca, Università, centri di trasferimento tecnologico », il cui soggetto attuatore e beneficiario finale era « un centro di servizi alle PMI da costituire con l'assistenza del Consorzio fra la Provincia di Ragusa ed il Comune di Comiso ».

Si precisa che i notevoli ritardi verificatosi nella costituzione del citato consorzio, avevano determinato la quasi totale inattuazione dell'intera misura.

Di conseguenza, al fine di evitare la perdita certa di risorse comunitarie, nel corso del 1999 il Comitato di Sorveglianza (al quale partecipano la Commissione Europea, le Amministrazioni centrali dello Stato, la Regione Sicilia e le Amministrazioni regionali), ha proceduto ad una programmazione, ed è stato modificato l'oggetto di tutta la misura 12, individuando soggetti attuatori e beneficiari diversi da quelli originari.

In particolare, nel C.d.S. del marzo 1999, tutta la misura ha subito una drastica riduzione; in particolare: l'Azione 1 è stata notevolmente ridotta, limitando la dotazione finanziaria alla sola quota già impegnata, mentre l'Azione 2 è stata modificata da misura di regime di aiuto in misura di

animazione economica, ed è stato individuato il Comune di Comiso come nuovo soggetto attuatore e beneficiario finale.

Nei mesi di giugno e luglio c.a., sulla base delle istanze rappresentate dalla Regione Sicilia, connesse alla situazione di emergenza verificatasi in seguito al conflitto dei Balcani, per la quale l'ex base Nato di Comiso è stata utilizzata come centro di accoglienza per i profughi kosovari, nonché in considerazione della ripresa dello stato di attuazione della misura, il C.d.S. ha incrementato leggermente la dotazione finanziaria della misura stessa e, per l'Azione 1, viene individuata la Provincia di Ragusa come nuovo soggetto attuatore e beneficiario finale.

Tutte le modifiche anzidette, sono state notificate alla Commissione europea, con nota del Ministero dell'Industria del 28 luglio 1999.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione del programma in argomento è il Ministero dell'Industria.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

CARDIELLO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Giungano (Salerno) a seguito di ripetute alluvioni verificatesi nei primi giorni di dicembre, è franata una strada comunale nella frazione di San Giuseppe;

il cedimento della via di comunicazione, unica arteria di collegamento tra l'importante centro agricolo a ridosso della zona archeologica di Paestum e la strada statale 18 per le Calabrie, è stato causato dall'esonazione del fiume Solofrone;

la popolazione locale risente fortemente, soprattutto sul piano economico, dei lunghi periodi di isolamento;

l'azione riparatrice richiede oneri progettuali e finanziari che superano le possibilità di intervento comunale —

se i ministri interrogati possano prevedere un'azione diretta oppure sollecitare gli enti periferici per una verifica del grado di esposizione dell'ambiente al rischio continuo di inondazioni e se nel contempo il problema possa essere avviato a soluzione definitiva. (4-06579)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata e, facendo preliminarmente presente che le problematiche di che trattasi esulano dalle competenze istituzionalmente attribuite allo scrivente Dicastero si trascrive quanto riferito dal Sindaco del Comune di Giungano.*

«I lavori di cui all'interrogazione in oggetto furono finanziati dalla Regione Campania e regolarmente eseguiti entro il 18.05.97.

Per quanto sopra si assicura che al momento dell'interrogazione questo Comune aveva già attivate le procedure di gara».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

CARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 sono stati inquadrati nella qualifica professionale di collaboratore di cancelleria i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, in particolare quelli impegnati presso le preture ed i tribunali;

a seguito di tale inquadramento le somme dovute ai dipendenti sono state corrisposte con notevole ritardo (acconto ottobre 1990 e saldo aprile 1994);

molti interessati hanno fatto richiesta al suddetto Ministero per la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria;

con circolare protocollo n. 1697g/MF/1110, datata 10 luglio 1997, indirizzata al presidente della Corte suprema di cassazione, al procuratore generale presso la

Corte suprema di cassazione ai presidenti delle Corti di appello, ai procuratori generali presso le Corti di appello, avente come oggetto: « Rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme percepite ex articolo 4, comma 8, legge n. 312 del 1980 e legge n. 525 del 1996 (indennità di amministrazione) », la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia, visti i ripetuti atti di diffida e messa in mora, nonché le notifiche e i ricorsi al Tar, con richieste di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle maggiori somme corrisposte in applicazione delle norme in oggetto, ed al fine di evitare un notevole contenzioso, invitava tutti gli uffici a voler comunicare al personale che, in considerazione della ormai costante giurisprudenza amministrativa, si sarebbe proceduto d'ufficio alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ossequio alla normativa suddetta, nei confronti di tutti gli aventi diritto;

i termini finali del procedimento di liquidazione previsti dal decreto ministeriale n. 540 del 1995 regolamento d'attuazione della legge n. 241 del 1990, modificati con decreto ministeriale del 7 novembre 1997 n. 488 sono di giorni 360;

in data 7 luglio 1998 il Ministero di grazia e giustizia emanava altra circolare n. 1697g/MF/10467 con la quale nel richiamare *in toto* il precedente atto ribadiva la volontà dell'amministrazione di corrispondere il dovuto;

i termini finali di cui al regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990 sono ampiamente scaduti;

la legge finanziaria per l'anno 1999 all'articolo 20 non prevede la corresponsione delle somme di cui sopra agli aventi diritto, tranne per coloro che siano stati beneficiari in virtù di pronunce passate in giudicato;

il comportamento dell'amministrazione, con l'emanazione delle suddette circolari e con il mancato rispetto dei termini,

ha leso i diritti di quanti non hanno prodotto ricorso, poiché lo avevano ritenuto superfluo alla luce degli atti prodotti da codesto dicastero —:

quali utili interventi intenda adottare per rendere giustizia a tutti i dipendenti, in particolare a coloro che attenendosi alle circolari descritte in premessa, non hanno prodotto ricorso. (4-20646)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

Questa Amministrazione a seguito ormai della costante giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto opportuno emettere, anche al fine di evitare un inutile aggravio di spese per l'erario, le circolari n. 1697g/MF/1110 e n. 1697g/MF/10467, rispettivamente del 10 luglio 1997 e 17 giugno 1998 con le quali si prevedeva il pagamento d'ufficio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme erogate in ritardo in applicazione della legge n. 312/80.

In data 23 giugno 1998, con circolare n. 1697g/MF/10468 sono stati invitati sia i presidenti delle Corti di Appello sia le Direzioni Provinciali del Tesoro, a fornire con sollecitudine i dati contabili già richiesti, necessari per la definizione dell'istruttoria e la conseguente emissione dei provvedimenti.

La competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha ritenuto opportuno emanare le citate circolari in quanto su 117 ricorsi amministrativi in atto, relativi a 6.176 ricorrenti, ben 16 sono state le sentenze a questi favorevoli. Si ha, peraltro, motivo di ritenere che le emanande sentenze saranno conformi alle precedenti.

Per far fronte alla spesa per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sono stati stanziati sul capitolo 1292, lire 30.000.000.000.

L'Ufficio IV della citata Direzione Generale, competente in materia, ha proceduto, una volta in possesso dei dati, alla liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria, con priorità per il personale destinatario di giudicato amministrativo.

Inoltre, sin dal mese di giugno 1998 il predetto ufficio ha provveduto ad emettere, su semplice istanza degli interessati, i rela-

tivi provvedimenti, tutti restituiti non visti, con varie motivazioni dall'Ufficio Centrale per il bilancio.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore del 29 dicembre successivo, con la disposizione di cui all'articolo 26, commi 4 e 5, ha stabilito che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, c.8°, della legge 312/80, non danno luogo a interessi né a rivalutazione monetaria, fatti salvi i giudicati.

Successivamente all'emanazione della citata legge n. 448/98, si è ritenuto di dover proporre appello avanti al Consiglio di Stato, avverso cinque sentenze non ancora passata in giudicato alla data del 31.12.1998.

Per quanto concerne, infine, la sollevata questione relativa a « i termini finali di cui al regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990 sono ampiamente scaduti » si fa presente che il trascorrere del termine di 360 giorni stabiliti dal citato regolamento, viene interrotto dal periodo occorrente alle Direzioni Provinciali del Tesoro e/o alle Corti di Appello (per il personale UNEP) per fornire i dati richiesti. È da tener presente che nella quasi totalità dei casi si tratta di procedure lunghe e complesse, dovendosi ricostruire la situazione economica del personale interessato con riferimento agli ultimi 20 anni (dall'1.7.1978) e le carenze di personale lamentate sia dagli Uffici del Tesoro sia da quelli giudiziari interessati, non consentono tempi più ridotti.

Allo stato, l'Ufficio sopracitato sta provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto al personale destinatario di giudicato amministrativo.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CAROTTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con provvedimento dell'11 novembre 1997 il direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria ha contestato alla signora Silvana Masoero, stenodattilografa in ser-

vizio presso il CISIA di Torino, l'illecito disciplinare previsto dall'articolo 25, comma 9, del CCNL, in riferimento all'articolo 1, comma 8, DMFP del 31 marzo 1994, perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionava lesioni gravi ad altra persona;

il fatto sembrerebbe essere avvenuto al di fuori dell'orario di lavoro e nell'ambito della sfera privata del dipendente;

il richiamo fatto nel suddetto provvedimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è, nel caso di specie, improprio —:

se non ritenga il suddetto provvedimento lesivo della sfera personale del dipendente;

se non ritenga di assumere ogni idonea iniziativa al fine di evitare indebite censure dei comportamenti privati dei dipendenti del ministero di grazia e giustizia. (4-16260)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, adottato con decreto ministeriale del Ministro per la Funzione Pubblica in data 31.3.1994, pubblicato nella G.U. 28.6.1994 n. 149, all'articolo 1 ha chiarito che « i principi e i contenuti nel presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio »; ancora, il successivo articolo 2 co. 8 recita: « nella vita sociale, il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione ».

Il codice risponde all'esigenza ribadita dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recante « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pub-

blico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo di modificazione 31.3.1998 n. 80 che prevede all'articolo 58 bis la creazione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, di un codice di comportamento in materia disciplinare.

Il citato articolo 58 bis contiene due norme, la prima relativa ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la seconda relativa ai magistrati e agli avvocati dello Stato.

Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è previsto che il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisca un codice di comportamento dei dipendenti, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini. Il codice — secondo la norma — ha un duplice effetto. Da un lato, in quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente al momento dell'assunzione diviene parte integrante dell'accordo contrattuale tra dipendente ed Amministrazione. Dall'altro, in quanto indirizzato all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, può essere recepito nei futuri contratti, assurgendo a disposizioni valide per tutte le Amministrazioni.

I codici di condotta mirano a stabilire regole di etica pubblica, che differisce dall'etica privata. L'opinione prevalente è che i valori di riferimenti, i parametri e le regole dell'una e dell'altra siano diverse, anche se le regole dell'etica pubblica possono riguardare aspetti della vita privata.

L'ultimo tratto dei codici di condotta è quello riguardante le sanzioni. Quasi tutti i codici ne sono sprovvisti, dando così spazio alla conclusione che i codici di condotta hanno un valore prevalentemente educativo. Ma non può essere sottovalutato il fatto che i codici possono diventare punti di riferimento per l'applicazione di sanzioni collegate a « clausole generali »: In altre parole, quando le leggi stabiliscono criteri generali di imparzialità e di correttezza, non è

escluso che i giudici possano utilizzare i codici per individuare « figure sintomatiche » o « indici rivelatori » di scorrettezze o parzialità.

In questo contesto generale, si può ritenere che le norme siano state sostanzialmente recepite nel vigente C.C.N.L., nell'articolo 23 co. 1 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A conforto di tale tesi si può citare una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (2626/98) la quale ha confermato la correttezza di un licenziamento inflitto da un'impresa privata (« Annunziata ») nei confronti di un dipendente che aveva reso falsa testimonianza in un procedimento civile che lo coinvolgeva solo in qualità di teste. Secondo la Cassazione, infatti, anche « il comportamento del lavoratore dipendente nella vita privata, pur estraneo alla prestazione lavorativa », ha rilevanza sotto il profilo disciplinare potendo incrinare il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente, ed in analogia con le norme privatistiche del rapporto di lavoro, anche tra la Pubblica Amministrazione e il dipendente.

Ciò premesso, potrebbe anche verificarsi l'ipotesi di un possibile licenziamento nel caso di « recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato un sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione » (articolo 25 co. 4, prima alinea seconda parte C.C.N.L.), se i fatti ancorché commessi fuori dal servizio, accertati da una sentenza penale definitiva, si profilino così gravi da interrompere il rapporto fiduciario tra l'Amministrazione e il dipendente. Pertanto, il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi lesivo della sfera personale, considerata la funzione « pubblica » della prestazione lavorativa ed il conseguente danno all'immagine della Pubblica Amministrazione e, nel caso di specie, dell'Amministrazione della Giustizia.

Quanto al caso Masoero, la competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, preso atto del procedimento penale a carico della medesima, instaurato per un fatto-reato che per modalità ed evento appariva anche grave, con atto dell'1.11.1997,

ha avviato e contestualmente sospeso, fino a sentenza penale definitiva, il procedimento disciplinare nei suoi confronti, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 25 co. 7 del vigente C.C.N.L.

La contestazione degli addebiti, peraltro, è atto dovuto, atteso che il termine di 20 giorni per instaurare il procedimento disciplinare previsto dall'articolo 24 co. 2 C.C.N.L. è un termine perentorio, come ribadito da alcune sentenze TAR (TAR Lazio 11.11.1997 n. 1031; TAR Veneto 14.10.1997 n. 1437; TAR Lazio 28.1.1998 n. 831).

Con sentenza del 6.11.1998 la Pretura circondariale di Torino, sezione distaccata di Avigliano, ha dichiarato il non doversi procedere a carico della Masoero in ordine al reato di cui all'articolo 590, 1° e 2° co. C.P., perché lo stesso si è estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.

Alla luce della citata sentenza la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, nel disporre, con P.D.G. 11.6.1999, la riattivazione, ai sensi dell'articolo 25 n. 8 del C.C.N.L. 1994/97 per il personale del comparto ministeri, del procedimento disciplinare instauratosi nei confronti della Masoero con il richiamato P.D.G. 11.11.1997 di contestazioni di addebiti, ha contestualmente dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della medesima avuto riguardo alla circostanza che i fatti contestati alla dipendente, concretizzandosi in comportamenti di natura colposa, non hanno inciso negativamente sull'immagine della Pubblica Amministrazione.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

CAVERI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale in data 30 luglio 1997 (determinante le nuove tabelle delle sedi notarili) — pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana il 1° ottobre 1997 — ha istituito il distretto notarile di Aosta separandolo da quello di Ivrea al quale era stato accorpato in epoca fascista. Rinasce così il distretto notarile di Aosta, il cui ambito territoriale di riferimento

viene finalmente a coincidere con l'intero territorio della Regione, a riconoscimento della specificità e della particolarità, anche linguistica e culturale, della comunità valdostana;

al riguardo occorre rammentare che lo Statuto speciale della regione (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 — articolo 38) riconosce in Valle d'Aosta, la parificazione della lingua francese a quella italiana, per cui tutti gli atti pubblici ad eccezione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria possono essere indifferentemente redatti nell'una o nell'altra delle due lingue ufficiali della regione;

ne consegue chiaramente l'opportunità, se non la necessità, che i notai — pubblici ufficiali — conoscano e siano in grado di utilizzare la lingua francese e ciò potrà avvenire con l'emanazione di una norma di attuazione che richieda l'accertamento della conoscenza del francese da parte di nuovi notai che intendano coprire sedi vacanti nel territorio del distretto di Aosta;

nell'attesa la regione Valle d'Aosta ha chiesto che non vengano messe a concorso le sedi vacanti del distretto di Aosta: né per trasferimento a favore di notai attualmente non insediati in Valle, né per nuove nomine —:

se non si ritenga opportuno rispondere positivamente alle richieste della regione autonoma Valle d'Aosta. (4-21517)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale si comunica quanto segue.

A seguito dell'ultimo trasferimento di un notaio avvenuto, dalla sede di Morgex, con con D.D. 27.7.1998, attualmente, nel distretto notarile di Aosta, risultano vacanti cinque posti.

Infatti, anche la sede di Morgex, messa a concorso per trasferimento dei notai in esercizio, non è stata ricoperta per mancanza di aspiranti.

Tanto premesso si rileva che non sussistono, allo stato, provvedimenti normativi

che richiedano la conoscenza della lingua francese da parte dei nuovi notai che intendano coprire sedi vacanti nel territorio del distretto di Aosta, così come previsto per la lingua tedesca, quanto alla provincia di Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) e che neppure vige una normativa che permette la sospensione della messa a concorso delle sedi vacanti, nel caso di trasferimenti di notai attualmente non insediati in Valle d'Aosta o per le nuove nomine.

Di conseguenza, sulla base del disposto dell'articolo 5, secondo comma, del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728, le sedi vacanti nel distretto notarile di Aosta dovranno necessariamente essere messe a disposizione dei vincitori del concorso per la nomina a notaio da ultimo espletato, sempre che, nelle more, non vengano effettuate richieste, da parte dei notai in esercizio, per una nuova pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CENTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i telefoni cellulari sono recentemente stati oggetto di attenzione da parte di istituti scientifici competenti di tutto il mondo, sia per le radiazioni che questi emettono, sia per il riscaldamento prodotto durante il loro funzionamento, sensibilizzando aree delicate del cervello umano;

i telefoni cellulari a loro volta portano la conseguente installazione di antenne ripetitrici, produttrici a loro volta di campi elettromagnetici che sempre più si diffondono nelle città;

secondo recenti studi scientifici, come quelli dell'università di Washington in Seattle (Usa), il Dna delle cellule del cervello di ratti, sottoposti a radiazioni emesse proprio dai ripetitori per cellulari, subisce profonde modificazioni;

dopo i suddetti esperimenti sono state studiate cellule umane, sottoposte a tal tipo

di radiazioni, e conseguentemente si è scoperto che anche in questo caso si verificano alterazioni simili a quelle avvenute nei ratti;

secondo recenti studi epidemiologici, effettuati utilizzando anche interazioni con campi elettromagnetici delle radiofrequenze, si è appreso che, con quasi totale certezza, essi sono fattori di rischio per leucemie, tumori al seno, melanomi epiteliali e tumori al cervello;

il professor Masera, della clinica pediatrica dell'università di Milano, coordinatore anche di numerose ricerche internazionali sui tumori infantili, sostiene che da tali dati scientifici esistono seri sospetti sulla possibilità che queste radiazioni determinino danni biologici, favorendo la carcinogenesi, e che tali danni sono tanto più fondati se riferiti ad un organismo in fase di crescita, come lo è un bambino;

alcuni Paesi del mondo hanno già preso drastiche soluzioni, in attesa di risultati più sicuri, per non collocare stazioni radiobase per telefonia mobile nelle vicinanze di strutture scolastiche o comunque destinate a bambini e ragazzi, ed in alcune città come Seattle (Usa) è addirittura proibito costruire nuovi impianti di tale genere fino al 1998;

L'Italia non è tra i Paesi che hanno già preso o intendono prendere seri provvedimenti per cercare di contrastare l'installazione di antenne ripetitrici di telefoni cellulari nelle vicinanze di strutture scolastiche;

ne sono esempio l'esistenza di un'antenna posta su un edificio comunale, a San Fruttuoso a Monza, non lontano da una scuola di circa duemila alunni, o quella sorta a Roma vicino alla scuola elementare « G. B. Vico »;

in questo quadro senza regole, unico elemento positivo è la decisione del Consiglio di Stato che ha confermato il blocco, deciso peraltro dal Tar del Lazio, dell'installazione di un ripetitore per la rete

telefonica cellulare che avrebbe dovuto essere posizionato su un edificio del centro di Roma —:

se sia a conoscenza delle recenti scoperte scientifiche sulle conseguenze, pericolose e dannose per il corpo umano, prodotte da campi elettromagnetici prodotti da antenne ripetitrici di telefoni cellulari;

quali provvedimenti intenda prendere per far sì che possa esistere anche in Italia una normativa che stabilisca limiti di esposizione a tutela di lavoratori, cittadini e pazienti, ma soprattutto a tutela dei bambini, quale popolazione a rischio, in quanto esiste il drammatico legame tra esposizione cronica a campi a bassa frequenza e leucemie infantili. (4-10635)

RISPOSTA. — *Le Stazioni Radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz=1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (<10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del

telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro(=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine) nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione

ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione del-

l'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (= « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ...a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

CENTO. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il giorno 17 novembre 1998 operai incaricati dalla Omnitel hanno iniziato in

uno stabile di via del Governo Vecchio, 118 a Roma la posa in opera di una canalizzazione atta al passaggio dei cavi necessari alla realizzazione di un ripetitore di telefonia cellulare sulla copertura più alta del suddetto edificio;

alle richieste di chiarimenti il responsabile del cantiere affermava che tale progetto era regolarmente approvato dagli organismi competenti;

gli inquilini dello stabile affermano che nessun avviso lavori è stato esposto nelle zone condominiali e che non ci sono state indagini per appurare se esistevano, all'interno della zona di influenza del campo elettromagnetico di detta centralina, residenti che facciano uso di strumenti elettromedicali che possono subire influenze negative sul loro funzionamento (*pace maker* per esempio);

i numerosi studi effettuati sull'esposizione della popolazione residente vicina ai campi magnetici ha evidenziato una possibilità doppia di contrarre il cancro e l'Ispels (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza) raccomanda di evitare nella scelta del sito quei siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie e a edilizia residenziale —:

quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per tutelare la salute dei cittadini sottoposti ad inquinamento di onde elettromagnetiche, effettuando le dovute indagini per verificare la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana come disposto dal decreto n. 381 del 10 settembre 1998. (4-21406)

RISPOSTA. — *Le Stazioni Radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz=1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (< 10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste

antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione

dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro(=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine) nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa

i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (= « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzino con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispon-

denza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine alla posa in opera di una canalizzazione atta al passaggio dei cavi necessari alla realizzazione di un ripetitore di telefonia cellulare sulla copertura più alta di uno stabile di Via del Governo Vecchio di Roma, si precisa che, a seguito dell'accordo intercorso in data 11 dicembre 1998 fra il Comune di Roma, le ASL cittadine, la regione Lazio e l'ISPESL, ciascuna stazione radio base per la telefonia cellulare dev'essere adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle Società interessate.

Nel caso di specie, il Ministero delle Comunicazioni, dopo aver chiesto notizie, ha comunicato che, allo stato attuale la SRB di Via del Governo Vecchio non risulta attiva, attenendosi il nulla-osta sanitario dell'ASL territorialmente competente, così come prescritto nell'autorizzazione edilizia del Comune di Roma.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

CENTO. - *Ai Ministri della sanità e delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:*

gli abitanti del quartiere romano di Montespaccato e in particolare i residenti

di via Enrico Bondi hanno manifestato nei giorni scorsi contro l'installazione di antenne per ripetitori cellulari su stabili civili;

la presenza di antenne per telefonia mobile a ridosso di abitazioni potrebbe provocare gravi danni alla salute dei residenti;

è stata recentemente emanata, dal Ministro dell'ambiente, una nuova norma per la tutela della salute pubblica da inquinamento elettromagnetico -:

quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per le proprie competenze, per verificare la regolarità del posizionamento di ripetitori per cellulari nel quartiere Montespaccato e in particolare in via Enrico Bondi e per far sospendere tale posizionamento in attesa di una verifica sui danni che l'inquinamento da onde elettromagnetiche ha determinato nel quartiere di Montespaccato dove è già abbondante la presenza di antenne per ripetitori cellulari. (4-21446)

RISPOSTA. - *Le Stazioni Radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz=1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto ($< 10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro(=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, co-

munitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine) nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo

sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere

fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (= «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la

protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine alla installazione di antenne per telefonia sui terrazzi di alcuni edifici ubicati in distinti quartieri di Roma, si precisa che, in esito all'accordo intercorso in data 11 dicembre 1998 fra il Comune di Roma, le ASL cittadine, la regione Lazio e l'ISPEL, ciascuna stazione radiobase per la telefonia cellulare dev'essere adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle Società interessate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

CENTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la tutela della fede pubblica in generale, e del consumatore finale in particolare, nelle transazioni comportanti misurazioni, quantitative è garantita da un sistema di controlli sugli strumenti metrici utilizzati, avente la sua fonte giuridica primaria nel testo unico delle leggi metriche (regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni ed integrazioni), e nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Fulcro di tale sistema è la verifica periodica degli anzidetti strumenti, prescritta dagli articoli 16 e 10 rispettivamente del testo unico e del decreto legislativo precitati, e destinata ad accertare, *inter alia*, la conformità degli strumenti in servizio ai requisiti regolamentari d'esattezza;

presso la Direzione generale dell'armonizzazione e della tutela del mercato del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono in corso di definizione i provvedimenti correlati al trasferimento delle funzioni e del personale degli uffici metrici alle Camere di Commercio, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, e all'attuazione dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1977 n. 77, provvedimenti nell'ambito dei quali sta per essere prevista una sospensione o un rinvio, o comunque un blocco della verifica periodica degli strumenti metrici;

a tale blocco si oppongono diverse motivazioni: a) di tutela del consumatore finale tenuto conto che quest'ultimo, nei suoi acquisti a peso o a volume di merce tramite taluni strumenti metrici a funzionamento non automatico (bilance e distributori stradali di carburanti), difficilmente è nelle condizioni di rilevare frodi nella misurazione. La merce pesata all'atto dell'acquisto non può essere controllata a casa con bilance per uso familiare di grossolana precisione, e la quantità di carburante immesso nel serbatoio della propria vettura sfugge poi a qualsiasi controllo successivo. Una valida protezione di questi consumatori esige controlli sistematici senza soluzioni di continuità e quindi un regolare svolgimento della verifica periodica degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali, tenuto altresì conto dell'incidenza sul bilancio familiare delle merci acquistate direttamente a peso o a volume; b) di ordine organizzativo, in quanto si impedirebbe sia il riscontro *in loco*, a partire dal 1999, della validità degli elenchi degli utenti metrici che in via informatica saranno predisposti dagli ex-uffici provinciali metrici, sia la formazione di un archivio degli strumenti utilizzati dai medesimi utenti, base indispensabile per una modifica delle modalità e delle procedure di esecuzione della verifica periodica (articolo 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77); c) di ordine tecnico, in quanto durante il blocco della verifica periodica la professionalità degli ispettori metrici, che l'emanando D.P.C.M. contemplato dal decreto legislativo 112 giustamente tutela, sarebbe posta a grave rischio, privando tale personale del suo fondamentale compito istituzionale; d) di ordine giuridico, considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), della legge 15 marzo 1997 n. 59 e all'articolo 50, comma 3 del citato decreto legislativo n. 112, impongono l'effettivo esercizio

delle funzioni trasferite, nel caso in esame quelle degli uffici metrici alle Camere di Commercio;

il blocco in parola non sarebbe giustificato da carenze numeriche del personale ispettivo, tenuto conto che gli ispettori metrici attualmente in servizio sono sicuramente in grado di garantire una corretta erogazione del servizio di verifica periodica su tutto il territorio nazionale. Tale garanzia è conseguente alla rilevante riduzione dei carichi di lavoro connessa sia con le semplificazioni già introdotte dall'articolo 3 della legge n. 77 del 1997 con l'eliminazione dagli elenchi degli utenti di strumenti metrici di circa il 50 per cento di quelli già previsti (officine meccaniche, osterie, rivendite di tessuti, ristoranti eccetera, se utilizzatori di sole misure lineari o di capacità di vetro e consimili); sia col conferimento delle funzioni metriche alle Camere di Commercio che provvederanno direttamente alla gestione dei locali, degli acquisti di materiale e d'altri adempimenti organizzativi ed amministrativi; sia con la rilevante riduzione delle ore di lavoro da dedicare alla verifica prima degli strumenti metrici, a seguito delle autorizzazioni già concesse a fabbricanti di bilance CE per l'autocertificazione dei propri strumenti in luogo della prescritta verifica prima, autorizzazioni che dovranno essere rilasciate entro il breve periodo anche ai fabbricanti di strumenti nazionali, non appena sarà operante il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, attuativo dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236 -:

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano adottare per escludere dai citati provvedimenti ogni ipotesi di rinvio, sospensione o blocco qualsiasi della verifica periodica degli strumenti metrici prescritta da norme legislative, sia nazionali che di attuazione comunitaria, evitando così di recare grave *vulnus* alle garanzie di tutela del mercato

e della fede pubblica assicurate dalla verifica periodica, consentendo fra l'altro l'affermarsi di quella particolare concorrenza sleale risultante dall'impiego di strumenti metrici inesatti. (4-24485)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata, concernente la verifica periodica degli strumenti metrici ed in merito alla presunta volontà della Direzione Generale dell'armonizzazione e della tutela del mercato del Ministero dell'industria, di prevedere nei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e della legge 25 marzo 1997, n. 77 articolo 3, la sospensione, il rinvio o comunque un blocco della verifica periodica degli strumenti metrici, si fa presente quanto segue.

Il DPCM di cui al decreto legislativo 112/98, articolo 7, deve osservare i seguenti criteri:

a) decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali;

b) devoluzione alle camere di commercio di una quota delle risorse erariali che garantisca la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Pertanto la Direzione generale citata in precedenza, nell'effettuare la stesura del suddetto provvedimento, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, si è attenuta ai suddetti criteri, che evidentemente non riguardano in alcun modo istruzioni così tecniche legate strettamente alla metrologia legale, quale può essere quella di sospensione della verifica periodica degli strumenti metrici.

Il DPCM — che ha completato l'iter relativo all'acquisizione dei pareri previsti per legge, ottenendo, da ultimo, in data 1/6/1999, il parere favorevole della Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5

della legge 15/3/1997, n. 59 — trovasi attualmente all'esame della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda poi l'attuazione della legge 25 marzo 1997 n. 77, articolo 3, comma 4, la Direzione generale medesima ha predisposto il decreto in conformità ai criteri direttivi previsti nel suddetto articolo, tra cui la determinazione della frequenza della verifica periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici.

Quanto sopra presuppone la possibilità di snellire il procedimento e di renderlo quanto mai efficace e realmente finalizzato alla tutela del consumatore e, allo stesso tempo, alleggerito di tante procedure burocratiche, obsolete e farraginose.

Proseguendo poi con l'analisi delle considerazioni fatte nel testo dell'interrogazione, in particolare sulla possibilità che la professionalità degli ispettori metrici possa venire sminuita da un temporaneo rinvio della verifica periodica, occorre aggiungere che la metrologia legale implica in via prioritaria, anche rispetto alla stessa verifica periodica, l'obbligo della verifica prima degli strumenti metrici finalizzata alla loro immissione sul mercato, sia in ambito nazionale che comunitario.

Inoltre, si ritiene che il conferimento delle funzioni svolte dagli Uffici provinciali metrici alle Camere di Commercio non può in alcun modo sminuire le finalità e la validità né svilire la professionalità dei funzionari addetti.

Pertanto, si ritiene importante affermare che soltanto nel dare attuazione alle deleghe previste dalle leggi 236/91 e 77/97 (rispettivamente per quanto riguarda la verifica prima e la verifica periodica degli strumenti metrici) con nuove norme più snelle e organiche si possa perseguire lo scopo primario di tutela della fede pubblica e del consumatore finale e allo stesso tempo non gravare con inutili oneri sugli utenti.

I Regolamenti attuativi delle deleghe sono in corso di emanazione.

Per concludere, si può precisare che qualunque rinvio temporaneo della verifica periodica secondo le procedure previste dal Testo Unico approvato nel 1890 e

dal relativo Regolamento del 1909 non può che essere finalizzato ad assicurare e semplificare nel miglior modo possibile — in sede locale — le modalità operative del passaggio delle funzioni alle Camere di Commercio, giudicando altresì inevitabile che tale passaggio impegni in modo particolare il personale degli Uffici metrici proprio in concomitanza con gli adempimenti più complessi della verifica periodica come è attualmente secondo la normativa vigente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

COSTA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sette anni fa, ed esattamente il 30 ottobre del 1991, fu assassinato, nel cortile della sua casa di Alba, il possidente Francesco Miroglio (62 anni) con due colpi di fucile, uno alla testa e l'altro alla schiena;

le indagini condotte per anni su quello che fu ridefinito il « giallo delle Langhe », con centinaia di interrogatori, non hanno consentito di dare un nome e un movente all'assassino;

il procedimento per il delitto Miroglio è stato archiviato con decreto del Gip del tribunale, ma essendo l'omicidio un reato che non si prescrive, potrebbe essere riaperto in qualsiasi momento se dovessero emergere altri indizi o prove —:

quali iniziative risulti siano state adottate o saranno assunte al fine scoprire i colpevoli dell'omicidio di Francesco Miroglio. (4-20684)

RISPOSTA. — Per rispondere all'interrogazione indicata è stato interessato il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, il quale ha fatto pervenire un'ampia e dettagliata relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba.

Nella relazione vengono ricostruite le varie fasi delle indagini che, non essendo

approdate a risultati concreti a distanza di oltre quattro anni dall'evento, sfociarono nell'archiviazione del procedimento, pronunciata dal G.I.P. con decreto del 27.2.1995.

Essendo l'omicidio aggravato reato non soggetto a prescrizione, come giustamente osservato dall'interrogante, il Procuratore della Repubblica di Alba, con missiva del 10.12.1998, chiedeva di riferire se erano emersi nuovi elementi che consentissero la possibilità di approfondimento dei vari aspetti analizzati in passato o di apertura di nuovi filoni di indagine per la ricerca dei colpevoli del delitto; ma tutti gli organismi interessati rispondevano negativamente.

Più recentemente, a seguito di dichiarazioni rese dalla sorella del defunto, lo stesso Procuratore della Repubblica interessava delle indagini il comandante della sezione di polizia giudiziaria, aliquota carabinieri in sede, il quale, con relazione del 31.3.1999, riferiva che le dichiarazioni stesse non avevano fornito fatti e circostanze che non fossero stati già vagliati all'epoca del delitto e nelle indagini susseguenti, escludendosi in tal modo la possibilità della riapertura delle indagini stesse ai sensi dell'articolo 414 c.p.p.

A conclusione della relazione il più volte citato Procuratore si è riservato di tenere sempre in evidenza il procedimento penale in questione, onde poter svolgere quelle indagini che fatti o notizie nuove consigliassero di intraprendere.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

DE CESARIS. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa — commissariato generale onoranze caduti in guerra — ha comunicato di avere intenzione di provvedere alla sistemazione definitiva dei resti di alcuni caduti appartenenti alla X Mas presso il cosiddetto « campo della memoria » situato nel comune di Nettuno, in un terreno privato acquistato da una associazione di reduci della suddetta X Mas e offerto allo Stato per le finalità della legge

9 gennaio 1951, n. 204 che prevede, tra le altre cose, la dignitosa e perenne sistemazione dei caduti della Repubblica sociale italiana;

risulta all'interrogante che il complesso delle procedure sopra richiamate non sia ancora concluso e che, pertanto, ancora non sia stato emanato il decreto prefettizio per il cambio di destinazione del luogo e disposta la traslazione dei resti dei caduti della Repubblica sociale italiana;

nel terreno in questione è stata già posta una lapide alla memoria che viene utilizzata come luogo di commemorazione da parte di ex soldati della Repubblica sociale italiana e altre persone;

in quel luogo si sono svolte varie cerimonie con partecipanti che indossavano le caratteristiche divise dei gerarchi fascisti in giorni di parate militari, e agivano in modo da richiamare inequivocabilmente immagini e simboli del fascismo con una liturgia che sembra riguardare più l'ideologia che il ricordo dei morti e il valore militare;

v'è il rischio di un eventuale uso strumentale del citato « campo della memoria » e impedire fenomeni di esaltazione della ideologia nazifascista —:

se non ritenga inopportuno provvedere alla traslazione presso il terreno in parola;

se non intenda verificare, alla luce di quanto esposto, non tanto la reale intenzione di realizzare un sacrario di ricordo di caduti, quanto un luogo in cui realizzare raduni con scopi diversi. (4-23688)

RISPOSTA. — *Il provvedimento cui si fa riferimento risponde all'esigenza di assicurare definitiva sistemazione ai resti dei Caduti italiani nella battaglia di Anzio, nel quadro di quanto disposto dalla legge 204/51.*

L'utilizzazione del « Campo della Memoria » nel territorio del Comune di Nettuno risponde a questo scopo.

Recentemente, anche la Commissione edilizia del Comune di Nettuno ha approvato la sistemazione del « Campo della Memoria » ad area cimiteriale e si è ora in attesa del decreto di « esproprio consensuale » da parte della Prefettura di Roma, atto che sancirà il transito dell'area nel demanio dello Stato.

Con tale acquisizione definitiva, l'area ricadrà sotto la giurisdizione del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra per il servizio di vigilanza, custodia e manutenzione del sepolcro con il conseguente divieto sia di introdurre simboli od immagini improprie, sia di svolgere cerimonie o manifestazioni non autorizzate che trascendano la commemorazione ed il ricordo dei Caduti ivi tumulati.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con decreto-legge n. 502 del 30 dicembre 1992 e decreto-legge n. 517 del 7 dicembre 1993 si istituiva la dirigenza medica di 1° e 2° livello del Servizio sanitario nazionale in sostituzione delle figure di primario (ex 11° livello), aiuto (ex 10° livello) ed assistente medico (ex 9° livello);

i suddetti decreti-legge articolavano il 1° livello dirigenziale in due fasce economiche: fascia A: corrispondente all'ex 10° livello; fascia B: corrispondente all'ex 9° livello;

l'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge n. 517 del 1993 prevedeva il passaggio della fascia economica B alla fascia A, previo giudizio di idoneità e di anzianità di cinque anni, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in fascia A;

il vigente contratto della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 30 dicembre 1996) supera la distinzione economica tra fascia A e fascia B del 1° livello dirigenziale operando un'organica equiparazione giuri-

dica ed economica del 1° livello di direzione (articoli 40, 41, 42 e 43);

con legge 16 gennaio 1997, n. 4, il Governo stanziava risorse aggiuntive a quelle contrattuali così riassumibili: lire 110 miliardi nel 1996; lire 220 miliardi nel 1997; lire 340 miliardi nel 1998;

l'equiparazione di tutti i soggetti interessati e quindi i passaggi da effettuare per la ristrutturazione della retribuzione di dirigenti ex 9° livello prevedevano: il calcolo dei destinatari dei benefici recati dai decreti-legge (risultanti al 31 dicembre 1995 in circa 45.000 il numero degli ex 9° livello aventi titolo all'utilizzo dei fondi speciali) e l'effettivo utilizzo dei fondi speciali (il cui reale utilizzo decorre solo dal 1° gennaio 1996, in coincidenza con l'efficacia del secondo biennio di parte economica, coerentemente con i tempi individuati dai decreti-legge);

la tipologia e la diversa misura delle indennità conglobate nel tabellare e le risorse extracontrattuali aggiuntive ai determinati valori tabellari, fissavano al 1° luglio 1997 la data di totale parificazione tra ex 9° ed ex 10° livello —:

quale intendimento vi sia in riferimento:

a) allo stato attuale di applicazione dell'inquadramento economico per gli ex assistenti medici — medici dirigenti 1° livello ex 9° livello fascia B — ai sensi del vigente contratto per la dirigenza medica;

b) all'entità delle risorse rese disponibili per la parificazione tra ex 9° e 10° livello;

se tale parificazione sia stata realmente resa operativa nelle Asl del territorio nazionale;

quale sia l'entità applicativa di tale parificazione nelle Asl e AO della provincia di Napoli;

se corrisponda al vero che tali questioni e relativi sviluppi applicativi siano demandati alla trattativa dell'area negoziale per il rinnovo del contratto della

dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. (4-22953)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In merito all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.

La struttura della retribuzione è in gran parte individuata dal d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, che all'articolo 49 fa riferimento:

alla retribuzione tabellare affermando che le amministrazioni devono erogare — a parità di funzioni — il medesimo trattamento economico tabellare;

alla retribuzione di risultato collegata a sistemi di produttività;

alla retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro.

L'articolo 24 dello stesso decreto, introduce per i dirigenti la retribuzione legata alla posizione di incarico secondo la graduazione delle funzioni, alle quali viene attribuito un differente valore economico.

Si tratta di una filosofia diversa rispetto al passato perché, fermo restando lo stipendio tabellare, il trattamento economico può essere differenziato in base alle diverse funzioni collegate ad incarichi di maggiore responsabilità o ai risultati raggiunti; per questo motivo le parti contraenti hanno ristrutturato le voci retributive preesistenti.

La diversa consistenza delle risorse previste per legge e la ben definita e limitata quantità di quelle contrattuali hanno reso problematica proprio la ristrutturazione della retribuzione degli ex IX livello, accorpata agli ex X livello dall'articolo 18, comma 2-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni; situazione questa che ha reso necessario un intervento del legislatore, che dal 1995 con il decreto-legge 299/1995 —, più volte reiterato —, sino all'ultimo decreto-legge 583/1996 convertito nella legge 4/1997, dopo la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro — ha messo a disposizione della contrattazione delle risorse aggiuntive, oltre a quelle previste — pari a circa 340 miliardi nel triennio 1995/

1998 —, per consentire la soluzione definitiva del problema, anche se considerando il numero dei dirigenti interessati, in ogni caso, tale ulteriore disponibilità non avrebbe mai potuto essere sufficiente per soddisfare le richieste sindacali.

Si è concordato tra le parti che, garantendo l'unificazione degli stipendi tabellari a tutti i dirigenti di I livello — già IX e X livello —, si sarebbero mantenute le differenze retributive esistenti sulla retribuzione della posizione dirigenziale, con un'eventuale maggiorazione retributiva — cfr. tabelle 3 e 1 allegate ai CCNL 1994/1997 (I biennio e II biennio) —, sulla base del conferimento di incarichi di maggiore responsabilità.

Di qui la soluzione che prevede per i dirigenti di I livello — ex IX — un graduale raggiungimento dello stipendio tabellare previsto per il I livello dirigenziale — ex X —, fissato in £. 36.000.000 al 1.11.1996, sino alla totale equiparazione che è avvenuta, a partire dal 1° luglio 1997.

La scelta contrattuale ha il doppio pregio di aver ottenuto il massimo risultato possibile, nell'ambito delle risorse assegnate a tale fine, nonché di rendere veramente flessibile per le aziende l'utilizzo del personale dirigenziale, senza trascinare nel tempo il problema dell'equiparazione.

Il rispetto dell'obiettivo di pervenire all'equiparazione tra i due ex livelli, in linea con la volontà del legislatore, si evidenzia anche dal I biennio economico 1994/1995, con l'articolo 54 — indennità di specificità medica — che già prevede un'unica misura economica per i dirigenti di I livello dirigenziale. Di fatto, quindi, la differenza dei trattamenti economici permane solo in relazione alla retribuzione di posizione, sia per ragioni storiche legate alle posizioni funzionali di provenienza — da cui le aziende devono ripartire nel conferimento degli incarichi —, sia perché questa parte della retribuzione deve essere in linea di principio differente tra i dirigenti in relazione alle diverse responsabilità che, anche nel regime transitorio, sono ricollegabili alla diversa provenienza giuridica.

Tale diversità può scomparire nel senso che, in presenza delle relative disponibilità

di posto, le aziende possono conferire ai dirigenti di ex IX livello qualsiasi incarico individuato dagli articoli 56 e 57 del CCNL 5.12.1996 a prescindere dall'originario livello di provenienza.

Per quanto esposto, le parti contraenti, valutati tutti i fattori decisionali, sono pervenute alla soluzione più opportuna e conveniente per entrambe ed anche alla più equa, dal momento che mette tutti i dirigenti di I livello nelle medesime condizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali — articolo 57, comma 6 —.

Per quanto concerne, invece, la possibilità che la completa equiparazione degli ex IX agli ex X livello sia realizzata dal nuovo contratto, si precisa che il rinnovo del CCNL relativo al periodo 1998-2001 è in corso e non se ne possono prevedere gli sviluppi, comunque collegati all'entità delle risorse definite dalle leggi finanziarie.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

DEL BARONE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

all'interrogante non è dispiaciuto il varo della posta prioritaria —:

se per l'attuazione del ricordato servizio siano previste assunzioni e in caso affermativo sulla base di quali criteri;

se i benefici economici per lo Stato, anche importanti per l'utenza, non pagati con ulteriori ritardi nella consegna di lettere, espressi, raccomandate e quanto di pertinenza della posta normale. (4-24573)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane S.p.A. ha precisato di aver avviato un processo di razionalizzazione della pro-

pria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porre la basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Le strategie ed i metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati delineati nel piano d'impresa 1998-2002, nel quale particolare attenzione è rivolta alla riorganizzazione del settore recapito, con interventi mirati, in parte già attuati, sia nei centri della rete postale che in quelli di distribuzione, che dovrebbero comportare una drastica riduzione dei tempi di consegna della corrispondenza.

Il decreto 24 maggio 1999 (G.U. n. 128 del 3 giugno 1999), adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, ha istituito il servizio di « corriere prioritario » e rimodulato le tariffe del corriere ordinario; tale decreto, operando la segmentazione dei flussi di corriere tra invii di corrispondenza ordinaria e prioritari secondo parametri di qualità differenziati, mira ad ottenere il puntuale rispetto di elevati « standard » di efficienza migliorando il servizio ed adeguandolo ai livelli dei servizi postali comunitari.

Per il varo di tale servizio — ha concluso la suddetta società — non è stato necessario ricorrere a nuove assunzioni, poiché è stato sufficiente utilizzare le risorse di personale presenti, la cui distribuzione all'interno dell'azienda è stata riorganizzata in relazione alle nuove esigenze di servizio.

Con lo stesso provvedimento, sono stati, altresì, rideterminati gli obiettivi di qualità, per il triennio 1999-2001, anche per il corriere ordinario allo scopo di arrivare alla consegna del 95% degli invii entro quattro giorni da quello di impostazione nel 2000, fino al raggiungimento della percentuale del 97% nel 2001.

L'obiettivo finale, ha concluso la ripetuta società Poste Italiane, è quello di poter consegnare il 99% del corriere postale ordinario entro cinque giorni dall'invio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato grande risalto (da ultimo *Il Borghese* del 24 giugno 1998 pag. 14) al dato, tratto dalla relazione della Corte dei Conti per il 1996, del numero di cause pretorili promosse nel comprensorio di Napoli per ottenere il riconoscimento delle pensioni di invalidità;

secondo la Corte dei conti il fenomeno è da ritenersi « grave perché induce non irrilevanti aggravii di spesa per il bilancio dello Stato »;

la Corte dei conti sin dal 1994 scriveva: « In molte province, la via giudiziaria è divenuta la strada normale per ottenere le provvidenze, dato che in tal modo si accorciano i tempi, si evitano le visite delle ex Usl e si ottengono direttamente interessi e rivalutazione »;

le vertenze aperte, nella sola Napoli, ammontano a 120 mila circa;

semberebbe accertato che in molti casi la giudiziale domanda sia stata presentata senza la documentazione dell'avvenuto esperimento delle procedure amministrative che costituiscono condizione per l'esercizio dell'azione pretorile;

l'assenza dell'avvocatura di Stato è elemento non secondario che consente il rigoglioso sviluppo della causidicità, nell'ambito della quale alcune categorie (avvocati e consulenti tecnici) realizzano il diritto di incassare cifre ingenti tutte a carico dello Stato —:

se tale situazione, sostanzialmente identica su tutto il territorio nazionale ma particolarmente sviluppata nell'area napoletana, sia rispondente a verità e, in caso affermativo, quali urgenti e radicali provvedimenti siano stati assunti, o siano allo studio, per reprimere un fenomeno inaccettabile soprattutto nel momento in cui si tagliano i servizi essenziali in omaggio al mito della razionalizzazione della spesa pubblica. (4-18393)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale vengono segnalate varie problematiche relative al contenzioso in materia di invalidità civile; in particolare, richiamando alcune osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in relazioni del 1994 e del 1996, si osserva che « in molte province, la via giudiziaria è divenuta la strada normale per ottenere le provvidenze, dato che in tal modo si accorciano i tempi, si evitano le visite delle ex USL e si ottengono direttamente interessi e rivalutazione »; inoltre, in molti casi sembrerebbe che la domanda giudiziale sia stata presentata senza la documentazione dell'avvenuto esperimento delle procedure amministrative, le quali costituiscono condizione per l'esercizio dell'azione pretorile.

Per quanto riguarda il ritardo nella effettuazione della visita medica collegiale da parte delle commissioni mediche USL, con conseguente ricorso al Pretore da parte degli interessati per ottenere le provvidenze richieste, si è dell'avviso che tale situazione sia stata ridimensionata a seguito delle disposizioni recate agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 698, che hanno previsto, rispettivamente, misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato da parte delle USL e la possibilità per l'interessato di presentare una diffida all'Assessorato alla Sanità della Regione territorialmente competente, affinché provveda alla fissazione della data di visita.

Per quanto riguarda, poi, la mancata documentazione dell'avvenuto esperimento delle procedure amministrative che costituiscono condizione per l'esercizio dell'azione pretorile, si precisa che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 443 c.p.c. e 148 disp. att., in dette controversie il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito nella prima udienza.

In tal caso, il giudice sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Si precisa, inoltre, che, in accordo e collaborazione con le Avvocature Distrettuali, sono state impartite disposizioni alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile (denominate Commissioni mediche di verifica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, decreto legislativo n. 278 del 1998), volte a perseguire, in sede decentrata, una tempestiva ed efficace difesa dell'Amministrazione, basata in particolar modo sull'aspetto medico legale.

Si fa presente, infine, che la Commissione medica è stata chiamata a nominare, tra i medici in servizio, il consulente tecnico di parte (CTP), in modo che l'Amministrazione sia presente alle operazioni peritali affidate dai Pretori al consulente tecnico d'ufficio (CTU) nelle controversie in cui è legittimato il Ministero del Tesoro. Inoltre, è stato affidato a dette Commissioni il compito di segnalare, per la proposizione di appello, eventuali eccessive discordanze tra il giudizio medico legale espresso dal CTU e quello del CTP.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

DI FONZO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il comune di Tornareccio (Chieti) ha ottenuto dalla ex Agensud un finanziamento di lire 868.057.700 approvato da quest'ultima il 22 marzo 1990 con deliberazione n. 2185;

il predetto finanziamento era finalizzato alla costruzione di impianti di depurazione;

in data 20 novembre 1990, con atto di trasferimento, repertorio n. 1983, veniva stabilito il tempo per realizzare le opere e per rendicontare le spese connesse in trenta mesi;

il comune di Tornareccio (ente beneficiario) con lettera n. 1429 del 28 aprile

1993 chiedeva una proroga dei lavori che non trovava riscontro;

successivamente, in data 11 ottobre 1994, con lettera n. 3429 chiedeva una ulteriore proroga di diciotto mesi e cioè sino al 20 novembre 1995 per l'espletamento degli adempimenti residui;

detta proroga è stata concessa con decreto n. 3545 del ministero dei lavori pubblici, in data 21 ottobre 1994 ed il termine per il completamento dei lavori è stato fissato per il 20 novembre 1995;

dall'aprile 1995, con il cambio dell'amministrazione comunale, i lavori relativi al completamento degli impianti in oggetto si sono fermati -:

se non ritengano opportuno verificare le ragioni per le quali, a tutt'oggi, i lavori predetti sono fermi, tanto più che nel territorio del comune di Tornareccio vengono praticate attività produttive particolari, come l'apicoltura e lavorazione del miele, lavorazione del latte e l'allevamento suinicolo, e l'esito dei finanziamenti erogati dall'Agensud. (4-25228)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata si rappresenta che i lavori di costruzione dell'impianto di depurazione sono stati ultimati il 31/05/95.*

In data 31/10/96 fu emesso il certificato di collaudo, in cui si specifica che «allo stato gli impianti sono stati avviati in esercizio in attesa che le autorità competenti concedano le autorizzazioni richieste per scarico del refluo trattato. Il Comune provvederà, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e non appena verranno concesse le necessarie autorizzazioni, alla messa in esercizio degli impianti realizzati». Con decreto n. 6872 del 28/02/97 il Commissario ad Acta ha chiuso il rapporto di trasferimento e concessione ed ha erogato il saldo.

Infine si rappresenta che i tre impianti di depurazione di cui trattasi risultano in funzione a far luogo dal 01/10/97.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

DI NARDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

i locali della pretura di Torre Annunziata (Napoli) sono stati chiusi al pubblico per una invasione di pulci e per le compromesse condizioni igienico-sanitarie a seguito di sopralluogo e di relativo verbale da parte della Asl NA5;

l'avvocatura di Torre Annunziata ha deliberato l'astensione da tutte le udienze civili e penali innanzi a tutti gli uffici giudiziari del circondario del tribunale;

come pubblicizzato da servizi giornalistici del Tg3 e servizi regionali, il consiglio dell'ordine è in adunanza permanente per denunciare la fatiscenza dei detti locali e la totale paralisi del servizio giustizia di ben cinque comuni con oltre 80 mila utenti relativo alla pretura di Gragnano dove esercita un unico magistrato con un solo dipendente amministrativo, peraltro senza poteri di certificazione di conformità degli atti nonché carente di beni strumentali, mancando persino una fotocopiatrice;

a breve l'attuazione della legge istitutiva del giudice unico determinerà l'esigenza di adeguare gli attuali e fatiscenti edifici di pretura ad ospitare quelli distaccati di tribunale con ulteriore aggravio di carico giudiziario -:

se non intenda adottare provvedimenti urgenti per consentire il normale funzionamento del servizio in un territorio in cui è indispensabile che lo Stato sia presente in maniera adeguata. (4-20752)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

L'edificio, ove sono ubicati gli uffici della Pretura Circondariale di Torre Annunziata, risulta di proprietà del Ministero delle Finanze, che si è adoperato, per la parte di propria competenza (interventi manutentivi straordinari e di restauro conservativo) per facilitare la ripresa a pieno ritmo dell'attività giudiziaria. Con i lavori effettuati direttamente dal Provveditorato OO.PP. per la Campania, si è risanato lo stato di preca-

rietà in cui l'immobile si era venuto a trovare con il decorso degli anni.

I tempi di esecuzione sono stati abbreviati al massimo per favorire il ritorno alla normalità.

Contestualmente, con diversi interventi mirati da parte del competente Ufficio Ecologia dell'A.S.L. NA5, si è altresì provveduto ad effettuare disinfestazione globale dell'edificio, con particolare attenzione ai locali destinati ad archivio, dove era stata accertata la presenza di parassiti.

Allo stato i lavori risultano terminati da tempo e tutte le attività sono riprese.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

DUILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio d'amministrazione dell'ente triennale di Milano, legittimamente costituito e nella pienezza dei poteri, nella seduta del 14 aprile 1999, ha proceduto alla designazione elettiva di Pierantonio Bertè a presidente con sette voti a favore ed una scheda bianca;

il decreto di nomina di Pierantonio Bertè da parte del Presidente del Consiglio dei ministri è un atto dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 137/1990; pertanto la mancata firma potrebbe configurare per il Presidente del Consiglio dei ministri un'inaccettabile omissione d'atti d'ufficio;

l'ente autonomo triennale di Milano è nel pieno delle sue attività e non può operare senza rappresentante legale e senza il titolare di quei poteri che sono esclusivi del presidente ai sensi dell'articolo 6 comma 3 e comma 4 della legge n. 137/1990 —:

quali siano i motivi per i quali non sia stato ancora firmato il decreto di nomina del dottor Pierantonio Bertè a presidente della triennale di Milano;

se corrisponda al vero che il sindaco di Milano, con iniziativa impropria, abbia richiesto al presidente del Consiglio dei ministri di non formalizzare una elezione correttamente fatta dal consiglio di amministrazione della Triennale. (4-24201)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, relativa alla nomina del Dr. Pierantonio Bertè a presidente della « Triennale di Milano », si fa presente quanto segue.*

Il Dr. Bertè è stato nominato presidente dell'Ente autonomo « La triennale di Milano » con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 1999.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del 30 aprile 1999 con la quale il direttore generale dell'Ente aveva comunicato che, in data 12 gennaio 1999, il Dr. Alfredo De Marzio aveva rassegnato le proprie dimissioni da presidente dell'Ente. Con la medesima nota è stato, inoltre, comunicato che in data 14 aprile 1999, il consiglio di amministrazione dell'Ente aveva proceduto all'elezione, ai fini della nomina alla carica di presidente, in sostituzione del dimissionario Dr. De Marzio, del Dr. Pierantonio Bertè già membro del consiglio di amministrazione, designato dal Comune di Milano.

Si fa presente che con Decreto Legislativo 20 luglio 1999 n. 273, pubblicato in G.U. 10 agosto 1999, l'Ente autonomo è trasformato in fondazione.

Pertanto ai sensi dell'articolo 11 del suddetto decreto fino all'operatività degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » nella composizione vigente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

LUCIANO DUSSIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la direzione centrale amministrativa e finanziaria dell'Anas ha comunicato il

nuovo importo per licenza di accesso alla ditta Affilatura Castellana di Gazzola A. e C. s.n.c. di Castelfranco Veneto;

con sorpresa il titolare, Sig. Gazzola, ha appreso che la tassa in oggetto è aumentata dalle 281.108 lire del 1997 all'attuale richiesta di 701.796 lire, con un incremento quindi del 150 per cento;

nella stessa fattura commerciale n. 0003404 emessa il 18 novembre 1998 alla voce « comunicazioni agli utenti » compare questa dicitura: « eventuali differenze, risultanti dall'applicazione dei nuovi canoni rispetto all'aumento forfettario del 150 per cento, disposto in via transitoria per il corrente anno, saranno rimborsate o conguagliate con una successiva emissione » -:

come sia stato possibile un aumento così rilevante, e in base a quali disposizioni si sia verificato;

se risulti che questa vicenda sia il frutto di un errore contabile. (4-21669)

LUCIANO DUSSIN e DOZZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante in data 19 gennaio 1999 aveva presentato un atto di sindacato ispettivo inerente ad uno spropositato aumento del canone per l'accesso alla ditta Affilatura Castellana di Castelfranco Veneto. L'Anas comunicava con una sfacciata prepotenza un aumento forfettario del 150 per cento disposto in via transitoria per il corrente anno, tanto da far lievitare la tassa alle attuali 750 mila lire;

L'Anas sta adottando a tappeto questo smisurato aumento, tanto che l'interrogante si è visto recapitare numerose altre lamentele da parte di cittadini colpiti dalla smodata ingordigia denunciata;

da ultimo il signor Ercole Geremia, proprietario dell'area che ospita la rivendita di auto All Cars in Castelfranco Veneto, si è visto recapitare dall'Anas una fattura commerciale di 1.200.000 lire per una licenza d'accesso che riguarda un in-

gresso di soli sei metri di apertura. In sostanza gli vengono chieste 100 mila lire al mese di affitto per entrare nella sua proprietà;

nel Medioevo esistevano varie gabelle che i « signorotti » applicavano ai loro sottomessi, e alla gente in transito nei loro territori. Il pontiatico, il rotatico, l'erbativo erano le tasse richieste per attraversare i ponti, per percorrere le strade e per far brucare l'erba agli animali in transito nelle loro proprietà. Al giorno d'oggi l'Anas, forse disperata per non poter più incassare la tassa sull'erbativo, si accanisce sul pontiatico, allo scopo di incassare altre migliaia di miliardi, e anche per non far venir meno quel senso di sudditanza che tanto riparava i prepotenti nel Medioevo italiano;

questi aumenti stridono con le ultime dichiarazioni del Ministro del tesoro, assicuranti che la pressione fiscale è in diminuzione. Dichiarazioni peraltro appena smentite dall'Adusbef (Associazione difesa dei consumatori) che ha pubblicato uno studio che indica per il 1999 un'ulteriore stangata di 500 mila lire per famiglia. Stangata derivante dagli effetti della carbon tax, addizionale Irpef, Ici, assicurazioni auto, tagli ai trasferimenti ai comuni, aumenti del 150 per cento sulle concessioni Anas per gli accessi;

L'Anas dimentica costantemente e con assoluta pignoleria che dovrebbe almeno adempiere gli obblighi derivanti dal « disciplinare di concessione » per garantire manutenzioni e cure agli eccessi in questione -:

quante migliaia di miliardi intenda recuperare l'Anas con questo aumento sconsiderato delle licenze di accesso;

quale destinazione abbiano i fondi incamerati;

se sia rispettata una ripartizione territoriale dei proventi che consideri l'area di provenienza degli stessi;

se questi aumenti interessino tutte le regioni italiane. (4-21903)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti proposti con gli atti ispettivi indicati si risponde sulla base degli elementi forniti al riguardo dall'ANAS e dalla Direzione Generale del Coordinamento Territoriale.*

L'articolo 55, comma 23, della legge 27.12.1997, n. 449 ha disposto che le entrate proprie dell'Ente Nazionale per le Strade, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21.4.1995, n. 242, fossero adeguate entro il 31.1.1998 ai criteri previsti dal Nuovo Codice della Strada.

Tali criteri che risultano indicati dall'articolo 27 comma 8 del Nuovo Codice della Strada, sono rappresentati dalle soggezioni che derivano dalla strada, dal valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e dal vantaggio che l'utente ne ricava.

Il citato articolo 55, comma 23 della legge n. 449/97 ha inoltre previsto che le entrate in questione siano aggiornate ogni anno con atto dell'Amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio di Amministrazione da comunicare al Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio nei successivi trenta giorni della vigilanza governativa e che, in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione non avrebbe potuto superare il 150% del corrispettivo attualmente dovuto.

In attuazione di tali disposizioni normative, il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS ha approvato l'adeguamento dei proventi in questione ai criteri del nuovo Codice della Strada con delibera del 10.2.1998.

A seguito di istruttoria svolta dalla Direzione Generale del Coordinamento Territoriale in collaborazione con l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, con nota n. 496/ANAS/98 dell'11.6.1998, a firma del Ministro pro tempore, veniva rilasciato il relativo nulla osta.

Riguardo alle specifiche questioni evidenziate dagli interroganti, sulla base di quanto riportato nel verbale nell'adunanza tenuta dal Consiglio di Amministrazione

dell'ANAS in data 18.7.1996, si segnala che la misura della somme dovute da privati per concessioni e/o autorizzazione d'uso delle strade e loro pertinenze è rimasta invariata dal 1990, data di emanazione dell'ultimo decreto ministeriale in materia di canoni per licenze d'accesso in genere e pubblicità e che per altre tipologie gli importi dei canoni risalgono ad epoca più remota, ad esempio quelli relativi agli impianti elettrici sotterranei invariati dal 1948.

In sostanza i canoni applicati dall'ANAS prima dell'entrata in vigore della citata legge 449/97 sono stati quelli risultanti dall'aggiornamento, commisurato agli indici ISTAT, dei canoni determinati sulla base di un'analisi costi-benefici ormai inadeguata rispetto allo sviluppo urbanistico e sociale che ha condotto, in taluni casi, all'urbanizzazione di strade in precedenza extraurbane.

La legge 449/97 innovando la normativa preesistente, ha disposto l'adeguamento dei canoni previsti dal nuovo Codice della Strada, sulla base dei quali il canone, nella nuova accezione introdotta dal nuovo Codice della Strada, è inteso non più come indennità, ma bensì come corrispettivo e, quindi, deve tener conto del valore economico della concessione sotto il duplice aspetto del vantaggio del singolo e del valore della prestazione di servizio al privato.

La ratio della suddetta legge si fonda sulla necessità di valorizzare il potenziale economico dei beni demaniali secondo un orientamento ormai consolidato in materia di proventi da concessioni e recepito in numerose normative aventi ad oggetto l'utilizzo da parte dei privati dei beni demaniali, anche in funzione del risanamento della finanza pubblica.

In via subordinata tale disposizione ha l'ulteriore obiettivo di incrementare le entrate proprie dell'ANAS rendendo la gestione e la manutenzione della rete viaria nazionale meno dipendente dalle risorse finanziarie statali.

In merito agli incrementi futuri si evidenzia che la logica della norma è quella di consentire, in sede di prima applicazione, un adeguato recupero della perdita di valore subita dai canoni nel passato, d'altronde gli stessi necessitavano di revisione in quanto

si scostavano del tutto dal valore reale delle concessioni a cui si riferivano e dagli attuali costi di manutenzione delle strade laddove si costituiscono interferenze operando, quindi, un riallineamento a valori più congrui.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

FAGGIANO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da lungo tempo nella cittadina di Mesagne (Brindisi), si registrano una serie di disfunzioni e disagi provocati da un farraginoso servizio erogato dall'Ente postale locale che ha causato, tra l'altro, numerose proteste da parte dei cittadini, in particolare anziani, sottoposti spesso a code interminabili, come riportato anche da articoli apparsi sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* e sul *Quotidiano* di Brindisi e come in precedenza segnalato per diversi comuni della provincia;

tale situazione sembra sia dovuta sia all'esiguo numero degli sportelli (peraltro non ancora polifunzionali) aperti al pubblico nell'ufficio centrale, pari esattamente a 2 per una cittadinanza di oltre 30 mila unità, pur essendo l'ufficio dotato ultimamente di 5 nuove postazioni di computer, sia al possibile utilizzo di solo 9 unità di personale impiegatizio (sei al mattino e tre il pomeriggio) su 16, viste la malattia e il distacco presso sedi limitrofe per le restanti 7;

tra le cause di disfunzioni segnalate nel tempo dalle organizzazioni sindacali risulta particolarmente significativa l'assenza per lungo tempo di un direttore dell'ufficio, alla quale si è supplito fino a pochi giorni addietro tramite nomine provvisorie ed a scavalco, che hanno spesso aggravato la situazione confusionaria e di precarietà nel personale, coinvolto suo malgrado in uno stato di disagio e malessere continuo, con gravi ripercussioni sugli utenti;

tali problemi risultano peraltro ufficialmente e ripetutamente segnalati al responsabile provinciale e regionale dell'Ente poste, anche se non sembra abbiano prodotto decisioni conseguenti capaci di risolvere una così grave situazione;

alla carenza dirigenziale si è da poco provveduto tramite la nomina di un direttore che, tuttavia, per le modalità e per i tempi con i quali è avvenuta sembra aver creato ulteriori rimostranze da parte delle organizzazioni sindacali e del personale, aumentando la situazione di disagio già esistente;

la situazione esposta risulta ancora più grave alla luce degli impegni del Governo e dell'Ente poste italiane espressi attraverso la privatizzazione per il raggiungimento di *standard* di efficienza, produttività e qualità dei servizi purtroppo non ancora constatati nel territorio della provincia di Brindisi —:

quali interventi urgenti si intendano intraprendere per verificare la reale esistenza dei suddetti disagi, per ripristinare condizioni di organico funzionali ad una cittadina con oltre 30 mila abitanti ed infine per riportare l'Ente poste ad un normale funzionamento che garantisca serenità e tranquillità ai dipendenti, efficienza e qualità di risposta ai cittadini utenti. (4-24587)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, in primo luogo, i cittadini di Mesagne possono usufruire di due uffici postali: l'agenzia di Mesagne centro (con cinque sportelli nel turno antimeridiano e tre nel turno pomeridiano) e la succursale 1 (con quattro sportelli, tutti presidiati su turno

unico); in secondo luogo, gli sportelli attivi nell'agenzia di Mesagne centro offrono una copertura al territorio decisamente superiore a quella esistente in molte altre realtà provinciali.

Inoltre, ha proseguito la società, le risorse assegnate all'agenzia di Mesagne risultano al di sopra della media nazionale, tanto che la carenza dell'ufficio in parola si attesta su un livello dell'11 per cento (a fronte di una media del 17 per cento) e permette di contenere entro limiti accettabili il fenomeno delle « code ».

Probabilmente la situazione denunciata dall'interrogante risale alla seconda decade del mese di giugno, periodo in cui la contemporanea assenza per malattia di ben quattro unità addette alla sportelleria ha causato « emergenza » per qualche giorno.

L'avvicendamento continuo di responsabili alla direzione dell'agenzia, invece, è stato determinato da un numero insufficiente di personale appartenente all'area quadri.

La società ha riferito, infine, di aver avviato già da tempo contatti con rappresentanti dell'amministrazione comunale, esponenti delle OO.SS. territoriali e di diverse associazioni a tutela dei pensionati, al fine di individuare le iniziative ritenute più idonee a soddisfare le esigenze della clientela, ivi compresa la riduzione degli eventuali disagi che saranno accertati.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FILOCAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai primi di novembre 1997 gli organi della carta stampata e radiotelevisivi davano notizie di una clamorosa indagine giudiziaria condotta dai pubblici ministeri della Direzione Antimafia della procura di Reggio Calabria, dottor Salvatore Boemi, procuratore della Repubblica aggiunto e dottor Nicola Gratteri, sostituto procuratore, coadiuvati da numerosi carabinieri, i quali dopo oltre un anno di intercettazioni ambientali e telefoniche, avevano con si-

curezza accertato numerosi e gravi delitti nei quali erano coinvolti, assieme ad esponenti della criminalità organizzata locale, anche amministratori comunali in carica;

sulla scorta degli elementi probatori acquisiti i Pubblici Ministeri di cui sopra chiedevano, ed ottenevano dal Giudice per le indagini preliminari, la emissione di oltre trenta ordinanze di misure cautelari personali concernenti, tra gli altri, lo zio (fratello del padre) del sindaco di Locri, Giuseppe Lombardo, per associazione di stampo mafioso, ed inviavano allo stesso sindaco ad un suo assessore e altri due consiglieri comunali informazioni di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa;

una delegazione della Commissione parlamentare antimafia si è recata a Locri nell'immediatezza dei fatti, incontrando il Sindaco, colpito, come detto, da informazioni di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa, ed il locale vescovo;

l'amministrazione comunale, a sentire l'opinione pubblica raccolta dagli organi di stampa, travolta dallo scandalo, manifestava la volontà di dimettersi; le dimissioni venivano prima rinviate, su consiglio non si sa di quale rappresentante del potere esecutivo o giudiziario, e poi definitivamente abbandonate;

dalla stampa si è appreso la notizia che il Pubblico Ministero dottor Squillace-Greco, avrebbe richiesto l'archiviazione dell'indagine riguardante il sindaco di Locri;

si è in attesa di apprendere le motivazioni che hanno indotto il dottor Squillace-Greco a chiedere l'archiviazione di tale indagine che, a sentire quanto detto e scritto nell'immediatezza dello scandalo, era fondata su elementi certi, evidenziati da non equivoche intercettazioni ambientali e telefoniche, tali da indurre un Pubblico Ministero dell'esperienza e capacità del dottor Boemi, coordinatore della Direzione Antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria, a chiedere ed ottenere oltre trenta misure cautelari per-

sonali nonché l'invio di avvisi di garanzia per come sopra specificato ed in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari, nonché di poter leggere le carte processuali, al fine di capire se l'informazione di garanzia inviata al sindaco di Locri sia derivata da deprecabili abbagli, deprecabili abusi o da altro, commessi dai carabinieri o dai pubblici ministeri dottor Boemi e dottor Gratteri, i quali non avrebbero saputo leggere o interpretare le risultanze processuali, ovvero da altri motivi;

il dottor Squillace-Greco si reca assiduamente accompagnato da numerosa scorta a Locri ove è stato pretore per lunghi anni, ove vive la sua famiglia anch'essa con la scorta e ove frequenta il segretario del locale P.d.S. (della cui aggregazione politica è espressione il sindaco Lombardo e l'amministrazione comunale di Locri) signor Lacopo, anche lui non si sa se ancora provvisto di scorta (tutte distratte dalla tutela dell'incolumità degli onesti ed inermi cittadini contribuenti);

il dottor Squillace-Greco per la sua dichiarata appartenenza alla stessa parte politica di cui è espressione l'amministrazione comunale, così egregiamente diretta dal sindaco Giuseppe Lombardo, indagato per concorso in associazione mafiosa, pare la persona meno idonea ad occuparsi, nel microcosmo della Locride, dell'attività criminosa dei suoi compagni di partito, né egli ha avuto la sensibilità di astenersi dal giudicare persone conosciute e frequentate, appartenenti alla sua parte politica —:

se un rappresentante del potere esecutivo abbia consigliato l'amministrazione comunale di Locri a non dimettersi o quali siano i motivi per i quali detta amministrazione, indagata per delitti così gravi, non è stata sciolta d'ufficio;

se la richiesta di archiviazione sia stata inoltrata prima o dopo le dimissioni del pubblico ministero dottor Boemi da coordinatore della Direzione Antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria;

se non intenda avviare gli opportuni accertamenti ispettivi volti a verificare le

ragioni per le quali l'indagine condotta dai pubblici ministeri dottor Boemi e dottor Gratteri sia stata affidata al dottor Squillace-Greco e non quanto meno per motivi d'opportunità ad altri magistrati al di sopra di ogni sospetto e ciò in omaggio a quanto eminenti giuristi ebbero a sostenere e cioè che il Giudice non deve solo essere imparziale ma tale deve apparire. Ciò sarebbe valso a smentire quell'aforsima corrente scherzosamente (quanto scherzosamente!?) negli ambienti giudiziari secondo il quale la legge per i nemici ed avversari politici si applica e per gli amici si interpreta e comunque sarebbe servito ad aumentare la fiducia dei cittadini nella magistratura e per il sindaco di Locri sarebbe stato un provvedimento di archiviazione certamente imparziale e giusto che avrebbe sancito ed avvalorato la sua innocenza ed onestà. (4-19582)

RISPOSTA. — In relazione al contenuto dell'interrogazione indicata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, opportunamente interessato per il tramite della competente articolazione ministeriale, ha riferito quanto segue.

1. La richiesta che ha portato alla « emissione di oltre trenta ordinanze di custodia cautelare concernenti, tra gli altri, lo zio del sindaco di Locri... » è stata firmata dal dott. Boemi, dal dott. Gratteri, e dal dott. Squillace Greco, e vistata dallo scrivente.

2. L'archiviazione per il Sindaco di Locri — oltre che per gli altri politici di diversi schieramenti — è stata richiesta non solo dal dott. Squillace Greco, ma anche dagli altri magistrati titolari, dott. Boemi e dott. Gratteri, secondo una attenta e concorde valutazione degli elementi probatori emersi nel corso delle indagini.

3. Gli avvisi di garanzia contestuali agli inviti a presentarsi, sono stati trasmessi poiché si è proceduto all'interrogatorio delle persone indagate. In esito alle indagini, per talune persone e per alcuni fatti è stata richiesta l'archiviazione, per altri indagati il rinvio a giudizio. Le correlative motivazioni sono in atti. Il G.I.P. ha accolto integralmente la richiesta di archiviazione dei PP.MM., come risulta dal motivato decreto del 1° ottobre 1998.

4. *Il procedimento, fin dalla fase iniziale, e, quindi, ben prima della richiesta di archiviazione, è stato assegnato ai predetti magistrati, fra cui il dott. Squillace Greco, seguendo il criterio predeterminato di distribuzione degli affari della Direzione Distrettuale Antimafia, con riguardo alla zona territoriale ionica.*

5. *Non esistono ragioni per interferire nelle scelte adottate, e neppure per adombrare sospetti o perplessità.*

6. *Non c'è alcun nesso tra le vicende del procedimento in questione e la richiesta del dott. Boemi, per altro poi revocata, di assegnazione ad altro incarico.*

7. *La richiesta di archiviazione in questione è del 18.7.1998, mentre la comunicazione del dott. Boemi circa la ricordata richiesta è del 25.6.1998, quindi di quasi un mese anteriore alla richiesta stessa.*

Detta richiesta, ovviamente, non poteva avere — e non ha avuto! — alcun effetto sulla titolarità dei procedimenti assegnati al dott. Boemi. Pertanto il magistrato, come da me disposto, ha continuato ad occuparsi della gestione degli stessi, fra i quali, appunto, il procedimento in questione.

Alla luce di tale relazione, dalla quale emerge che trattasi di procedimenti assegnati a tre magistrati, le cui determinazioni finali (ivi compresa la richiesta di archiviazione nei confronti del Sindaco di Locri) sono state condivise dal G.I.P., ed essendo rimasto il dott. Boemi nelle funzioni già a lui assegnate, non si ritiene che sussistano gli estremi per un'iniziativa quale quella richiesta.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la situazione del policlinico Umberto I appare particolarmente deteriorata e le indagini in corso hanno evidenziato gravi carenze, igieniche e di sicurezza, anche in considerazione della vetustà delle strutture e della collocazione logistica dell'importante nosocomio romano;

all'interno dell'area di cinta accedono quotidianamente migliaia di autovetture private, per lo più di dipendenti, medici e paramedici che contribuiscono ad inquinare, dal punto di vista acustico e dei gas di scarico, l'ambiente ospedaliero;

adiacente alla struttura ospedaliera esiste una vasta area sovrastata da un alto muro di cinta, sede della « caserma Macao », che sembra essere da lunghi anni totalmente inutilizzata —:

se non si ritenga opportuno verificare le possibilità di cedere, ove questa risulti idonea ed effettivamente non utilizzata tale importante area, al comune di Roma, per potervi collocare il parcheggio del Policlinico, vietando così, nel contempo, l'accesso degli autoveicoli all'interno dell'area ospedaliera. (4-17252)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'Amministratore straordinario del Policlinico Umberto I di Roma, nella considerazione che le migliaia di autovetture private che giornalmente accedono nella struttura militare contribuiscono ad inquinare l'ambiente dal punto di vista acustico e dei gas di scarico, ha disposto il divieto di accesso delle autovetture all'interno della stessa, indicando, in apposita circolare, un ventaglio di alternative alla mancanza di spazi di parcheggio.

Per quanto riguarda la prospettata cessione della caserma « Macao » al Comune di Roma al fine di realizzare un parcheggio, si precisa che l'infrastruttura è pienamente utilizzata dalla Difesa e non se ne prevede la dismissione.

Si segnala, infine, che nel mese di settembre del decorso anno è stata avviata con l'Università degli Studi « La Sapienza » una verifica della possibilità tecnica di realizzare — a cura e spese della stessa Università — un parcheggio sotterraneo che interessava parte del sedime della « Macao ». Detta verifica è stata successivamente sospesa per l'esigenza dell'Ateneo di una pausa di riflessione in relazione ai presumibili costi derivanti dall'attuazione del progetto.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FRATTINI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

se risponda a verità la determinazione di turni di lavoro notturno, per i militari del corpo della guardia di finanza, della durata di otto ore nella provincia di Bologna;

se la durata di tali turni sia stata decisa dal locale comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

se non ritenga di modificare tali determinazioni, che introducono regole discriminanti per una sola categoria ed in una sola provincia, rispetto alla regola generale dei turni di sei ore applicate per le altre forze di polizia e nelle altre province italiane. (4-22932)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche evidenziate dall'interrogante, il Comando generale della Guardia di Finanza ha riferito che il personale del Reparto territoriale del Corpo di Bologna espleta turni di lavoro notturno della durata di otto ore (dalle ore 24.00 alle ore 8.00) esclusivamente per l'esecuzione del servizio di pubblica utilità « 117 », articolato su tre diverse fasce orarie nell'arco dell'intera giornata.*

Tale pianificazione permette tra l'altro di utilizzare nel particolare comparto un numero inferiore di militari e, nel contempo, d'impiegare pattuglie composte da tre unità, per una maggiore sicurezza del personale operante.

Il medesimo Comando generale ha rilevato, peraltro, che la durata del suindicato turno, da svolgersi durante le ore notturne, non è stata disposta dal Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica e non si discosta dalle vigenti disposizioni che regolano lo specifico « Servizio 117 ».

Infatti, con circolare del 10 maggio 1996 (n. 172400), è stato determinato, con riferimento a ciascuna realtà provinciale, il numero e la composizione delle pattuglie del servizio « 117 » per ciascun turno (diurno: 6/13-12/19-18/24, notturno: 0/7): con circolare del 25 luglio 1996 (n. 267322) è stato precisato, infine, che, ferma restando la necessità inderogabile che in ambito pro-

vinciale almeno una pattuglia sia « operativa h. 24 », i Comandanti di Gruppo hanno, tra l'altro, la possibilità di articolare in maniera diversa, in presenza di situazioni apprezzabili a livello locale, sia il turno di servizio (di 6 ovvero di 8 ore) che la composizione delle pattuglie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GAMBATO e SIGNORINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli incidenti che provocano morti o feriti gravissimi sono, purtroppo, all'ordine del giorno. Essi fanno scalpore, causano moti di commozione, polemiche sull'opportunità della chiusura anticipata delle discoteche o inviti alla guida prudente, ma tutto si riduce, regolarmente, alle invettive del giorno dopo;

è, invece, una realtà meno spettacolare e pubblicizzata che tocca da vicino coloro che sono colpiti in prima persona dalla tragedia: i parenti delle vittime, le famiglie distrutte, gli infortunati destinati a trascorrere il resto della propria vita immobilizzati o con irrimediabili conseguenze sul piano fisico e mentale. Questi sono gli oscuri protagonisti, ignorati dalla cronaca, che scontano sulla propria pelle l'incoscienza dei pirati della strada e che devono imparare a fare i conti con i tempi biblici della giustizia;

il ristoro civilistico dei danni patiti, per quanto spesso irrisorio e ovviamente inadeguato a ripagare del dolore subito arriva (quando arriva) lungo tortuosi canali e dopo anni d'attesa infruttuosa;

l'aspetto veramente inaccettabile di questo fenomeno attiene alle conseguenze penali cui vanno incontro coloro che sono stati la causa dei sinistri, per la propria guida incosciente, per l'essersi posti al volante in stato di ebbrezza, per aver voluto improvvisare gare automobilistiche sulle pubbliche strade;

oggi, il codice penale prevede, nei loro confronti, pene irrisorie;

l'articolo 589 codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni « chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ». Mentre l'articolo 590 stabilisce una pena da due a sei mesi per le lesioni gravi e da sei mesi a due anni per lesioni gravissime;

ciò significa che, grazie al meccanismo processuale del patteggiamento, quasi sempre gli autori di tali delitti restano clamorosamente impuniti, anche quando la loro bravata è costata a qualcuno la perdita del figlio, della madre, di un parente strettissimo;

ciò è francamente iniquo sia perché lesivo del più elementare senso di giustizia (per la vittima un'esistenza distrutta, per il colpevole una sostanziale impunità) sia perché assolutamente inefficace sotto il profilo della prevenzione, obiettivo cui dovrebbe mirare ogni seria azione politica;

detta situazione appare tanto più grave laddove si consideri che per altre tipologie di reato, che, per quanto gravi, non arrivano a intaccare o a mettere in pericolo la vita umana, sono previste pene di gran lunga più severe;

si pensi, ad esempio, solo al delitto di falsificazione di monete (articolo 453 codice penale) che contempla per l'autore una pena da tre a dodici anni;

si deve dunque concludere che la vita di una persona ha meno importanza e merita una tutela meno adeguata rispetto ad un biglietto di banca contraffatto o alterato;

tale sperequazione vulnera non solo la dignità di ogni uomo, tutelata come valore principe della nostra Carta costituzionale, ma anche le fondamenta della nostra tradizione giuridica e meriti un intervento governativo o, quantomeno, una discussione parlamentare e un dibattito

che coinvolga l'opinione pubblica e ogni singolo cittadino —:

quali siano gli intendimenti del Governo italiano e le iniziative che il medesimo adotterà per risolvere le contraddizioni e le incongruenze normative sopra denunciate. (4-21728)

RISPOSTA. — Le problematiche sollevate con l'interrogazione indicata, con riferimento agli incidenti derivanti dalla circolazione degli autoveicoli che causano morti o feriti gravissimi, risultano, sostanzialmente, due.

Da un lato, con il primo quesito si chiede quali siano gli intendimenti del Governo e le iniziative che intenderà adottare, in materia di risarcimento civilistico dei danni in quanto si lamenta che spesso questo, oltre ad essere irrisorio ed inadeguato, arriva con notevole ritardo (« dopo anni ») creando notevoli problemi ai parenti delle vittime (« che devono imparare a fare i conti con i tempi biblici della giustizia »).

Dall'altro, si pone lo stesso quesito al Governo in materia di conseguenze sanzionatorie penali previste attualmente dall'ordinamento nei confronti di coloro che vengono comunemente indicati come « pirati della strada » avendo dato causa a tali incidenti in conseguenza di una condotta di guida del tutto incosciente (per essersi posti alla guida in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o per aver voluto improvvisare gare automobilistiche sulle pubbliche strade). In questo caso si lamenta che il codice penale vigente, agli articoli 589 e 590 (omicidio e lesioni personali colpose), prevede nei confronti di questi soggetti pene del tutto irrisorie se raffrontate ad altre ipotesi di reato — quale, ad esempio, la falsificazione di monete di cui all'articolo 453 dello stesso codice — che risultano essere sanzionate con pene molto più gravi.

Quanto al primo quesito, il Governo, particolarmente sensibile alla soluzione dei problemi della giustizia, si è da subito impegnato con particolare attenzione alla soluzione dell'annoso problema della eccessiva lunghezza dei processi sia in materia penale che in materia civile.

È noto il considerevole sforzo legislativo profuso per la soluzione di questa problematica dal Governo ed in particolar modo da questo Ministero, che ha già permesso di raggiungere dei primi importantissimi risultati, quale, ad esempio, il varo della complessa riforma del processo sia penale che civile con l'introduzione del Giudice Unico di primo grado. Questa riforma — unitamente alla creazione delle sezioni stralcio per l'arretrato civile dei tribunali, già in vigore dal novembre 1998 — comporterà, sicuramente, benefici effetti sia sullo smaltimento dell'arretrato che sull'accelerazione dei processi, avendo operato una complessiva riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici giudiziari. Sono, inoltre, attualmente allo studio, da parte di questo Ministero, altri importanti interventi volti ad ottenere una accelerazione del giudizio civile, quali, ad esempio, l'introduzione di filtri conciliativi al fine di ottenere una rapida definizione di tutte quelle controversie civili che possono giungere ad una composizione bonaria tra le parti.

Anche nei confronti dell'ulteriore problematica della quantificazione del danno biologico, il Governo ha dimostrato una particolare attenzione, ed ha già da tempo allo studio un progetto di legge indirizzato proprio a garantire a tutti i soggetti che hanno patito un danno alla propria salute ed integrità fisica imputabile a responsabilità di terzi l'ottenimento di un risarcimento che, essendo rapportato a parametri fissi, sarà idoneo a garantire condizioni di equità e certezza. Anche questo provvedimento, potrà, inoltre, contribuire ad abbreviare gli attuali tempi del risarcimento danni contribuendo ad eliminare gran parte dell'attuale tendenza a ricorrere comunque al giudice anche quando è in discussione la sola quantificazione del danno da risarcire.

Quanto al secondo quesito, si ritiene di non poter condividere le affermazioni degli interroganti circa una lamentata incongruità e sperequazione delle sanzioni previste nel codice penale per le ipotesi di omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

In primo luogo, il raffronto effettuato tra la sanzione astrattamente prevista per il reato di falso monetario e quelle previste per i reati di cui si tratta non appare essere in alcun modo significativo in quanto si tratta di reati che per la loro diversa natura — il primo è un delitto doloso mentre gli altri due sono delitti colposi — e per l'eterogeneità dei beni giuridici protetti, non appaiono in alcun modo comparabili.

In secondo luogo, sia nel caso dell'omicidio colposo che delle lesioni colpose, il legislatore si è preoccupato — proprio in adesione ad incalzanti esigenze di tutela — di dettare una disciplina particolare prevenendo una circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, a carattere soggettivo (in quanto riferentesi ad uno specifico grado della colpa, fissato qualitativamente) proprio quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Infine, negli esempi indicati dagli interroganti, non bisogna dimenticare che i giudici penali, nella determinazione in concreto della pena da applicare in ogni singolo caso sottoposto al loro giudizio, oltre a dover tener conto della particolare gravità del reato, desunta dal grado della colpa, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e da ogni altra modalità dell'azione, a norma dell'articolo 133 del codice penale, potranno aumentare la pena massima stabilita dagli articoli 589, 2° comma e 590, 3° comma, c.p., ogniqualvolta riterranno sussistente l'ulteriore circostanza aggravante comune prevista dall'articolo 61, n. 3 (l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento) od altre. Ne deriva, pertanto, che appare quanto meno poco probabile, che negli esempi indicati nella interrogazione si possa concretamente addivenire, nella normalità dei casi, all'applicazione nei confronti di questi soggetti di una pena che non risponda ai necessari requisiti sia di retribuzione (« castigo » per l'illecito commesso) che di prevenzione generale (creazione nella collettività dei consociati di un contromotivo alla violazione dei precetti dettati dall'ordinamento criminale) nei corretti limiti,

costituzionalmente necessari, della proporzione tra fatto commesso e reazione sanzionatoria.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GARDIOL. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

in data 24 luglio 1998, Teseo Longo, di anni 19, veniva ristretto presso la casa Circondariale di Lecce nuovo complesso in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere;

il predetto lo stesso giorno, veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove, alle 20.10 circa, se ne constatava il decesso;

la notizia della morte veniva appresa dai familiari solo il giorno successivo 25 luglio 1998 alle ore 13.00 circa a seguito di comunicazione effettuata dal legale di fiducia il quale, a sua volta, ha appreso la notizia direttamente nella cancelleria del Gip presso il Tribunale di Lecce, ove si era recato per prendere visione del fascicolo in vista dell'interrogatorio previsto per lo stesso giorno 25 luglio 1998;

allo stato, in ordine alle cause del decesso, può sostenersi che Teseo Longo sia morto a seguito di asfissia meccanica, evento compatibile con atto di autolesionismo;

sembrerebbe infatti che il ragazzo sia stato rinvenuto appeso alla grata della cella ove era stato collocato con una maglietta attorno al collo;

in ordine alle circostanze in cui il fatto è avvenuto si è accertato che:

il ragazzo si trovava di fatto in isolamento; è stato collocato in una cella del reparto osservazione da parte del personale penitenziario; altresì, è stato lasciato in possesso di oggetti (accendino, stringhe delle scarpe, indumenti) idonei ad essere utilizzati per atti di autolesionismo, come di fatto è accaduto, ancora prima di accertare, come normativamente richiesto

dalla disciplina « Nuovi Giunti », eventuali inclinazioni e sintomi o tendenze suscettibili di tradursi in atti di autoaggressione;

il trasporto d'urgenza al pronto soccorso è avvenuto con un autoveicolo di servizio della polizia penitenziaria e non con una autoambulanza;

per quale motivo un supercarcere, come quello di Lecce non abbia un servizio soccorso d'urgenza attrezzato per le necessità di rianimazione e di primo soccorso;

quali siano: le ragioni per le quali, nel caso di Teseo Longo, non si siano osservate le cautele e gli accertamenti richiesti dalla normativa in materia di « Nuovi Giunti », prevista a tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti;

in particolare, per quali motivi Teseo Longo, appena diciannovenne sia stato collocato da solo in una cella, con la disponibilità di strumenti idonei per atti di autolesionismo e senza che fosse stato effettuato il previsto colloquio con lo psicologo;

se il servizio « Nuovi Giunti » fosse effettivamente attivato presso il carcere di Lecce all'epoca dei fatti e, nel caso contrario, le ragioni di tale grave omissione;

quali siano le modalità del soccorso prestato a Teseo Longo, nonché le ragioni della tardiva comunicazione della morte di Teseo Longo ai familiari ed al legale di fiducia;

quali siano le ragioni per le quali presso il carcere di Lecce si è verificato un numero impressionante di decessi: quello di Paride Montenegro deceduto nel 1996, di Esposito Massimo deceduto il 1° dicembre 1997, di Guglielmo Cataldi deceduto il 23 giugno 1998, di Antonio Dimitri deceduto nel mese di settembre del 1998;

quali siano le ragioni per le quali l'amministrazione penitenziaria del Nuovo complesso di Borgo S. Nicola di Lecce, non abbia ancora predisposto idonei regolamenti interni in osservanza di precisi obblighi di legge (articolo n. 16 O.P. e 34

regolamento di Esecuzione legge 26 luglio 1975 n. 354) e si avvalga ancora oggi del regolamento vigente nell'ex casa di reclusione di Villa Bobò, che presenta caratteristiche alquanto differenti sul piano della organizzazione carceraria. (4-21661)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si comunica quanto segue.

Preliminarmente si deve osservare che in relazione al decesso di Longo Teseo, il P.M. presso il Tribunale di Lecce ha richiesto al G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale, attesa la mancanza di qualsivoglia ipotesi di reato.

Per quanto concerne le modalità del decesso e gli altri quesiti posti dall'interrogante, il predetto Dipartimento ha osservato che non vi era alcun provvedimento che disponesse l'isolamento del detenuto in questione. Il Longo era stato solo provvisoriamente allocato nel reparto infermeria dove vi era possibilità di cella singola; d'altronde lo stesso articolo 6 dell'Ordinamento Penitenziario prevede specificamente che agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere da un posto. Non si trattava poi di un detenuto primario; dallo stesso diario clinico si è potuto rilevare che in precedenti, e non lontane, detenzioni non erano emersi elementi che suggerissero particolari misure, e comunque era in attesa, di lì a poco, per fare il colloquio con lo psicologo.

Infatti il servizio nuovi giunti è stato regolarmente attivato nel nuovo istituto di Lecce dal 23 maggio 1998 a seguito di specifica assegnazione di un esperto psicologo che, dalle ore 19 alle ore 21, ha il compito di fare un colloquio con tutti coloro che nella giornata hanno fatto ingresso dalla libertà.

Quanto alle modalità del suicidio esse sono state del tutto particolari, avendo il Longo usato la maglia intima, oggetto del quale comunque non sarebbe stato mai privato.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha altresì rappresentato in relazione al fatto che il Longo è stato trasportato con automezzo di servizio e non

con autoambulanza che nessun istituto, eccetto la C.R. di Turi, perché ha da sempre una sezione per minorati fisici, è fornito di ambulanza. Pertanto la decisione di richiedere ed attendere l'arrivo di una ambulanza o di utilizzare immediatamente un diverso automezzo dipende solo dalla valutazione che in quel momento e in quelle circostanze può essere data dagli operatori penitenziari che intervengono, in primo luogo il sanitario che tra l'altro, in questo caso, ha accompagnato il Longo in Ospedale continuando le manovre rianimatorie.

È stato anche rilevato che l'Istituto di Lecce ha un servizio di urgenza pari a quello di qualsiasi altro istituto e non diverso da quello di istituti anche di maggiori dimensioni.

La tardività della comunicazione della morte del detenuto ai familiari ed al legale di fiducia è poi dipesa da motivi del tutto contingenti.

Infatti il Comandante di Reparto, recatosi in Istituto per procedere ai vari incombeni, dopo aver avvisato Direttore e Magistrato di turno, non poteva rilevare il numero telefonico per avvisare i familiari del Longo, in base all'indirizzo che risultava dagli atti, e dal verbale di arresto eseguito nella stessa giornata. A questo punto tentava di mettersi in contatto telefonico con la Stazione dei C.C. di Lizzanello, senza esito positivo. Per tale motivo il giorno seguente veniva inviato un telefax alla predetta Stazione con richiesta di informare la famiglia Longo dell'accaduto. Ma i C.C. comunicavano di non aver rintracciato la famiglia Longo a quell'indirizzo, interessando una stazione dei C.C. di diversa località.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha poi fatto presente che i decessi avvenuti nell'istituto di Lecce di Paride Montenegro, Esposito Massimo (deceduto nell'Ospedale Civile) ed Antonio Dimitri sono avvenuti per cause naturali. Solo Cataldi Guglielmo è deceduto a seguito di ingestione di gas da una bomboletta.

Il predetto Dipartimento ha infine osservato che non risulta vero che nel nuovo complesso di Lecce trovino applicazione i regolamenti interni della C.R. di Villa Bobò o della vecchia Casa Circondariale, peraltro

in molte parti già superati. Pur non esistendo un regolamento interno, formalmente predisposto ed approvato, tutta la vita del nuovo istituto è regolamentata da numerosissimi ordini di servizio nei quali si è tenuto conto delle caratteristiche della nuova struttura e di ogni nuova esigenza della popolazione detenuta.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

più volte l'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha segnalato le ricorrenti disfunzioni esistenti presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza;

a Catania piazza Lanza si consentono da anni, attraverso il silenzio-assenso della amministrazione centrale, sperequazioni di trattamento e unilateralità di decisioni da cui derivano:

gli spostamenti di personale da un servizio all'altro senza tenere conto di criteri obiettivi e riscontrabili, tra l'altro sanciti dall'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996;

la mancata liquidazione dei servizi di missione a tutto agosto 1998;

l'accumulo di riposi arretrati e di congedi da parte del personale;

la mancata trasmissione alle organizzazioni sindacali dei prospetti, come da accordi, relativi allo straordinario effettuato e retribuito nonché relativi ai servizi notturni e festivi, in una situazione che, proprio per ciò che riguarda l'ineguaglianza del trattamento del personale (straordinari assegnati agli uffici e non ai servizi di turno, mancata partecipazione ai servizi notturni e festivi di tutto il personale) aveva uno dei maggiori punti di caduta;

la possibilità che in un particolare ufficio dello stesso istituto possano accumularsi per poi essere retribuite 400 ore di straordinario arretrate a discapito, ovvia-

mente, dei servizi a turno, ai quali invece, sulla base delle vigenti disposizioni, andrebbe destinata la gran parte del monte-ore disponibile;

il mantenimento in servizio dell'attuale comandante di reparto, nonostante l'istanza di quiescenza, per quello che risulta essere stato un preciso intervento da parte dell'Ufficio centrale del personale del DAP, per evitare le possibili e legittime pretese di comando di altro appartenente al ruolo degli ispettori di maggiore anzianità e qualifica;

l'esistenza di pesanti tensioni e dissidi interni al personale e negli uffici che non si riescono più a sanare anche per l'assenza di interventi da parte della locale direzione e con indubbio nocimento alla funzionalità dei relativi servizi;

il consistente aumento del personale in malattia che, rispetto alle situazioni accennate ed alla penalizzazione dei cosiddetti servizi a turno, dovrebbe essere considerato significativo indicatore del malessere e delle precarie condizioni lavorative della struttura, laddove ed anche da circa otto mesi non sarebbero più concessi in tale sede congedi ordinari al personale di polizia penitenziaria;

la stessa amministrazione centrale, malgrado diverso parere del Provveditore regionale, ha acconsentito, tra l'altro, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali come previsto dalla vigente normativa, di togliere ad un ispettore superiore della struttura l'incarico di vice comandante di reparto e di responsabile dell'ufficio servizi, destinandolo alla mera sorveglianza dei cancelli interni —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché l'amministrazione della casa circondariale di Catania piazza Lanza sia integralmente rinnovata, non solo nella attuale organizzazione, ma anche nelle figure di maggiore e secondo l'interrogante di immeritato spicco;

quali provvedimenti si intendano assumere per eliminare sperequazioni di trattamento del personale della casa circondariale Catania piazza Lanza (4-24590)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle problematiche sollevate nell'interrogazione indicata e riguardanti l'istituto di Catania — Piazza Lanza, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha rappresentato quanto segue.*

L'assegnazione del personale di polizia penitenziaria nei posti di servizio, individuati, a suo tempo, dalla prevista Commissione Dipartimentale, viene effettuata in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 5 della legge 395/90 e 3 dell'Accordo quadro del 24.7.1996.

Relativamente alle c.d. « cariche fisse » il personale viene assegnato a seguito di interpellato e di successiva valutazione da parte dell'Autorità dirigente delle attitudini individuali attinenti le mansioni da svolgere. Tale procedura risulta non essere stata osservata soltanto in due casi, allorquando, per fronteggiare improvvise esigenze di servizio, due agenti vennero spostati all'Ufficio Servizi dal Casellario detenuti e dai Conti Correnti.

Per quanto concerne la liquidazione delle missioni effettuate dal personale di Polizia penitenziaria — problema che investe la generalità degli Istituti per le note carenze di fondi sul capitolo di bilancio 2007 — risulta che sono state retribuite per intero quelle effettuate fino al 31.12.1998 e, remunerate solo in acconto, quelle del corrente anno.

Relativamente, poi, alla fruizione dei riposi e del congedo ordinario pertinenti l'anno in corso, si è accertato che restano da fruire circa 8.000 giorni di congedo e da recuperare circa n. 700 riposi. Occorre considerare che nel corrente anno sono stati concessi 8.000 giorni di congedo ordinario, 200 festività del S. Patrono, 160 riposi compensativi, 6.000 riposi feriali e 5.000 riposi festivi.

Per quanto concerne la trasmissione alle OO.SS. dei prospetti riguardanti lo straordinario ed i servizi notturni e festivi, è risultato, in effetti, che tale adempimento è stato effettuato con regolarità fino al mese di aprile c.a. È stato a tal fine assicurato che sarà cura del predetto Dipartimento sensi-

bilizzare la direzione affinché siano, per il futuro rispettate le previste scadenze.

L'espletamento delle ore di lavoro straordinario viene effettuato ed autorizzato per comprovate esigenze di servizio e non risulta che vi siano accumuli o eccedenze tali da favorire parte del personale impiegato in Uffici a scapito di quello addetto al servizio turno.

L'attuale Comandante di reparto risulta essere il più alto in grado per anzianità di servizio, di grado e di comando. In merito, poi, al mantenimento in servizio del suddetto Ispettore nonostante l'esistenza di una sua istanza di quiescenza, si rappresenta che l'interessato ha successivamente chiesto la revoca della propria domanda di collocamento a riposo: richiesta che, come altre analoghe istanze, è stata regolarmente accolta dall'Ufficio competente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Non risultano esistenti « pesanti tensioni e dissidi interni al personale e negli uffici » diversi dalle ordinarie problematiche e da circoscritte discussioni connesse al quotidiano svolgersi dell'attività lavorativa.

In relazione alla eccessiva morbilità del personale di Polizia penitenziaria, dai dati acquisiti e riferiti al primo semestre del presente anno, si rileva che le giornate di malattia ascendono a 4.513 che, se messe in relazione alle 63.000 giornate lavorative, vanno ad incidere nella misura del 7 per cento circa, leggermente superiore alla soglia c.d. fisiologica del 5 per cento.

Per quanto concerne la revoca dell'incarico di vice Comandante di Reparto e di responsabile dell'Ufficio Servizi di un Ispettore ivi in servizio, il predetto Dipartimento ha riferito che la decisione è stata adottata, dal Direttore dell'istituto, per motivi di opportunità condivisi dall'Amministrazione centrale.

Al riguardo si precisa che le attuali funzioni svolte dall'ispettore in questione, adibito alla Rotonda centrale — fulcro delle prime decisioni concernenti la sicurezza dell'intero Istituto — non si riducono ad una « mera sorveglianza dei cancelli interni ».

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 concernente « disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico », ha attribuito per gli anni 1996-1997 con proroga mediante il decreto legislativo del 30 marzo 1998 per il 1998, ai dirigenti generali, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo, in aggiunta al trattamento in godimento, una indennità di posizione, in misura differenziata, pari a:

a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;

b) lire 18 milioni per ogni altra funzione;

il secondo comma di tale articolo estende la corresponsione di tale indennità ai dirigenti generali della polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

la legge 10 dicembre 1973 n. 804, anche in rapporto al decreto legislativo del 30 giugno 1972, n. 748, ha fissato i trattamenti economici dei generali e colonnelli delle Forze armate e dei corpi di polizia militare sulla base di quanto previsto per i dirigenti civili, in corrispondenza della funzione;

la legge 10 ottobre 1986 articolo 20, n. 668 sancisce la piena equiparazione del trattamento economico dei dirigenti del Ministero dell'interno a quello della dirigenza militare;

la legge 4 aprile 1988 n. 436 estende, all'articolo 3, ai colonnelli e ai generali delle Forze armate le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 relative all'esercizio delle funzioni dirigenziali presso gli organismi periferici;

la legge 2 ottobre 1997 n. 334 ha previsto l'estensione dell'indennità per gli anni 1996 e 1997, con proroga per il 1998, dai generali dell'amministrazione civile

dello Stato ai soli Generali di corpo d'armata e ai Generali di divisione escludendo da tale beneficio gli appartenenti agli ultimi gradi della dirigenza militare ovvero i colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti;

i generali di brigata e i colonnelli, nello svolgimento delle funzioni connesse al grado, si trovano a ricoprire quegli incarichi della gerarchia militare (Comandi di Brigata, aeroporti, reggimenti, stabilimenti) ove è particolarmente gravosa l'attività amministrativa e quella propria di gestione connessa alla specificità del ruolo di comandante di corpo, ufficiale di polizia giudiziaria, responsabile logistico, eccetera;

nel collegato alla finanziaria 1999 è stata inserita la norma che prevede la contestualizzazione dei questori, vice questori e dirigenti degli esteri al fine di ottenere la corresponsione della precitata indennità di posizione e di risultati;

questa reiterata discriminazione sta provocando un diffuso malcontento nell'intera categoria degli ufficiali interessati —:

se non ritenga giusto estendere la corresponsione dell'indennità di posizione anche ai gradi di colonnello e generale di brigata con relativi arretrati a partire dal 1° gennaio 1996. (4-21085)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla corresponsione dell'indennità di posizione ai Brigadier Generali ed ai Colonnelli delle Forze Armate, si deve sottolineare che questa Amministrazione ha posto in essere, in più occasioni, ogni possibile iniziativa per porre rimedio alla discriminazione in parola.*

Ultimo tentativo, in termini temporali, è stato quello di inserire nel disegno di legge sulla riforma delle carriere diplomatica e prefettizia, il cosiddetto « collegato ordinamentale », una specifica norma in tal senso.

Tale previsione, però, come anche quella relativa ai dirigenti delle suddette carriere diplomatica e prefettizia, è stata stralciata, in quanto avrebbe comportato l'estensione dell'emolumento in parola anche ad analoghe categorie di altri Dicasteri senza la

disponibilità di fondi necessari per la copertura dell'intero onere. Il Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica, quindi, ha provveduto ad inserire una norma nello stesso provvedimento, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 21 luglio scorso, che rimanda al documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002.

Con tale documento e più ancora con la conseguente « finanziaria » saranno definiti gli indirizzi e le modalità dello stanziamento di specifiche risorse per la perequazione dei dirigenti « non contrattualizzati ».

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GAZZILLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel novembre 1997 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno avuto luogo le elezioni amministrative;

durante la campagna elettorale, esattamente in data 11 ottobre 1997, il partito democratico della sinistra organizzò un convegno sul tema « Legalità ed amministrazione della giustizia in Terra di lavoro », moderato dal dottor Enzo Iodice, candidato a sindaco per l'Ulivo;

come risulta dai numerosi manifesti affissi per le vie del centro e dagli articoli pubblicati sulla stampa locale (ad esempio sul *Corriere di Caserta* del 10 ottobre 1997), dovevano intervenire nel dibattito, insieme ai rappresentanti dell'Ordine forense e della camera penale, i parlamentari dicesini Vincenzo Siniscalchi e Lorenzo Diana nonché i magistrati Donato Ceglie e Alessandro D'Alessio, sostituiti procuratori in servizio il primo presso la pretura ed il secondo presso il tribunale della città;

sembra, peraltro, che il dottor Ceglie non abbia partecipato all'incontro per ragioni personali;

nonostante ciò, poiché il convegno è stato supportato da un'amplissima attività divulgativa, l'annunciata partecipazione dei due predetti magistrati alla manifestazione ha diffuso tra la popolazione l'im-

pressione e il timore dell'incondizionato appoggio offerto dalla magistratura sammaritana alla coalizione di centro-sinistra;

di conseguenza, i risultati elettorali sono stati gravemente falsati;

per converso, i magistrati in questione, ad avviso dell'interrogante, hanno gravemente violato il dovere di neutralità e le altre regole deontologiche inerenti alle loro funzioni, così rendendosi immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui dovevano godere, compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario che, in quella occasione, è apparso tutt'altro che imparziale —:

se non ritenga di promuovere nei confronti dei suddetti magistrati, previo svolgimento di approfonditi accertamenti, le opportune azioni disciplinari e la declaratoria di incompatibilità ambientale e/o funzionale con trasferimento ad altra sede.

(4-20467)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali e che dalla documentazione acquisita dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli è emerso che all'incontro tra magistrati ed avvocati sul tema « Legalità ed amministrazione della giustizia in Terra di lavoro », svoltosi l'11 ottobre 1998 nel « Salone degli Specchi » del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (di proprietà del comune predetto) ed organizzato dalla locale sezione del Partito Democratico della Sinistra, non ha partecipato il dott. Donato Ceglie, mentre il dott. Alessandro D'Alessio ha effettuato un intervento nel corso del quale si è limitato a rappresentare la situazione di difficoltà (per carenze di organico e di strutture) in cui versano gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere.

Alla luce di quanto precede, non ravvisandosi elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati, si esclude la necessità di qualsivoglia iniziativa di tipo disciplinare in relazione a quanto segnalato dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GAZZILLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il problema dell'inquinamento elettromagnetico sta suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini relativamente ai rischi per la salute in rapporto tanto alle conseguenze immediate quanto ai possibili effetti di lungo periodo;

si registrano, d'altro canto, numerose azioni giudiziarie volte ad impedire il posizionamento di stazioni radio per ripetitori cellulari su fabbricati di proprietà privata ed è recente la notizia dell'accoglimento di uno di tali ricorsi da parte della magistratura napoletana la quale avrebbe contestualmente rimarcato la illegittimità di quasi tutte le concessioni finora rilasciate a Napoli e in altri centri urbani;

anche in provincia di Caserta si moltiplicano le proteste e le azioni finalizzate ad impedire l'attivazione di nuovi impianti o ad ottenere la rimozione dei ripetitori in esercizio, tant'è che presso la prefettura è stato istituito un tavolo di concertazione teso alla conclusione di un accordo di programma riguardante la soggetta materia;

intanto i ripetitori esistenti rimangono *in situ* e il pericolo di nuove installazioni resta imminente —:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare affinché la complessa problematica di cui trattasi trovi al più presto una disciplina completa e puntuale e siano eliminate quanto prima tutte le illegittime situazioni eventualmente esistenti.

(4-23812)

RISPOSTA. — *La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un com-*

plesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia

ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ...omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogha eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati,

contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla col-

lettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. - Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità » mediante l'indicazione di « valori indice »,

distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (eletrodotti) e dal decreto ministeriale lo settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente, un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzioni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

GAZZILLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la stampa locale riporta con sempre maggiore insistenza preoccupanti voci circa i contenuti del progetto di ristrutturazione degli apparati militari in Terra di Lavoro;

si parla, in particolare, di un notevole ridimensionamento e addirittura della soppressione del distretto militare di Caserta la cui presenza, invece, riveste notevole importanza per l'esaurita economia del predetto capoluogo;

i perniciosi effetti di tale improvvida decisione appaiono ancor più gravi in considerazione del fatto che Caserta, città militare per eccellenza, è già stata penalizzata fortemente dalla soppressione della scuola truppe corazzate e del cerimotale —:

quali siano i reali intendimenti del Governo in ordine alle strutture militari esistenti in Terra di Lavoro e segnatamente in merito al distretto militare di Caserta;

se non ritenga opportuno conservare lo *status quo* e provvedere anzi al potenziamento di tutti i suddetti apparati.

(4-24450)

RISPOSTA. — *Le notizie diffuse dagli organi di stampa relative al Distretto Militare di Caserta non risultano corrispondenti al vero: l'organismo in questione non è interessato da alcuna ristrutturazione, né in relazione al riordinamento previsto dalla vigente normativa, né tantomeno agli studi ancora « in itinere » che, pur essendo ancora nella fase d'impostazione, escludono, comunque, provvedimenti orientati ad un ridimensionamento od una soppressione.*

Questa Amministrazione pur avendo disposto il trasferimento della Scuola Truppe Corazzate da Caserta a Lecce e la soppressione del Cerimotale, ha contestualmente insediato nella sede di Caserta la Brigata Garibaldi con due distaccamenti minori quali il Reparto Supporti Tattici « Garibaldi » e l'8° Reggimento Bersaglieri che vanno così ad aggiungersi agli altri organismi già presenti nella città quali il Consiglio di leva, l'Ufficio Leva, il 21° Reggimento Genio Pionieri e la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica militare. Inoltre, nella provincia di Caserta insistono altri due Enti dell'Esercito quali la Scuola di Amministrazione e Commissariato con sede a Maddaloni e il Deposito Munizioni « Carditello » ubicato in località S. Tammaro.

L'Amministrazione Difesa, nella delicata fase in atto di riordino dello strumento militare, tiene sempre in debita considerazione l'impatto sul tessuto sociale delle aree interessate dai provvedimenti, cercando di contemperare le esigenze logistico-operative delle Forze Armate con le problematiche socio-economiche del territorio. Ciò, con particolare riguardo alle aree del Centro Sud, in relazione alla sfavorevole congiuntura del mercato del lavoro.

Conferma di tale specifica attenzione viene dall'esame che l'Aeronautica militare sta conducendo per evitare di trasferire, ove fattibile, la Scuola Allievi Sottufficiali dall'attuale sede di Caserta a quella di Loreto per mantenere lo svolgimento dei corsi Sottufficiali nel capoluogo campano.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GERARDINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 699, stabilisce all'articolo 8, comma 3, il divieto di prelevamento dei conti correnti superiori al novanta per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996 per enti parco;

al comma 4 del suddetto decreto-legge è previsto che il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli;

l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a causa di tali disposizioni ed a fronte di una disponibilità economica consistente, sarà praticamente paralizzato e nessuna delle sue tante attività potrà continuare;

il consiglio direttivo dell'ente infatti si è insediato soltanto il 27 giugno 1996; il primo accreditamento di fondi presso la tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila è avvenuto in data 17 luglio 1996, ed il prelievo totale di cassa per l'anno 1996 dell'ente, effettuato nel mese di dicembre 1996, è stato di lire 362.056.587;

nell'attuale situazione, pur avendo assolto sollecitamente ad ogni adempimento di legge (statuto, pianta organica, regolamenti amministrativi, interventi di tutela ambientale, eccetera), non sarebbe in grado di liquidare le spese correnti per utenza, personale, funzionamento uffici, eccetera —;

se non ritenga la situazione creatasi con l'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pericolosa per l'azione dei parchi nazionali finalizzata allo sviluppo economico attraverso la tutela dell'ambiente;

se non ritenga necessario richiedere una deroga annuale ai suddetti vincoli o proporre in via definitiva l'eccezione, alla pari di altri enti come le regioni, i comuni e le province. (4-07622)

RISPOSTA. — *L'interrogante, con riferimento ai limiti di prelevamento dai conti di tesoreria stabiliti dall'articolo 8 comma 3, del DL 31 dicembre 1996, n. 669, segnala le difficoltà gestionali che deve affrontare l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e chiede ai Ministri dell'ambiente e del tesoro la concessione, per l'Ente stesso, di una deroga annuale ovvero la sua esclusione dai destinatari della norma, al pari di altri enti come le regioni, i comuni e le province.*

Al riguardo, si fa presente che il citato decreto d'urgenza è stato convertito, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, con talune modificazioni, tra cui quella introdotta all'articolo 8, comma 3, che esclude gli enti parco nazionali dall'applicazione della normativa stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

GIANNATTASIO, VINCENZO BIANCHI e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dal 4 al 6 maggio 1998 si sta svolgendo a Madrid una serie di colloqui, organizzati dall'assemblea dell'Ueo, sull'Identità europea di sicurezza e di difesa;

dal programma di tali colloqui si rileva la presenza dei rappresentanti dei ministeri degli affari esteri e della difesa di Spagna, Grecia, Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Svezia, Romania e dell'ambasciatore Usa presso la Nato;

dal 1° giugno 1998 l'Italia assumerà la presidenza dell'Ueo per il suo turno semestrale;

l'Italia è intervenuta militarmente in Albania quando l'Ueo non è riuscita a trovare un accordo in tal senso;

l'argomento in discussione — l'Identità europea di sicurezza e di difesa — offriva all'Italia la possibilità di « riscuotere » un premio politico per la sua iniziativa in Albania;

l'avan-programma prevedeva una relazione del generale Luciano Forlani sull'operazione «Alba», peraltro cancellata dall'agenda definitiva —:

per quale ragione nessun rappresentante del Governo abbia preso parte ai colloqui di Madrid;

se non si ritenga che sarebbe stato opportuno prevedere la partecipazione almeno dei vertici militari responsabili dell'attuazione della politica militare, data l'impossibilità di inviare membri dell'esecutivo che sembrano essere travolti da impegni irrinunciabili;

per quale motivo il generale Forlani, comandante del contingente internazionale che ha operato in Albania non sia intervenuto al seminario di Madrid;

quali valutazioni abbiano portato il Governo a considerare ininfluyente l'assenza dell'Italia in vista della prossima presidenza dell'Ueo;

per quale motivo se dunque il Governo ritiene non opportuna tale presenza, l'Italia faccia ancora parte dell'Ueo sostenendone oneri finanziari di non scarso rilievo, utilizzabili in tanti altri settori della disastrosa economia nazionale. (4-17245)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine ai quesiti posti dall'interrogante si chiarisce, preliminarmente, che l'Italia considera lo sviluppo dell'Identità europea di Sicurezza e di Difesa (ESDI), quale elemento vitale dello sviluppo politico dell'Unione e della sua dimensione di politica estera e di sicurezza.

In questo quadro la Difesa è certamente chiamata a svolgere una funzione di tutto rilievo nel promuovere lo sviluppo di una Politica Europea di Sicurezza e Difesa coerente e compatibile col quadro Atlantico, che consenta all'Europa di assolvere un ruolo più attivo in questo campo, nel contesto di una più matura ed equilibrata condivisione di responsabilità ed oneri tra Europa e Stati Uniti.

Per quanto concerne la partecipazione al seminario sull'Identità Europea di Sicurezza e di Difesa, promosso dal Comitato Difesa dell'Assemblea parlamentare della UEO e tenutasi a Madrid dal 4 al 6 maggio 1998, tale partecipazione è stata assicurata dall'Ambasciatore in Madrid e dai funzionari della predetta Ambasciata che vi hanno partecipato su invito dell'Assemblea parlamentare e su segnalazione del Rappresentante permanente d'Italia presso la UEO. Quest'ultimo ha dovuto declinare l'invito a lui esteso dal Presidente dell'Assemblea succitata, onorevole De Pluig, dato che il colloquio si svolgeva alla vigilia della sessione ministeriale della UEO di Rodi (11-12 maggio 1998), con conseguenti impegni di lavoro improrogabili.

Quanto al mancato intervento del Tenente Generale Forlani, esso è stato determinato da un disguido nell'inoltro dell'invito da parte degli organizzatori del seminario.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante in data 16 luglio 1998 ha presentato interrogazione n. 4-18940 in merito al funzionamento della commissione italo-elvetica sulla pesca, con particolare riferimento all'emergenza DDT intervenuta a decorrere dal 1996 sul Lago Maggiore, che risulta a tutt'oggi senza risposta;

nel 1992 la citata commissione ha affidato uno studio sulla «Biologia dei coregoni del Lago Maggiore» con onere a carico del bilancio della commissione, tale da assorbire buona parte delle risorse ad essa assegnate dal ministero in indirizzo;

proprio il coregone è la specie ittica su cui le tracce di DDT rinvenute hanno causato le maggiori ricadute per la pesca professionistica —:

quali siano i risultati della ricerca e se la medesima possa avere una qualche utilità per l'emergenza DDT. (4-23211)

RISPOSTA. — *La Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, firmata a Roma il 19 marzo 1986 e ratificata con Legge 22 novembre 1988, n. 530, diventò pienamente operativa nel primo trimestre del 1991, quando vennero formalizzate le nomine delle due Delegazioni e degli esperti in materia di pesca ed idrobiologia, chiamati a far parte della Sottocommissione tecnico-scientifica.*

Nel quinquennio successivo alla sua costituzione, l'azione della Commissione è stata rivolta soprattutto ad affrontare la funzione istituzionale primaria della Convenzione: gestire la pesca nelle acque italo-svizzere, garantendo, sulla base di criteri tecnico-scientifici oggettivi, l'equilibrio ottimale tra il tasso di prelievo esercitato dalla pesca sulle diverse popolazioni ittiche ed il tasso di ricostituzione dell'assetto demografico e produttivo delle stesse. Queste finalità sono state attentamente valutate dalla nuova Commissione nella seduta di Berna del 9 luglio 1991 durante la quale vennero approvati gli indirizzi fondamentali per il successivo triennio, nonché l'affidamento di alcune ricerche ritenute basilari, sia per la conoscenza dei popolamenti ittici lacustri, sia per l'impostazione corretta dei futuri provvedimenti normativi.

Nel caso del Lago Maggiore, le decisioni riguardarono:

l'allestimento di un rapporto conclusivo sui rilevamenti concernenti la attività di pesca professionale nelle acque italo svizzere dal 1978 al 1991;

la realizzazione di uno studio sulla biologia del popolamento a coregoni del Lago Maggiore, come passo prioritario per l'accertamento dello stato delle risorse ittiche attraverso indagini della dinamica di popolazione delle specie di maggiore interesse;

la conseguente regolamentazione dell'uso dei mestieri e delle catture in rapporto alla biologia delle specie;

la valutazione comparativa dell'efficacia di cattura delle reti in monofilo e toriglia;

lo studio e le relative proposte per l'unificazione dei metodi di stima delle catture e della pressione di pesca nelle acque italo-svizzere;

la formulazione di linee guida per le semine di materiale ittico e le pratiche ittiogeniche.

Sulla base di tali decisioni, il Commissario italiano ha proceduto all'affidamento dello studio sulla biologia dei coregoni che prevedeva una spesa complessiva in quattro esercizi finanziari pari a Lire 83.000.000 (IVA compresa). La ricerca, iniziata nel gennaio 1992 e terminata nel gennaio 1995, è stata pubblicata sul secondo volume della Commissione italo-svizzera per la pesca.

L'indagine si prefiggeva un'analisi approfondita della struttura del popolamento a coregonidi del lago, anche al fine di delinearne le tendenze evolutive in rapporto ai processi di oligotrofizzazione ormai in atto da alcuni anni, che comportavano riduzioni della produzione ittica e modifiche nella composizione e nel regime alimentare di molte specie, influenzando negativamente sulla resa della pesca professionale e sportiva. Lo studio era inoltre rivolto a confermare l'effettiva presenza nel Lago Maggiore di una terza forma di coregone, ad accertarne i caratteri distintivi fondamentali e la presumibile origine, nonché a rilevarne i parametri biologici essenziali per uno sfruttamento di pesca ottimale. La ricerca avrebbe così potuto garantire un'impostazione dei provvedimenti di regolamentazione delle attività di pesca più rispondente alle modifiche del popolamento ittico, sia a seguito della comparsa di una nuova specie, che in conseguenza delle mutate condizioni trofiche del lago.

I risultati, basati sull'elaborazione dei dati raccolti nelle 23 pescate sperimentali condotte dal gennaio 1992 al gennaio 1995, nonché sulle statistiche del pescato annuale anteriore al 1991, hanno permesso di trarre alcune conclusioni così riassumibili.

Conferma della reale presenza di due forme di coregone a riproduzione litorale (Lavarello e Coregonus spp.).

Rigetto dell'ipotesi di una segregazione riproduttiva: il raffronto fra campioni rac-

colti in date e luoghi diversi durante il periodo riproduttivo non ha mostrato separazioni significative in termini temporali e/o spaziali tra le due forme di coregone.

Accertamento di una sostanziale identità di queste due forme di coregone in termini di accrescimento corporeo.

Conferma che i coregoni a frega profonda, rappresentati dalla bondella, mantengono una netta segregazione riproduttiva nei confronti degli altri due coregoni.

Formulazione di un modello previsionale del pescato annuale di coregoni in relazione ad alcuni dati climatologici e chimici.

In conclusione, i risultati della ricerca sulla biologia dei coregoni, hanno purtroppo confermato le previsioni dell'impatto negativo del processo di oligotrofizzazione sulla produttività ittica del lago. A partire dal 1991, si è evidenziato un calo continuo e vistoso delle catture di alborella, coregone, trota e persico.

La causa primaria è una conseguenza diretta della drastica diminuzione del contenuto di nutrienti algali nel lago che ha determinato un notevole abbassamento della sua produttività biologica. Oggi il Lago Maggiore può essere classificato come un ambiente oligotrofo con disponibilità alimentari insufficienti per mantenere il popolamento ittico dei primi anni '80.

L'unica specie che è invece apparsa in forte espansione è stata l'agone, ma la sua progressiva crescita numerica — allora non controllabile dall'attività di pesca per la scarsa richiesta di mercato e oggi ancor più incentivata per i divieti conseguenti all'inquinamento da DDT — è un altro fattore importante; e ciò a motivo dell'intensa competizione alimentare che questa specie ittica può esercitare nei confronti dell'alborella e, soprattutto, del coregone, colonna portante dell'economia di pesca del Verbano.

Anche se l'indagine non ha riguardato direttamente la problematica del DDT, allora sconosciuta agli Enti istituzionalmente preposti al controllo ambientale e alla vigilanza sugli alimenti, appare però evidente che le conoscenze acquisite dallo studio sul popolamento a coregoni del Lago Maggiore oggi rappresentano un riferimento prezioso

ed affidabile per quantificare gli effetti della contaminazione da DDT e suoi derivati nel popolamento ittico lacustre. Infatti i programmi di ricerca approvati da diversi Enti statali e regionali (Ministero dell'Ambiente, Comitato tecnico-scientifico interministeriale ed interregionale emergenza DDT, Commissione per la protezione delle acque italo-svizzere, Regione Piemonte) si pongono come obiettivo fondamentale la verifica delle possibili turbative indotte dal DDT e dalla sospensione della pesca sul popolamento dei coregoni e sulla comunità ittica lacustre, avendo come sicuro riferimento i risultati degli studi condotti dalla Commissione per la Pesca nelle acque italo-svizzere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Valentino Martelli.

GIANCARLO GIORGETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la legge 30 aprile 1999, n. 120, articolo 2, ha recentemente disciplinato la possibilità di ricandidatura da parte dei sindaci per un terzo mandato nelle ipotesi « di interruzione del mandato per causa diversa dalle dimissioni volontarie entro i due anni e sei mesi dalla elezione » —:

se nella fattispecie delle « dimissioni volontarie » debbano ritenersi comprese, oltre all'atto individuale del sindaco, anche le dimissioni volontarie di almeno la metà dei consiglieri di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142. (4-25353)

RISPOSTA. — La legge 25 marzo 1993, n. 81 — articolo 2, comma 2 — escludeva l'immediata rieleggibilità alla carica di sindaco e di presidente della provincia di chi aveva ricoperto per due mandati consecutivi la stessa carica, in modo da evitare un'eccessiva personalizzazione delle cariche.

Con la legge 30 aprile 1999, n. 120 che ha modificato alcune disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, è stata introdotta — articolo 2 — la possibilità per i sindaci di ricandidarsi per un

terzo mandato qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per motivi diversi dalle dimissioni.

La ridotta durata del mandato non giustificava una tale limitazione del diritto di elettorato passivo, per cui si è ritenuto opportuno consentire in questo caso lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo, con il solo limite che l'interruzione del mandato non sia dovuta alle dimissioni.

In caso, infatti, di dimissioni l'interruzione del mandato è determinata da un preciso atto di volontà del sindaco o del presidente della provincia, che si assume la responsabilità di una decisione che ha riflessi su tutta la comunità locale dal momento che porta al rinnovo degli organi di governo; il fatto che sia stato lo stesso soggetto che intende ricandidarsi a decidere, per i motivi più diversi, di porre termine al proprio mandato, accettandone quindi tutte le conseguenze, spiega la preclusione legislativa per un suo terzo mandato consecutivo.

Considerata la rilevanza degli effetti che scaturiscono dalle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, è questo anche un modo per indurre chi riveste tali cariche a ponderare bene le scelte effettuate.

Del tutto diversa è l'ipotesi di dimissioni della metà più uno dei consiglieri, prevista dall'articolo 39, comma 1, lett. B. punto 2-bis; in questo caso non si può ricondurre lo scioglimento degli organi consiliari alla diretta volontà del soggetto che intende ricandidarsi, per cui non troverebbe giustificazione nella nuova logica una limitazione alla sua candidabilità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 prevede all'articolo 36 la procedura per la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali;

entro il 30 settembre 1999 i rispettivi organi consiliari devono provvedere agli adempimenti di cui al richiamato articolo 36;

dubbi interpretativi sono stati posti in particolare per ciò che concerne il comma 4 di tale articolo che assimila la fattispecie a quella prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con possibile scioglimento del consiglio —:

se la delibera consiliare concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi possa o debba essere distinta dalla delibera che riconosce lo stato di equilibrio o squilibrio finanziario ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2;

se la previsione della procedura di scioglimento del consiglio prefigurata dal comma 4 dell'articolo 36 per i casi di mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio si estenda anche alla fattispecie di mancata approvazione, in seguito a voto contrario, del consiglio comunale di proposta di deliberazione da parte della giunta, asseverata dai responsabili del servizio finanziario, che attesti una situazione di equilibrio finanziario e di gestione.

(4-25354)

RISPOSTA. — *L'articolo 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995 prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede, con delibera, ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo deve dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e in caso negativo deve adottare i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione della competenza ovvero della gestione dei residui. Il quarto comma dello stesso articolo 36 stabilisce poi che la mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio costituisce il presupposto per*

l'applicazione della sanzione relativa allo scioglimento dell'organo consiliare dell'ente.

In base alla richiamata disposizione emerge che l'attestazione del permanere degli equilibri deve essere adottata contestualmente alla delibera di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

La prevista sanzione dello scioglimento dell'organo consiliare va applicata solo nella fattispecie prevista dal comma 4 dell'articolo 36 citato, ossia per la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio una volta accertata una situazione di squilibrio come descritta dal comma 2 del predetto articolo. Per principio di carattere generale, le sanzioni non possono essere applicate in via analogica ma solo ed esclusivamente per le fattispecie specificamente previste.

Pertanto nella ipotesi prospettata dall'interrogante, visto che si tratta della mancata adozione della delibera che attesta il permanere degli equilibri, ipotesi ben diversa dalla mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, non può essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Essendo comunque un provvedimento obbligatorio è prospettabile il controllo sostitutivo così come disciplinato dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

GRILLO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la mancata immissione di funzionari di grado dirigenziale negli organici delle segreterie delle commissioni tributarie regionali ed il mancato sollevamento dall'incarico dei direttori reggenti livellati sta determinando un notevole e preoccupante disservizio che ostacola il processo di riforma;

nell'attuare il nuovo processo tributario, perdurando la mancanza dei dirigenti presso le commissioni tributarie regionali, si intravedono il verificarsi di concreti ostacoli per la compiuta realizzazione di riforma del processo tributario —:

quali iniziative intenda prendere il Governo per evitare una paralisi della giustizia tributaria e restituire fiducia ai cittadini nei confronti di uno Stato che deve tenere costantemente in considerazione il tema della giustizia tributaria. (4-24317)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante rileva che la mancata immissione di funzionari di grado dirigenziale negli organici delle Segreterie delle Commissioni Tributarie Regionali ed il mancato sollevamento dall'incarico dei direttori reggenti starebbe determinando un notevole e preoccupante disservizio, ostacolando la completa realizzazione della riforma del processo tributario.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997), concernente la determinazione delle strutture e delle dotazioni organiche del personale del Ministero delle Finanze, ha già individuato le consistenze organiche del personale dirigenziale negli uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione Finanziaria, ivi comprese le segreterie di alcune Commissioni tributarie Regionali.

Per quanto concerne la nota, grave carenza di personale con qualifica dirigenziale, che ha reso necessario il ricorso all'istituto della reggenza, il predetto Dipartimento ha assicurato che tale problema è in via di superamento con la ormai prossima immissione in servizio dei vincitori della procedura concorsuale per n. 999 e n. 162 posti di dirigente amministrativo quest'ultima in fase di definizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LAMACCHIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

la notizia dell'installazione di un ripetitore per la radiofonia mobile nei pressi

del centro abitato ha destato gravi preoccupazioni e proteste da parte degli abitanti del comune di Spezzano Piccolo in provincia di Cosenza;

allo stato attuale la Tim, società proprietaria del ripetitore telefonico, ha presentato al comune tutte le certificazioni ed i nulla osta necessari per il rilascio della concessione all'installazione, è già pronta la piattaforma che ospiterà l'antenna alta circa trentasei metri, nonché l'attestazione da parte dell'Azienda sanitaria locale della non pericolosità del ripetitore che rientrerebbe nei parametri di sicurezza stabiliti dalla legge;

nonostante le rassicurazioni che l'installazione avverrebbe a norma di legge, le polemiche non tendono a spegnersi in quanto, secondo l'opinione pubblica, la presenza di un trasmettitore Telecom sarebbe molto dannosa sia per l'impatto paesaggistico sia per la salute degli abitanti a causa dell'assorbimento di onde elettromagnetiche che provocherebbe una maggiore incidenza di tumori infantili e patologie nella popolazione anziana —:

se il Governo intenda intervenire per accertare se esista il rischio che la salute pubblica possa essere gravemente minata dall'installazione del ripetitore per telefoni cellulari e quali iniziative intenda adottare per ridurre al minimo la pericolosità delle emissioni di onde elettromagnetiche;

quali provvedimenti intendano intraprendere per evitare che il ripetitore alto circa trentasei metri possa altresì alterare nel comune di Spezzano Piccolo l'equilibrio ambientale;

se non si ritenga opportuno evitare l'installazione del trasmettitore nei pressi del centro abitato ed individuare un sito alternativo dove impiantare tale antenna.

(4-23810)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame nei limiti delle precipue competenze istituzionali.

Le Stazioni radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgen-

ti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra i MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto ($< 10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-empf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non

hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (= « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si

concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

LUCÀ e GIANNOTTI. — Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

una recente sentenza della Corte di cassazione (la numero 3587 del 1998) ha accolto un ricorso del procuratore del tribunale contro l'assoluzione emessa dal Gip nei confronti del presidente della sede di un circolo di un'importante associazione a carattere nazionale, con riferimento al regime Iva dei pasti e delle bevande che venivano somministrati nel corso delle attività sociali;

con questa sentenza la Corte di cassazione ha stabilito che la attività di somministrazione di cibi e bevande ai soci all'interno dei circoli ricreativi avrebbe, in realtà, natura commerciale, e deve, di conseguenza, essere sottoposta a tassazione;

lungi dal contestare nel merito la azione della magistratura, è però necessario considerare che un provvedimento giu-

diziario così costruito, oltre a costituire un eventuale stop all'esenzione fiscale per i circoli ricreativi, contrasta decisamente con la lettera nonché con lo spirito del decreto legislativo n. 460, del 4 dicembre 1997, « Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) », il decreto legislativo di riforma delle discipline fiscali del *non profit* che rappresenta l'esito di un percorso lungo e complesso, e che può sicuramente essere considerato come un passo fondamentale verso un processo di riorganizzazione e promozione di un settore economico, il cosiddetto « terzo settore », in piena espansione e di enorme importanza per la crescita economica e sociale del nostro paese;

il decreto in questione ha, infatti, introdotto un nuovo regime tributario per gli enti non commerciali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fondamentalmente attuando delle operazioni di correzione e integrazione del Tuir, il testo unico delle imposte sul reddito;

esso ha apportato significative innovazioni alla disciplina degli enti di tipo associativo;

in particolare, l'articolo 5 prevede che le vendite sociali, le iniziative di turismo sociale e le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar aderenti ad associazioni e promozione sociale anche se effettuate dietro corrispettivo, purché le suddette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in attuazione degli scopi istituzionali, non vengono considerate commerciali e di conseguenza vengono assoggettate ad un regime fiscale agevolato;

dunque la situazione che scaturisce dalla decisione della suprema Corte è estremamente confusa, anche per il modo in cui essa è stata recepita e diffusa dagli organi di stampa, e rischia di rappresentare una battuta d'arresto per il processo di sviluppo della realtà associazionistica italiana, che, è indubbio, costituisce una vera e propria risorsa per la crescita del paese;

appare, inoltre, evidente la necessità che il Parlamento dia un significativo impulso all'iter del provvedimento di riforma della disciplina sull'associazionismo, che attualmente si trova fermo alla Camera dei deputati, la cui approvazione potrebbe rappresentare un indispensabile strumento per l'introduzione nell'ordinamento di una normativa che disciplini e fornisca certezza giuridica alla complessa realtà dell'associazionismo —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per fare chiarezza su uno stato di cose che rischia di costituire un precedente gravemente pregiudizievole per la stessa sopravvivenza di moltissimi circoli ricreativi italiani, espressione di una realtà, quella associazionistica, di estrema importanza, oltre che sociale, economica.

(4-21787)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante in relazione ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (probabilmente la sentenza n. 310 della III Sezione Penale risultando altrimenti incomprensibile il riferimento alla sentenza n. 3587, citata nel testo dell'atto di sindacato ispettivo che si riferisce a tutt'altro argomento) che ha stabilito la natura commerciale dell'attività di somministrazione di cibi e bevande effettuata nell'ambito delle associazioni di promozione sociale rilevano che tale pronuncia contrasterebbe con lo spirito del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle (ONLUS); pertanto chiedono di fare chiarezza sull'applicazione delle norme relative al trattamento tributario degli enti di tipo associativo.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha preliminarmente osservato che il citato decreto legislativo n. 460 del 1997 ha apportato alcune modificazioni all'articolo III del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) concernente il trattamento tributario dell'attività svolta dagli enti di tipo associativo.

In particolare, è stato sostituito il comma 3 del citato articolo 111 del TUIR

e sono stati aggiunti ulteriori commi, per cui il nuovo testo, vigente dal 1° gennaio 1998, per la parte che interessa, dispone che, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (concernente aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei predetti soggetti (indicati nel comma 3 dell'articolo 111 in argomento).

Dal testo di legge si evince quindi, chiaramente che per la somministrazione di alimenti e bevande la non commercialità è sancita solo a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991, e sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;

b) l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto così costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

c) deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni all'associazione il predetto Dipartimento ha precisato che l'espressa previsione di non commercialità (a decorrere dal 1° gennaio 1998) nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma, per tutti gli altri enti di tipo associativo, l'orientamento ministeriale (espresso nella risoluzione n. 217/F del 17 luglio 1995) che ha riconosciuto il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolti nei confronti dei propri associati.

Inoltre, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al comma 2, ha apportato modifiche, altresì, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le modifiche apportate sono intese a coordinare le disposizioni in materia di IVA relative agli enti di tipo associativo con le novità introdotte per le imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione dell'IVA le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, per quanto riguarda l'argomento in esame, il predetto articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è stato integrato con l'aggiunta di un nuovo comma (comma 6) che riproduce, per il campo di applicazione dell'IVA, il comma 4-bis dell'articolo 111 del TUIR, relativamente alla previsione di non commercialità della somministrazione di

alimenti e bevande effettuata nell'ambito delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, della suindicata legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Ha evidenziato infine il medesimo Dipartimento che le agevolazioni previste, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA, possono essere fruitte soltanto se le associazioni di promozione sociale menzionate, destinatarie degli anzidetti regimi:

a) abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

b) l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi a specifiche clausole indicate nel comma 4-quinquies dell'articolo 111 del TUIR e nel comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi.

Le clausole che devono risultare dagli atti costitutivi o statuti ai fini dell'applicabilità del regime di favore sono le seguenti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o

partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ciò posto, il Dipartimento delle Entrate ha chiarito che la Cassazione, con la sentenza n. 310 del 1998, si è pronunciata relativamente a periodi d'imposta antecedenti al 1998, mentre il regime agevolativo introdotto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno è, come prima accennato, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998 (più precisamente per le imposte sui redditi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1997).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

se il Ministro interrogato, in una delle qualsiasi giornate lavorative, si recasse, quale cittadino qualunque, alle ore 9 del mattino a chiedere una qualsiasi informazione ad uno degli uffici ministeriali constaterrebbe di persona che non è possibile parlare con gli impiegati, ed è inimmaginabile trovare i dirigenti a quell'ora —:

se i dipendenti ministeriali inizino l'orario di lavoro alle ore 9 e per quale motivo alle 13,30 non si riesca nuovamente a trovare alcuno;

come mai nell'era dei *computer* non si possa ottenere una notizia per telefono, considerato che nelle grandi città è impossibile muoversi da una punta all'altra e raggiungere le sedi dei vari dipartimenti. Un cittadino che vuol chiedere un'informazione per telefono su una sua pratica ottiene una risposta secca: « non diamo informazioni per telefono », ed ancora « venga negli uffici nell'orario e nei giorni di ricevimento », senza potere neanche sapere quali siano i giorni di ricevimento; è inutile chiedere ulteriori informazioni, poiché il telefono viene sbattuto seccatamente. Questa è la tragedia di questa pubblica amministrazione, mantenuta dai cittadini, che poi vengono maltrattati in modo grottesco, incivile e selvaggio. Oltretutto andrebbero create delle strutture per i rapporti con i cittadini per fornire le notizie per telefono: con i *computer* tutto è possibile;

come pensi il Governo di portare l'Italia in Europa con questi metodi e questi sistemi: con questa pubblica amministrazione si possono solo raggiungere i livelli dei paesi sottosviluppati dell'Asia e dell'Africa. (4-05316)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'orario di lavoro dei dirigenti ministeriali sembra quasi essere stato ridotto a

tre ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 13), specificamente dal lunedì al venerdì;

infatti si riesce, e con difficoltà, a trovare qualche dirigente soltanto nell'arco delle tre ore sopra evidenziate —:

cosa intendano fare per far rispettare a tutti, senza eccezione alcuna (dall'uscire al direttore generale), l'orario di lavoro, che dovrebbe essere di sei ore al giorno per l'intera settimana, ed affinché tutti i dipendenti ministeriali, e non solo le basse categorie, siano al posto di lavoro nelle ore stabilite e svolgano pienamente la loro attività, riservandosi la lettura dei giornali negli orari non di ufficio. (4-05361)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere:

se sia stato cambiato l'orario di lavoro dei dipendenti dei vari Ministeri, assodato che prima delle ore 9 non è possibile rintracciare alcun dipendente, dopo le ore 10-11 sono reperibili i dirigenti, mentre alle ore 13,45 si constata un vero deserto in tutti gli uffici;

quale sia l'orario di lavoro dei ministeriali, dal più basso al più alto livello;

se non si ritenga di aprire al pubblico gli uffici ministeriali ogni giorno e per sei ore; appare inconcepibile che alcuni uffici ricevano il pubblico solo due giorni la settimana e per qualche ora. La pubblica amministrazione deve aprirsi al pubblico, compiere il suo servizio istituzionale e soprattutto il suo personale non deve essere arrogante e prepotente verso i cittadini, che, oltretutto, pagano numerosissime tasse ed imposte. (4-11251)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

si spendono fior di miliardi per erogare buoni-pasto ai dipendenti dei mini-

steri, regalia elettorale portata avanti dal Governo di sinistra presieduto da Dini che l'attuale Governo non riesce ad eliminare tale stortura: oltre ad essere costosa si appalesa inutile, se non si ritiene di estendere tale prodigalità a tutti i dipendenti pubblici, anche a quelli che lavorano nelle periferie;

del resto i governi di sinistra sono soliti reperire i fondi, inasprendo le tasse e le imposte o inventandone altre —:

considerata la prodigalità elettorale dei buoni-pasto, se non si ritenga di verificare che effettivamente l'orario di lavoro venga espletato scrupolosamente e, soprattutto, che le pratiche vengano definite in modo sollecito;

se non si ritenga inoltre, vista la assidua presenza in ufficio dei ministeriali, aprire le ore di ricevimento al pubblico dalle 8 alle ore 14;

per quale motivo nei ministeri prima delle ore 10 e dopo le ore 13 non si riesca a trovare nessuno. (4-18666)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

In relazione alle osservazioni formulate negli atti di sindacato ispettivo citati, si fa presente che il Ministro per la funzione pubblica, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dato disposizioni alle pubbliche amministrazioni in materia di orario di lavoro e di servizio con circolare n. 7/95 pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1995 — supplemento ordinario n. 36.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, pubblicato nella G.U. n. 76 del 1° aprile 1989, è stato inoltre regolamentato l'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che hanno richiesto il tempo parziale.

In data 30 novembre 1995, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996, il Governo ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche

amministrazioni e le Organizzazioni sindacali in materia di « Tipologia degli orari di lavoro ».

Traspare chiaramente da queste indicazioni normative la preoccupazione del legislatore di garantire una maggiore efficienza e produttività dei servizi pubblici, anche in raffronto agli standards degli altri Paesi europei e soprattutto di assicurare la maggiore soddisfazione possibile dei bisogni e delle esigenze dei cittadini utenti, di cui i dirigenti responsabili debbono farsi interpreti nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in materia.

Nell'ambito dei principi fissati dal legislatore è intervenuto l'articolo 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Ministeri », sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nella G.U. del 30 maggio 1995, supplemento ordinario n. 63.

La clausola contrattuale in argomento stabilisce che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e ribadisce alcuni punti essenziali della disciplina legislativa come la funzionalità dell'orario di lavoro settimanale all'orario di servizio, l'accertamento dell'orario di lavoro mediante controlli obiettivi di tipo automatizzato per il procedimento di determinazione dell'articolazione dello stesso.

Nell'articolazione dell'orario di lavoro, inoltre, le amministrazioni del Comparto devono attenersi ai criteri indicati nello stesso articolo 19:

ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

miglioramento della qualità delle prestazioni;

ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

Si fa presente, inoltre, che il citato decreto legislativo n. 29/93 ha disposto l'istituzione degli uffici relazioni con il pubblico in tutte le amministrazioni pubbliche, al fine di consentire all'utenza il diritto di

partecipazione e di informazione, in attuazione della legge n. 241 del 1990.

Infine si comunica che il Ministro per la funzione pubblica con circolare del 18 febbraio 1993, n. 4/93, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1993, ha sollecitato le amministrazioni pubbliche ad impartire disposizioni affinché il personale nel rispondere a chiamate telefoniche esterne declini le proprie generalità. Tale comportamento dei pubblici dipendenti infatti corrisponde al principio di trasparenza nel rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

Si allega copia delle circolari e dei provvedimenti citati nella presente risposta (Allegati in visione presso il Servizio Stenografia).

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

LUCCHESI. — Ai Ministri della difesa, del tesoro e dell'interno. — Per sapere:

come mai gli ufficiali dell'esercito abbiano in dotazione auto di servizio con autista per gli spostamenti casa-ufficio, con un aggravio della spesa pubblica, anche se quest'ultima viene dissipata allegramente in mille rivoli;

come mai non si ritenga di disciplinare l'ingresso dei militari negli uffici caserme in orario diverso, visto che camion e pullman militari circolano a centinaia nelle ore di punta del traffico (7,30-9), intasando la circolazione: a Roma, addirittura, sono centinaia, poiché le caserme sono site dietro la città;

come mai il Ministero del tesoro, che è alla spasmodica ricerca di denaro, non tenti di vendere subito le tante caserme site nei centri delle grandi città e costruendone di nuove (anche fabbricati) fuori dai centri

abitati, e, nel caso di Roma, fuori dal raccordo anulare; il tesoro potrebbe ottenere in questo modo migliaia di miliardi e si libererebbero le città dal movimento di camion e pullman militari;

se il Governo non pensi anche, nel vendere alcune caserme, ad obbligare i compratori a destinare l'area per parcheggi pubblici, vista la necessità esistente in tutte le città. Si pensi ad esempio che molte caserme sono ubicate vicino alle stazioni ferroviarie, prive di parcheggi;

quando ritenga il Governo di affrontare concretamente il problema delle caserme site nel cuore delle città. (4-14396)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'impiego degli automezzi di servizio avviene nel pieno rispetto della normativa interna che disciplina l'uso del trasporto singolo e collettivo per le esigenze di istituto. Per quanto attiene alle autovetture « ad personam », le stesse sono assegnate ad un esiguo numero di posizioni di vertice, in attuazione delle disposizioni legislative in materia (legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 117; c.d. « collegato » alla legge finanziaria per il 1997).

Gli autobus adibiti al trasporto collettivo assicurano il collegamento tra bacini di utenza talvolta mal collegati dai servizi pubblici. In tale quadro, il servizio di trasporto collettivo è da ritenersi di ausilio alla circolazione perché evita l'utilizzo di mezzi privati o l'ulteriore affollamento dei mezzi pubblici.

Si fa presente, inoltre, che l'orario di lavoro fu stabilito in ottemperanza del decreto ministeriale n. 681 del 25 settembre 1990, (articolo 2: « orario di base ») in funzione delle interrelazioni con gli altri Ministeri e con gli Enti della Funzione pubblica. Non si ritiene, pertanto, concretamente realizzabile un'ipotesi di variazione unilaterale dell'orario di lavoro da parte del solo Ministero della difesa.

Per quanto concerne la questione relativa alla vendita delle caserme, si conferma

l'esigenza delle Forze armate di sostituire talune vecchie caserme site in centri storici con strutture moderne e più funzionali costruite al di fuori delle aree urbane centrali.

Al riguardo, si chiarisce che, per effetto dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato emanato il D.P.C.M. 11 agosto 1997 con il quale sono stati già individuati gli immobili non più utili alle esigenze della Difesa e pertanto dismissibili, di cui una parte è ubicata nei centri delle grandi città.

Nel caso specifico di Roma, già dal mese di giugno dello scorso anno la Difesa ha manifestato all'Amministrazione capitolina la propria disponibilità ad esaminare concrete proposte di permuta.

Più in generale, occorre evidenziare che questa Amministrazione è impegnata in specifici colloqui con numerose Amministrazioni locali per la realizzazione dei programmi di riutilizzo delle aree militari non strategiche, nel quadro delle politiche volte alla riqualificazione dei centri urbani. Sono già stati sottoscritti accordi con la Regione e le città capoluogo dell'Emilia Romagna e con i comuni di Firenze e Nuoro, mentre sono in via di definizione accordi con i comuni di Verona, Venezia, Brescia, Napoli, Modena e Piacenza.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

LUCCHESI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

si è fatto di tutto per potere avere un servizio postale efficiente, si sono cambiate le sigle, ente poste, società per azioni, ma il servizio postale non funziona;

lo Stato, ogni anno, versa migliaia di miliardi, che servono soltanto per mantenere una struttura spenta, che non funziona;

si è tentato con i manager, pagati fior di milioni, ma i risultati sono nefasti;

l'impalcatura stessa di queste poste è da abbattere e ricostituire con nuovi criteri, occorre creare delle strutture funzio-

nali, con dei responsabili, che possano essere licenziati in caso di disservizi;

ornai ci si è abituati al fatto che il servizio postale non funziona ed è inutile protestare;

lo sanno i cittadini, che ormai, non reclamano più, tanto è tempo perso;

ultimamente a Palermo, dopo un discreto servizio per alcuni mesi, la situazione è riprecipitata, la posta o non viene recapitata o dopo otto giorni;

un notiziario politico ed economico (abbonato n. 648) consegnato all'Ufficio postale di via Marsala a Roma lunedì 12 aprile 1999 è stato recapitato a Palermo martedì 20 aprile, praticamente bruciato dall'ente Poste, in quanto le notizie di carattere politico ed economico dopo otto giorni sono superate;

se, visto il fallimento totale del servizio pubblico postale, non si intenda tentare la strada della privatizzazione —:

che cosa intenda fare per risolvere questo angosciante problema della posta che non viene recapitata o viene consegnata con ritardi spaventosi;

quando potremo avere un servizio postale come quello europeo, in quale anno, in quale secolo;

se il Governo ritenga giusto e morale che si sprechino i soldi dei contribuenti per mantenere un apparato scandaloso come quello del servizio pubblico postale o non ritiene sia giunto il momento di dire basta, di sopprimerlo e provare la strada della privatizzazione. (4-23645)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha riferito che

effettivamente il notiziario in parola è stato recapitato con qualche giorno di ritardo rispetto allo standard previsto (J + 5) che, al termine degli interventi di riorganizzazione in atto, sarà stabilmente rispettato.

La società ha tenuto inoltre a precisare di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porre le basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Le strategie e i metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati delineati nel piano d'impresa 1998-2002, nel quale particolare attenzione è rivolta alla riorganizzazione del settore recapito, con interventi mirati, in parte già attuati, sia nei centri della rete postale che in quelli di distribuzione, aventi come fine la drastica riduzione dei tempi di consegna della corrispondenza.

Il decreto 24 maggio 1999 (G.U. n. 128 del 3 giugno 1999), adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 1997, ha istituito il servizio di « corriere prioritario » e rimodulato le tariffe del corriere ordinario. Tale decreto, operando la segmentazione dei flussi di corriere tra invii di corrispondenza ordinaria e prioritaria secondo parametri di qualità differenziati, mira ad ottenere il puntuale rispetto di elevati « standard » di efficienza migliorando il servizio ed adeguandolo ai livelli dei servizi postali comunitari.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio spedizione giornali di Roma è stato trasferito da via Marsala a San Lorenzo: dopo aver incontrato notevoli difficoltà per raggiungerlo, non solo per entrare si è obbligati a riempire un modulo al cancello, presentando un documento d'identità, con perdita di tempo, ma lo stesso modulo timbrato dall'accettazione

giornali va consegnato al cancello per uscire, come in una fortezza militare;

si sono create quindi procedure burocratiche stupide e perditempo mentre i giornali ed i notiziari non arrivano a destinazione o, in caso fortunato, solo dopo otto giorni, quando le notizie riportate sono superate; pare invece necessario che tutta la stampa di carattere politico ed economico sia consegnata a destinazione entro le 48 ore —:

se sia a conoscenza di ciò e se non ritenga vergognoso che l'ente Poste non solo non riesca a fornire un servizio civile per il recapito giornali, ma ponga nuovi ostacoli;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare perché siano eliminate queste disfunzioni. (4-24435)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che le procedure concernenti la disciplina dell'ingresso e dell'uscita presso il centro meccanizzato postale di San Lorenzo rientrano nelle normali misure di sicurezza adottate per accedere a tutti gli uffici ove sono custoditi ingenti valori; infatti, il suddetto centro costituisce il maggiore nodo di smistamento di valori del Lazio.

La società ha assicurato, comunque, che i quotidiani, sin dal momento della spedizione, vengono lavorati ed inviati in via prioritaria con il primo mezzo utile in modo da garantire un recapito quanto più possibile celere.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se e quando intenda porre ordine nell'amministrazione finanziaria per evi-

tare la richiesta di somme di denaro già pagate dai contribuenti;

quando intenda fare rispettare all'amministrazione delle finanze le fondamentali regole di uno Stato civile e democratico, che prima di spedire la cartella esattoriale, convoca il cittadino-contribuente per richiedere i chiarimenti necessari su quanto dovuto;

se non ritenga che l'incivile andazzo della prepotente richiesta di denaro propria di una amministrazione chiusa, cinica, prepotente, provocatoria, non allontani il cittadino dalle istituzioni, generando sfiducia e rabbia;

se non ritenga che questi assurdi comportamenti dell'amministrazione finanziaria costituiscano la principale causa dei milioni di ricorsi pendenti. (4-24210)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta la grave inosservanza da parte dell'Amministrazione finanziaria delle fondamentali regole di uno Stato civile e democratico nell'espletamento delle sue istituzionali attività, e, in particolare, lamenta il ricorso immediato, senza previ accertamenti, alla procedura esecutiva di riscossione di imposte già corrisposte dai contribuenti.*

Al riguardo, si osserva, che questa amministrazione è da alcuni anni costantemente impegnata a migliorare il rapporto con il contribuente ed in tale ottica si pongono gli innumerevoli interventi diretti a semplificare gli adempimenti del soggetto passivo d'imposta, e al tempo stesso rendere più trasparente l'attività finanziaria.

Per quanto concerne la specifica problematica sollevata nella interrogazione, si rileva che, a partire dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1993, è stato eliminato l'obbligo di allegare alla dichiarazione copia degli attestati di pagamento delle imposte dovute. Quindi, i dati dichiarati dai contribuenti relativamente ai pagamenti effettuati sono riscontrati con quelli comunicati dai soggetti incaricati della riscos-

sione, e, in caso di mancato abbinamento o di incongruenza dei dati si rende necessario procedere ad ulteriori riscontri al fine di verificare la regolarità o meno dei pagamenti dovuti.

Con riferimento ai pagamenti relativi agli anni di imposta dal 1993 al 1997 tali situazioni si registrano in numero non trascurabile, a causa di numerosi errori commessi da contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni e nell'effettuazione dei pagamenti, nonché della scarsa qualità dei dati torniti dalle banche e dai concessionari della riscossione.

Tuttavia, al fine di evitare l'emissione di cartelle esattoriali relativamente alle somme che, dagli incroci eseguiti, non risultano essere state versate, il Dipartimento delle entrate ha predisposto, in via centralizzata, delle lettere da inviare ai contribuenti interessati per ottenere i necessari chiarimenti. Tale iniziativa, unitamente alle preventive richieste che i competenti Centri di Servizio e Uffici delle imposte dirette inviano ai contribuenti oggetto di periodici controlli, tende a rendere più trasparente e meno conflittuale il rapporto con l'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1998, i decreti legislativi emanati sulla base della legge delega n. 662 del 23 dicembre 1996 hanno introdotto significative ed innovative disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, di effettuazione dei pagamenti e di esecuzione dei controlli.

Le nuove disposizioni consentono, in particolare, una più tempestiva ed affidabile acquisizione dei dati dichiarati dai contribuenti e di quelli relativi ai pagamenti effettuati presso i soggetti incaricati della riscossione.

Per quanto concerne i controlli dell'amministrazione finanziaria, le nuove disposizioni prevedono che l'esito della liquidazione sia comunicato tempestivamente al contribuente al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti normali, nonché la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di

eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

Si ritiene, pertanto, che le iniziative adottate sul piano sia amministrativo che legislativo rispondano pienamente alle richieste formulate dall'interrogante.

Si osserva, infine, che il numero dei ricorsi pendenti (notevolmente ridotto in questi ultimi anni) non sia determinato dalla richiesta di somme di denaro già corrisposte dai contribuenti, in quanto esse vengono normalmente annullate in via amministrativa, mediante l'istituto dell'autotutela.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni. — Per sapere:

quali provvedimenti abbiano preso nei confronti della società Poste, che ha sperperato miliardi in pubblicità « fasulla », per propagandare una inesistente funzionalità del servizio postale;

se abbiano richiesto indietro le somme (trattasi di migliaia di miliardi) erogati in questi anni ed abbiano assunto la responsabile decisione di non trasferire più somme del pubblico denaro a detta società;

se sappiano che nella sola Palermo vi sono — come documenta il *Giornale di Sicilia* — tonnellate di lettere non consegnate, e gli sportelli postali sono per la maggior parte chiusi, per mancanza di personale;

con ciò dimostrando le Poste, ancora una volta, il loro limite ed una irresponsabilità grave e continuativa;

quando pensi il Governo di chiudere questo carrozzone ed affidare il servizio a quei privati che possano dare ampie garanzie di funzionalità. (4-24911)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in so-

cietà per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — nel confermare, in via preliminare, di essere attualmente impegnata a conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, ha sottolineato che il piano di impresa 1998-2002 contiene utili iniziative mirate al risanamento finanziario e al miglioramento del livello produttivo al fine di porre le basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Infatti, nel suddetto piano di impresa, ove sono stati delineati le strategie e i metodi, è rivolta particolare attenzione alla riorganizzazione del settore recapito, con interventi mirati, in parte già attuati, sia nei centri della rete postale che in quelli di distribuzione, aventi come fine la drastica riduzione dei tempi di consegna della corrispondenza.

In quest'ottica è da porsi l'avvio del corriere prioritario, che ha reso necessario un'ulteriore riorganizzazione, con l'uso del vettore aereo come mezzo principale di trasporto del nuovo prodotto.

Tale servizio consentirà alla medesima società di raggiungere i tempi di consegna registrati nei principali Stati dell'Unione europea, in conformità a quanto prevede la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997.

Negli ultimi tempi si sono registrati nel settore risultati positivi, così come ha evidenziato la società IPC Unipost (organizzazione che riunisce i gestori pubblici europei) la quale ha il compito di riscontrare i risultati ottenuti a livello europeo.

Il Governo, ed in particolare questo Ministero quale Autorità di regolamentazione del settore, è impegnato a controllare i risultati raggiunti dalla società Poste alla luce degli obblighi di servizio cui la stessa

è tenuta e ad applicare le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MALAVENDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con provvedimento dell'11 novembre 1997 il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ha contestato alla signora Masoero Silvana, stenodattilografa in servizio presso il Cisia di Torino, l'illecito disciplinare previsto dall'articolo 25, comma 9, del Ccnl in riferimento all'articolo 1, comma 8, Dmfp del 31 marzo 1994, perché « per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionava lesioni gravi ad altra persona »;

il fatto è avvenuto al di fuori dell'orario di lavoro e nell'ambito della sfera privata del dipendente;

se il richiamo fatto nel suddetto provvedimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non appaia, nel caso di specie, improprio; in particolare laddove l'interpretazione data da parte della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria dell'articolo 2 comma 8 del Dmfp citato « nella vita sociale, il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione » può condurre al paradosso seguente: che qualora un dipendente pubblico si rende responsabile di due fatti « colposi » penalmente rilevanti in un biennio, fatti ben inteso che ricadano nella vita e sfera privata del dipendente, questi si trovi nelle condizioni (vedi l'articolo 25 comma 4 Ccnl ministeriali) per essere licenziato —:

se non ritenga il suddetto provvedimento fortemente lesivo della sfera personale del dipendente;

se non ritenga di assumere ogni idonea iniziativa al fine di evitare indebite censure dei comportamenti privati dei dipendenti del ministero di grazia e giustizia;

se non ritenga di assumere idonee iniziative affinché la pur legittima discrezionalità interpretativa degli organi superiori del ministero di grazia e giustizia, in relazione all'applicazione di determinate clausole contrattuali inerenti al rapporto di servizio dei dipendenti, non produca veri e propri paradossi difficilmente accettabili alla luce dei principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano. (4-19222)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, adottato con decreto ministeriale del Ministro per la Funzione Pubblica in data 31.3.1994, pubblicato nella G.U. 28.6.1994 n. 149, all'articolo 1 ha chiarito che « i principi e i contenuti nel presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio »; ancora, il successivo articolo 2 co. 8 recita: « nella vita sociale, il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione ».

Il codice risponde all'esigenza ribadita dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recante « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo di modificazione 31.3.1998 n. 80 che prevede all'articolo 58 bis la creazione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, di un codice di comportamento in materia disciplinare.

Il citato articolo 58 bis contiene due norme, la prima relativa ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la seconda relativa ai magistrati e agli avvocati dello Stato.

Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è previsto che il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggior-

mente rappresentative sul piano nazionale, definisca un codice di comportamento dei dipendenti, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini. Il codice — secondo la norma — ha un duplice effetto. Da un lato, in quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente al momento dell'assunzione diviene parte integrante dell'accordo contrattuale tra dipendente ed Amministrazione. Dall'altro, in quanto indirizzato all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, può essere recepito nei futuri contratti, assurgendo a disposizioni valide per tutte le Amministrazioni.

I codici di condotta mirano a stabilire regole di etica pubblica, che differisce dall'etica privata. L'opinione prevalente è che i valori di riferimenti, i parametri e le regole dell'una e dell'altra siano diverse, anche se le regole dell'etica pubblica possono riguardare aspetti della vita privata.

L'ultimo tratto dei codici di condotta è quello riguardante le sanzioni. Quasi tutti i codici ne sono sprovvisti, dando così spazio alla conclusione che i codici di condotta hanno un valore prevalentemente educativo. Ma non può essere sottovalutato il fatto che i codici possono diventare punti di riferimento per l'applicazione di sanzioni collegate a « clausole generali »: In altre parole, quando le leggi stabiliscono criteri generali di imparzialità e di correttezza, non è escluso che i giudici possano utilizzare i codici per individuare « figure sintomatiche » o « indici rivelatori » di scorrettezze o parzialità.

In questo contesto generale, si può ritenere che le norme siano state sostanzialmente recepite nel vigente C.C.N.L., nell'articolo 23 co. 1 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A conforto di tale tesi si può citare una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (2626/98) la quale ha confermato la correttezza di un licenziamento inflitto da un'impresa privata (« Annunziata ») nei confronti di un dipendente che aveva reso falsa testimonianza in un pro-

cedimento civile che lo coinvolgeva solo in qualità di teste. Secondo la Cassazione, infatti, anche « il comportamento del lavoratore dipendente nella vita privata, pur estraneo alla prestazione lavorativa », ha rilevanza sotto il profilo disciplinare potendo incrinare il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente, ed in analogia con le norme privatistiche del rapporto di lavoro, anche tra la Pubblica Amministrazione e il dipendente.

Ciò premesso, potrebbe anche verificarsi l'ipotesi di un possibile licenziamento nel caso di « recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato un sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione » (articolo 25 co. 4, prima alinea seconda parte C.C.N.L.), se i fatti ancorché commessi fuori dal servizio, accertati da una sentenza penale definitiva, si profilino così gravi da interrompere il rapporto fiduciario tra l'Amministrazione e il dipendente. Pertanto, il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi lesivo della sfera personale, considerata la funzione « pubblica » della prestazione lavorativa ed il conseguente danno all'immagine della Pubblica Amministrazione e, nel caso di specie, dell'Amministrazione della Giustizia.

Quanto al caso Masoero, la competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, preso atto del procedimento penale a carico della medesima, instaurato per un fatto-reato che per modalità ed evento appariva anche grave, con atto dell'1.11.1997, ha avviato e contestualmente sospeso, fino a sentenza penale definitiva, il procedimento disciplinare nei suoi confronti, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 25 co. 7 del vigente C.C.N.L.

La contestazione degli addebiti, peraltro, è atto dovuto, atteso che il termine di 20 giorni per instaurare il procedimento disciplinare previsto dall'articolo 24 co. 2 C.C.N.L. è un termine perentorio, come ribadito da alcune sentenze TAR (TAR Lazio 11.11.1997 n. 1031; TAR Veneto 14.10.1997 n. 1437; TAR Lazio 28.1.1998 n. 831).

Con sentenza del 6.11.1998 la Pretura circondariale di Torino, sezione distaccata di Avigliano, ha dichiarato il non doversi

procedere a carico della Masoero in ordine al reato di cui all'articolo 590, 1° e 2° co. C.P., perché lo stesso si è estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.

Alla luce della citata sentenza la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, nel disporre, con P.D.G. 11.6.1999, la riattivazione, ai sensi dell'articolo 25 n. 8 del C.C.N.L. 1994/97 per il personale del comparto ministeri, del procedimento disciplinare instauratosi nei confronti della Masoero con il richiamato P.D.G. 11.11.1997 di contestazioni di addebiti, ha contestualmente dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della medesima avuto riguardo alla circostanza che i fatti contestati alla dipendente, concretizzandosi in comportamenti di natura colposa, non hanno inciso negativamente sull'immagine della Pubblica Amministrazione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MALGIERI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in Belgio numerosi sono gli enti che organizzano corsi di sostegno e corsi di lingua e cultura italiana;

si registra la mancanza di dati informativi precisi su tali interventi, sollecitati persino nell'ambito del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie);

alcuni membri del Cgie, in più occasioni, hanno denunciato la mancanza di trasparenza di un effettivo controllo dei nostri consolati sull'organizzazione di simili iniziative —:

quali siano gli enti e le istituzioni che in Gran Bretagna hanno negli ultimi cinque anni, usufruito dei finanziamenti provenienti dal capitolo di bilancio n. 3577 del ministero degli affari esteri;

a quanto ammonti ogni singolo contributo e per quali iniziative e per quanti alunni ogni singolo finanziamento sia stato concesso;

quali forme di controllo e di verifica i consolati operino per garantire che il finanziamento venga erogato a chi ha realizzato correttamente i corsi nel rispetto della legge. (4-15407)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'interrogante si precisa che gli enti menzionati, che organizzano corsi di lingua e cultura italiana, possono ricevere contributi dal Ministero degli Esteri sulla base del decreto legislativo n. 297/1994, articolo 638. L'istituzione degli stessi corsi è prevista dall'articolo 636 del citato decreto legislativo.*

Negli allegati 1 e 2 (in visione presso la Segreteria del Servizio Stenografia) sono indicati gli enti operanti in Gran Bretagna che hanno ricevuto negli ultimi cinque anni contributi sul cap. 3577 del Ministero degli Esteri. Nell'allegato 1 sono riportate le somme erogate e nell'allegato 2 è indicato il numero degli allievi che hanno seguito le iniziative suddette.

Relativamente al controllo delle iniziative sopramenzionate, si fa presente che esso è di natura tecnico-amministrativa, pedagogico-didattica, nonché finanziaria e di merito e viene svolto dalle Autorità consolari competenti territorialmente allo scopo di una corretta utilizzazione dei fondi dello Stato erogati a favore degli enti suddetti. Il responsabile dell'Ufficio consolare, per dette attività, assolve alle funzioni di Provveditore agli Studi (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 200/67) ed è coadiuvato dal personale dirigente scolastico di ruolo appositamente inviato dall'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il gruppo imprenditoriale Agarini ha acquistato tempo addietro il pacchetto di maggioranza della Sao S.p.A. (Servizi ambientali Orvieto), di cui detiene il 70 per cento;

nella regione Umbria (ed in particolare in provincia di Terni), in forza del-

l'adozione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti (riveduto e corretto nel settembre del 1995), si è definito il seguente scenario: ampliamento della discarica di Orvieto, sita in località Le Crete; realizzazione di un impianto di preselezione e compostaggio dei rifiuti, anch'esso in località Le Crete; riattivazione dell'impianto di incenerimento del Comune di Terni; chiusura della discarica di Terni, sita in località Valle; realizzazione di tre stazioni di trasferimento a Terni, Amelia ed Acquasparta per consentire il trasbordo dei rifiuti ed il loro trasporto agli impianti di Orvieto;

stante tale situazione, tutti i rifiuti della provincia di Terni devono essere portati ad Orvieto per essere selezionati. La frazione secca, quindi, torna poi all'inceneritore di Terni per essere termodistrutta. I cascami dell'incenerimento, previa inertizzazione, vengono di nuovo trasportati ad Orvieto per essere definitivamente smaltiti in discarica;

va precisato, inoltre, che, sia la discarica, sia l'impianto di preselezione e compostaggio di Orvieto sono gestiti dalla Sao SpA. Peraltro la Sao, ha realizzato tali impianti grazie ad un finanziamento pubblico di 28 miliardi, che per converso ha determinato per la provincia ternana la fissazione di una tariffa per lo smaltimento dei rifiuti pari a 86 €/Kg, praticamente oltre il doppio di ciò che si versa per lo stesso servizio nei comuni dell'orvietano;

la discarica esistente a Terni, inoltre, era tutt'altro che esaurita e non determinava particolari problemi, tanto che soltanto pochi mesi prima si erano conclusi i lavori di spostamento di un sovrastante elettrodotto, per consentirne un ampliamento in elevazione; inoltre ancora oggi la discarica ternana è utilizzata come stazione di trasferimento ed i rifiuti non solo vi sono conferiti, ma, invece di essere immediatamente interrati, sono lasciati a cielo aperto per essere poi ricaricati sui mezzi, che effettuano il trasporto fino ad Orvieto;

quanto esposto ha determinato l'immediato raddoppio, ed in alcuni casi un

incremento pari al 130 per cento della tassa sui rifiuti solidi urbani, causando, così, un grave danno a tutti i contribuenti della provincia ternana;

lo stesso gruppo imprenditoriale Agarini ha di recente predisposto un progetto denominato Terni Ena, consistente nella proposta di realizzazione di una centrale termoelettrica da 120 megawatt costituita da tre sezioni distinte: una alimentata a rifiuti da 10 megawatt; una alimentata a biomasse da 10 megawatt; una a gas da 100 megawatt. Ciò ha determinato serie di convinte prese di posizione da parte di molte associazioni ambientaliste e di categoria e, nonostante ciò, la Giunta comunale ternana aveva già proceduto all'assegnazione provvisoria di un'area in zona Faip per la costruzione dell'impianto;

la realizzazione della predetta centrale renderebbe praticamente inutile l'attuale inceneritore funzionante nel comune di Terni, molto più vecchio e di potenzialità enormemente inferiore, che finirebbe con l'essere smantellato;

in tal modo Terni Ena si configurerebbe non soltanto come l'unico smaltitore della provincia ternana, ma anche come il maggiore produttore privato locale di energia elettrica;

in epoca recente il gruppo Agarini ha deciso di modificare il progetto ridimensionandolo e riducendolo alla sola sezione a biomasse da 10 megawatt, ottenendo in sede di conferenza dei servizi presso il ministero dell'industria l'approvazione in data 30 giugno 1998 e richiedendo al comune di Terni l'assegnazione definitiva dell'area di zona Faip;

all'interrogante risulta inoltre che il suddetto gruppo imprenditoriale avrebbe formulato una proposta d'acquisto della Secit Spa, società milanese che ha effettuato tutti i lavori di adeguamento di incenerimento rifiuti del comune di Terni ed a cui da circa un anno l'Asm ha affidato la gestione dell'impianto stesso;

in merito a quanto precedentemente evidenziato in premessa, risulta all'inter-

rogante che numerose denunce sono state presentate, da parte di varie associazioni, all'Autorità giudiziaria ternana, perché accerti eventuali profili di responsabilità penale —:

se tali notizie rispondano al vero ed, in caso affermativo, se risulti quali provvedimenti l'Autorità giudiziaria di Terni abbia adottato in proposito. (4-21040)

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie acquisite sul contenuto dell'interrogazione indicata presso le competenti Autorità giudiziarie si comunica quanto segue.

In data 14.1.1998 perveniva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni un esposto ove i firmatari rappresentanti di Associazioni Ambientaliste lamentavano una non corretta gestione dei poteri pubblici e delle risorse finanziarie da parte della Provincia di Terni in materia di utilizzo del patrimonio energetico e in materia di salvaguardia dell'ambiente.

I predetti esponenti rilevavano, in termini peraltro piuttosto generici ed atecnici, l'illegittimità della procedura adottata dalla Provincia nell'esercizio della funzione pubblica, finalizzata al soddisfacimento degli interessi pubblici sopra indicati. A seguito di tale esposto veniva instaurato procedimento penale n. 526/98-B.

Allo stesso ufficio veniva inviato analogo esposto da parte della Procura della Repubblica presso la Pretura di Terni, che tratteneva gli atti originali procedendo separatamente per gli eventuali reati ipotizzabili in materia ambientale. In tale esposto del 10.1.1998 in particolare veniva denunciata una asserita scorretta gestione in materia di smaltimento dei rifiuti da parte di vari enti pubblici ternani (regione, Comune Orvieto e Comune Terni), palesando presunti sperperi e comunque l'adozione di criteri parziali ed antieconomici tali da comportare un "immotivato aggravio per la collettività". A seguito di tale esposto veniva instaurato procedimento penale n. 32/98C. Le indagini esperite nell'ambito dei predetti procedimenti penali non hanno evidenziato elementi seri e concreti sulla cui base si

possa fondatamente configurare una precisa ipotesi di reato, di competenza del Tribunale. I predetti procedimenti penali venivano definiti dal Gip di Terni con provvedimenti di archiviazione emessi rispettivamente in data 2.10.1998 (p.p. n. 32198c) e in data 30.12.1998 (p.p. n. 526/98). Risulta dagli atti che la Corte dei Conti è già investita della questione per quanto concerne la verifica di eventuali illeciti in materia di contabilità. Come sopra accennato davanti alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Terni pendente un procedimento nei confronti di amministratori e dirigenti dell'Azienda Servizi Municipalizzati che gestisce il servizio dei rifiuti di Terni, per irregolare utilizzazione di parte dell'area della ex discarica, adibita, dopo la chiusura della discarica stessa, a stazione di trasferta dei rifiuti che venivano trasportati alla discarica e all'impianto di lavorazione di Orvieto (fatti accertati successivamente alla data dell'interrogazione).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MANZONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

le tabelle di ripartizione delle sedi del distretto notarile di Brindisi, prevedono, per quanto riguarda la città di Brindisi, l'esistenza e copertura di sei posti di notaio;

nella città di Brindisi sono attualmente ricoperti quattro posti di notaio, che a breve diventeranno tre per via del trasferimento, già ufficiale, in altra sede del notaio Vincenzo Ianaro;

siffatta situazione di carenza, che data da gran tempo, in una città capoluogo di provincia, con circa centomila abitanti, crea non pochi disagi all'utenza —:

quali siano le ragioni del denunciato stato di cose e quali iniziative ritenga di dovere assumere per porvi rimedio.

(4-21041)

RISPOSTA. — Come indicato nell'interrogazione cui si risponde, con la revisione della tabella notarile, di cui al decreto ministeriale 30.7.1997, sono stati previsti, per la città di Brindisi, sei posti di notaio.

In conseguenza della menzionata revisione, questo Ministero, al fine di permettere l'integrale copertura dei posti notarili ha provveduto a pubblicare i due posti disponibili in tale città (dato che gli altri quattro erano ricoperti da notai in esercizio), nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31.1.1998.

Detti posti non sono stati coperti per mancanza di aspiranti. Un ulteriore posto, resosi nel frattempo vacante a seguito del trasferimento in altra sede del Notaio Vincenzo Iannaro, è stato pubblicato nel B.U. n. 18, del 30.9.1998 ed ugualmente non è stato coperto per mancanza di aspiranti.

Questo Ministero, sulla base del disposto di cui all'articolo 5, secondo comma, del R.D. 22.12.1932, n. 1728, provvederà a mettere i tre posti vacanti a disposizione dei vincitori del concorso da ultimo espletato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MARINACCI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il giorno 22 luglio 1999, convocata dal direttore del servizio conservazione della natura del ministero dell'ambiente, si è svolta una riunione presso la sede ministeriale di via Assisi, presenti i sindaci dei comuni ricadenti nel Parco nazionale del Gargano, compreso l'interrogante quale sindaco di San Nicandro Garganico, nonché altri rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali, avente come oggetto la nuova perimetrazione del Parco nazionale;

nell'occasione è stato impedito l'ingresso nella sala, eventualmente anche per pochi minuti, agli operatori televisivi di emittenti private affinché potessero riprendere il luogo dell'incontro e i presenti intervenuti;

il divieto d'ingresso della stampa, per quanto riferito dal direttore del servizio presente, sarebbe provenuto dallo stesso Ministro interrogato —:

se al Ministro risulti quanto esposto e in caso affermativo le motivazioni in base alle quali sia stato impedito l'ingresso agli operatori televisivi e in sostanza negato il diritto di informazione e di cronaca ai cittadini;

quali misteriose ragioni, si presume fondate, di ordine pubblico, abbiano imposto tale divieto ad una ordinaria riunione a carattere pubblico e aperta in sostanza a tutti visto che, tra l'altro, ai presenti per accedere alla sala non è stato richiesta l'esibizione di alcun documento d'identità;

se tra i compiti del Ministro interrogato ci sia anche quello di vagliare caso per caso le richieste di accesso della stampa nei locali del ministero in occasione di riunioni e se sia comunque al corrente che anche nelle riunioni più riservate, per esempio quelle della Commissione parlamentare sulla mafia, le televisioni possono filmare per qualche minuto i convenuti per poi uscire. (4-25146)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda il mancato ingresso agli operatori televisivi di emittenti private alla riunione del Servizio Conservazione della Natura sulla nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano.*

Premesso che la presenza della stampa con possibilità di ripresa televisiva in diretta non era mai stata preventivamente concordata, né con il Gabinetto del Ministro né con il Direttore del Servizio, si precisa che l'invito alla stampa a non effettuare riprese televisive è stato dettato dalla esigenza di mantenere alla riunione un carattere strettamente tecnico ed istituzionale, visto anche che si svolgeva non nella sede centrale del Ministero e non vi erano presenze politiche o decisioni definitive da comunicare. Del resto, notizie alla stampa sarebbero state date alla fine del procedimento istruttorio, riservando spazi concordati alla informa-

zione anche attraverso appositi momenti di conferenza stampa, immediatamente o successivamente agli esiti della riunione stessa.

In ogni caso nella serata della stessa giornata, ho personalmente incontrato la delegazione dei Sindaci del Gargano e sono state effettuate le riprese televisive dell'incontro.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MASTROLUCA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

per oltre trent'anni l'allevatore transumante Antonio Schiavone (e prima di lui il padre, il nonno e il bisnonno) ha portato le sue mandrie e le sue greggi, nella stagione calda, dalla Capitanata in Abruzzo, nel solco di una secolare tradizione pastorale, oltre che sociale, antropologica e culturale;

il signor Schiavone è tra i più grandi allevatori italiani, con un patrimonio interamente transumante di circa 600 bovini, 4400 ovini e 100 equini;

la forma di allevamento esercitata è di tipo estensivo e gli animali allevati sono la vacca Podolica, la pecora Gentile di Puglia, e tra gli equini il cavallo Murgese (animali che, oltre a garantire la migliore forma di utilizzazione delle aree marginali, fortemente soggette ad abbandono e spopolamento, godono di incentivazioni europee);

tale attività dà lavoro ad almeno 30 famiglie;

negli ultimi cinque anni — a seguito di aggiudicazioni di aste pubbliche — il signor Schiavone è stato affittuario di ventuno lotti contigui di pascolo nei comuni di Santo Stefano del Sessanio, Calascio, Carapelle Calvisio e Castelvechio Calvisio, nell'Altopiano di Campo Imperatore;

la superficie a disposizione, pari a circa 3000 ha, è stata tale da coniugare esigenze aziendali e corrette capacità di carico di bestiame, in modo da salvaguar-

dare quei principi di sostenibilità da più parti rivendicati;

nell'estate 1998, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nel cui territorio ricadono i pascoli dei comuni interessati, ha assunto la sconcertante decisione di alienare al pascolo detta area per consentire l'immissione di alcuni camosci;

per attuare il progetto l'Ente parco si è impegnato a corrispondere a ciascuna amministrazione comunale le somme a titolo di fida pascolo, pari alla quota d'affitto pascolo percepita dai rispettivi comuni nell'anno 1997 maggiorata del 20 per cento;

la decisione improvvisa non teneva tra l'altro conto che era praticamente impossibile trovare idonei pascoli alternativi, e meno che mai a pochi giorni dal trasferimento degli animali dalla Capitanata in Abruzzo, per l'incalzare del caldo e quindi della mancanza di pascoli in zona;

tale maldestro atteggiamento era in qualche modo riconsiderato, consentendo parzialmente per il 1998 l'utilizzo dei pascoli in questione;

tuttavia il caso si riproporrà a fine maggio, col riproporsi del caldo;

l'iniziativa dell'Ente parco appare contraddittoria, poiché non si spiega come possa essere compromesso il ripopolamento del camoscio (avendo esso come *habitat* naturale le balze più impervie ed inaccessibili della montagna, mai potrebbe pascolare su altopiani che, oltre ad essere attraversati da ben 2 strade provinciali, presentano notevoli pericoli derivanti da animali predatori e sono distanti più di 60 chilometri dalle zone di « lancio » degli stessi camosci);

inoltre la decisione dell'Ente parco appare dannosa e pericolosa: dannosa perché sta mettendo a serio rischio un'attività economica che dà lavoro a 30 persone, e non potrà essere esercitata, nelle stesse modalità, per mancanza di pascoli idonei; pericolosa perché può innescare un

meccanismo di ritorsione da parte degli organismi locali della provincia di Foggia, fino a contrastare i pastori abruzzesi che portano gli animali a « svernare » in Capitanata e nei territori del Parco del Garzano, in particolare;

di tanta preoccupazione si sono fatte carico le associazioni di categoria della provincia di Foggia, richiedendo unitariamente il ripristino dei pascoli sottratti -:

se intenda con urgenza far riconsiderare la decisione dell'Ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga, al fine di attuare il progetto di ripopolamento del camoscio sul Gran Sasso ma anche di consentire l'esercizio di una secolare attività agro-silvo-pastorale;

se intenda in ogni caso adoperarsi perché si eviti l'amaro paradosso che la nobile e necessaria tutela di una specie in via di estinzione contribuisca alla drammatica estinzione di altre specie tutelate, insieme alla fine di un'impresa e di una storia secolare. (4-22226)

MASTROLUCA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

con precedente interrogazione a risposta scritta n. 4-22226 del 12 febbraio 1999, rimasta a tutt'oggi senza risposta, si chiedeva l'intervento del Ministro interrogato per risolvere la paradossale situazione in cui veniva a trovarsi l'allevatore Antonio Schiavone;

in particolare, con il richiamato atto di sindacato ispettivo, si denunciava la dannosa decisione dell'Ente parco del Gran Sasso e monti della Laga di impedire il pascolo nella zona di Campo Imperatore;

per numerosi anni quei pascoli erano stati utilizzati dal signor Antonio Schiavone, nel periodo estivo, con alcune migliaia di capi di bestiame (ovini, bovini, equini), patrimonio interamente transumante;

la decisione, peraltro in maniera illogica e contraddittoria, sembrava fondata

sulla necessità di ripopolamento del camoscio d'Abruzzo;

successivamente, dalla lettura dei verbali delle sedute del consiglio direttivo dell'Ente parco si evinceva chiaramente, invece, che la motivazione di fondo era quella di proibire il pascolo solo agli « estranei » (intendendosi per tali gli allevatori non abruzzesi) per evitare di risarcire i danni causati dalla fauna protetta;

infatti, nella seduta del 27 gennaio 1998 il consiglio direttivo dell'Ente parco trattava al punto 4 dell'ordine del giorno l'argomento dei danni da fauna e decideva di risolverlo rilevando dai comuni l'affitto dei pascoli;

nel verbale della seduta si legge: « Il Presidente apre la discussione sottolineando che è ormai improrogabile avviare iniziative che possano in qualche modo ridurre i danni della fauna protetta... Al dibattito partecipano tutti i Consiglieri proponendo varie iniziative: andrebbe fatto un censimento sui pascoli che i comuni affittano ad estranei ed eventualmente intervenire rilevando l'affitto del pascolo stesso... andrebbe vietato, se possibile, l'accesso agli allevatori "estranei"... »;

in data 31 marzo 1998, l'Ente parco stipulava un protocollo di intesa con i comuni di Calascio, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio e Santo Stefano Sesanio con cui tali comuni « visto il verbale del Consiglio direttivo dell'Ente parco della seduta del 27 gennaio 1998 punto 4 Ogd in cui i Consiglieri auspicano l'affitto all'Ente parco dei pascoli di particolare valenza naturalistica » si impegnavano ad affittare i pascoli montani di propria competenza all'Ente parco onde consentire l'incremento del camoscio d'Abruzzo ed il riposo dei pascoli;

i comuni testé citati sono, peraltro, quelli che (guarda caso) affittavano i propri pascoli al signor Schiavone (allevatore « estraneo » in quanto pugliese);

tale protocollo di intesa si rivelava assolutamente in contrasto con quanto de-

ciso dal Consiglio direttivo dell'Ente parco nella seduta del 27 gennaio 1998: in tale seduta, infatti, non solo non si era fatto cenno alcuno alla tutela del camoscio, ma si era solo auspicato l'affitto dei pascoli montani (dove operavano gli « estranei ») al mero fine di evitare di risarcire i danni arrecati dalla fauna protetta;

si sottolinea, infine, che anche la paradossale giustificazione del progetto di ripopolamento del camoscio d'Abruzzo per cacciare le greggi pugliesi (come ricordato nella recente interrogazione n. 4-22226) pare priva di fondamento;

tra l'altro, come risulta da una relazione del professor Paolo Casanova, docente nell'università di Firenze di Utilizzazione faunistica e zootecnica dei sistemi agro-silvo-pastorali, la sospensione della transumanza nei pascoli di Campo Imperatore, porterebbe, paradossalmente, ad un grave decadimento ambientale in tutte le sue componenti valutate contestualmente. L'allontanamento del bestiame domestico, infatti, determinerebbe il venire meno di svariate specie di uccelli presenti nella zona dei pascoli di Campo Imperatore: il capovaccaio, la coturnice, la starna italiana, nonché l'immediato regresso numerico di rondini, calandrella, spioncello e succiacapre. Anche le aquile potrebbero spostarsi in quanto improvvisamente prive di fonti di cibo costituito dal bestiame al pascolo;

tutto ciò, peraltro, senza che alcun beneficio possa mai derivare al camoscio che, ugualmente, non vive sui pascoli di Campo Imperatore in quanto preferisce zone più scoscese;

il professor Casanova, nella detta relazione, indica che studi condotti dall'università di Firenze in collaborazione con l'A.r.s.s.a. della regione Abruzzo hanno acclarato che proprio il parco del Gran Sasso e i monti della Laga hanno subito un impoverimento della fauna e della flora ogniquale volta si sia interrotta o sia venuta meno l'attività pastorale -:

quali iniziative urgenti intenda assumere per rimediare ad una decisione in-

giusta, contraddittoria e dannosa e per dare la possibilità al signor Antonio Schiavone - che a tutt'oggi (è bene sottolinearlo) non riesce a trovare idonee alternative per il consistente patrimonio zootecnico - di poter proseguire nella propria attività.

(4-23498)

RISPOSTA. - Le interrogazioni riguardano la decisione assunta dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di impedire il pascolo nella zona di Campo Imperatore ove per lunghissimi anni era stato utilizzato dal transumante sig. Antonio Schiavone, e decideva altresì di alienare al pascolo vari territori per consentire l'immissione di alcuni camosci.

Il Presidente del Parco ha fatto presente che le finalità istituzionali impongono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale locale e, in particolare la salvaguardia di specie animali, tanto più se vulnerabili o in via di estinzione, come il camoscio, nonché l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente.

In particolare ha precisato che tale tutela non rende incompatibile l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali all'interno del Parco, tanto che sono in essere, su un territorio che si estende per oltre 150 ettari, innumerevoli pascoli il cui utilizzo non solo non è interdetto ai pastori transumanti, ma è direttamente tutelato dall'Ente anche mediante l'impegno di ingenti risorse economiche sia per la promozione di attività agro-silvo-pastorali che per il pagamento dei danni fauna, di cui ha beneficiato nel 1997 anche il sig. Schiavone.

L'Ente Parco ha approvato, con delibera n. 4/98 del 27.01.98, uno specifico regolamento ai fini della concessione di contributi per attività agro-silvo-pastorali, a conferma di una politica di sviluppo socio-economico, attuata mediante la valorizzazione ed il recupero di tutte le attività tradizionali.

Inoltre l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga è promotore del progetto Life Natura '97 dal titolo « con-

servazione e sviluppo della Rupicapra ornata sul Gran Sasso », approvato e cofinanziato dalla Comunità Europea, della durata triennale a partire dal 1998, che si prefigge di salvaguardare ed incrementare la popolazione del Camoscio d'Abruzzo presente sul Gran Sasso.

Il citato progetto prevede l'insediamento e l'incremento della popolazione del camoscio in aree ove è necessario limitare la presenza di bestiame domestico al pascolo al fine di prevenire ed evitare la trasmissione di patologie, anche gravi, dagli esemplari domestici tenuti ai pascoli agli individui di camoscio.

A tale proposito occorre tenere presente che il camoscio d'Abruzzo è unità endemica specifica dell'Abruzzo, che si era estinta sul Gran Sasso alla fine del secolo scorso a seguito di una forte pressione antropica che nel 1992 è stata reintrodotta con quaranta esemplari.

Attualmente risultano presenti circa seicento individui; un numero di esemplari esiguo che si ritiene quindi ad alto rischio di estinzione.

Il camoscio è l'unica specie animale italiana a figurare nell'appendice « 1 » della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Animali e Vegetali in pericolo di estinzione (C.I.T.E.S.), firmata a Washington il 3 marzo 1973, che ha così inteso accordare una rigida tutela all'animale, riconoscendone il suo valore assoluto a livello internazionale.

Il camoscio è considerato dal Consiglio d'Europa quale specie « vulnerabili » della « Lista Rossa dei mammiferi in pericolo di estinzione », compilato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (U.I.C.N.), l'organismo ufficiale delle Nazioni Unite preposto alla Tutela della Natura.

Sulla base di quanto detto, l'Ente Parco, in virtù dell'attività di tutela della fauna presente all'interno del suo territorio, alla quale è preposto in base al decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di istituzione dell'Ente, ha sot-

toscritto un protocollo d'Intesa con i Comuni di Calascio, Carapelle Calvisio, Castevecchio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, in data 31 marzo 1998.

Con detto protocollo vengono ceduti in affitto dai suddetti Comuni, per gli anni 1998-1999, i pascoli montani di loro pertinenza, con il duplice obiettivo di consentire l'insediamento e l'incremento della popolazione del camoscio d'Abruzzo e di realizzare la ricostituzione della struttura del pascolo e delle comunità vegetali erbacee, anche in funzione della manifesta necessità di porre i pascoli medesimi al previsto riposo biennale dal carico di bestiame domestico, oltre che all'opportunità di predisporre ed attuare eventuali ulteriori interventi da concordarsi tra le parti per il miglioramento del pascolo e la riqualificazione ambientale.

L'ente Parco non può concedere alcuna autorizzazione per l'uso dei pascoli in tali territorio in quanto, come detto, sono stati acquisiti direttamente dallo stesso per ragioni di tutela e di interesse pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MERLO e SPINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il 6 maggio 1999 il nuovo comandante del Nizza Cavalleria di Pinerolo ed il direttore del museo nazionale dell'Arma di cavalleria hanno comunicato al sindaco della città di Pinerolo l'imminente chiusura del museo stesso in quanto, si sostiene, la struttura non risponde alle norme della legge n. 626/1994;

l'iniziativa, anomala e alquanto singolare, ha creato un forte disorientamento nella città mettendo in discussione la permanenza di un fiore all'occhiello non solo di Pinerolo, ma di tutta l'Arma di cavalleria, celebre in Italia e in tutta Europa per la sua tradizione storica e la cultura militare che la contraddistingue. Oltretutto, la richiesta di chiusura del museo viene a coincidere, stranamente, con l'organizza-

zione del 150° anniversario della fondazione dell'Arma di cavalleria e con il grande richiamo turistico, culturale e storico che suscita una simile iniziativa;

l'aspetto inquietante di questa decisione è che essa entra in piena e palese contraddizione con recenti prese di posizione di autorità militari che avevano ripetutamente manifestato interesse al potenziamento ed alla valorizzazione del museo. Una simile intenzione, però, veniva richiamata e fortemente sottolineata nella risposta ad una precedente interrogazione dell'ottobre 1998 al Ministro della difesa quando veniva detto che « nel quadro della piena collaborazione con la città di Pinerolo, e ben consapevole dell'importanza di quel museo, depositario delle gloriose tradizioni della cavalleria, la difesa ha assicurato alle autorità locali la totale disponibilità a ricercare ulteriori aggiustamenti alla soluzione adottata per garantire la sempre maggior funzionalità della struttura »;

è stato ripetuto l'impegno a salvaguardare e a valorizzare il ruolo e la funzione del museo nazionale di cavalleria di Pinerolo —:

quali iniziative immediate intenda intraprendere per evitare la chiusura del museo stesso con enormi e pesanti ripercussioni non solo per la città di Pinerolo ma per l'intero patrimonio militare e d'arma del nostro paese. (4-23937)

RISPOSTA. — Nel maggio 1999, il Museo dell'Arma di Cavalleria di Pinerolo è stato oggetto di un sopralluogo tecnico, da parte di rappresentanti della Difesa e del Comune, al fine di individuare gli interventi necessari ad adeguare i locali del Museo ai requisiti di sicurezza imposti dalla legge 626/94, che impone specifici requisiti in materia antinfortunistica per le strutture aperte al pubblico.

Dalla verifica effettuata è emerso che la struttura necessita di consistenti interventi di adeguamento, per i quali sono stati reperiti i necessari fondi ed è stata prevista

una durata di circa due anni. Proprio per l'attenzione alla valenza del Museo per l'istituzione e la città, sono stati immediatamente adottati alcuni provvedimenti urgenti per consentirne la riapertura al pubblico sia pure con qualche misura, limitativa.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MIGLIORI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

diversi dipendenti civili del ministero della difesa operanti presso il Cisam di San Pietro in Grado di Pisa, si vedono negato il diritto di chiedere un anticipo sulle indennità di fine rapporto come normalmente possibile nel settore privato ed anche in vari comparti del settore pubblico, ai fini di sostenere spese mediche o acquistare e ristrutturare la prima casa —:

se tale diniego risponda, ed a quali normative di legge o contrattuali e se non si rilevi l'opportunità e l'urgenza di intervenire al fine del riconoscimento di diritti fondamentali ormai acquisiti dalla stragrande maggioranza dei lavoratori.

(4-21606)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

L'interrogante chiede se la richiesta formulata dai dipendenti civili del Ministero della difesa, in servizio presso il CISAM di San Piero a Grado di Pisa relativa ad ottenere un anticipo sul trattamento di fine rapporto maturato, possa essere accolta in un prossimo futuro, anche al fine di realizzare uniformità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato, ai quali da tempo tale facoltà è riconosciuta.

Si fa presente, al riguardo, che l'accordo quadro sulla previdenza integrativa e l'introduzione del trattamento di fine rapporto (TFR) per il settore pubblico, che si allega, (allegato in visione presso il Servizio Stenografia) sottoscritto in data 29 luglio

1999 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali, come previsto dalle disposizioni di legge emanate in materia, è stato pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27 agosto 1999. La disciplina contrattuale, secondo le norme di riferimento — articolo 2, commi 6 e 7, legge n. 335/1995 — è finalizzata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà dettare norme di esecuzione sui vari aspetti normativo-istituzionali. Pertanto, tale disciplina si applicherà dal momento della entrata in vigore del D.P.C.M. predetto.

Nell'ambito del complesso negoziato relativo al predetto accordo-quadro, la questione relativa all'armonizzazione pubblico-privato della disciplina delle «anticipazioni» ha costituito un punto critico in correlazione con i costi dell'operazione a fronte del vincolo di compatibilità economiche.

La soluzione individuata all'articolo 8, comma 3, dell'accordo-quadro, vincola l'erogazione del richiesto beneficio alle disponibilità della finanza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

MIGLIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Centro militare di medicina legale settore farmacie operante in Catanzaro, aveva richiesto alla direzione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, nell'ambito del prelievamento di medicinali relativo al primo semestre 1999, uno stock notevole di farmaci per «emergenza profughi Kosovo»;

tale stock di medicinali per l'emergenza Kosovo, pur regolarmente predisposto, non è stato inoltrato, a quanto risulta all'interrogante, «per sopraggiunte nuove disposizioni» —:

quali siano le ragioni di tale mancato inoltrato. (4-24383)

RISPOSTA. — *La mancata consegna di materiali farmaceutici a favore del Centro di medicina legale di Catanzaro cui l'interrogazione fa riferimento è stata conseguenza della successiva individuazione dell'Ospedale militare di Caserta quale Ente più idoneo a provvedere alle esigenze dei reparti schierati in Kosovo, grazie ad un miglior collegamento con porti e aeroporti di imbarco.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

NAN, SCAIOLA e GAGLIARDI. — *Ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

le piante aromatiche vengono classificate nella voce doganale 12.07 e, pertanto, soggette all'aliquota del 20 per cento Iva;

le piantine vive fornite abitualmente dagli agricoltori per la piantagione sono classificabili nella voce doganale 06.02, soggette all'aliquota del 10 per cento Iva;

basilico, salvia e rosmarino, quando sono venduti a mazzetti, a rametti o in bustine di plastica e sono quindi, chiaramente, destinati all'uso alimentare, dovrebbero seguire il criterio attribuito alla generalità dei prodotti orticoli e applicare l'aliquota del 4 per cento —:

se intenda rivedere i criteri urgenti che non appaiono né logici né razionali.
(4-20852)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, considerato che le piante aromatiche classificate alla voce doganale 12.07 sono soggette all'aliquota IVA del 20 per cento e le piantine vive fornite abitualmente dagli agricoltori per la piantagione classificate alla voce doganale 06.02 sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, ritiene necessario apportare una modifica a tali criteri d'imposizione, e in tale direzione sollecita questa amministrazione ad assoggettare all'aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di basilico, salvia e ro-*

smarino se venduti a mazzetti, a rametti o in buste di plastica destinati all'uso alimentare.

Come è noto, il problema sollevato dall'interrogante ha trovato soluzione con l'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha apportato alcune modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la predetta disposizione normativa prevede che le cessioni di basilico e rosmarino destinati all'alimentazione sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento (di cui alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e che le cessioni delle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento (di cui alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta sulle operazioni già fatturate, prevista dall'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CARLO PACE. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la nuova normativa sull'invio delle dichiarazioni dei redditi prevede diverse modalità per la loro presentazione;

le dichiarazioni predisposte da professionisti e da altri intermediari devono essere trasmesse all'amministrazione finanziaria in via telematica ad opera dei medesimi soggetti che le hanno predisposte;

in Italia esiste un elevatissimo numero di studi che redigono decine di migliaia di dichiarazioni, ma che non pos-

seggono i requisiti per ottenere l'abilitazione alla trasmissione telematica delle stesse;

indipendentemente dalle modalità di trasmissione, la stampa su modello meccanografico garantisce certamente migliore leggibilità rispetto alla compilazione manuale o mediante macchina da scrivere, ed oltretutto consente più agevole redazione;

modalità di trasmissione e di compilazione sono cose distinte, come dimostra il fatto che i modelli devono, comunque compilati, essere presentati a banche o uffici postali, i quali hanno l'obbligo di procedere successivamente a trasmettere le dichiarazioni per via telematica:

se non ritenga improponibile obbligare gli operatori a ricopiare le dichiarazioni manualmente o a macchina;

se sia disposto a riconoscere che le organizzazioni non abilitate alla trasmissione per via telematica possano comunque continuare a compilare le dichiarazioni dei redditi mediante computer, consegnando quindi alle banche o alla posta i moduli stampati su modulistica continua.

(4-22435)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde è stato chiesto di chiarire se i soggetti non abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni possono comunque continuare a compilare i modelli mediante computer, senza l'obbligo di ricopiare le dichiarazioni manualmente o a macchina, consegnando poi agli uffici postali o agli sportelli bancari i moduli stampati su modulistica continua.*

Al riguardo si rileva che (ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) « la dichiarazione è presentata in via telematica ... dai soggetti incaricati » e che si considerano soggetti incaricati della trasmissione telematica i professionisti, i centri di assistenza fiscale (caf) e le associazioni di categoria, in possesso dei prescritti requisiti (indicati nello stesso articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998).

La disciplina che regola le nuove modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni si basa, quindi, sulla individuazione di categorie di soggetti in possesso di requisiti idonei ad assicurare professionalità e a garantire, per il numero e la distribuzione sul territorio, l'offerta diffusa del servizio telematico alla maggioranza dei contribuenti.

Dalle limitazioni delle categorie potenzialmente abilitabili discende l'obbligatorietà per i singoli soggetti, inclusi in tali categorie, di prestare il servizio telematico, sempreché, naturalmente, svolgano l'attività professionale di assistenza tributaria con redazione delle dichiarazioni.

In tal senso sono stati forniti chiarimenti ai contribuenti nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Per quanto concerne i professionisti che hanno strutture informatiche prive delle caratteristiche per la trasmissione telematica, e che non possono rinnovare le stesse per qualsiasi ragione, essi possono assolvere ai loro obblighi avvalendosi delle società previste dall'articolo 3 del recente decreto direttoriale del 18 febbraio 1999. Tali società possono essere costituite dai Consigli nazionali, dagli Ordini e Collegi dei professionisti abilitabili (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro), dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza nonché di quelle costituite dalle associazioni rappresentative dei soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria e dai rispettivi associati.

Invece, per i contribuenti che compilano autonomamente la propria dichiarazione (senza l'ausilio dei predetti soggetti abilitati o abilitabili, obbligati all'invio telematico) è consentito l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria e la presentazione della dichiarazione avviene tramite una banca convenzionata ovvero un ufficio postale.

Ciò posto, si ribadisce che l'obbligo dell'invio telematico sussiste soltanto per i soggetti abilitati o abilitabili a tale procedura.

Conformemente a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione, per gli altri soggetti che per la trasmissione delle dichiarazioni si avvalgono delle banche o degli uffici postali è consentito l'uso del computer per la redazione dei modelli.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAISSAN. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*in tutt'Italia, come si evince dall'inchiesta fatta dalla trasmissione televisiva « Mi manda Rai Tre », dell'11 marzo 1998 si è verificata un'anomala situazione relativamente alle figurine contenute negli incarti del *chewing-gum* « Campionato di calcio serie A »;*

nei mesi scorsi, infatti, bambini e ragazzi hanno trangugiato una quantità smisurata di gomma da masticare per l'esplosione della raccolta delle figurine dei calciatori « regalate » nell'incarto della gomma;

*ma, ciò che ha fatto esplodere la mania, è stata la promessa contenuta nelle figurine, di una maglia della propria squadra del cuore oppure di un pallone di *football*, a coloro i quali avessero completato la collezione;*

*il problema che si è verificato è la mancanza quasi assoluta, dalle collezioni dei ragazzi, delle figurine dei calciatori Poggi e Volpi, fenomeno che ha scatenato i genitori nell'acquisto di *chewing-gum*, in varie parti d'Italia, pur di rintracciare le figurine mancanti;*

un dirigente della Dolber s.p.a, ha dichiarato che vi sono a disposizione due mila e cinquecento premi di cui mille e settecento già assegnati, anche se sono quasi introvabili le figurine dei calciatori Poggi e Volpi e, comunque, a suo dire, la

Dolber non assicura che ci siano tutte le figurine, poiché si tratta di un concorso, come si può evincere da un allegato non comunicato ai consumatori ma al ministero delle finanze;

pertanto, i ragazzi, con grande delusione, non possono completare la collezione per la quale hanno speso diverse decine di migliaia di lire a testa;

dopo svariati inviti alla Dolber spa a sanare la mancanza delle figurine mancanti, sia nella eventualità si fosse trattato di un caso, sia nell'eventualità si fosse trattato di una scelta della Dolber spa, la situazione è, però, rimasta la stessa e le figurine in questione continuano ad essere irreperibili;

non sembra del tutto fuori luogo parlare di una vera e propria truffa ai danni dei consumatori, nonché di pubblicità ingannevole —:

se i Ministri adibiti vogliono intervenire nella situazione in questione controllando il rispetto delle normative che vincolano o dovrebbero vincolare detti « concorsi » che impegnano la fiducia e le risorse economiche di ragazzi e genitori ponendo limiti e regole precise da rispettare;

quali misure intendano adottare per la tutela dei diritti dei consumatori in casi quali quello richiamato;

quali atti intendano adottare affinché situazioni quali quella descritta nella premessa non abbia più a verificarsi e se non ritengano opportuno sottoporre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza, nel caso di specie, di profili di pubblicità ingannevole. (4-16696)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in riferimento alle presunte irregolarità verificatesi nello svolgimento di una manifestazione a premi nel cui ambito talune figurine di calciatori risulterebbero introvabili negli incarti di prodotti dolciari bubble-gum posti in commercio dalla ditta Dolber di Bergamo, ha chiesto di conoscere quali misure si intendano*

adottare al fine della tutela del consumatore e se non si ritenga opportuno sottoporre il caso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato che la ditta Dolber di Bergamo con istanza del 12 agosto 1997, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere una manifestazione a premi consistente nella raccolta di figurine secondo modalità che prevedevano, tra l'altro, la distribuzione di due figurine in un numero di esemplari nettamente inferiore rispetto alle altre. Con provvedimento n. 6/8212 del 14 ottobre 1997 tale richiesta a norma dell'articolo 54 lettera a) del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stata respinta in quanto la presenza di « elementi chiave », quali sarebbero risultate le due particolari figurine, costituendo elemento di ingannevolezza in una manifestazione basata sulla raccolta di figurine e sul completamento dei relativi album, non consentiva di ritenere sufficientemente garantita la fede pubblica.

La medesima ditta, in data 29 settembre 1997, ha presentato nuova istanza di autorizzazione modificando il primitivo piano tecnico della manifestazione ed impegnandosi a stampare e distribuire un identico numero di esemplari per tutte le figurine in distribuzione. Preso atto di tale impegno da parte della ditta promotrice e ritenendo che non sussistessero altri motivi per negare il rilascio dell'autorizzazione richiesta, si è provveduto, con decreto ministeriale n. 6/10056 del 13 novembre 1997, ad autorizzare lo svolgimento della manifestazione in parola.

In base al piano tecnico autorizzato, per conseguire i premi offerti dalla Ditta Dolber (palloni di calcio e magliette), i partecipanti avrebbero dovuto inviare alla sede della società, entro il 30 giugno 1998, l'album con le figurine dei calciatori delle 18 squadre di calcio di serie A, o di almeno 17 di esse. Per coloro che non avessero completata la raccolta era inoltre prevista la possibilità di partecipare all'estrazione di 300 magliette e 2.000 palloni inviando alla ditta, entro il 31 luglio 1998, l'album con almeno 50 differenti figurine.

Il predetto Dipartimento delle Entrate, a seguito delle numerose lamentele pervenute da parte dei consumatori, in data 12 marzo 1998 ritenne opportuno disporre indagini al fine di accertare se la stampa e la distribuzione di tutte le figurine oggetto della raccolta fosse stata realizzata così come specificamente previsto nel piano tecnico della manifestazione, in modo da evitare che alcuna di esse potesse risultare rara o introvabile, come segnalato durante la trasmissione televisiva « Mi manda Rai 3 » dell'11 marzo 1998.

Dal conseguente rapporto redatto dal nucleo di Polizia tributaria di Bergamo è risultato che, pur essendo alcuni album pervenuti alla ditta incompleti delle figurine di due calciatori, alla data del 18 marzo 1998 e, quindi nel corso dei primi quattro mesi della manifestazione, erano comunque stati conferiti 1.021 premi su 2.500, per cui poteva ragionevolmente presumersi che alla data di scadenza della manifestazione, prevista per il 31 agosto 1998, tutti i premi sarebbero stati assegnati.

Inoltre, da un controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza su di un cartone di 200 bubble gum è emerso che « su 85 pezzi scartati venivano, comunque, rinvenute entrambe le figurine riproducenti i giocatori Volpi e Poggi » definite « introvabili ».

Ciò posto, considerato che la tutela della pubblica fede risultava, in ogni caso, garantita dall'estrazione di 2.300 premi da effettuarsi tra coloro che non avevano potuto completare la raccolta e tenuto anche conto che nessun particolare interesse volto a non assegnare i premi poteva ricondursi alla società promotrice, atteso che gli stessi andavano comunque devoluti all'Assistenza comunale, il medesimo Dipartimento non ha ritenuto di disporre nei confronti della società Dolber ulteriori accertamenti né, sulla base di quelli effettuati, interessare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAISSAN. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il crescente sviluppo tecnologico, in particolare nel settore delle radiotelecomunicazioni, sta favorendo una crescita esponenziale di radiazioni non ionizzanti, tanto che, per i pericoli che possono derivare alla salute dei cittadini, un *dossier* dell'Organizzazione mondiale della sanità segnala questo problema tra le principali emergenze del mondo contemporaneo;

quantunque allo stato attuale delle conoscenze non sia possibile stabilire quali siano i meccanismi di azione dei campi elettromagnetici sugli organismi viventi, né è dato sapere con certezza quali siano i limiti di esposizione ammissibili per la prevenzione degli effetti nocivi sul corpo umano, le conferme sempre più evidenti di una relazione tra l'esposizione a campi elettromagnetici e l'insorgenza di tumori debbono indurre ad applicare e rispettare in ogni ambito di vita e di lavoro il principio enunciato dall'Oms con cui si raccomanda che le esposizioni vengano mantenute a livelli più bassi possibile quando non si ha un chiaro giudizio in merito al rischio cui si sottopone la popolazione;

L'Istituto superiore di sanità, modificando precedenti valutazioni, ha riconosciuto ufficialmente il rapporto Istisan 95/29 e pertanto l'esistenza di un rapporto causale tra esposizione ai campi elettromagnetici a 50/60 Hz ed alcune tipologie di tumore;

negli ultimi anni, in maniera particolare nelle aree metropolitane sui tetti di moltissimi edifici, senza alcun piano regionale o comunale e senza autorizzazione sono state installate numerosissime antenne per la telefonia mobile;

questo fenomeno « metropolitano » è particolarmente evidente sugli edifici pubblici o di enti pubblici: questi ultimi durante l'*iter* di alienazione del patrimonio immobiliare, senza nulla comunicare agli inquilini e probabili acquirenti, hanno fatto installare sul terrazzo condominiale, dietro compenso, antenne per la telefonia;

è il caso, tra l'altro, dello stabile di Via Edoardo Jenner, n. 54 in Roma di proprietà dell'Inpdap, anche qui senza la necessaria preventiva autorizzazione della Asl e dell'Ispels, così come previsto dal comune di Roma;

ciò sta avvenendo senza il « consenso informato » degli abitanti dei palazzi interessati, in quanto l'ente gestore si limita a chiedere ed ottenere dalle amministrazioni pubbliche solo l'autorizzazione a servitù di appoggio per dette strutture, adducendo argomentazioni di tipo quantitativo, basate cioè sulla modesta entità di potenza delle emissioni che verrebbero prodotte dalle singole antenne telefoniche. In questo modo non si considera che la natura dell'emissione specifica di ogni singola struttura risulta essere costante e continua nel tempo e nello spazio e che la diffusione capillare e reticolare potrebbe provocare una sorta di effetto « rete », per la sovrapposizione dei campi e di « accumulo espositivo » alle emissioni elettromagnetiche specifiche, che andrebbero, almeno, ad sommarsi a quelle di altri sistemi di telecomunicazioni (satellitari e non) o reti energetiche, unitamente agli altri agenti inquinanti presenti nelle aree urbane;

in attesa di una legge quadro in materia di protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché della tutela dell'ambiente e dei valori paesaggistici, il ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro della sanità e con il ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, ha recentemente emanato il decreto 10 settembre 1998, n. 381. « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana », entrato in vigore nei primi giorni del 1999;

precedentemente in risposta all'interrogazione 4-10586, il ministro dell'ambiente, oltre all'opportunità di eseguire una

mappatura dello smog elettromagnetico, reputava che: « per quanto attiene l'auto-rizzazione di nuove antenne si ritiene che queste non debbano essere collocate sui tetti delle abitazioni adibite a permanenze prolungate della popolazione e che siano spostate in zone non abitate » -;

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano di doversi attivare affinché il Parlamento approvi un quadro normativo organico per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere affinché le aziende adottino tutte quelle soluzioni tecnologiche e funzionali che consentano di ridurre l'impatto ambientale e i rischi per la salute;

se non ritengano di promuovere e sostenere un programma di ricerche e studi epidemiologici in ordine agli effetti dei campi elettromagnetici;

se non ritengano di predisporre interventi di monitoraggio finalizzati ad una corretta valutazione dei livelli di esposizione ed a promuovere campagne di informazione per la pubblica opinione caratterizzate da rigore scientifico e chiarezza nella comunicazione;

se, nel caso specifico segnalato in premessa, risulti che la locale Asl, Ispesl e comune di Roma abbiano preventivamente verificato con strumenti idonei la non pericolosità dei campi magnetici generati dalla installazione dell'eventuale nuova antenna;

quali studi interdisciplinari (fisico-biologici) risulti che siano stati condotti sulla pericolosità per la salute pubblica e quali provvedimenti concreti intendano adottare a tutela della salute pubblica;

quali atti intendano adottare affinché i cittadini siano preventivamente informati sui possibili rischi per la salute pubblica connessi ad onde elettromagnetiche;

a quanto ammonti l'esborso che gli enti gestori versano ad enti pubblici ed a privati per l'installazione delle antenne.

(4-21387)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle precipue competenze istituzionali.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia.. omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente su-

periori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di

incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. — Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità » mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (elettrici) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto

inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente, un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzioni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine alla installazione di un'antenna per telefonia sul terrazzo di uno stabile di via Edoardo Jenner in Roma, si precisa che, a seguito dell'accordo intercorso in data 11 dicembre 1998 fra il Comune di Roma, le ASL cittadine, la Regione Lazio e l'I.S.P.E.S.L., ciascuna stazione radiobase per la telefonia cellulare verrà adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle Società interessate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

PAMPO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere - premesso che:

i rendimenti sui depositi bancari e postali dei piccoli risparmiatori sono stati notevolmente ridotti sino a toccare, rispettivamente i due e di tre punti percentuali, mentre la ritenuta fiscale troneggia iniquamente al 27 per cento;

la sfera dei risparmi, tutelata ed incoraggiata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, quale linfa di sostegno ai progetti di comuni, province e regioni attraverso la Cassa depositi e prestiti, vive una situazione di sofferenza, costringendo i modesti e piccoli risparmiatori a dispersive ricerche di investimenti alternativi;

allo stesso modo i depositi bancari costituiscono forza indispensabile per attività commerciali ed industriali del Paese -:

sia stato considerato il danno che il risparmio postale e quello bancario stanno subendo e se siano stati previsti opportuni provvedimenti a sostegno;

quando, in particolare, potrà essere aperta una riduzione della incidenza fiscale secondo un'equazione $(27:6=X:2)$ che porterebbe al 9 per cento la nuova incidenza fiscale bancaria con relativa riduzione di quella postale. (4-22429)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la interrogante, nel premettere che, pur in presenza di tassi d'interesse attivi ridotti al 2 o 3 per cento, sui rendimenti dei depositi bancari e postali viene applicata una ritenuta fiscale pari al 27 per cento, chiede di conoscere se sia possibile operare una riduzione del prelievo tributario.*

Al riguardo si rileva che la tassazione del risparmio è stata di recente interessata da un ampio disegno di riforma, per effetto dell'entrata in vigore della disciplina contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (successivamente modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201).

La riforma ha principalmente riguardato le persone fisiche e i soggetti ad esse equiparati. Nei confronti di tali soggetti, in attuazione dei principi della generalità e neutralità del prelievo, sono state ricondotte a tassazione tutte le fattispecie produttrici di redditi finanziari con modalità uniformi, al fine di ridurre al minimo le possibilità di arbitraggio fiscale tra i diversi strumenti d'investimento.

Con la nuova disciplina è stato confermato il sistema di tassazione proporzionale per i redditi finanziari percepiti dalle persone fisiche (e dai soggetti ad esse equiparati) ed è stato realizzato l'accorpamento delle aliquote, con previsione di due sole misure di prelievo (27 per cento e 12,5 per cento).

Con specifico riferimento all'esigenza manifestata dall'interrogante di misure di sostegno del risparmio bancario e postale, si osserva che, conformemente a quanto rilevato dalla Banca d'Italia, il legislatore ha inteso dare applicazione, nella cennata legge di riforma, ai principi costituzionali d'incoraggiamento e di tutela del risparmio, prevedendo un'aliquota del 12,5 per cento per i titoli di Stato, per gli strumenti d'investimento a più lungo termine « trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico », nonché per l'investimento azionario diffuso, lasciando l'aliquota del 27 per cento per i proventi dei depositi bancari e postali, dei certificati di deposito, degli altri strumenti a breve termine diversi dai titoli di Stato, nonché per le plusvalenze su partecipazioni qualificate.

Per quanto concerne la possibilità di riduzione dell'incidenza fiscale sui rendimenti dei depositi bancari e postali, si ricorda che le aliquote fiscali sono stabilite dal legislatore anche in relazione alle esigenze di gettito dell'erario.

A tale proposito il Dipartimento delle entrate ha comunicato che la previsione di una riduzione dell'imposizione sui proventi dei depositi bancari e postali comporterebbe una rilevante contrazione di gettito e contrasterebbe con lo spirito della recente riforma.

Peraltro si osserva che, alla luce di quanto espresso nella relazione illustrativa

al decreto legislativo n. 461 del 1997, è stato manifestato l'intento di pervenire, nel medio termine e in relazione al miglioramento delle condizioni di finanza pubblica, ad una sola misura di prelievo, che dovrebbe attestarsi su un livello intermedio rispetto a quelli attuali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAROLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il 23 Marzo 1945 i partigiani presero in ostaggio il Vicebrigadiere Dino Perpignano, comandante del presidio che stava rientrando negli alloggiamenti; sotto la minaccia delle armi, lo costrinsero a pronunciare la parola d'ordine e, con facilità, una volta entrati nel presidio, catturarono tutti i Carabinieri, già in parte addormentati;

dopo il saccheggio, i dodici militari furono deportati nella Valle Bausizza e rinchiusi in un fienile ove fu loro servito un pasto nel quale era stata inglobata soda caustica e sale nero. Affamati, inconsciamente mangiarono quanto gli era stato servito, ma dopo poco, le urla e le implorazioni furono raccapriccianti e tremende. Erano stati avvelenati e la loro agonia si protrasse fra atroci dolori per ore ed ore;

stremati e consumati dalla febbre, Pasquale Ruggiero, Domenico del Vecchio, Lino Bertogli, Antonio Ferro, Adelmino Zilio, Fernando Ferretti, Ridolfo Calzi, Pietro Tognazzo, Michele Castellano, Primo Amenici, Attilio Franzon, quasi tutti ventenni (e mai impiegati in altri servizi tranne quello a guardia della centrale, cui erano stati sempre preposti), furono costretti a marciare fra inesorabili ed innarrabili sofferenze ed insopportabili sacrifici fino a Malga Bala ove li attendeva una fine orribile;

il Vicebrigadiere Perpignano fu preso e spogliato; gli venne conficcato un legno ad uncino nel nervo posteriore del calcagno ed issato a testa in giù, legato ad una trave;

a quel punto, i macellai, pseudo partigiani, cominciarono a colpire tutti con i picconi: a qualcuno vennero asportati i genitali e conficcati in bocca, a qualche altro fu aperto a picconate il cuore o frantumati gli occhi. All'Amici venne conficcata nel cuore la fotografia dei suoi cinque figli mentre il Perpignano veniva finito a pedate in faccia ed in testa. La « mattanza » terminava con i corpi dei malcapitati legati col fil di ferro e trascinati, a mo' di bestia, sotto un grosso masso;

ora le misere spoglie di questi Carabinieri martiri/eroi riposano, dimenticati dagli uomini, dalla storia e dalle istituzioni, in una torre medievale di Tarvisio le cui chiavi sono pietosamente conservate da alcune suore di un vicino convento;

dei fatti si sta interessando la magistratura nella persona del procuratore capo di Tolmezzo;

nei cinquanta anni trascorsi, fino ad oggi, nessuno ha mai portato un fiore, ha fatto celebrare una santa messa, ha commemorato la loro fine, ha posto una lapide in memoria di questi martiri, morti e dimenticati;

alla luce di questo orribile, tragico episodio, certi e sicuri d'interpretare i sentimenti ed il pensiero di tutti coloro che purtroppo, soltanto adesso sono venuti a conoscenza di questo sacrificio, con tutto il profondo rispetto e più ancora deferenza verso le autorità e le istituzioni costituite ed interessate —:

quali siano i veri motivi per i quali, un fatto così efferato, selvaggio e barbaro, che ha colpito un intero reparto di ben dodici carabinieri, è stato inopportuna-mente taciuto fino ad ora, mentre sembra che i feroci carnefici, autori della strage, impuniti e indisturbati, godano addirittura di pensioni o sovvenzioni speciali dello Stato Italiano;

quali iniziative, anche d'intesa con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, intenda adottare al fine di rendere alla memoria di questi eroi dimenticati il

riconoscimento e il tributo che sino ad oggi non hanno avuto. (4-24515)

RISPOSTA. — Attualmente, nella Torre medievale adiacente alla chiesa parrocchiale di Tarvisio, sono presenti 7 delle 12 salme dei Carabinieri trucidati nel tragico evento del marzo '44 poiché, al termine del conflitto, cinque delle salme furono traslate, a cura dei familiari, nei luoghi d'origine. Il manufatto è di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tarvisio che ne cura il decoro, lo stato di manutenzione e conservazione, mentre al Dicastero Difesa compete ai sensi della legge n. 204/51, il controllo e la vigilanza.

In proposito si è in grado di assicurare — in seguito a recenti visite ispettive svolte dal Commissariato Generale Onoranze dei Caduti in guerra — l'ottimo stato di manutenzione e il decoroso assetto della struttura sepolcrale, le cui chiavi di accesso sono conservate presso le suore « Figlie di Maria Immacolata » del vicino convento e presso la locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, proprio per garantirne la disponibilità a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi momento.

Oltre a ciò, va riferito che ogni anno, in occasione della ricorrenza dei tragici fatti, per riconoscere il sacrificio offerto dalle 12 vittime ed esaltarne il valore ed il coraggio, vengono celebrate significative cerimonie commemorative a cura dei reparti militari presenti nella zona, delle Associazioni combattentistiche e d'Arma e del Comune che, peraltro, sta provvedendo, su richiesta dell'Amministrazione militare, a far apporre una lapide che qualifichi il luogo e le modalità d'accesso.

Per quanto attiene all'individuazione dei responsabili del tragico episodio, si condivide l'auspicio che luce possa essere fatta sull'episodio e sui suoi colpevoli. Al riguardo, tuttavia ed allo stato dai fatti, non è possibile fornire elementi di valutazione in quanto, a seguito di denunce presentate all'Arma di Pordenone, l'Autorità giudiziaria di Tolmezzo ha avviato accertamenti i cui esiti sono coperti dal segreto d'indagine.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

molti trasferimenti d'autorità cui sono sottoposti ufficiali e sottufficiali dell'Esercito vengono impugnati presso i competenti tribunali amministrativi regionali;

molto spesso gli organi di giustizia amministrativa accolgono le domande incidentali di sospensione presentate dai militari e con apposita ordinanza sospendono i provvedimenti di trasferimento;

tali ordinanze costituiscono ordini dell'autorità giudiziaria e devono dunque essere immediatamente eseguiti dall'amministrazione, la quale ha l'obbligo di riassegnare i militari ricorrenti presso gli enti dai quali essi sono stati trasferiti;

risulta all'interrogante che l'amministrazione della difesa, con specifico riferimento all'Esercito, non esegua mai tempestivamente le ordinanze di sospensiva adottate dai Tar costringendo in molti casi il personale a lunghe ed estenuanti attese;

in alcuni casi tali ordinanze vengono eseguite a distanza di molti mesi dalla loro adozione;

tale condotta è del tutto illegittima;

tale censurabile agire, tra l'altro, non risponde ai criteri di buon andamento ed imparzialità ai quali la pubblica amministrazione, in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, deve uniformare la propria azione;

tale illegittimo agire sembra dettato dalla volontà di perseguire — del tutto ingiustamente — il personale che, usufruendo di un rimedio giurisdizionale del tutto legittimo, ricorre al Tar per vedere annullati i provvedimenti di trasferimento che, successivamente, lo stesso giudice amministrativo ritiene viziati;

risulta inoltre all'interrogante che in molti casi l'amministrazione della difesa — stato maggiore Esercito — nonostante il parere contrario dell'Avvocatura generale dello Stato, impugna le predette ordinanze

al Consiglio di Stato il quale conferma il giudizio espresso dal giudice di primo grado;

tale condotta è del tutto censurabile e comporta esclusivamente un aggravio di inutile contenzioso giudiziario, nonché di spese processuali —:

quali provvedimenti intenda adottare per far sì che le ordinanze dei giudici amministrativi vengano immediatamente eseguite e che ci siano criteri di logica giuridica e di opportunità nell'appellare al Consiglio di Stato le ordinanze e le sentenze adottate dai giudici del Tar in materia di trasferimenti di autorità del personale dell'Esercito. (4-22193)

RISPOSTA. — *La problematica relativa ai trasferimenti d'autorità dei militari dell'Esercito e alle vicende collegate, così come descritta nell'interrogazione, non trova riscontro negli elementi di informazione di cui dispone quest'Amministrazione.*

Infatti, il Giudice Amministrativo adito ha riconosciuto, nella quasi totalità dei casi, sia la legittimità del comportamento dell'Esercito nei trasferimenti d'autorità decisi dalla Forza Armata, sia la priorità delle esigenze istituzionali poste a base di detti movimenti di personale.

Va inoltre aggiunto che il Consiglio di Stato, adottando un orientamento ormai consolidato, considera i provvedimenti di trasferimento in esame come « ordini amministrativi » che attengono a una semplice modalità di svolgimento del servizio, pertanto ampiamente discrezionali, come si evince dalla Sentenza n. 58/86 e dall'Ordinanza n. 128/99.

In ordine alla presunta intempestività e illegittimità nell'eseguire le ordinanze processuali da parte della Difesa, l'Avvocatura Generale dello Stato, con circolare n. 2/95 del 31 gennaio 1995, ha definitivamente chiarito la necessità di « attendere l'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione... per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione... », soprattutto « ...quando occorra un positivo comportamento dell'Amministrazione, non meramente demolitorio dell'atto impugnato, e la situazione si

sia già evoluta in modo da richiedersi comportamenti più complessi, cosiddetti effetti a catena ».

Ciò nonostante la Direzione Generale per il Personale Militare, a fronte di ogni pronuncia cautelare di accoglimento delle istanze di sospensione, ha prontamente ottemperato alle citate ordinanze, provvedendo, in piena coerenza con le motivazioni delle stesse, ad emettere gli opportuni ed adeguati provvedimenti amministrativi. Ciò, sempre tenendo informato il Tribunale Amministrativo adito, il quale, peraltro non ha imposto l'automatica « riassegnazione » dei militari negli stessi Enti di provenienza ma, in alcuni casi ha disposto l'avvio e lo il riesame della istruttoria amministrativa.

È opportuno rilevare, inoltre, che le proposte di impugnazione, avanzate dall'Amministrazione Difesa avverso alcune ordinanze, sono state sempre suffragate da fondate motivazioni di diritto e di fatto che, tra l'altro, hanno subito una preventiva ed approfondita valutazione dall'Avvocatura Generale dello Stato, che, quale ultimo Organo, stante la sua funzione istituzionale, ha il potere decisionale di proporre o meno l'appello al Consiglio di Stato.

In ogni caso, tale comportamento, oltre a costituire in sé una richiesta di giustizia del tutto legittima ad una superiore Autorità giurisdizionale, nel rispetto del citato principio del doppio grado di giudizio, trova un valido conforto nel suddetto favorevole orientamento giurisdizionale dell'Alto Organo di Giustizia Amministrativa.

Peraltro in più occasioni, nei confronti delle ordinanze cautelari di accoglimento di istanze di sospensione appellate dall'Amministrazione, il giudice di secondo grado si è pronunciato per la riforma delle predette decisioni, riconoscendo assolutamente legittimo l'operato della Forza Armata.

Da quanto esposto emerge che questa Amministrazione ha sempre svolto la propria azione senza alcun « intento persecutorio » e svolgendo sempre un accurata analisi e ponderazione degli interessi in gioco, ispirata e finalizzata ad imprescindibili criteri di trasparenza, efficienza ed imparzia-

lità, nel pieno rispetto dei principi normativi e processuali del nostro ordinamento giuridico.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PEZZONI, EVANGELISTI, BARTOLICH, RANIERI, RUBERTI, OLIVO, LENTO, LEONI, IOTTI e DI BISCEGLIE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

un gravissimo attentato nella località turistica di Luxor, in Egitto, ha causato molte decine di morti e feriti tra turisti di vari Paesi europei;

tra le vittime non si annoverano, per puro caso e fortunatamente, cittadini italiani, presenti, per altro, in gran numero in Egitto e nella stessa zona dell'attentato;

le modalità spazio-temporali dell'attentato, nonché le decisioni immediatamente adottate dal presidente egiziano Mubarak, fanno pensare a gravi inadempienze ed errori da parte dei responsabili della sicurezza in quel settore —:

quali siano le valutazioni sugli avvenimenti e sulle prospettive della situazione egiziana;

se non ritenga, in particolare, che questo gravissimo atto sia da inquadrare anche nel clima complessivo di deterioramento dei rapporti internazionali che grava su tutta l'area mediorientale, sia per quanto riguarda la crisi del processo di pace in Medio Oriente, sia per le tensioni nuovamente emergenti nel Golfo;

quali indicazioni siano state adottate per la salvaguardia e la protezione dei cittadini italiani che si trovino o stiano per recarsi in Egitto sia per ragioni di lavoro, sia per turismo.
(4-14012)

RISPOSTA. — Il grave fenomeno del terrorismo in Egitto ha osservato, negli ultimi due anni, una costante china discendente, per quel che concerne sia il numero degli

attentati che quello delle vittime: nel 1998, infatti, sono state portate a termine cinque azioni terroristiche che hanno provocato ventiquattro vittime, un numero decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti.

L'evidente miglioramento delle condizioni della sicurezza interna è dovuto anche alla costante azione delle strutture di « intelligence », le quali hanno messo in pratica misure di prevenzione assai efficaci, soprattutto nei confronti dei due principali gruppi terroristici egiziani: la Gama'a al Islamy'a e la Jihad islamica.

L'attività delle forze di sicurezza ha prodotto concreti risultati: la Gama'a al Islamy'a ha infatti deciso di abbandonare la lotta armata e di optare per la lotta politica, pur mantenendo immutato il programma di instaurare in Egitto uno Stato islamico, fondato sull'applicazione integrale della legge coranica, la Shari'a; la Jihad islamica, confermando l'opzione per il terrorismo, ha visto, invece, progressivamente chiudersi gli spazi di manovra ed è stata così costretta a ripensare la sua strategia, ora concentrata sull'azione esterna e sulla lotta contro Israele e gli Stati Uniti.

L'attuale congiuntura internazionale dovrebbe altresì favorire la lotta del Governo egiziano contro il terrorismo islamico. I nuovi passi che si stanziano infatti compiendo verso l'instaurazione di durevoli rapporti pacifici tra Israele ed i Paesi arabi vicini costituiranno un decisivo strumento per indebolire e, quindi, sconfiggere i movimenti terroristici di stampo integralista, che dallo stato di tensione costante nella regione mediorientale traevano la loro fonte principale di sopravvivenza e proliferazione.

In merito alle indicazioni adottate per la salvaguardia e la protezione dei cittadini italiani che si recano in Egitto per ragioni di lavoro, si informa che questo Ministero, svolti gli opportuni accertamenti sulle condizioni di sicurezza del luogo di destinazione, tramite le nostre Rappresentanze diplomatiche consolari in loco, ne informa il Ministero del Lavoro che concede la necessaria autorizzazione alle imprese italiane che intendono inviare i loro dipendenti in detto Paese.

Per quanto attiene la tutela dei cittadini italiani che si recano in Egitto per ragioni di turismo, dettagliati elementi sulla situazione Sono tempestivamente trasmessi dall'Unità di Crisi all'ACI e al Dipartimento per il Turismo che provvede a diramarli alle Associazioni di Categoria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Valentino Martelli.

PITTINO e GIANCARLO GIORGETTI.
— Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 « Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi » in materia di tutela dell'ambiente, soprattutto in relazione agli obblighi connessi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio;

tale decreto prevede la costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai (articolo 41) e di Consorzi volontari « per ciascuna tipologia di materiali » (articolo 40);

i consorzi obbligatori in base alla legge n. 475 del 1988 « cessano di funzionare all'atto della costituzione del consorzio (Conai) e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » (decreto legislativo, articolo 41, comma 9);

essendo Replastic il « Consorzio Obbligatorio Nazionale per il Riciclaggio dei Contenitori in Plastica per liquidi » in base alla legge n. 475 del 1988, articolo 9-*quater* ed essendo stato costituito il Conai in data 30 ottobre 1997, Replastic stesso ha cessato di funzionare da quella data;

lo stesso decreto legislativo n. 22 del 1997 garantisce continuità all'attività dei Consorzi obbligatori, anche attraverso il subentro del Conai « nei diritti e negli obblighi e nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, »; essendo i patrimoni « destinati ai costi

della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari... fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai consorzi fino al loro scioglimento » (articolo 41, comma 9);

in tal senso si sono espressi sia il ministero dell'ambiente che il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con due specifici pareri del 5 marzo 1997 (prot. UL/97/4737 e 14190/F, rispettivamente) a firma dei capi degli uffici legislativi consiglieri Caro Lucrezio Monticelli e ingegner Attilio Fossati;

in tali pareri si riaffermava il permanere delle obbligazioni, derivanti dalla legge n. 475 del 1988 articolo 99-*quater*, dal decreto ministeriale 23 gennaio 1991 e dal regolamento n. 2 di Replastic, particolarmente in relazione alla dichiarazione e al versamento di un contributo di riciclo pari al 10 per cento del valore della plastica, come espresso dal totale imponibile Iva nelle fatture di vendita del polimero;

gli stessi pareri sono stati più volte confermati dallo stesso Ministro Ronchi, dai responsabili dei ministeri competenti e, ora, anche dall'Osservatorio rifiuti, costituito in forza del decreto legislativo n. 22 del 1997, articolo 26;

contemporaneamente, nonostante le sopra citate interpretazioni autentiche, i soci Replastic, detentori di larga parte delle quote associative, hanno sospeso il versamento dei contributi di riciclo, in ciò suffragati dai pareri delle associazioni di categoria di riferimento;

come conseguenza di tale atteggiamento, nel periodo dal 1° marzo 1997 al 31 ottobre 1997 sono stati versati a Replastic contributi pari a totali 2.800 miliardi di lire, corrispondenti a solo il 7,2 per cento dell'atteso, a fronte di un saldo costi/ricavi (al 31 ottobre 1997) di È 86.000 miliardi di lire (ottantaseimiliardi);

si deve constatare che:

a) dal 31 ottobre 1997 le garanzie di funzionamento di Replastic fanno capo al Conai, che a tale scopo, potrebbe anche

disporre del patrimonio consortile, ma solo dopo il subentro;

b) nessun contributo è, comunque, dovuto dai soci *ex legge* n. 475 del 1988, articolo 9-*quater* dopo il 31 ottobre 1997;

dal 1° marzo 1997 Replastic ha operato impiegando le risorse accumulate negli esercizi precedenti;

in assenza di finanziamenti e/o fidejussioni, Replastic potrà dare copertura a impegni onerosi, purché di *routine*, fino a metà marzo 1998;

il Conai non è in grado di sostenere alcun impegno non solo per la indisponibilità di risorse, ma anche per i tempi lunghi necessari per la loro acquisizione;

nel frattempo potrebbero causare danni irrimediabili non solo alla struttura Replastic, ma a tutta l'attività indotta che dipende esclusivamente dal funzionamento di Replastic stesso;

lo stesso subentro, anche se realizzabile in tempi ragionevolmente rapidi, non potrà apportare alcun elemento concreto alla soluzione dei problemi più impellenti, primo tra tutti il reperimento delle risorse economiche;

dalla imposizione di un obbligo di contribuzione pari a 100 lire il chilogrammo (o altra cifra) per tutte le materie plastiche destinate all'imballaggio, come anticipo sulle quote che verranno definite dal Conai deriverebbero i seguenti benefici: il mantenimento dei servizi ambientali che finora hanno incentivato e garantito la raccolta differenziata dei contenitori in plastica presso 3.761 comuni, per una popolazione servita pari a 38,5 miliardi per abitante (67,2 per cento sul totale della popolazione); garanzie di lavoro per 15 aziende selezionatrici (CSS), 70 centri di conferimento e di compattazione dei contenitori (CCC), 14 aziende che producono materie prime equivalenti da *post* consumo, tutti costituenti l'indotto Replastic (l'alternativa sarebbe la chiusura di tutte queste aziende); mantenimento dei livelli occupazionali per 52 dipendenti Replastic

e per 900 dipendenti dell'indotto, oltre che per circa 500 addetti equivalenti connessi alla specifica raccolta differenziata;

tale provvedimento dovrebbe interessare tutti gli operatori che vendono o utilizzano, in qualsiasi forma, materie plastiche destinate a qualsiasi tipo di imballaggio, applicando le norme già in vigore per il contributo di riciclo *ex lege* n. 475 del 1988, articolo 9-*quater*, fatte salve la quota fissa per quantità di materie plastiche e l'estensione a tutti gli imballi. Il contributo, da versare direttamente a Replastic, dovrebbe essere obbligatorio fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento previsto dallo statuto Conai. Si sottolinea che nel 1997 sono state raccolte e avviate ai processi di trasformazione 88.000 tonnellate di contenitori in plastica (erano 2.000 nel 1991), primato assoluto in Europa. Rappresentano un patrimonio e una ricchezza ambientale che non possono e non devono essere distrutti —:

se il Governo non intenda adottare iniziative legislative per prevedere un obbligo di contribuzione come indicato in premessa. (4-15998)

RISPOSTA. — *In virtù di quanto disposto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in data 30 ottobre 1997 è stato costituito fra produttori ed utilizzatori il CONAI-Consortio Nazionale Imballaggi — per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio, nonché garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.*

A partire dal 23 marzo 1998, data del subentro formale al Consortio Nazionale Obbligatorio per il Riciclaggio dei Contenitori in plastica per Liquidi — REPLASTIC — il CONAI ha svolto una vera e propria gestione delle strutture industriali e dei sistemi di raccolta già avviati, garantendo la continuità delle attività del Consortio e salvaguardando l'esperienza accumulata all'interno di tale sistema fin dal 1991.

Le disponibilità finanziarie per il proseguimento dell'attività di raccolta e recupero dei contenitori in plastica per liquidi da

parte di CONAI / Divisione Replastic sono state reperite attraverso il normale credito bancario.

Il rientro del debito viene ora assicurato dal contributo ambientale sugli imballi di plastica che consente anche il recupero del pregresso.

Ad evitare quindi soluzioni di continuità ed a garantire la piena applicazione degli indirizzi programmatici introdotti dal Decreto Legislativo 22/97 CONAI ed ANCI hanno sottoscritto, in data 12 febbraio 1998, un Accordo-Ponte per la proroga al 31/12/98 dell'Accordo-Quadro per la raccolta ed il recupero dei contenitori in plastica per liquidi, stipulato tra ANCI, FEDERAMBIENTE, ASSOAMBIENTE, E CONSORZIO REPLASTIC e scaduto il 31 ottobre 1997 a seguito della cessazione dell'attività dello stesso consorzio.

Ai fini, poi, di quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97, CONAI ed ANCI hanno definito un Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio. Sono stati definiti anche alcuni protocolli per singoli materiali, quali legno, carta e plastica.

In particolare, lo scorso 12 gennaio ANCI e CONAI, confermando la validità dell'Accordo-Ponte del 12.2.1998 e del successivo Accordo-Quadro del 25.5.1998, hanno concordato il riconoscimento economico da corrispondere per la raccolta differenziata dei contenitori in plastica per liquidi effettuata nei mesi di novembre e dicembre 1997 e nel corso del 1998, prevedendo anche una maggiorazione dei corrispettivi, a riconoscimento del ritardato pagamento, del 5 per cento per l'ultimo bimestre del 1997 e del 4 per cento per il 1998.

L'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, i cui componenti sono stati nominati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 31.7.1997, 18.5.1998 e 28.7.1998 ha tenuto ad oggi 23 riunioni collegiali ed ha svolto, pure in assenza del finanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 22/97, le seguenti attività:

elaborazione della proposta di metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento e trasmissione per l'approvazione ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 22/97; attraverso un regolamento pubblicato sul supplemento ordinario n. 170L alla Gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999; sempre in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti sta predisponendo il monitoraggio sull'applicazione del metodo normalizzato e sulla contabilità per centri di costo previsto all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; a tale fine e, in attesa della pubblicazione, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ha già convocato tre riunioni nel corso delle quali sono state elaborate con l'ANPA le linee guida per il monitoraggio dei Comuni ed una bozza di circolare da sottoporre ai Ministri concertanti riguardante i primi chiarimenti da fornire.

Per quanto riguarda gli imballaggi, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, ha esaminato i programmi specifici di prevenzione dei Consorzi di filiera ed il programma generale formulato dal CONAI. Su tale programma, presentato nel marzo 1998, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ha rilevato delle carenze e ha deliberato, una prima volta, di sospendere l'approvazione, evidenziando gli aspetti maggiormente carenti per i quali si rendeva necessaria una revisione ed integrazione. Nel dicembre 1998 l'Osservatorio, esaminato il programma modificato, predisposto dal CONAI, pur apprezzando lo sforzo compiuto per migliorarne la qualità, ha ritenuto comunque di non poterlo approvare, essendo ancora presenti le carenze già evidenziate, riguardano soprattutto gli aspetti della prevenzione, ed ha trasmesso il proprio parere ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c) del citato articolo 26. Nel febbraio 99 il CONAI ha trasmesso nuovamente il programma per il parere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. Dopo una serie di incontri avuti con il CONAI allo scopo di ricevere ulteriori

chiarimenti, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti sta ora predisponendo il parere da trasmettere ai Ministri dell'Ambiente e dell'Industria, sull'aggiornamento del programma generale di prevenzione CONAI;

nel giugno 1998 l'Osservatorio ha presentato, congiuntamente alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ed in collaborazione con l'ANPA, il primo rapporto annuale sui rifiuti urbani e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, secondo quanto previsto al comma 1, lettera i), dell'articolo 26;

nel febbraio 1999 l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ha collaborato alla predisposizione del Convegno nazionale sulla raccolta differenziata e sulla gestione degli imballaggi, promosso dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Industria. In questa sede è stato pubblicato e presentato il Secondo Rapporto sui Rifiuti urbani e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio realizzato in collaborazione con l'ANPA. Attualmente l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e l'ANPA stanno predisponendo un nuovo convegno previsto per il mese di ottobre, che riguarderà l'intero settore dei rifiuti speciali;

l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ha inoltre fornito il proprio supporto su diverse questioni concernenti l'attuazione del decreto legislativo n. 22/97, tra le quali si citano le istruttorie connesse all'approvazione da parte dei Ministeri competenti degli statuti dei Consorzi di filiera e obbligatori, le attività relative alla revisione del modello unico di cui alla legge n. 70/94, l'indagine sulla predisposizione, da parte delle Regioni, dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/97. Tali attività in più occasioni hanno prodotto un giudizio favorevole da parte dei Ministri dell'Ambiente e dell'industria e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite che ha più volte convocato il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti per una audizione.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, è in corso l'iter di emanazione del decreto recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio, a seguito del quale si renderà possibile costituire la Segreteria Tecnica. Al momento e in via provvisoria l'Osservatorio si avvale, per l'espletamento della propria attività, della collaborazione di personale messo a disposizione dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PORCU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il signor Salvatore Spina, nato a Sassari il 7 dicembre 1972 attende da alcuni anni (dal 1996) la definizione della pratica di pensione privilegiata (posizione 928118) che dall'ottobre 1998, dalla direzione generale delle pensioni del ministero della difesa, risulta essere giacente presso il Comitato pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio con sede in Roma —:

quali provvedimenti si intendano adottare per garantire la effettiva fruizione dei diritti maturati dallo Spina. (4-23469)

RISPOSTA. — Circa la problematica indicata dall'interrogante, si rappresenta che la stessa è in via di definizione, in quanto l'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione ha recentemente inoltrato, in data 30 luglio 1999, il ruolo di pagamento relativo al Signor SPINA Salvatore Angelo alla Direzione Provinciale del Tesoro di Sassari.

Detta Direzione Provinciale, effettuati gli adempimenti di competenza nei tempi tecnici necessari, provvederà alla liquidazione del beneficio richiesto.

La Difesa, inoltre, ha provveduto a tramettere il decreto di concessione del bene-

ficio in questione e il relativo fascicolo alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

POZZA TASCA. — Ai Ministri per la solidarietà sociale, della pubblica istruzione e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

domenica 15 novembre, 1998, giornata europea in ricordo delle vittime di incidenti stradali, otto ragazzi hanno perso la vita in vari scontri, e nell'intero week end ben ventiquattro sono stati i morti sulle strade italiane, e le vittime sono quasi tutte molto giovani;

non è più pensabile procrastinare ogni week-end questo bollettino di guerra, senza contare poi il numero sempre più drammatico di minori che muoiono quotidianamente sui ciclomotori, senza prendere provvedimenti in merito;

la scuola dovrebbe essere il momento di consolidamento e di verifica di un sapere che fa parte dei fondamenti dell'educazione civica;

le istituzioni dovrebbero occuparsi maggiormente di garantire ai ragazzi più maturità e più aspettative di vita, piuttosto che favorire le lobbies politico-finanziarie e rottamare sempre più auto —:

se non ritengano opportuno, i Ministri interrogati, predisporre un piano articolato per prevenire le morti dei giovani sulle strade che preveda:

a) lo studio obbligatorio, sin dalla scuola elementare, del nucleo di norme che regolano in modo diretto il comportamento stradale;

b) l'inasprimento delle sanzioni per guida in stato alterato per alcool o droghe;

c) l'innalzamento dell'età della guida, dai motorini in su, con patente obbligatoria per ogni mezzo;

d) l'apposizione di un limite di potenza dell'auto per i giovani fino a 25 anni.

(4-20785)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo in esame, rappresento quanto segue.*

L'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), già prevede, come attività obbligatoria, l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese nelle scuole materne, « dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti ».

Successivamente, con decreto interministeriale del 5 agosto 1994, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e con l'intesa dei Ministeri dell'interno e dei trasporti, ha adottato i programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno scolastico 1994/1995, nelle scuole di ogni ordine e grado. Al riguardo, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha manifestato, anche nei confronti delle altre predette Amministrazioni, la sua più ampia disponibilità a partecipare, tramite propri funzionari, ad ogni iniziativa che gli organi aventi attribuzione primaria in materia di insegnamento scolastico e di definizione dei relativi programmi concernenti l'educazione stradale riterranno d'assumere, affinché l'insegnamento di tale delicata materia riceva, nelle scuole di ogni ordine e grado, un maggiore impulso.

E, infatti, ferma convinzione che l'educazione stradale nelle scuole, specie se accompagnata da altre idonee iniziative da assumersi, anche al di fuori delle istituzioni scolastiche, da parte di ogni organismo, istituzionale e non, che abbia competenza o anche interesse in materia di circolazione stradale, possa rappresentare un'efficace attività di prevenzione e di sensibilizzazione, capace di ridurre il tasso di mortalità, specie giovanile, sulle strade e di aumentare, nel contempo, quello della sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è da rilevare che gli articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n. 285/92, considerano tali reati di natura contravvenzionale, punibili con l'ar-

resto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che da essi non derivi la commissione di un reato più grave, quale ad esempio quello di lesioni, anche mortali, a seguito di incidente stradale. All'eventuale condanna penale consegue, e con provvedimento prefettizio, la sanzione amministrativa, accessoria alla sanzione penale irrogata, della sospensione della patente di guida da un minimo di quindici giorni fino alla sospensione a tempo determinato.

In ordine, invece, all'innalzamento dell'età per il conseguimento della patente di guida, c'è da considerare che con il raggiungimento della maggiore età si conseguirebbe la piena capacità giuridica, fatta eccezione per la possibilità di ottenere il titolo abilitativo alla guida dei veicoli.

La qual cosa, se può apparire giustificata nei confronti di coloro che con la loro guida si rendono responsabili degli incidenti del « sabato sera », risulterebbe estremamente penalizzante e profondamente ingiusta nei confronti della stragrande maggioranza di quei giovani che dimostrano nelle varie occasioni del loro agire e non solo nella circolazione sulle strade, grande senso di responsabilità ed accortezza, confermando così di aver acquisito nel proprio patrimonio culturale quei sani principi di educazione civica, che sono alla base anche del corretto comportamento alla guida del veicolo.

Per quanto concerne, poi, l'obbligatorietà della patente per la guida di ogni tipo di veicolo a motore, è senz'altro noto all'interrogante il fatto che siano all'esame del Parlamento numerose proposte di legge per la sua introduzione anche per la guida dei ciclomotori da parte dei minori di anni 16.

Infine, l'ultimo punto dell'atto ispettivo riguarda la limitazione alla potenza delle auto. Al riguardo si deve osservare come l'originaria formulazione dell'articolo 117, comma 2, del « Nuovo Codice della Strada » non consentiva, per i primi tre anni dal conseguimento della patente, la guida di autoveicoli che sviluppassero una velocità massima superiore a 150 Km. orari.

Tale disposizione suscitò numerose proteste, soprattutto dovute al fatto che molte

famiglie italiane con figli di età inferiore ai 24 anni erano titolari di un'unica autovettura dotata di una potenza in grado di sviluppare una velocità maggiore di quelle di cui al predetto limite.

Ciò ha portato alla modifica del citato articolo 117, cosicché nella attuale formulazione, tale norma pone esclusivamente il divieto di superare, per i primi tre anni, la velocità di 100 Km. orari sulle autostrade e di 90 Km. orari sulle strade extraurbane.

La stessa operatività di tale limitazione è alquanto ristretta, ove si consideri il caso in cui il suo superamento venisse verificato mediante l'utilizzo dell'apparecchio cosiddetto « autovelox », non ci sarebbe modo di sapere se, al momento dell'accertata infrazione, il conducente del veicolo fosse un soggetto titolare di patente di guida da un periodo inferiore o superiore ai tre anni.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

per alcune specie animali selvatiche esotiche ed in particolare per molte delle specie di uccelli che vengono commerciate in grandi numeri si è di sovente accertato che vi è un elevato tasso di mortalità durante il trasporto dai luoghi di origine;

per poter valutare e analizzare tale mortalità era stata prevista nella legge n. 150 del 1992, all'articolo 5-ter una apposita norma che consentisse di monitorare la mortalità degli animali durante il trasporto; con decreto del Ministro dell'ambiente del 18 febbraio 1994 si dettavano precise norme per svolgere tale attività;

nel regolamento n. 338 del 1997 del Consiglio dell'Unione europea, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che ancora oggi non è stato reso completamente operativo in Italia, si prevede di poter intervenire sul controllo del commercio internazionale di

specie animali selvatiche esotiche attraverso precise restrizioni per tutte quelle specie che presentano un elevato tasso di mortalità al momento del trasporto —:

quali misure si siano adottate per applicare quanto previsto da tali norme, ovvero se il Ministero dell'ambiente È Servizio conservazione della natura È abbia predisposto su base annuale i rapporti sulla mortalità durante il trasporto delle specie regolarmente importate in Italia e quali siano i risultati di tale studio;

se il ministero dell'ambiente abbia previsto di dare piena attuazione a tutte le norme contenute nel regolamento Ce n. 338 del 1997 con l'emanazione di un apposito provvedimento la cui urgenza è imperativa. (4-13738)

PROCACCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con la legge del 7 febbraio 1992 n. 150 e sue successive modificazioni lo Stato si dotava di uno strumento adeguato di controllo del commercio di specie animali e vegetali, loro parti e prodotti, in pericolo di estinzione;

per molte delle specie animali selvatiche oggetto di interesse commerciale, in particolare per molte specie di uccelli e anfibi, che vengono commerciate in grandi numeri, si è di sovente accertato che vi è un elevato tasso di mortalità durante il trasporto dai luoghi di origine;

per potere valutare e analizzare tale mortalità era stata prevista nella legge n. 150, all'articolo 5-ter, una apposita norma che consentiva di monitorare la mortalità degli animali durante il trasporto e con decreto del 18 febbraio 1994 del Ministro dell'ambiente si dettavano precise norme per svolgere tale attività;

nel regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che ancora oggi non è stato reso completamente operativo in Italia, è previsto che gli

Stati dell'Unione possano intervenire sul controllo del commercio internazionale di specie animali selvatiche attraverso l'emanazione di precise restrizioni all'importazione per tutte quelle specie che presentano un elevato tasso di mortalità al momento del loro trasporto o un basso tasso di sopravvivenza allo stato di cattività -:

se abbia predisposto su base annuale i rapporti sulla mortalità durante il trasporto delle specie regolarmente importate in Italia e quali siano i risultati di tale studio;

se abbia promosso e predisposto un protocollo di verifica della mortalità in cattività di tali specie animali presso le ditte importatrici al fine di controllarne il relativo tasso di sopravvivenza e potere quindi verificare se sussistano le condizioni per richiedere a livello europeo le restrizioni previste;

se abbia previsto di dare piena attuazione a tutte le norme contenute nel regolamento CE 338/97 con l'emanazione di misure che non è possibile procrastinare ulteriormente. (4-21370)

RISPOSTA. - *Il Servizio Conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, in ottemperanza a quanto regolamentato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 18 febbraio 1994, ha predisposto i rapporti annuali sulla mortalità di esemplari durante il trasporto e, in base ai dati pervenuti, ha comunicato le percentuali di decessi rilevate per gli anni di seguito indicati:*

per il 1994 dello 0,003 per cento;

per il 1995 dello 0,0024 per cento;

per il 1996 dello 0,00001 per cento;

per il 1997 dello 0,00027 per cento;

per il 1998 dello 0,00113 per cento; (parziale).

Non è stato predisposto alcun protocollo di verifica della mortalità in cattività degli esemplari di specie animali presso le ditte importatrici, in quanto si è tenuto conto anche del fatto che, di norma, le stesse ditte

trasferiscono gli esemplari importati verso i destinatari finali di tali spedizioni privati e non.

È stato previsto, infine, di dare piena attuazione a tutte le norme contenute nel Regolamento CE n. 338/97, ivi incluso il sistema sanzionatorio, già predisposto dallo stesso Ufficio Conservazione della natura da circa due anni, e sottoposto all'esame degli organi competenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

RICCI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

la Siae, ente delegato per la riscossione delle imposte attinenti il settore dello spettacolo, è costituita da una struttura operante sul territorio nazionale;

detta struttura occupa oltre 1600 dipendenti e 800 agenti mandatari;

in conseguenza della modifica recata dalla legge n. 288/1998 deriva una minore riscossione delle imposte quantificata in circa 70 miliardi, che vanno ad aggiungersi ai 50 miliardi correlati al mancato rinnovo della convenzione per la riscossione dell'imposta « corse cavalli »;

taluni Organi di stampa ipotizzano lo smembramento della Siae in tre società di natura privata;

la Siae ha fin qui, lodevolmente, assicurato la riscossione del diritto d'autore finalizzato al potenziamento delle capacità creative dei giovani autori sottraendo questi a comprensibili speculazioni di sponsor e talvolta a quella di pseudo mecenati;

l'ipotizzato smembramento della Siae in tre società di natura privata può pregiudicare l'efficienza del servizio di accertamento e di riscossione dei diritti di piccoli e medi autori anche in relazione alla comprensibile antieconomicità;

lo smembramento della Siae, in tre piccole società, può soddisfare la grande editoria a tutto scapito dei piccoli e medi autori;

lo smembramento della Siae è di notevole pregiudizio al rapporto di lavoro in essere con ben 1600 dipendenti e 800 agenti con mandato;

non è da trascurare che lo stato di agitazione del personale, dei soci e degli iscritti alla Siae che sempre più insistentemente chiedono l'apertura di un tavolo di confronto che veda attiva la partecipazione del Governo per dibattere problematiche legate anche alla riforma statutaria e alla efficacia della gestione dell'ente —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per ridare tranquillità ai lavoratori interessati ai quali non può disconoscersi il merito di aver fin qui assicurato la puntuale e corretta attività demandata all'ente e quali per controbilanciare le perdite derivanti alla Siae dall'attivazione della legge 288/1998. (4-22879)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.*

Il Governo, preso atto delle difficoltà gestionali e funzionali della SIAE ad espletare il proprio mandato è intervenuto, di recente, direttamente con due provvedimenti: il primo volto a procedere al risanamento finanziario dell'Ente con il Commissariamento, il secondo avviando il processo legislativo che dovrà portare ad un'effettiva riforma della Società.

In questo contesto il prof. Mauro Masi (Capo del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio) è stato nominato Commissario straordinario dell'Ente associativo per il diritto d'autore contestualmente allo scioglimento degli organi della SIAE, presidente e consiglio di amministrazione, con l'attribuzione di ampi poteri quali quelli già esercitati dal presidente e dal consiglio di amministrazione secondo le norme vigenti e lo Statuto della Società.

Per quanto riguarda la riforma della SIAE, specifiche disposizioni sono state inserite nel decreto legislativo di riordino degli Enti pubblici, dal Consiglio dei ministri del 9 giugno 1999.

Tali norme tengono conto delle conclusioni del gruppo di lavoro appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio e prevedono l'emanazione di un Regolamento e di un successivo Statuto da varare entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

La SIAE viene comunque confermata quale Ente pubblico a base associativa, mentre si introducono principi di separata contabilizzazione tra la gestione delle attività relative alla tutela del diritto d'autore e la gestione relativa agli altri servizi, tra i quali quelli di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. La vigilanza sull'Ente è affidata al Ministero dei Beni e delle attività Culturali, che la eserciterà sentito il Ministro delle Finanze per le materie di sua specifica competenza.

Per quanto concerne infine il quesito posto dall'interrogante, si fa presente che lo stesso andrà affrontato nell'ambito dei provvedimenti che saranno adottati con la riforma.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio:
Marco Minniti.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il contratto collettivo di lavoro per il pubblico impiego firmato ed approvato da poco tempo, ha ancora una volta disatteso le aspettative dei lavoratori del ministero della difesa;

i dipendenti civili del ministero della difesa attendono da anni la perequazione tra l'indennità loro attribuita e quella goduta dal personale di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 34 del suddetto contratto;

l'ex Ministro della difesa Andreatta, interessò il presidente dell'Aran affinché si attivasse per colmare, fin da questo contratto, la sperequazione retributiva esistente —:

quali iniziative voglia porre in essere affinché, e per davvero, i dipendenti civili

del ministero della difesa vedano concretizzato un loro diritto, la perequazione salariale, non essendo essi moralmente e qualitativamente diversi da altri lavoratori del pubblico impiego. (4-23095)

RISPOSTA. — Si premette che l'Amministrazione Difesa non può provvedere autonomamente a rimuovere il disallineamento retributivo accessorio, indennità di amministrazione, fra i dipendenti civili della Difesa e quelli di altre amministrazioni, potendo lo stesso trovare adeguata soluzione soltanto in sede negoziale tra l'Agenzia nazionale deputata alla contrattazione (ARAN) e le organizzazioni sindacali di comparto. Nel merito, la problematica era stata, almeno tendenzialmente, recepita già dal CCNL relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto in data 26 luglio 1996, che all'articolo 3, comma 1, prevedeva un incremento dell'indennità di amministrazione in misura diversificata per le varie amministrazioni.

In particolare, per la Difesa, la tabella B allegata al citato contratto, prevedeva un incremento dell'indennità più elevato rispetto ad altre amministrazioni, includendo il Ministero della Difesa nella fascia maggiormente « premiata » (fascia « C »).

Tale tendenza alla perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto è stata ulteriormente confermata dal CCNL stipulato in data 16 febbraio 1995 per il periodo 1998-2001 che prevede un incremento degli importi delle indennità di amministrazione nelle misure previste dalla tabella G allegata al detto CCNL.

Nell'ambito della contrattazione collettiva risultano perciò sufficientemente garantiti gli automatici meccanismi di perequazione che, come evidenziato dal tendenziale processo di riallineamento, produrranno benefici effetti con il passar del tempo, consentendo un avvicinamento al miglior trattamento economico accessorio goduto attualmente dagli altri dipendenti pubblici appartenenti allo stesso comparto.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ROTUNDO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

Giovanni Spedicato, nato a Lequile il 28 novembre 1959 e residente a Palazzolo sull'Oglio alla via Tasso n. 6, applicato presso l'agenzia postale di base di Palazzolo sull'Oglio, filiale di Brescia, sede Lombardia, con la qualifica A. O., filone operativo di gestione, ha chiesto su esplicita richiesta del suocero Benito Carlà e in base ai principi dettati dalla legge n. 104 del 1992, in materia dei diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, di essere trasferito o in alternativa distaccato nella sede Puglia, filiale di Lecce;

tale richiesta è da ritenersi indispensabile per poter prestare assistenza al suocero Benito Carlà, che versa in condizioni di salute tali da essere stato riconosciuto persona portatrice di handicap con invalidità al 100 per cento dalle commissioni mediche per gli accertamenti degli stati di invalidità —:

quali iniziative intenda assumere affinché venga accolta l'istanza del signor Spedicato anche di temporanea applicazione presso la filiale di Lecce. (4-22141)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha tenuto a sottolineare che la legge n. 104/92 riconosce al genitore o familiare che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado, convivente e con handicap particolarmente grave, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché quello di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.

Tale disposizione ha il fine di salvaguardare l'assistenza al disabile e di evitare interruzioni della convivenza traumatiche e dannose per la salute di quest'ultimo.

La norma, quindi, implicitamente agevola solo il lavoratore già convivente con un portatore di handicap al fine di evitare che questi debba abbandonare il proprio familiare bisognoso di cure.

La stessa norma non riconosce, invece, il diritto del dipendente ad ottenere un avvicinamento della sede di lavoro, qualora si presenti, nel corso della sua vita professionale, l'esigenza di assicurare assistenza ad un familiare.

Riguardo al caso sollevato dall'interrogante, Poste Italiane s.p.a. ha precisato che il disabile risulta convivente con la moglie del dipendente e le sue figlie e la situazione dei coniugi Spedicato, che prestano servizio in località diverse, è comune a molti coniugi lavoratori e richiede la disponibilità da parte degli interessati ad adottare un modello familiare alternativo.

La società ha ritenuto opportuno ribadire, inoltre, che l'attuazione del nuovo modello organizzativo aziendale ha reso necessaria una ricollocazione delle risorse umane coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del piano d'impresa e che le attuali esigenze della società, associate all'interpretazione normativa di cui sopra, non consentono di accogliere la richiesta dell'interessato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAONARA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere —* premesso che:

con il decreto legislativo n. 22 del 1997, detto « decreto Ronchi », si è inteso giustamente intervenire per un riassetto organico della delicata materia dei rifiuti, con particolare riguardo agli aspetti dello smaltimento e degli imballaggi;

nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti plastici e dei contenitori per liquidi, e della raccolta differenziata, in precedenza i comuni hanno stabilito e sperimentato,

con il coinvolgimento del consorzio Replastic, strutture organizzative ed operative spesso consolidate e di provata efficienza;

in attuazione del principio di responsabilizzazione dei privati, l'assetto dei soggetti obbligatori è stato modificato dal citato decreto n. 22 del 1997, nel senso di prevedere come unico soggetto necessario il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, che supera i precedenti consorzi di filiera ed in particolare il Consorzio Replastic;

ciò ha determinato una ovvia e necessaria situazione transitoria per il passaggio di competenze ed attribuzioni, e per la definizione operativa ed organizzativa a livello di comuni ed enti locali, situazione rispetto alla quale i pareri delle Commissioni ambiente di Camera e Senato hanno rilevato la necessità assoluta di « continuità » rispetto a situazioni e sistemi esistenti;

oltre all'esigenza di continuità in particolare delle situazioni che hanno dato risultati positivi di efficienza ed economia, altra esigenza fondamentale in un momento di passaggio non può non essere la certezza dei passi successivi da compiere;

a dispetto di quanto rilevato nei due punti precedenti, l'operatività del Conai e del nuovo assetto previsto dal decreto n. 22 del 1997 non solo non è avvenuta entro i termini legali, scaduti il 1° novembre 1997, ma a tutt'oggi versa nella più grande oscurità ed incertezza;

a sostegno di ciò, si segnala che non risultano approvati nemmeno i necessari regolamenti interni per l'organizzazione del sistema e per il raggiungimento dell'autonomia finanziaria dello stesso secondo gli obiettivi di legge; mentre risulta una paradossale efficienza nella determinazione dei compensi ed emolumenti, in alcuni casi superiori ai duecento milioni, per le cariche di responsabilità di organismi tuttora inoperanti;

l'inerzia se non l'inesistenza delle strutture di raccolta e riciclo, da un lato mortifica indubbiamente la continuità, dall'altro getta in una situazione di assoluta incertezza gli enti locali, che oltre a non

potere contare su certi contributi di smaltimento, non sanno a quali soggetti ed autorità fare riferimento, né quale sarà l'assetto operativo ed organizzativo finale, né quando tornerà la certezza nel settore; specificamente, non risultano nemmeno prorogati gli accordi con Anci, Federambiente ed Assoambiente per la raccolta degli imballaggi, nonostante perentoria richiesta del ministero competente in proposito;

occorre rilevare che nemmeno gli uffici dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti risultano essere in grado di fornire una qualsiasi informazione o risposta di dettaglio su organizzazione e cronologia, o sul ruolo dei comuni in questa incerta fase transitoria, rimandando piuttosto nebulosamente a « quanto scritto nel decreto Ronchi »; in proposito, la frase « ci stiamo organizzando » a tanta distanza dalla scadenza dei termini di legge, appare vagamente canzonatoria;

nel frattempo, il mancato rinnovo dei suddetti accordi ha portato ad una riduzione del sessanta per cento del volume di raccolta differenziata, i consorzi esistenti si trovano in crisi di liquidità, i contributi ai comuni non possono essere garantiti, i lavoratori provenienti dall'esperienza Replastic rischiano di perdere i posti di lavoro e la relativa professionalità acquisita e collaudata rischia di essere vanificata assieme agli sforzi dei comuni di stimolare i cittadini alla raccolta differenziata. È:

se siano a conoscenza della situazione esposta e delle molteplici incertezze del presente momento transitorio;

se quanto esposto non sia in contrasto palese ed evidente non solo con l'esigenza di continuità rilevata dalle Commissioni ambiente del Parlamento, ma con gli stessi principi ispiratori del decreto n. 22 del 1997, che vengono del tutto vanificati;

in quale senso concreto debba interpretarsi la risposta: « ci stiamo organizzando » fornita come massima indicazione operativa dall'Osservatorio nazionale sui

rifiuti, e quale sia quindi l'attuale situazione in termini cronologici ed effettuali;

quale sia il ruolo dei comuni in questa fase rispetto alla disciplina del settore, e quali iniziative ministeriali possano fornire chiarezza in materia;

se non occorranno decisi interventi chiarificatori ed acceleratori nei rispettivi ambiti di competenza, per stabilire certezza e definitività in tempi dovutamente brevi, consentire la proroga degli accordi con l'Anci, e garantire la continuità a livelli immutati della raccolta e del riciclaggio degli imballaggi e contenitori per liquidi, definendo chiaramente ruolo e competenze di oltre quattromila comuni italiani in tale settore;

se, infine, il Conai sia la struttura più idonea ed efficiente per svolgere le competenze ad esso attribuite, o se gli enormi ritardi e le innegabili disfunzioni non suggeriscano quanto meno un commissariamento per attuare i principi ispiratori del decreto n. 22 del 1997. (4-16020)

RISPOSTA. — In virtù di quanto disposto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in data 30 ottobre 1997 è stato costituito fra produttori ed utilizzatori il CONAI-Consortio Nazionale Imballaggi — per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio, nonché garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 23 marzo 1998, data del subentro formale al Consortio Nazionale Obbligatorio per il Riciclaggio dei Contenitori in plastica per Liquidi — REPLASTIC — il CONAI ha svolto una vera e propria gestione delle strutture industriali e dei sistemi di raccolta già avviati, garantendo la continuità delle attività del Consortio e salvaguardando l'esperienza accumulata all'interno di tale sistema fin dal 1991.

Le disponibilità finanziarie per il proseguimento dell'attività di raccolta e recupero dei contenitori in plastica per liquidi da parte di CONAI / Divisione Replastic sono state reperite attraverso il normale credito bancario.

Il rientro del debito viene ora assicurato dal contributo ambientale sugli imballi di plastica che consente anche il recupero del pregresso.

Ad evitare quindi soluzioni di continuità ed a garantire la piena applicazione degli indirizzi programmatici introdotti dal Decreto Legislativo 22/97 CONAI ed ANCI hanno sottoscritto, in data 12 febbraio 1998, un Accordo-Ponte per la proroga al 31/12/98 dell'Accordo-Quadro per la raccolta ed il recupero dei contenitori in plastica per liquidi, stipulato tra ANCI, FEDERAMBIENTE, ASSOAMBIENTE, E CONSORZIO REPLASTIC e scaduto il 31 ottobre 1997 a seguito della cessazione dell'attività dello stesso consorzio.

Ai fini, poi, di quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97, CONAI ed ANCI hanno definito un Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio. Sono stati definiti anche alcuni protocolli per singoli materiali, quali legno, carta e plastica.

In particolare, lo scorso 12 gennaio ANCI e CONAI, confermando la validità dell'Accordo-Ponte del 12.2.1998 e del successivo Accordo-Quadro del 25.5.1998, hanno concordato il riconoscimento economico da corrispondere per la raccolta differenziata dei contenitori in plastica per liquidi effettuata nei mesi di novembre e dicembre 1997 e nel corso del 1998, prevedendo anche una maggiorazione dei corrispettivi, a riconoscimento del ritardato pagamento, del 5 per cento per l'ultimo bimestre del 1997 e del 4 per cento per il 1998.

L'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, i cui componenti sono stati nominati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 31.7.1997, 18.5.1998 e 28.7.1998 ha tenuto ad oggi 23 riunioni collegiali ed ha svolto, pure in assenza del finanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 22/97, le seguenti attività:

elaborazione della proposta di metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

e trasmissione per l'approvazione ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 22/97; attraverso un regolamento pubblicato sul supplemento ordinario n. 170L alla Gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999; sempre in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti sta predisponendo il monitoraggio sull'applicazione del metodo normalizzato e sulla contabilità per centri di costo previsto all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; a tale fine e, in attesa della pubblicazione, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ha già convocato tre riunioni nel corso delle quali sono state elaborate con l'ANPA le linee guida per il monitoraggio dei Comuni ed una bozza di circolare da sottoporre ai Ministri concertanti riguardante i primi chiarimenti da fornire;

per quanto riguarda gli imballaggi, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, ha esaminato i programmi specifici di prevenzione dei Consorzi di filiera ed il programma generale formulato dal CONAI. Su tale programma, presentato nel marzo 1998, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ha rilevato delle carenze e ha deliberato, una prima volta, di sospendere l'approvazione, evidenziando gli aspetti maggiormente carenti per i quali si rendeva necessaria una revisione ed integrazione. Nel dicembre 1998 l'Osservatorio, esaminato il programma modificato, predisposto dal CONAI, pur apprezzando lo sforzo compiuto per migliorarne la qualità, ha ritenuto comunque di non poterlo approvare, essendo ancora presenti le carenze già evidenziate, riguardano soprattutto gli aspetti della prevenzione, ed ha trasmesso il proprio parere ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c) del citato articolo 26. Nel febbraio 99 il CONAI ha trasmesso nuovamente il programma per il parere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. Dopo una serie di incontri avuti con il CONAI allo scopo di ricevere ulteriori chiarimenti, l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti sta ora predisponendo il parere da trasmettere ai Ministri dell'Ambiente e del-

l'Industria, sull'aggiornamento del programma generale di prevenzione CONAI;

nel giugno 1998 l'Osservatorio ha presentato, congiuntamente alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ed in collaborazione con l'ANPA, il primo rapporto annuale sui rifiuti urbani e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, secondo quanto previsto al comma 1, lettera i), dell'articolo 26;

nel febbraio 1999 l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ha collaborato alla predisposizione del Convegno nazionale sulla raccolta differenziata e sulla gestione degli imballaggi, promosso dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Industria. In questa sede è stato pubblicato e presentato il Secondo Rapporto sui Rifiuti urbani e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio realizzato in collaborazione con l'ANPA. Attualmente l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e l'ANPA stanno predisponendo un nuovo convegno previsto per il mese di ottobre, che riguarderà l'intero settore dei rifiuti speciali;

l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ha inoltre fornito il proprio supporto su diverse questioni concernenti l'attuazione del decreto legislativo n. 22/97, tra le quali si citano le istruttorie connesse all'approvazione da parte dei Ministeri competenti degli statuti dei Consorzi di filiera e obbligatori, le attività relative alla revisione del modello unico di cui alla legge il. 70/94, l'indagine sulla predisposizione, da parte delle Regioni, dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/97. Tali attività in più occasioni hanno prodotto un giudizio favorevole da parte dei Ministri dell'Ambiente e dell'industria e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite che ha più volte convocato il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti per una audizione.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, è in corso l'iter di emanazione del decreto recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio, a seguito del quale si renderà possibile costi-

tuire la Segreteria Tecnica. Al momento e in via provvisoria l'Osservatorio si avvale, per l'espletamento della propria attività, della collaborazione di personale messo a disposizione dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SAVARESE. - *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente e della sanità. - Per sapere - premesso che:*

la popolazione di Civitavecchia, è già schiava di numerosissime servitù che ledono salute ed ambiente (Enel, traffico ferroviario e portuale);

innegabile sia già la presenza di fitte reti di elettrodi, ferrovia e numerose postazioni di antenne ad alta e bassa frequenza (vedi nei centri abitativi di Boccelle, Casaletto Rosso e Campo dell'Oro alto);

Telecom Italia, Omnitel ed Enel, continuano ad usufruire di concessioni date in questo territorio per installazioni relative ad antenne per telefoni cellulari e cabine di trasformazione;

vi siano installate in pieno centro cittadino (via G. Bruno) impianti Telecom emananti Cem;

vi sia in corso di realizzazione una cabina Enel per la trasformazione di 150.000 volts in Via Guastatori del Genio, in una zona ad alta densità di popolazione per la quale è da tempo stata approvata una variante al piano regolatore generale per renderla residenziale;

non sia mai stata negata la pericolosità dei Cem;

approfonditi studi effettuati in proposito ed in diversi ambiti (Cufi - Consorzio italiano fisica irradiazione) abbiano dimostrato direttamente l'associazione tra forme morbose (soprattutto tumorali e leucemiche) e fonti emananti i campi elettromagnetici;

in ognuno di questi centri abitati innegabile sia la presenza di scuole ed asili —:

se tutto ciò non debba ritenersi in contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia e previste dal Dpcm 23 aprile 1992;

se sia mai stato condotto un monitoraggio territoriale preventivo volto a quantificare le necessità future reali e quelle attualmente in essere circa il rilascio di concessioni di questo tipo;

quali misure preventive siano state adottate nelle zone descritte a giusta salvaguardia e tutela della salute e dell'ambiente della stessa popolazione;

se non sia opportuno uno spostamento dei Cem presenti in zone ad alta densità di popolazione ed in special modo di quelli presenti in zone centrali;

se non sia opportuno sospendere e/o revocare ogni tipo di concessione di questo genere da adoperarsi nell'immediato futuro nel territorio di Civitavecchia già molto galvanizzato da « scorrerie » di questo genere. (4-16749)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle precipue competenze istituzionali.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale,

sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro

meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia... omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la va-

lutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un preciso sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. — Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità » mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione

degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (elettrorodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente, un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge — quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (di-

segno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzioni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda il territorio di Civitavecchia, si fa presente che la Regione Lazio ha comunicato che le indagini e le analisi effettuate dal 1987 ad oggi non pongono in evidenza alcun eccesso di mortalità per le cause tumorali che gli studi attualmente disponibili hanno messo in correlazione con l'esposizione ai campi elettromagnetici (leucemie, tumori dell'encefalo e del tessuto linfoematopoietico).

Inoltre, sono in corso indagini epidemiologiche in alcune aree del Lazio in cui sono installati potenti impianti di trasmissione radio televisiva, per individuare eventuali effetti tra la popolazione residente.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

SETTIMI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nell'adeguamento del ministero della difesa si sta procedendo ad una razionalizzazione delle strutture, anche attraverso dismissioni e potenziamenti;

all'interno di questo processo sta assumendo rilevanza il potenziamento dell'aeroporto militare di Pratica di Mare;

detto potenziamento sta coinvolgendo un numero elevato di personale e tuttavia vengono svilite e non utilizzate molte professionalità acquisite dai civili presenti nella struttura;

detto potenziamento ha importanti ricadute nel campo occupazionale, sociale e della sicurezza dell'area di Pomezia e dei comuni limitrofi;

tuttavia, detto potenziamento è in corso senza concertazione con le organizzazioni sindacali e con le amministrazioni comunali che insistono nell'area dell'aeroporto —:

quale sia l'esatta entità del progetto «Pratica di Mare», al fine di valutare eventuali ricadute occupazionali, in termini sociali e di sicurezza;

se nell'ambito della realizzazione di questo progetto si intenda avviare una fase di concertazione con le amministrazioni locali e le organizzazioni sindacali.

(4-21970)

RISPOSTA. — L'aeroporto di Pratica di Mare è stato interessato da alcuni provvedimenti di carattere ordinativo che, pur rivestendo valenza operativa, nel loro complesso non possono essere considerati come tappe di un piano di potenziamento nella misura delineata dall'interrogante.

Gli interventi in questione, infatti, sono direttamente correlati a specifiche esigenze di economicità ed operatività della Forza Armata quali: la costituzione di più idonee strutture (la 9^a Brigata Aerea nella quale è confluito, nel 1997, il 15^o stormo di Ciampino), la trasformazione (della Divisione Aerea Studi, Ricerche e Sperimentazioni in 1^a Divisione «Centro Sperimentale di Volo» nell'ambito del neo costituito Comando Logistico) o il rischieramento (del 303^o Gruppo di volo proveniente da Guidonia).

Per la loro limitata portata tali provvedimenti non coinvolgono in maniera apprezzabile la realtà sociale e di sicurezza del territorio.

Inoltre, i provvedimenti citati hanno coinvolto solo marginalmente il personale civile (6 unità nel caso del 303^o Gruppo di volo di Guidonia, nessun'altra per gli altri casi). In tale circostanza, gli interessi dei singoli hanno trovato la dovuta tutela attraverso un incontro con le rappresentanze sindacali a livello centrale, nel quale le parti hanno concordato sulla permanenza delle 6

unità presso altri Enti già esistenti sull'aeroporto di Guidonia, in piena soddisfazione delle esigenze dei singoli e dell'Amministrazione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 1° dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 1984) il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dispose la pubblicazione degli oggetti specifici delle ricerche afferenti il programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia approvato dal Cipi il 19 ottobre 1983;

tra i citati oggetti specifici in concorso era indicata, al Tema 16, la ricerca sulle « Tecnologie di posa e valutazione delle prestazioni in opera di prodotti ceramici per pavimenti e rivestimenti nel recupero edilizio, nella prefabbricazione e nella edilizia tradizionale »;

la ditta Mapei spa di Milano concorse alla citata ricerca/Tema 16 con una offerta presentata in data 18 aprile 1995 in cui veniva individuato come responsabile della direzione scientifica della ricerca il professor Carlo Palmonari (direttore del centro ceramico di Bologna e docente di ingegneria presso l'università di Bologna) e stabilito che il terzo affidatario della stessa attività di ricerca fosse il Centro ceramico di Bologna;

con successivo decreto 19 dicembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 1986) il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dispose l'affidamento della esecuzione degli oggetti specifici tramite contratti di ricerca e in particolare dispose che l'Oggetto/Tema 16 fosse affidato alla Mapei spa, con conseguente stanziamento massimo di 1,150 miliardi di lire per la relativa realizzazione (sui complessivi 35,995 miliardi

di lire stanziati dall'intero programma nazionale di ricerca) e successivamente, in data 15 gennaio 1987, formalizzò l'assegnazione, invitando la stessa Mapei a contattare l'ufficio attuazione programmi nazionali di ricerca per la stipula del contratto con l'Istituto mobiliare italiano;

precedentemente il citato professor Carlo Palmonari era stato incluso per decreto del Ministro della ricerca scientifica del 2 giugno 1982 nella commissione/gruppo di lavoro che doveva predisporre il programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia (cioè elaborare il piano generale e stabilire, in sostanza, i temi di ricerca, i settori da finanziare, quali aree e con quanti soldi) e, il successivo 15 giugno, sempre in forza del decreto ministeriale, il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, in rappresentanza di Assopiastrelle (l'associazione a categoria degli industriali di piastrelle di ceramica, aderente a Confindustria);

in un primo tempo, in veste di esperto, il professor Carlo Palmonari partecipò per conto del Ministero alla predisposizione del programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia e atti conseguenti e successivamente, per conto della affidataria Mapei spa, stilò la ricerca/Tema 16;

sia l'Obiettivo generale che l'Obiettivo 3.1 della citata ricerca/Tema 16 proponevano come innovativo uno studio su tecnologie di posa di materiale ceramico a pavimenti e rivestimenti nel recupero edilizio, prefabbricazione ed edilizia tradizionale già brevettato il 21 marzo 1978 al n. 3421A/78 (e cioè sei anni prima dell'emanazione del programma nazionale di ricerca per l'edilizia e nove anni prima dell'assegnazione dei fondi) dal geometra Luigi Mandelli di Monteveglio di Bologna (il quale invoca giustizia da vent'anni);

la stampa specializzata (articolo a firma di Fabrizio Filosa dal titolo « Il vincitore c'è, ora facciamo il concorso » sulla rivista *Costruire* n. 28 dell'aprile 1985) già ebbe a segnalare maneggi e lottizzazioni

sui 36 miliardi di lire stanziati dal programma di ricerca per l'edilizia —:

come si sia potuto verificare che il professore Carlo Palmonari abbia ricevuto incarichi tra loro palesemente incompatibili e chi sia il responsabile di tale incongruenza;

se non ritengano opportuno accertare chi abbia materialmente verificato la congruità della ricerca/Tema 16, quali siano stati i passaggi istruttori dell'affidamento e quali le responsabilità dei singoli, considerato che detta ricerca ha presentato come innovativo uno studio già brevettato che, per legge, non poteva ricevere il finanziamento;

quali indagini intenda promuovere per verificare se vi siano altri vizi di forma e sostanza tra tutti i 45 temi-oggetti di ricerca;

come intenda quantificare l'eventuale danno economico arrecato alle casse dello Stato e che azioni intenda di conseguenza sollecitare per rientrare in possesso delle somme indebitamente corrisposte in forza del programma nazionale di ricerca per l'edilizia;

quali siano comunque le singole responsabilità di funzionari pubblici in relazione ai presunti illeciti sopra esposti e come intendano perseguirli;

se non intenda informare la magistratura di eventuali altre circostanze, in ordine ai fatti sopra descritti, che integrino fattispecie illecite, riferite in particolare a ipotesi di truffa ai danni dello Stato e a reati contro il patrimonio e la fede pubblica. (4-19052)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare a risposta scritta proposta dall'On.le Storace in data 22 luglio 1998, dopo una serie di accertamenti, si forniscono i seguenti elementi di informazione.*

Il Programma Nazionale di Ricerca introdotto dagli articoli 8-13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prima che il recente decreto ministeriale dell'8 agosto 1997,

n. 954, — nel quadro del più ampio disegno di riforma — ne cambiasse completamente le modalità procedurali, veniva effettivamente attivato attraverso l'iter descritto nell'interrogazione in oggetto.

Il Programma era infatti definito sulla base di specifici documenti alla cui elaborazione partecipavano esperti provenienti da realtà scientifiche e produttive di settore e si articolava in una pluralità di tematiche ciascuna relativa ad un « oggetto specifico » per la cui realizzazione si stabilivano tempi e costi di attivazione.

Nel 1982, il Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, rilevata la necessità di predisporre un Piano Nazionale di Ricerca per il settore dell'edilizia che assicurasse il necessario supporto tecnico-scientifico alle attività produttive del settore, nominò un gruppo di lavoro con il compito di predisporre il citato Programma Nazionale.

Del gruppo di esperti chiamato a predisporre il Programma Nazionale in oggetto ha fatto effettivamente parte anche il Prof. Carlo Palmonari, Ordinario presso l'Università di Bologna e Direttore del Centro ceramico.

Il gruppo, costituito oltre che da esperti, anche da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate, nominato con decreto del 2 giugno 1982, concluse i propri lavori nel marzo del 1983, presentando il previsto documento programmatico.

Sulla base di tale documento, l'organo allora competente, il CIPI, approvò con delibera del 19 ottobre 1983 la I fase del programma Nazionale di Ricerca nel settore dell'edilizia per un ammontare di 35,995 miliardi di lire.

Con successivo decreto del 1° dicembre 1984, il Ministro dispose la pubblicazione degli oggetti specifici delle 17 tematiche di ricerca in cui era articolato, per la I fase, il predetto programma, unitamente alle modalità per la presentazione delle offerte.

Alla scadenza prestabilita pervennero un numero complessivo di 96 offerte, 4 delle

quali riguardanti il tema n. 16, oggetto dell'interrogazione parlamentare in considerazione.

In particolare, per il tema n. 16 presentarono offerta le seguenti società: Mapei Spa, Iti Cotignola, Polis Ceramiche Srl, Tecniche Industriali Srl.

Per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici di tutte le proposte pervenute il Ministro nominò il Prof. Cesare Boffa del Politecnico di Torino e l'Ing. Cesare Sangiorgi della Direzione Generale Protezione Civile del Ministero dell'Interno.

Il Comitato Tecnico Scientifico, organo consultivo del Ministro ex articolo 7 della legge 46/82, prese atto, nella riunione del 18 dicembre 1986, delle conclusioni istruttorie dei predetti esperti nonché delle analisi amministrative compiute dal competente ufficio del Ministero, e propose al Ministro l'affidamento dei contratti di ricerca ai soggetti titolari delle offerte ritenute migliori.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1986 venne pertanto disposta l'assegnazione dei contratti: con riferimento al tema n. 16 («Tecnologie di posa e valutazione delle prestazioni in opera di prodotti ceramici per pavimenti e rivestimenti, nel recupero edilizio, nella prefabbricazione e nell'edilizia tradizionale») venne prescelta l'offerta presentata dalla Mapei Spa. Il tempo della ricerca era fissato in 24 mesi, per un costo massimo di 1.150 milioni di lire.

Sul punto occorre rilevare che gli esperti ritennero altrettanto valida anche l'offerta presentata dalla Iti Cotignola: venne poi prescelta la Mapei Spa in quanto la predetta Iti risultò nel corso dell'iter della pratica non disporre più delle strutture di ricerca necessarie per eseguire correttamente le attività.

Il contratto con la Mapei Spa venne stipulato in data 5 febbraio 1988 e si concluse con l'accertamento tecnico contrattualmente stabilito in data 24 giugno 1993.

Il Prof. Carlo Palmonari è stato effettivamente tra i soggetti esecutori del progetto presentato dalla Mapei Spa ma non ha avuto alcun ruolo nella valutazione degli aspetti tecnico-scientifici delle proposte, affidata come si è detto al Prof. Cesare Boffa

ed all'Ing. Cesare Sangiorgi già citati e per le conclusioni istruttorie al Comitato Tecnico Scientifico di cui in precedenza.

Occorre rilevare che, per la legge, non era prevista alcuna forma di incompatibilità tra l'incarico di esperto nel gruppo incaricato di proporre la formulazione del Programma e la successiva eventuale presenza a qualsiasi titolo nel gruppo di aziende coinvolte nella presentazione di un'offerta.

Era anzi considerato normale e persino vantaggioso ai fini della definizione di soluzioni altamente innovative che il Ministro si avvallesse di qualificate competenze del settore sia dal punto di vista scientifico sia industriale per la predisposizione del PNR; atto comunque distinto dalla successiva valutazione dei progetti e dei soggetti ammissibili al finanziamento.

Con riferimento alla questione relativa al brevetto del Geometra Mandelli, oggetto più volte in passato di verifica presso questo Ministero anche per iniziativa diretta dell'interessato, si sottolinea che in seguito ad un ulteriore accertamento eseguito presso l'ufficio competente non risulta esistere alcuna coincidenza tra il brevetto stesso e la ricerca oggetto del tema n. 16.

Infatti, il brevetto considerato riguarda una tecnica di posa «a incastro» delle piastrelle ceramiche. Tale tecnica consiste nell'incollare sul retro delle piastrelle un particolare supporto in materiale plastico, che viene poi incastrato a pressione in apposite guide fissate sulla superficie da rivestire.

L'oggetto dell'obiettivo 3.1 della ricerca del tema n. 16 riguardava, invece, un pannello cementizio rinforzato con rete, idoneo per essere rivestito con piastrelle ceramiche mediante adesivi.

Peraltro, in nessuna altra linea della ricerca in esame la tecnica di posa brevettata dal Geometra Mandelli non solo non è stata proposta come risultato, ma non è stata neppure lontanamente richiamata.

Il Geometra Mandelli ha comunque la possibilità di far valere le eventuali proprie ragioni nelle sedi giudiziarie opportune alle quali MURST darà doverosamente la massima collaborazione.

Il MURST, concludendo, ritiene non sussistere alcun elemento di irregolarità né nella predisposizione del Programma, né nella valutazione e scelta dei contraenti, né nella gestione dei contratti e pone comunque gli atti relativi a disposizione di chiunque voglia consultarli.

Il Sottosegretario di Stato per l'Università e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica: Antonino Cuffaro.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella capitale in data 4 febbraio 1999 all'alba, la signora Roberta Moscogiuri, ragazza madre di un figlio di quattro mesi circa, veniva fatta sgomberare da un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Francesco Tovaglieri 329 scala a interno 17;

lo sgombero è stato effettuato dal gruppo vigili urbani N.a.e., Nucleo assistenza emarginati, in presenza del consigliere di An della VII circoscrizione capitolina Francesca Petrassi che ha immediatamente richiesto al presidente della circoscrizione stessa i motivi che hanno determinato il drastico provvedimento di sgombero che sarebbe stato eseguito addirittura mentre la signora Moscogiuri allattava il proprio bambino;

alla richiesta di spiegazione da parte del consigliere Petrassi il presidente della circoscrizione avrebbe risposto che l'occupazione dell'appartamento effettuata dalla Moscogiuri sarebbe illegale in quanto (in base alla delibera C.C. 285 È piani dell'adolescenza) detto locale dovrà essere destinato ad alloggio per minori;

la procedura di sgombero sarebbe stata regolare previa, però, l'autorizzazione degli organi competenti della regione Lazio;

la stessa regione sembra non aver mai ricevuto nessun atto di richiesta del comune di Roma relativo alla riserva di alloggio, all'ordinanza di sgombero e nes-

sun atto in cui veniva specificato la destinazione d'uso dell'appartamento in oggetto;

inoltre il signor Bucci, responsabile del gruppo vigili urbani N.a.e, avrebbe tenuto un comportamento altezzoso verso il consigliere Petrassi ed intimidatorio nei confronti della signora Moscogiuri arrivando addirittura a farle domande sulla sua sfera personale in chiara violazione alla legge sulla *privacy* —:

se siano allo studio iniziative finalizzate a risolvere il grave stato d'indigenza delle persone emarginate, senza tetto e disoccupate come la signora Moscogiuri costretta, dopo lo sgombero, a dormire in automobile con un bambino di quattro mesi. (4-22423)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.*

Da elementi assunti presso il Comune di Roma, risulta che la signora Moscogiuri Roberta era stata più volte formalmente invitata a rilasciare l'alloggio di via Tovaglieri, 329, da lei occupato abusivamente. Con ordinanza del 22 gennaio 1999, emessa dal Sindaco, in virtù dell'autotutela dell'Amministrazione nei confronti del proprio patrimonio che permette lo sgombero da persone o cose degli alloggi occupati, era stato ordinato l'immediato rilascio dell'immobile, disponendo altresì il piano di esecuzione delle operazioni. Il terzo Dipartimento del Comune di Roma, con una nota firmata dal Sindaco Rutelli, riferisce che la procedura dello sgombero si è svolta in modo assolutamente regolare, in quanto l'ordinanza era stata notificata alla signora Moscogiuri in tempo largamente utile, anche se la signora medesima si era rifiutata di firmarne la ricevuta. Nella citata nota si legge inoltre che solo cinque giorni dopo l'esecuzione dello sgombero, l'alloggio è stato messo a disposizione della Commissione per successiva, immediata assegnazione.

Il caso evidenziato dall'interrogante pone, quindi, ancora una volta all'attenzione delle Amministrazioni statali e degli Enti locali la grave situazione di chi vive in stato di emarginazione e di massima indigenza.

Al riguardo, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari sociali, la « Commissione di indagine sull'esclusione sociale » che contempla tra i suoi principali obiettivi, oltre quello di raccogliere dati e informazioni sulla diffusione della povertà e dell'emarginazione nel nostro Paese, anche quello di fornire al legislatore strumenti di valutazione delle politiche sociali.

Nelle riunioni tenutesi nei giorni 4 e 21 del mese di giugno, l'ambito di indagine della Commissione è stato rivolto proprio alle persone senza dimora, intese come persone prive di dimora adatta e stabile, in precarie condizioni materiali di esistenza e prive di un'adeguata rete, formale o informale, di relazioni.

L'indagine, che si realizzerà tramite un insieme articolato di rilevazioni sul campo e di connesse analisi dei risultati, dovrà soddisfare due principali obiettivi.

Il primo è quello di fornire una stima quantitativa del fenomeno e delle sue principali caratteristiche distributive (per sesso, classi di età, ripartizione geografica, localizzazione urbana o non urbana).

Il secondo è volto a documentare in che misura i diversi tipi di interventi, attivati per alleviare il fenomeno, (sia quelli con finalità assistenziali che quelli volti anche al recupero, i cosiddetti « percorsi di riabilitazione ») possano modificare l'esperienza soggettiva e oggettiva di essere senza dimora.

L'indagine sull'esclusione sociale, attivata sul « campo », si dovrà tenere nell'arco di tempo che va da gennaio a marzo dell'anno 2000 e dovrà fornire risultati rappresentativi a livello nazionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione di emergenza nella città di Roma, si rappresenta che da elementi assunti presso il Comune di Roma — Assessorato alle Politiche Sociali — l'Amministrazione comunale, per il 1999, oltre ad aver definito una nuova strategia della spesa sociale, ha

istituito un fondo integrativo di lire 35 miliardi per i servizi sociali.

Tale fondo prevede, tra l'altro, un potenziamento dei servizi delle mense sociali gestite dagli organismi di volontariato; servizi sul territorio con particolare riferimento alla rete dei centri diurni e residenziali; servizi per l'inclusione sociale delle persone in difficoltà estrema (senza dimora, immigrati, poveri, nomadi, disagiati mentali), nonché case-famiglia per minori a rischio.

È importante notare come nella nuova strategia della spesa si intendano fornire prestazioni più flessibili e più individualizzate, prendendo in carico soggetti generalmente esclusi dagli attuali servizi sociali, introducendo una maggiore corresponsabilizzazione sociale e promozione nel settore dei servizi alla persona.

Entro l'anno il Comune svolgerà una « Conferenza delle politiche sociali » sul tema del nuovo « Piano sociale per Roma » che, partendo dalle esperienze fatte nei periodi precedenti e dai nuovi obiettivi posti in essere, definisca una strategia capace di coordinare ed integrare risorse, competenze e offerte di servizi pubblici e privati, migliorando così la risposta ai bisogni esistenti in maniera tanto consistente in questa città.

Infine è opportuno segnalare il disegno di legge recante « Disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali », attualmente all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati. Il provvedimento è volto a realizzare un sistema di protezione attiva che punti alla prevenzione del disagio, intervenendo attivamente e non solo in modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con quelli sanitari ed educativi, coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per la gestione delle politiche sociali, mentre alle Regioni spettano compiti di programmazione e di coordinamento. Al Governo nazionale compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale.

Detto disegno di legge, all'articolo 2 (Diritto alle prestazioni), comma 2, recita, tra l'altro, che « Al sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone..., con priorità di risposta per quelle in stato di povertà... o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze..., con difficoltà di inserimento nella vita sociale... ».

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 stabilisce che « con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato, se, all'atto della cessazione del servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'articolo 62 »;

secondo l'articolo 15, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993 « la dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle forze di polizia e delle carriere prefettizia e diplomatica, si articola sulla qualifica di dirigente e, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, ove prevista in base a specifiche disposizioni legislative, di dirigente generale, articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni », in sostituzione delle qualifiche precedenti di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale;

l'articolo 34 del contratto collettivo nazionale della dirigenza, emesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1996, disciplinando il relativo trattamento economico, mantiene una differenziazione tra il tratta-

mento economico dell'ex primo dirigente e dell'ex dirigente superiore;

la Corte dei conti con protocollo 780/208 del 25 febbraio 1997 inviava alla Presidenza del Consiglio dei ministri È dipartimento della funzione pubblica una lettera relativa all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 nella quale si legge testualmente: « è opinione di chi scrive che le intervenute modifiche sopra evidenziate non siano di ostacolo alla operatività, pur nel mutato contesto, del più volte citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748. Né, per l'appunto, l'avvenuta soppressione dei ruoli ad esaurimento, che non si ritiene dispieghi effetti abrogativi, né impliciti né tanto meno espliciti, nei confronti dell'articolo 73 citato, il quale, pertanto, a parere di questo Segretariato generale, conserva tuttora la propria valenza anche, e soprattutto, ove si consideri che lo stesso, nel prevedere le provvidenze a favore del personale di che trattasi, non ne condiziona l'attribuzione all'esistenza dell'apposito ruolo, ma al solo possesso della qualifica ad esaurimento. Neppure dalla circostanza che detta qualifica viene conservata solamente *ad personam*, e non anche nella sua pienezza giuridica ed economica, sembra, in assenza di specifica previsione, possa farsene discendere la impossibilità di applicazione della norma di cui si discute. La diversa opinione, invero, comporterebbe che la disposta conservazione *ad personam* si tradurrebbe, in buona sostanza, in una mera clausola di stile improduttiva di qualsiasi effetto; soluzione, questa, non convincente anche alla luce dei principi che sorreggono l'interpretazione delle norme e degli atti giuridici » —:

se risulti che il dispositivo dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 non venga più applicato in quanto mancherebbero gli elementi necessari per calcolare l'importo pensionabile sulla base del trattamento economico dell'ex primo dirigente;

se risulti il rilievo mosso (3538/96) dalla Corte dei conti in merito alla corretta applicazione del secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

quali iniziative eventualmente si intendano adottare per sanare una situazione che vede numerosissimi ex dipendenti pubblici oggetto di provvedimenti con i quali l'amministrazione continuamente procede alla riliquidazione del trattamento pensionistico anche con aggravii economici derivanti da conguagli negativi;

se al Governo risulti la sentenza n. 228 del 19 giugno-4 luglio 1997 della Corte costituzionale in merito alla peculiarità e temporaneità di posizione giuridiche e di qualifica nonché di trattamento economico, che si ricollegano allo *status* e alle qualifiche ad esaurimento rivestite e alle aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento;

se a fronte della predetta sentenza della Corte costituzionale, il Governo non ritenga opportuno e doveroso fare chiarezza sulla vicenda sopra esposta che coinvolge molti rami dell'amministrazione in un vertiginoso balletto di comportamenti non univoci circa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, tuttora vigente. (4-23127)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'interrogante rappresenta la mancata applicazione, nei confronti dei funzionari dei ruoli ad esaurimento — direttori di divisione ed ispettori generali — della disposizione contenuta nell'articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30.6.1972 n. 748 che dispone, a partire dal 1° dicembre 1972, che le loro pensioni ordinarie « sono liquidate sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ».

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni

ed integrazioni, che, all'articolo 15, ha introdotto la qualifica unica di « dirigente » riunificando in essa le due qualifiche dirigenziali — fatta salva, ovviamente, quella di dirigente generale —, si è posto il problema della salvaguardia del diritto riconosciuto al personale ad esaurimento dal citato articolo 73, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 748/72, mai abrogato.

La soluzione adottata, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata quella di considerare, dal 1° dicembre 1995 — data di cessazione della progressione economica degli stipendi per classi e scatti, sostituita dalla retribuzione individuale di anzianità — nella base pensionabile lo stipendio iniziale della qualifica ad esaurimento come determinato per contratto, sommato alla retribuzione individuale di anzianità corrispondente a quella dell'ex primo dirigente alla stessa classe o scatto, incluso il rateo di aumento biennale in corso di maturazione al 30 novembre 1995; infatti i trattamenti economici delle qualifiche ad esaurimento, non più « agganciati » a quelli del primo dirigente, come era previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 748/72, all'articolo 61, ma autonomamente definiti per contratto — articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 29/93 — non consentivano l'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 73 c.2 del decreto del Presidente della Repubblica 748/72, data l'assenza del « presupposto tecnico » per il conferimento del beneficio.

Questa soluzione ha, però, suscitato, oltre alle perplessità dell'interrogante, il rilievo della Corte dei conti n. 3538/96 ed un nutrito contenzioso tuttora pendente.

In considerazione della situazione rappresentata, lo scrivente ha dato disposizioni all'Ufficio competente di questo Dipartimento di provvedere con i Ministeri interessati, ad un riesame della controversa questione, che tenga conto dei rilievi della Corte dei conti favorevoli alla definizione di un « criterio » che renda operativo l'articolo 73 più volte citato, mediante la sostituzione del trattamento stipendiale iniziale tabellare

proprio del personale, in possesso della qualifica ad esaurimento, con il corrispondente analogo trattamento della correlativa qualifica dirigenziale.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

STORACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 marzo 1990 fu indetto dal ministero della pubblica istruzione un concorso a cattedre per esami e titoli per insegnanti di educazione fisica per gli istituti superiori di Roma e provincia;

detto concorso metteva a disposizione trentuno cattedre e ne furono assegnate solamente ventitrè nell'anno scolastico 1993/1994;

il Provveditorato agli studi di Roma non ha mai conferito le otto cattedre vacanti;

i restanti otto insegnanti vincitori di concorso, a cui non è stata mai assegnata la cattedra, presentarono in data 21 ottobre 1996 ricorso al ministero della pubblica istruzione per essere nominati in ruolo;

a seguito del ricorso il Provveditore agli studi di Roma emise un decreto, protocollo numero 350 del 9 giugno 1997, riconoscendo l'errore e accantonando a favore di detto concorso otto posti;

a tutt'oggi, nonostante ulteriori ricorsi e diffide da parte degli interessati, i posti vacanti non sono mai stati coperti È:

se la vicenda sia a conoscenza degli uffici preposti del ministero e in caso affermativo quali misure siano allo studio per risolvere il problema. (4-23274)

RISPOSTA. — *Com'è noto all'interrogante il Provveditore agli Studi di Roma, dopo aver riesaminato compiutamente la situazione delle nomine in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed esami relativo alla classe di concorso (educazione fisica negli istituti secondari di II grado) A029, la cui graduatoria è stata approvata in data suc-*

cessiva al 31.8.1992, nel suo susseguirsi negli anni a partire dal 1989/90 ha accertato che per l'anno scolastico 1993/94 era stato effettuato un erroneo accantonamento dei posti da destinare ai vincitori dei concorsi per esami e titoli, con D.P. 9.6.1997 ha quindi provveduto in autotutela a disporre l'accantonamento di ulteriori 8 posti in aggiunta a quelli (23) conferiti per l'a.s. 1993/1994.

Per il primo anno scolastico (1997/98) successivo a detto decreto l'ufficio scolastico provinciale non ha potuto procedere all'assunzione di alcun docente per indisponibilità di posti.

Relativamente all'anno scolastico 1998/99, essendo risultato di una sola unità il contingente massimo dei posti da destinare alle nomine, è stato stipulato un contratto a tempo indeterminato attingendo alla graduatoria del concorso per titoli ed esami.

Tale nomina è stata effettuata con precedenza rispetto alle operazioni di utilizzazione di docenti soprannumerari già titolari per l'insegnamento di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado così come previsto dal D.I. n. 334 del 28 luglio 1998 in favore dei vincitori di concorso per esami e titoli le cui graduatorie sono state approvate dopo il 31 agosto 1992.

Restano pertanto da nominare ancora 7 docenti, i quali saranno assunti dal 1.9.1999 in attuazione dell'articolo 12 della legge 3.5.1999 n. 124.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TASSONE e DI NARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere È premesso che:

a seguito di innumerevoli sentenze del Tar Lazio, passate in giudicato, l'amministrazione della difesa ha ricostruito la carriera, ai sensi dell'articolo 32 — comma 3-bis — della legge 19 maggio 1986, n. 224, così come modificato dall'articolo 13 È 1° comma È della legge 27 dicembre 1990, n. 404, a numerosi ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina appartenenti al ruolo ad esaurimento;

in relazione alle predette sentenze, l'amministrazione della difesa, per dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 5 comma 3 della legge n. 231 del 1990, ha provveduto a ricostruire la carriera dei ricorrenti, attribuendo ad alcuni la corresponsione del trattamento economico derivante dall'applicazione dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e ad altri, l'inquadramento stipendiale secondo il sistema dell'incremento ex articolo 4 È 1° comma È della legge n. 869 del 1992, creando in tal modo, nel dare esecuzione alle menzionate sentenze, sostanziali disparità di trattamento tra i destinatari;

tale sperequante situazione ha creato vivissimo malcontento tra gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento appartenenti alle Forze armate Marina ed Aeronautica, ai quali in sede di ricostruzione di carriera è stato corrisposto un trattamento economico decisamente inferiore a quello accordato ad altri colleghi appartenenti alla Forza armata Esercito che invece, per una interpretazione maggiormente aderente allo spirito ed alla lettera della norma, hanno beneficiato di un più favorevole trattamento economico da parte della direzione generale del personale militare È:

quale iniziativa intenda prendere il Ministro della difesa presso i competenti organi dell'amministrazione per sanare le sperequazioni esistenti nell'esecuzione delle menzionate sentenze del Tar Lazio che hanno penalizzato, in sede di liquidazione degli arretrati spettanti, gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento della Marina e dell'Aeronautica. (4-21399)

RISPOSTA. — *La legge n. 869/82 prevede che in sede di inquadramento economico-stipendiale del personale militare « dirigenziale » (al quale vanno assimilati economicamente gli Ufficiali con il grado di Tenente Colonnello che hanno prestato servizio, senza demerito, per 15 anni a decorrere dalla nomina al grado di Tenente) venga adottata la procedura prevista dall'articolo 4, 1° comma (criterio c.d. dell'« incremento ») o, se più favorevole, la procedura pre-*

vista dall'articolo 156 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 (c.d. criterio dell'« abbattimento »).

L'applicazione della sopracitata legge ai casi specifici, nelle due distinte possibilità, da parte delle singole Forze Armate attraverso l'emanazione di Decreti Ministeriali stipendiali non ha mai dato luogo a rilievi da parte della Corte dei conti sino all'entrata in vigore della legge n. 20194 che ne ha soppresso il relativo controllo, né, successivamente, da parte della Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa, subentrata nel controllo di legittimità degli atti stipendiali individuali.

Solo più di recente la Direzione Generale del Personale Ufficiale dell'Esercito (Uffersercito) adottava per tutti i casi il criterio dell'« abbattimento » divenuto, nel tempo, più favorevole al personale interessato, ottenendo il relativo visto da parte delle Ragionerie dello Stato competenti.

Tuttavia, stante una carenza di giurisprudenza sull'argomento e nell'intento di fare chiarezza sulla questione, la problematica riferita al diverso atteggiamento tenuto a suo tempo sull'argomento dalle ex Direzioni Generali del Personale Militare, oggi unificate in unica Direzione Generale (Persomil), è stata oggetto di richiesta di parere al Consiglio di Stato, al quale la Difesa uniformerà il proprio comportamento a salvaguardia dei diritti del personale e nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TESTA. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

si è avuta notizia che la società Ericsson ha avviato la richiesta di istallazione a Roma nella zona di Via Cesare Pavese, al numero civico 61, di nuovi impianti di telecomunicazione;

queste istallazioni si troverebbero a poco più di 100 metri da un impianto della Omnitel, a meno di 200 metri dall'elettro-

dotto Enel e a poco più di 50 metri da edifici scolastici;

questo caso si aggiunge ad altri presenti in varie città italiane con viva preoccupazione nei cittadini per possibili rischi sanitari È:

poiché le normative che regolano tali installazioni non sono state ancora uniformate, se non ritengano che si debba subordinare il rilascio delle autorizzazioni all'approvazione di un piano di localizzazione e delocalizzazione ad una distanza di rispetto dalle civili abitazioni, al fine di evitare l'insorgere di malattie degenerative, anche a livelli di esposizione inferiori a quelli stabiliti dalla normativa attualmente in vigore e dalla raccomandazione del Parlamento europeo del 5 maggio 1994;

se non sia opportuno che rappresentanti dei cittadini interessati partecipino al procedimento amministrativo di rilascio della autorizzazione edilizia e del nulla osta sanitario ai sensi della legge n. 241/1990;

se non ritengano che l'istruttoria della pratica di autorizzazione alla installazione possa avvenire solo successivamente alla emanazione del Regolamento previsto dal decreto ministeriale 381/98 da parte della regione Lazio;

se comunque non ritengano che l'autorizzazione definitiva debba restare sospesa in attesa della emanazione delle norme generali in materia di cui alla « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico », attualmente all'esame in sede referente nella Commissione VIII della Camera dei deputati. (4-23464)

RISPOSTA. — *Le Stazioni radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (< 10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste

antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione

dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati - per numero, qualità, consistenza, potenza stati-

stica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto

riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che; in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ... a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le mo-

dalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine all'installazione di un'antenna per telefonia sul terrazzo di uno stabile di via Cesare Pavese in Roma, si precisa che, a seguito dell'accordo intercorso in data 11 dicembre 1998 fra il Comune di Roma, le ASL cittadine, la Regione Lazio e l'ISPESL, ciascuna stazione radio base per la telefonia cellulare verrà adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle Società interessate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

VALPIANA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Valeggio sul Mincio (Verona) esistono aree e strutture militari, situate più precisamente su Monte Mamaor, Monte Bianco e Monte Vento;

geologicamente si tratta di una zona collinare morenica che si estende dalla valle del fiume Mincio a quella del Tione e fino al Lago di Garda, dove le pendici dei Monti sono ricoperte da bosco ceduo alternato ad altre piante di tipo più propriamente mediterraneo e con la presenza di una fauna composta da numerose specie di uccelli, rettili e mammiferi;

nei scorsi mesi la stampa locale ha riportato la notizia che il ministero della difesa avrebbe intenzione di abbandonare e mettere in vendita le suddette aree —

se le aree militari di Monte Mamaor, Monte Vento e Monte Bianco siano tra quelle che il ministero della difesa intende dismettere;

se, in questo caso, intenda trasferire, a che titolo e con che oneri, le aree descritte al ministero dell'ambiente o agli enti locali, tenendo conto delle valenze naturalistiche delle stesse. (4-23973)

RISPOSTA. — *Le aeree denominate Monte Bianco, Monte Vento e Monte Mamaor, citate nell'interrogazione, non sono ancora oggetto di alienazione da parte del Ministero della Difesa.*

Monte Mamaor è un deposito munizioni ed esplosivi di cui è stata decretata la soppressione nel 1998. La procedura di dismissione, secondo la normativa vigente, potrà iniziare solo al termine delle attuali attività di sgombero del deposito che presumibilmente si concluderanno nell'anno in corso.

Monte Bianco è un deposito del genio « asservito » al deposito Materiali del Genio di Peschiera del Garda, tuttora attivo mentre Monte Vento è un ex deposito munizioni, per il quale è stato promosso il cambio di destinazione d'uso in area addestrativa, per soddisfare specifiche esigenze di reparti dislocati nella zona. Alla luce dell'attuale proficuo utilizzo, l'Amministrazione Difesa non prevede, al momento, la dismissione delle due strutture.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

VALPIANA e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la persona disabile e interdetta deve presentare la dichiarazione dei redditi, tramite il tutore, su modello 740;

in base alle norme attuali, il tutore non può presentare tale dichiarazione su modello 730;

tale obbligo, che impedisce alla persona interessata il recupero in tempi brevi

del credito d'imposta, si configura come discriminatorio e penalizzante —:

se intenda modificare la normativa vigente e rendere possibile, per il tutore della persona disabile e interdetta, la dichiarazione dei redditi su modello 730.

(4-24895)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante preso atto che la persona disabile e interdetta deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il tutore utilizzando il modello Unico persone fisiche e non può, invece, fruire dell'assistenza fiscale presentando il modello 730, lamentano che tale limitazione si configura come discriminatoria e penalizzante in quanto impedisce al soggetto interessato il recupero in tempi brevi del credito di imposta.*

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che il modello 730 è stato originariamente istituito per essere utilizzato dai contribuenti che percepivano redditi di lavoro dipendente e di pensione e talune, più diffuse, tipologie di redditi diverse da quelle citate, quali, ad esempio i redditi di fabbricati o quelli derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore.

Nella predisposizione del modello 730 si è sempre cercato di coniugare la completezza delle informazioni da richiedere con l'esigenza di semplicità e chiarezza del modello di dichiarazione, evitando di restringere eccessivamente lo spazio a disposizione del contribuente per la compilazione e, nel contempo, contenendo in un solo foglio il modello da compilare.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha precisato che la possibilità di utilizzare il modello 730 da parte degli interdetti e degli inabilitati è stata esclusa in quanto, a fronte di un ridotto numero di contribuenti interessati alla predetta opzione, il modello sarebbe stato condizionato da una riduzione degli spazi a disposizione e da una maggiore complessità delle istruzioni.

Tuttavia, rispetto alla illustrata impostazione originaria, si osserva che con la riforma dell'assistenza fiscale (disciplinata dal decreto legislativo n. 490 del 1998) è stata ampliata la platea dei soggetti che possono usufruire dell'assistenza fiscale.

Ed invero, oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati (possessori di redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) possono ora avvalersi dell'assistenza fiscale, presentando la dichiarazione modello 730, anche i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ed i possessori di redditi di collaborazione continuata e continuativa (indicati, rispettivamente, agli articoli 47, comma 1, lettera l) e 49, comma 2, lettera a) del Tuir), risultando comunque esclusi i soli possessori dei redditi di lavoro autonomo e di impresa (di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del Tuir), nonché taluni redditi diversi e di capitale.

Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione che nel tempo ha subito la disciplina del modello 730 e della fondatezza della richiesta contenuta nel testo dell'interrogazione, l'Amministrazione finanziaria condivide l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti per consentire anche alle persone disabili e interdetto il ricorso all'assistenza fiscale, sempreché essi possiedano redditi per i quali tale possibilità è consentita.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha comunicato che, nella predisposizione del modello da utilizzare nell'anno 2000 sarà valutata l'opportunità di prevedere tale ipotesi, compatibilmente con le esigenze di semplicità e chiarezza illustrate, tenuto conto, inoltre, della necessità di apportare le ulteriori integrazioni alle istruzioni relative al modello, concernenti le informazioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF, deliberata dai singoli comuni, nonché del nuovo onere deducibile in materia di adozioni internazionali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VIGNALI e SCIACCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

consta agli studenti che l'Itis Galileo Galilei risulta proprietario di due autovetture di servizio, in spregio alle norme vigenti;

di una delle due autovetture ormai non più usata, si è continuato a pagare fino a poco tempo fa l'assicurazione RC nonostante la stessa sia custodita in un locale chiuso della medesima scuola;

l'autovettura recentemente acquistata con i fondi a disposizione dell'Istituto stesso, supera in ogni caso i parametri previsti per analoghe vetture comunque autorizzate solo eccezionalmente o solo per altre tipologie, ben definite di istituti scolastici;

per quest'ultima auto non è mai stato tenuto il previsto « libretto di macchina », cosa che impedisce ogni controllo sulle percorrenze, le manutenzioni, i consumi e lo stesso uso del mezzo; inoltre le spese relative ai rifornimenti di olio e carburante non risultano supportate dalle necessarie delibere del consiglio di istituto;

addeito alle mansioni di autista, peraltro non previste da alcun mansionario, risulta essere un assistente tecnico evidentemente distratto in modo arbitrario dai propri obblighi lavorativi; tale mansione non risulta comunque coperta dalle necessarie ed opportune assicurazioni in ordine alla tutela del lavoro;

l'iniziativa del capo di istituto, che si avvale per l'appunto delle autovetture di servizio di cui sopra, si è estesa al finanziamento di un viaggio per non meglio precisati rapporti culturali con la Bosnia, in collaborazione con una associazione dei cui organismi statutari fa parte un congiunto del medesimo capo d'istituto;

lo stesso congiunto si avvale di tale grado di parentela per avere libero accesso alla documentazione amministrativa e contabile ed esercita evidenti funzioni in ordine alla scelta dei soggetti che possono trarre beneficio da finanziamenti a carico dei fondi scolastici;

altri congiunti utilizzano abitualmente i locali coperti dell'istituto per tenere in deposito automezzi privati, attualmente una Lancia Fulvia e una Mercedes, salvo altre —

se sia al corrente di tale stato di cose;

se il provveditore agli studi di Roma ne sia al corrente, e in caso positivo, quali misure d'accertamento abbia predisposto,

se ritenga, come pare agli scriventi, che si possano configurare veri e propri reati di interesse privato in atti d'ufficio e illecito amministrativo;

cosa intenda, nella fattispecie, fare per chiarire la sostanza del caso e, ove ne ricorrano gli estremi, informare le autorità giudiziarie. (4-08103)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e, premesso che le problematiche rilevate si riferiscono all'operato della preside dell'Istituto in quiescenza dall'1.9.1997, si comunica quanto segue.

Nel corso dell'anno 1997, l'ITIS « Galilei » di Roma è stato oggetto di due indagini amministrativo-contabili, una effettuata da funzionari dei Servizi Ispettivi del Ministero del Tesoro la cui relazione conclusiva è pervenuta in data 2.2.1990 al Provveditore agli Studi competente nella quale vengono evidenziate alcune irregolarità amministrative non di grave entità per le quali è stato chiesto all'attuale capo d'istituto di porre in essere ogni idoneo intervento possibile, al fine della loro eliminazione e della normalizzazione della corrente gestione amministrativo-contabile della scuola.

L'altra indagine di natura provveditoriale ha causato l'adozione, nei confronti della ex Preside, in data 17.7.1997, della sanzione disciplinare della « censura » per comportamento repressibile nell'espletamento delle proprie funzioni.

Avverso tale provvedimento amministrativo l'interessata ha presentato ricorso gerarchico che è stato respinto da questo Ministero in data 20.10.1998 e risulta tuttora pendente presso il TAR del Lazio il ricorso giurisdizionale presentato il 12.1.1999.

Il Provveditore agli Studi di Roma, con atto cautelare a difesa erariale e contestuale

intimazione di pagamento tuttora in fase di notifica, ha provveduto a costituire in mora, ai fini interruttivi dei termini prescrizionali, l'ex preside per il presunto danno erariale già accertato ed in via di accertamento, derivante da irregolarità nella gestione; contestualmente ha intimato alla medesima il versamento nel bilancio dell'ITIS « Galilei » dell'importo di lire 2.727.500, costituito dall'ingiustificato pagamento del premio assicurativo degli anni 1992-93-94-95, relativo all'auto di servizio FIAT 124.

Per quanto attiene, infine, al viaggio culturale in Bosnia, avvenuto nell'anno 1996, si precisa che con verbale n. 146/96 il Consiglio d'Istituto dell'ITIS « Galilei » aveva deliberato l'effettuazione di un « viaggio educativo », proposto alla scuola dall'Associazione di Volontariato « Una vita per il futuro » in collaborazione con la Croce Rossa di Makarska; ciò nella considerazione che « ... il viaggio mirava al raggiungimento di accordi di gemellaggio tra le Scuole d'Italia e della Bosnia-Erzegovina, ai fini della ricaduta della valenza didattica educativa sui giovani studenti coinvolti ».

Nella stessa riunione il Consiglio d'istituto aveva inoltre deliberato lo stanziamento della somma di lire 690.000, imputabile al capitolo 10/2, perché il viaggio fosse effettuato dalla Preside ovvero da un suo delegato: per l'importo suddetto è stato emesso il 24.7.1997 un mandato di pagamento, a firma della Preside, del R.A. e del delegato G.E., regolarmente quietanzato; l'unica irregolarità riscontrata è l'attribuzione alle competenze dell'anno 1997, considerata l'effettuazione del viaggio nell'anno 1996, secondo quanto deliberato, e precisamente nella prima decade di dicembre 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VOZZA, NAPPI e GAMBALE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

anche gli organi di stampa (articoli pubblicati sui quotidiani *La Repubblica* ed *Il Mattino*, nonché sul settimanale *Metropolis*) e quelli radiotelevisivi (vedi servizio

proposta da Rai Due, il 9 ottobre 1998), nel corso del programma « La vita in diretta », hanno ripetutamente evidenziato la situazione di disastro strutturale in cui è costretta ad operare la pretura circondariale di Torre Annunziata, da ultimo invasa addirittura da pulci ed altri parassiti che mettono seriamente a repentaglio la salute di personale e utenti, oltre ad impedire il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale in un territorio ad alta densità criminale ove dovrebbero operare strutture particolarmente efficienti;

l'Asl Na 5, ancora in data 15 ottobre 1998, chiamata a constatare l'agibilità dell'ufficio dopo gli interventi di disinfezione attuati, ha ribadito l'inidoneità della struttura dal punto di vista igienico-ambientale, sia per lo svolgimento dell'attività dei prestatori d'opera subordinati, che per gli utenti;

l'inadeguatezza degli organici di magistrati e personale rispetto all'enorme carico di lavoro pendente, lo stato di agitazione proclamato dal personale e la richiesta di trasferimento ad altra sede presentata da tutti i magistrati legittimati alla presentazione della domanda rendono ancora più grave la situazione;

a tutto ciò si aggiunge l'assenza di ogni vigilanza nell'edificio, con continua esposizione di magistrati e personale a qualunque sorta di pericolo; allo stato non si riescono ancora a scongiurare possibili episodi di violenza o minaccia, peraltro già verificatisi e inutilmente segnalati dal pretore dirigente (si pensi alla lite tra due drogati già verificatasi nell'edificio incustodito di prima mattina, o alla sottrazione di fascicoli processuali di cui in un'occasione si è anche sorpreso l'autore da parte di uno degli autisti in servizio presso l'ufficio);

tale situazione, risalente alla data di entrata in vigore dell'ufficio — peraltro già riconosciuta ed evidenziata alla stampa dall'onorevole Sottosegretario al ministero

di grazia e giustizia, onorevole Corleone, immediatamente dopo una visita in loco - ha raggiunto, per tutto quanto precede, in grado di intollerabilità che minaccia la stessa esistenza della pretura -:

quali iniziative concrete intenda adottare per superare la gravissima situazione denunciata e per assicurare la continuità della giurisdizione nell'ufficio in questione. (4-20806)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

L'edificio, ove sono ubicati gli uffici della Pretura Circondariale di Torre Annunziata, risulta di proprietà del Ministero delle Finanze, che si è adoperato, per la parte di propria competenza (interventi manutentivi straordinari e di restauro conservativo) per facilitare la ripresa a pieno ritmo dell'attività giudiziaria.

Con i lavori effettuati direttamente dal Provveditorato OO.PP. per la Campania, si è risanato lo stato di precarietà in cui l'immobile si era venuto a trovare con il decorso degli anni.

I tempi di esecuzione sono stati abbreviati al massimo per favorire il ritorno alla normalità.

Contestualmente, con diversi interventi mirati da parte del competente Ufficio Ecologia dell'A.S.L. NA5, si è altresì provveduto ad effettuare disinfestazione globale dell'edificio, con particolare attenzione ai locali destinati ad archivio, dove era stata accertata la presenza di parassiti.

Allo stato i lavori risultano terminati da tempo e tutte le attività sono riprese.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ZACCHERA. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

non esistono studi scientifici che escludono un danno per l'organismo in caso di permanente esposizione a campi elettromagnetici che possono essere indi-

viduati nelle immediate vicinanze dei ripetitori per la telefonia portatile;

una sentenza del Tar della regione Lazio (3806/96 del 18 dicembre 1996), confermata da ordinanza del Consiglio di Stato (852/97 del 25 marzo 1997) ha disposto che venga considerata una fascia di rispetto intorno ai ripetitori, in una sorta di bilanciamento tra gli interessi economici dei gruppi operanti nel settore e la salute pubblica -:

quali iniziative concrete abbia attivato per evitare il moltiplicarsi di ripetitori installati in pieno centro cittadino, su terrazze o lastrici solari, su installazioni per acquedotti, torri e simili;

se risulti che mentre la Telecom, di norma, installa i ripetitori su apposite antenne ai margini delle città la Omnitel viceversa in particolare, forse per maggiori necessità economiche, utilizza strutture edili già esistenti, a volte con più ripetitori l'uno vicino all'altro;

se, in ogni caso, le autorità sanitarie locali rilascino autorizzazione per le installazioni di cui sopra e quali siano in merito le disposizioni impartite per le verifiche sanitarie opportune, se esistono;

se, infine, risponda al vero che nel comune di Galliate (Novara) un ripetitore Omnitel sia stato installato in pieno centro, su un bene demaniale (serbatoio), nelle immediate vicinanze di diverse strutture scolastiche, senza che risulti alcuna autorizzazione edilizia o perlomeno che il piano regolatore preveda alcuna installazione e nonostante risultino viceversa documenti contrari discussi ed approvati in consiglio comunale. (4-13096)

RISPOSTA. - *Si risponde all'atto parlamentare in esame nei limiti delle precipue competenze istituzionali.*

Le Stazioni radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in

grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta ($< 10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (= O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (= I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (= ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogha eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la va-

lutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un preciso sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una

serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ... a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda l'episodio segnalato presso il Comune di Galliate (Novara), si precisa che, malgrado la richiesta a suo tempo inoltrata per il tramite del Commissariato del Governo nella Regione Piemonte, non si è tuttora in possesso di alcuna documentazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brendani.

ZAGATTI. — Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

è stata segnalata da singoli cittadini anche attraverso organi di stampa, una pregevole iniziativa condotta d'intesa dai ministri della difesa e della pubblica istruzione greci che consiste nella programmazione e nello svolgimento di visite guidate riservate ai giovani di leva di quel Paese ai siti archeologici e ai beni storico-culturali in modo tale da favorire la conoscenza e l'apprezzamento del patrimonio storico-culturale da parte dei ragazzi impegnati nel servizio militare —:

se ad imitazione di tale civilissima iniziativa non ritengano possibile e giustificato intraprendere analoga attività anche nel nostro paese. (4-21730)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.*

L'iniziativa proposta dall'interrogante rientra da tempo nelle attività per il benessere svolte dai Comandi/Enti di questa Amministrazione che dispongono di appositi fondi per organizzare, tra l'altro, viaggi istruttivi e visite di carattere culturale presso musei, siti archeologici e beni stori-

co-culturali a favore di tutto il personale e di quello di leva in particolare.

Tali attività risultano particolarmente frequenti e gradite durante le campagne d'istruzione e di addestramento in Italia ed all'estero.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.